SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 77)

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1978

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1979

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME PRIMO - *BIS*

Note informative per il Parlamento in ordine alle osservazioni mosse dalla Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

1978

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME PRIMO BIS

Note informative per il Parlamento in ordine alle osservazioni mosse dalla Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1978.

INDICE

INDICE

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste . . . . . Pag. 7
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali . . . . . » 17
Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica . . . . . » 21
Ministero del Commercio con l'Estero . . . . . » 23
Ministero della Difesa . . . . . » 25
Ministero degli Affari Esteri . . . . . » 31
Ministero delle Finanze . . . . . » 41
Ministero di Grazia e Giustizia . . . . . » 55
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato . . . . . » 67
Ministero dell'Interno . . . . . » 75
Ministero dei Lavori Pubblici . . . . . » 81
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale . . . . . » 91
Ministero della Marina Mercantile . . . . . » 97
Ministero delle Partecipazioni Statali . . . . . » 103
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni . . . . . » 105
Ministero della Pubblica Istruzione . . . . . » 121
Ministero della Sanità . . . . . » 133
Ministero del Tesoro . . . . . » 139
Ministero dei Trasporti . . . . . » 157
Ministero del Turismo e dello Spettacolo . . . . . » 165

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

1) *Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione.*

In merito all'osservazione che nello stato di previsione della spesa figurano ancora le rubriche « miglioramenti fondiari », « bonifica » ed « alimentazione », nonostante la intervenuta soppressione delle tre corrispondenti unità amministrative, disposta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 617/1977, si concorda sulla necessità di ristrutturare l'impostazione del bilancio in conformità all'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione. Ciò per evidenti ragioni di chiarezza ed organicità nell'erogazione della spesa.

Non può, però, tacersi al riguardo che non è ancora possibile soddisfare detta esigenza, a causa dell'attuale stato di precarietà delle strutture organizzative ministeriali, evidenziata nella stessa relazione della Corte dei conti, conseguente alla mancata emanazione dei provvedimenti legislativi di riordinamento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dalla legge 22 luglio 1975 n. 382.

2) *Commissariati usi civici – Diritti di segreteria.*

Per le osservazioni della Corte dei conti in ordine all'attività dei Commissari agli usi civici, si fa presente che i rendiconti resi dai predetti uffici rientrano nell'ambito del controllo istituzionale della Corte stessa, ai sensi della legge 11 novembre 1971, n. 1041 (titolo secondo, articolo 9).

Nella fattispecie, l'attività della Corte dei conti e della Ragioneria centrale del Ministero agricoltura e foreste – che ricevono dai Commissari agli usi civici la rendicontazione dei fondi della gestione fuori bilancio che essi, in quanto Magistrati hanno il potere di disporre, con il sistema dei depositi giudiziari, per l'esercizio delle funzioni di giurisdizione speciale ed amministrative strettamente connesse con la giurisdizione stessa – si concreta anche in accertamenti diretti, se ritenuti necessari.

Finchè i Commissari agli usi civici sussistono, la gestione fuori bilancio a ciascuno di essi affidata e della quale rispondono direttamente alla Corte dei conti rimane assoggettata al controllo previsto dalla legge n. 1041/1971 citata.

3) *Organizzazione dei servizi e del personale.*

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617 ha fortemente ridimensionato le strutture di questo Ministero, sopprimendo tre Direzioni generali e trasferendo contestualmente competenze, uffici periferici e forti contingenti di personale dello Stato alle Regioni ordinarie.

Tale ridimensionamento che non poteva non ripercuotersi anche al livello dei quadri dirigenziali – cui sono infatti venuti a mancare numerosi posti di funzione nonostante che la consistenza numerica tabellare fosse rimasta immutata – ha determinato, come immediata conseguenza, una situazione del tutto anomala essendo infatti venuta meno quella corri-

spondenza tra posti di funzione e posti di qualifica voluta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972.

Per far fronte a tale particolarissima situazione, in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 1978, con Decreto Ministeriale del 22 settembre 1978 si è provveduto ad attribuire ai dirigenti rimasti privi delle loro proprie funzioni, funzioni correlate ai nuovi compiti che i decreti delegati hanno ampiamente individuato in attività di coordinamento, di indirizzo, di programmazione e di intervento sul piano nazionale e comunitario nonchè, quelli che i recenti e ben noti provvedimenti legislativi in materia di politica agricola hanno demandato a questo Ministero.

La scelta di tale orientamento che ovviamente ha dato luogo alla sussistenza di funzionari dirigenti esuberanti rispetto alle funzioni dirigenziali individuate col già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, pur trovando comprensione non ha avuto il pieno consenso degli organi di controllo ai quali è stato necessario dare assicurazione che, in sede di predisposizione del provvedimento legislativo concernente la ristrutturazione del Ministero, si sarebbe provveduto ad eliminare la suddescritta anomala situazione, che a distanza di tempo, resta, pur se ridotta alla esuberanza di solo 12 unità dirigenziali rispetto alle funzioni.

Si pone, dunque, tuttora la necessità che, individuate le competenze proprie della scrivente Amministrazione, si provveda alla stesura di un apposito schema di disegno di legge idoneo a ristabilire quella necessaria corrispondenza tra funzioni e posti dirigenziali. Per quanto riguarda l'entità del personale statale periferico assegnato alle Regioni ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, si precisa che il numero complessivo del personale in parola, ivi compreso il personale dell'alimentazione e della sperimentazione, ammonta complessivamente a numero 747 unità.

Relativamente all'altro personale appartenente ai ruoli organici del Ministero, messo a disposizione delle Regioni in base all'articolo 112, secondo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, si fa presente che, se come esattamente riportato dalla relazione in parola il contingente è stato determinato in 218 unità, va sottolineato che di esse, appartenenti alle carriere dirigenziali sono tre e non sei ed appartenenti a quelle direttive sono 49 e non 98. La Corte dei conti ha, poi, rilevato che continuano tuttora ad operare, quali organi periferici statali, gli Ispettorati dell'alimentazione aventi sede nelle Regioni a statuto speciale: in che crea una vera e propria disarmonia tra organizzazione nelle Regioni a statuto ordinario e quelle ad autonomia speciale.

Sta di fatto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 617/1977 ha previsto il trasferimento degli Ispettori dell'alimentazione di Trento e Bolzano alle dipendenze delle rispettive province, ancorchè condizionato dall'emanazione di apposite norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, mentre con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 è stato disposto il trasferimento alla Regione Sardegna di taluni uffici statali, fra i quali gli Ispettorati dell'alimentazione, e ne è stata fissata la decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di finanziamento (articoli 74 e 83).

Rimane, quindi, tuttora sentita l'esigenza del passaggio alle dipendenze regionali degli Ispettorati dell'alimentazione aventi sede in Sicilia, per i quali peraltro esiste già un apposito schema di provvedimento, del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta.

Questa Amministrazione non può al riguardo che auspicare la sollecita emanazione della necessaria normativa di trasferimento.

4) *Servizi strumentali: informazioni e ricerche di mercato.*

In merito al diffuso ricorso ad Enti ed Organismi per lo svolgimento di studi e ricerche posto in rilievo dall'Organo di controllo, questo Ministero, per quanto di competenza ed in particolare per l'affidamento all'IRVAM del servizio delle ricerche di mercato in agricoltura,

non può che ribadire la necessità di avvalersi dell'Istituto per l'espletamento di quelle ricerche ed informazioni che l'Amministrazione, in assenza di idonee strutture, non può realizzare in proprio e che sono di necessario supporto per la gestione della politica agricola nazionale e comunitaria.

In proposito si ritiene opportuno evidenziare che nel corso del 1978 questa Ammministrazione avvalendosi, del proprio centro meccanografico, ha provveduto alla elaborazione di una serie di dati *impor-export* Italia - CEE e Paesi della CEE ed alla meccanizzazione delle denunce di produzione e giacenza dei prodotti vinicoli.

Dette elaborazioni costituiscono una prima fase di realizzazione del programma di attività da tempo predisposto ed a cui s'intende dare una più estesa attuazione non appena avrà luogo la prevista sostituzione dell'attuale centro con uno di più elevate prestazioni.

5) *Alimentazione e repressione frodi.*

Per quanto concerne la osservazione in calce alla pagina n. 485, si fa presente che l'Istituto nazionale della nutrizione ha comunicato di aver dato puntuale esecuzione alla determinazione della Corte dei conti n. 1471 del 30 gennaio 1979, sospendendo l'erogazione dei compensi alla Commissione interministeriale di controllo a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Con provvedimento interministeriale in corso, i relativi oneri vengono, quindi, posti a carico del bilancio del Ministero, nel cui interesse l'attività della Commissione è svolta.

In merito alla persistente mancanza di coordinamento fra i centri operativi delle varie Amministrazioni, che esercitano la vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e sostanze d'uso agrario, rilevata dalla Corte, si fa presente che, pur se il Comitato di coordinamento non si è riunito con la necessaria frequenza, gli Istituti che espletano il servizio per conto del Ministero, ottemperando a precise disposizioni impartite dallo scrivente, hanno provveduto ad un continuo e sistematico scambio di notizie con gli altri Organi di vigilanza dando, altresì, comunicazione ai medesimi dei verbali relativi alle operarazioni svolte.

In proposito si ritiene opportuno porre in evidenza che la apparente carenza di coordinamento, che, peraltro, non ha inciso nei rapporti intercorrenti tra i centri operativi del settore, trae origine dai profondi mutamenti avvenuti nei vari Ministeri ed in primo luogo in quello dell'Agricoltura e delle Foreste per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 concernente l'ulteriore trasferimento alle Regioni di compiti ed uffici statali.

In particolare, questo Dicastero ha perduto tra l'altro, la vasta e capillare rete costituita dagli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, nonchè funzioni pur se marginali, relative alla repressione delle frodi (articolo 77, lett. 7).

Rilevanti perdite di funzioni si sono avute anche da parte del Ministero della Sanità, per cui tale contesto, caratterizzato da situazioni non ben definite ma soltanto transitorie ed in via di trasformazione, non è apparso opportuno riunire con frequenza il Comitato di coordinamento che, tra l'altro, dovrà tener conto anche dei nuovi compiti delle Regioni.

Circa poi il ricorso alle strutture universitarie e degli Istituti sperimentali dovuto, secondo la Corte dei conti, alle permanente carenza di personale del ruolo ispettivo, appare quanto mai necessario chiarire che tale ricorso trae una sua specifica origine dalla stretta osservanza della normativa vigente nel settore; il Ministero, cioè, non ricorre, per le sue carenze, alle predette strutture, ma ha l'obbligo giuridico di servirsi di esse in quanto non ha mai disposto di propri uffici periferici per la repressione delle frodi.

Infatti, ai sensi dell'articolo 87 del regio-decreto del 1° luglio 1926, n. 1361, contenente il regolamento di esecuzione al decreto del regio-decreto-legge del 15 ottobre 1925,

n. 2033, il Ministero dell'Agricoltura è obbligato a delegare mediante decreto ministeriale la funzione di vigilanza per la repressione delle frodi ad Istituti per i quali fissa anche la circoscrizione territoriale nella quale vengono abilitati ad operare.

Tali Istituti fruiscono di un contributo statale annuo per le spese di funzionamento (attrezzature di laboratorio, autovetture per la vigilanza, reagenti ecc.), e ciò spiega anche lo squilibrio tra lo stanziamento di bilancio da erogare a favore di detti Istituti (un miliardo e mezzo di lire sul cap. 2081) e quello quasi simbolico (16.200.000 sul cap. 2031) utilizzabile da parte dell'Amministrazione centrale.

Per il problema della carenza di personale, pur restando nella cennata struttura, che ripetesi, non può essere trasformata se non con provvedimento di ristrutturazione del Ministero, si è in fase di parziale soluzione: vari concorsi sono stati già espletati o sono in fase di svolgimento; basti ricordare la recente assunzione di 100 Ispettori, di 19 esperti (periti agrari), destinati in maggioranza (circa l'80 per cento) alla vigilanza ed alla prossima assunzione di 20 chimici da destinare ai laboratori di analisi.

Naturalmente con questi interventi le attuali carenze possono essere attenuate ma non cancellate del tutto.

Per conseguire tale obiettivo è necessario realizzare una nuova struttura giuridica dell'attività di vigilanza, impostata su basi diverse che tengano conto dell'esigenza di una maggiore e più capillare attività, adeguata all'attuale realtà produttiva.

In quella occasione occorrerà colmare le varie lacune esistenti e da tempo individuate, come la costituzione dei ruoli degli aiuti laboratorio (periti chimici) e dei preparatori, ora inesistenti, rafforzare in modo cospicuo le scarsissime disponibilità di personale esecutivo e d'ordine, avendo cura di recepire e conservare talune situazioni dimostratesi indubbiamente utili. Preziosa, infatti, dovrà essere considerata la collaborazione, sebbene a titolo del tutto diverso da quello attuale, con taluni Istituti universitari e di sperimentazione che, oltre a garantire un certo prestigio scientifico, sono le vere fonti da cui traggono origini le varie metodiche analitiche ed il loro costante aggiornamento. In relazione poi, a quanto osservato dalla Corte dei conti circa il mantenimento della « Rubrica 8–alimentazione » nonostante la soppressione della Direzione generale dell'Alimentazione a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617/1977, si ritiene opportuno far presente che la soppressione della Direzione non ha coinciso con il trasferimento alle regioni di tutte le funzioni, già svolte dalla medesima.

Alcune di esse, infatti, definite nel successivo decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, relativo all'istituzione della Direzione generale degli affari generali e del personale di una Divisione XII, sono residuate allo Stato.

In effetti, sono rimaste alla competenza dello Stato le funzioni amministrative indicate all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 e, in particolare talune fra quelle enunciate ai punti *a*), *b*) e *c*).

Sono, invece, state delegate alle Regioni quelle indicate al punto a) dell'articolo 77 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 e precisamente « la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare ». Da quanto sopra esposto consegue che le attività di studi, indagini, ricerche ed iniziative varie interessanti il settore alimentare, per le quali, a seguito della legge 6 marzo 1958, n. 199, è stato costantemente previsto apposito capitolo di spese (attualmente n. 4531) allo stato di previsione, permangono alla competenza dello Stato.

In particolare, tali attività si estrinsecano quasi eslusivamente in quelle svolte dai Centri di ricerca e di studi sull'alimentazione: CESA, gestiti dall'Istituto Nazionale della Nutrizione, le cui risultanze vengono comunicate alle Regioni per eventuali loro iniziative sul piano educativo delle locali popolazioni. Il contenimento di tali attività nel quadro di quelle previste al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 e riferite alle « iniziative per il miglioramento dell'alimentazione sotto il profilo sociale ed economico »,

è dato dall'eseguità dello stanziamento del capitolo di che trattasi che, dall'iniziale importo di lire 175.000.000, è stato ridotto nel 1977 a lire 157.500.000 e nel 1978 a lire 149.625.000.

Per quel che concerne il capitolo n. 8501 (in conto capitale), che promana dal disposto dell'articolo 2-*novies* della legge 4 agosto 1971 n. 592, è da precisare che le attuali funzioni ministeriali, fatte salve quelle delegate alle Regioni a norma dell'articolo 77 lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 e riguardanti «la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari», sono riferibili al disposto dell'articolo 71 lettera *a*) e *b*) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e particolarmente «l'informazione connessa alla programmazione nazionale della produzione agricola», «gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo» e «la ricerca e l'informazione di mercato a livello nazionale ed internazionale». Ciò significa che le iniziative sul piano concreto rientranti nell'ambito delle funzioni sopra elencate sono di pertinenza del Ministero nel contesto della politica agricola nazionale.

Circa il relativo stanziamento è da evidenziare che esso dall'iniziale importo di lire 3 miliardi nel 1971 è stato via via ridotto fino all'ammontare di lire 500 milioni nell'anno finanziario in corso e si precisa, altresì, che sono stati assunti regolari impegni fin quasi all'esaurimento delle somme stanziate nei vari esercizi e che pertanto l'attuale disponibilità residua ammonta a lire 151 milioni circa.

Per l'altro capitolo n. 7301, istituito nel novembre 1978 con lo stanziamento di lire 11 miliardi nel quadro delle attività promozionali a favore dei prodotti agricolo-alimentare nazionali all'interno e all'estero, previste dalla legge 984/1977, si rappresenta che esso sarà utilizzato quasi interamente per le campagne all'estero verso i prodotti di quattro settori merceologici (vitivinicoltura, ortoflorofrutticoltura, zootecnia e colture mediteranee) ed in merito è già in avanzata fase l'istruttoria della pratica per l'affidamento dell'incarico all'I.C.E., ai fini dell'attuazione di un programma di interventi di durata quinquennale, tenuto conto che uguale stanziamento sullo stesso capitolo dovrebbe ripetersi per gli anni successivi fino al 1982, secondo gli affidamenti in sede CIPAA.

Con la residua parte di detti stanziamenti verranno, invece, attuate azioni promozionali su piano nazionale, particolarmente rivolte a favore di prodotti alternativi italiani.

Da ultimo si ritiene opportuno precisare che il capitolo 7300 istituito in base alla autorizzazione di spesa, di cui alla legge 984/1977 (Quadrifoglio), riguarda come può facilmente dedursi dalla sua denominazione, eslusivamente spese volte al potenziamento dell'attività di repressione delle frodi, tutt'ora di competenza dello Stato.

Il passaggio in conto resti dell'intero stanziamento è da attribuirsi alla tardiva iscrizione del capitolo in bilancio, avvenuta analogamente al capitolo 7301, in precedenza citato, nel novembre 1978.

È intendimento di questo Ministero utilizzare i fondi stanziati su tale capitolo per l'acquisto di elaboratori elettronici, di cui dotare alcuni Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi al fine di realizzare la meccanizzazione del Servizio.

Il programma a tal fine predisposto è tuttora all'esame dell'apposita Commissione tecnica presso il Provveditorato generale dello Stato.

6) *Fondi di rotazione per la zootecnica e per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.*

Si fa presente che non risulta fondato il rilievo circa la mancata trasmissione, da parte dell'Amministrazione, dei rendiconti relativi agli anni 1971-1974, ed in conseguenza immotivata l'affermazione che la Corte stessa avrebbe in corso iniziative «perchè si ottemperi sollecitamente alle ricerche formulate» (pagina n. 458, nota n. 2).

Infatti i cennati rendiconti sono stati regolarmente inviati, in conformità alle disposizioni previste dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, alla Ragioneria generale dello

Stato ed alla Ragioneria centrale di questo Ministero, per l'ulteriore inoltro di una copia alla Corte dei conti. In particolare:

a) Fondo di rotazione per la zootecnia.

I bilanci di cassa per gli anni 1970–1971 e 1972 sono stati trasmessi ai suindicati uffici con nota numero 91956 del 31 marzo 1973.

A seguito di richiesta, avanzata per le vie brevi dalla Corte, la quale asseriva di non aver ricevuto i bilanci in parola, questo Ministero li ha rinviati con ministeriale n. 22484 del 14 marzo 1974 compreso quello relativo all'anno 1973. Per l'anno 1974, la trasmissione è stata effettuata con lettera n. 32683, del 17 aprile 1975.

I bilanci relativi agli anni 1975 – 1976 – 1977 e 1978 sono stati trasmessi rispettivamente con nota n. 42368 del 28 maggio 1976 n. 70381 del 30 gennaio 1979 (anni 1976 e 1977) e n. 71536 del 26 marzo 1979.

b) *Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.*

I bilanci di cassa per gli anni 1970–1971 e 1972 sono stati trasmessi agli uffici interessati con nota n. 91957 del 31 marzo 1973.

Anche detti bilanci non sono stati rinvenuti dalla Corte, per cui a seguito di ulteriore richiesta per le vie brevi si è provveduto ad una ulteriore trasmissione dei bilanci medesimi (comprensivo di quello relativo all'anno 1973) con nota n. 22837, del 27 marzo 1974. Il bilancio dell'anno 1974 è stato trasmesso con foglio n. 32684, del 17 aprile 1975.

Per i successivi anni 1975, 1976, 1977 e 1978, la trasmissione è avvenuta rispettivamente con note n. 42368 del 28 maggio 1976, n. 70381 del 30 gennaio 1979 (anni 1976 e 1977) e n. 71536 del 26 marzo 1979.

In ordine ai bilanci degli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 relativi ai due fondi di rotazione la Corte formulò rilievo con foglio n. 1012 del 15 marzo 1976, al quale venne fornita risposta in data 28 maggio 1976, prot. n. 42368.

A seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti, formulata dalla stessa Corte con rilievo n. 1023 del 30 giugno 1977, l'Amministrazione ha dato esauriente risposta con ministeriale n. 24717 del 17 ottobre 1977.

7) *Ricerca e sperimentazione.*

Per quanto riguarda le somme conservate in conto resti nel settore « ricerca e sperimentazione » si fa presente che le somme assegnate agli Istituti Sperimentali riguardano, per la maggior parte il completamento delle strutture, le cui opere sono tuttora in corso, e l'acquisto di attrezzature scientifiche.

Poichè la maggior parte delle opere stesse sono in fase di completamento, si prevede che le somme residuate potranno essere erogate nel corso del corrente esercizio o nei primi mesi del prossimo.

8) *Coordinamento Ministero – AIMA nel settore dei grassi.*

In relazione alla rilevata mancanza di coordinamento fra lo scrivente Ministero e l'AIMA, in materia di concessione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva, si osserva che l'attività di accertamento svolta dalle Commissioni provinciali olio costituisce oggetto di appositi verbali che vengono direttamente trasmessi anche all'Azienda di Stato. Inoltre gli stessi verbali redatti dai Nuclei Centrali di accertamento delle produzioni olivicole – di cui fanno

parte anche funzionari dell'AIMA – sono sistematicamente inviati all'AIMA oltre che alle Commissioni provinciali olio.

Si fa, altresì, presente che l'AIMA, a cui sono affidati tutti i compiti di intervento nel settore in questione, si avvale, per l'espletamento degli adempimenti istruttori in sede periferica, dell'opera di Organismi pubblici, i quali sono tenuti a rispondere direttamente alla stessa Azienda in ordine alle risultanze di tutta la loro attività, ivi compresa quella derivante dalla « verifica della esattezza delle dichiarazioni presentate ».

Per quanto sopra esposto l'osservazione della Corte, ad avviso dell'Amministrazione non trova rispondenza nella realtà, anche perchè non risulta che sia stata mai presentata da parte dell'AIMA formale richiesta di ulteriori elementi di informazione in ordine all'attività delle Commmissioni di cui trattasi.

Si precisa inoltre che, i fondi recati dalla legge 5 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni (legge 72/1975) sono stati interamente impegnati entro il 31 dicembre 1977 dalla Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste.

Dal 1° gennaio 1978, peraltro, la cennata Direzione generale dell'economia montana e delle foreste non aveva più titolo ad assumere, qualora ci fossero stati dei residui, impegni di spesa sui capitoli istituiti. Dei ritardi tuttavia si sono verificati per la liquidazione dei fondi impegnati, dato che gli impegni medesimi attenevano ad opere pubbliche di bonifica montana (principalmente sistemazioni idraulico–forestali, rimboschimenti ecc.) da attuarsi in zone di montagna dove le avverse situazioni climatiche molto spesso rappresentano un ostacolo alla puntuale realizzazione dei programmi di lavoro.

Uguali considerazioni valgono per i fondi stanziati sul capitolo 8201 (ex legge 364/1970) sia per quanto concerne gli impegni sia per la loro liquidazione.

Relativamente, poi, alle perizie di variante, queste si sono rese necessarie in quanto nella fase esecutiva molti interventi, ancorchè in origine correttamente progettati si sono rilevati poi o di difficile esecuzione, a causa di obiettive modifiche allo stato dei luoghi conseguenti ad intemperie e calamità naturali, oppure tecnicamente superati e quindi bisognosi di modifica in corso d'opera.

Per il cap. 8222 relativo al completamento di lavori in corso attinenti alle opere di bonifica montana nel comprensorio del fiume Liscia, bisogna sottolineare la complessità di tali opere che riguardano principalmente il corpo della grande diga che sbarra il fiume Liscia formando un lago artificiale del volume di 140 milioni di mc. Per tali motivi si è resa necessaria un'accurata opera di progettazione che ha comportato tempi necessariamente lunghi (alcune parti del progetto di completamento, data la loro complessità, sono ancora all'esame degli organi competenti). Si ritiene comunque che entro breve tempo, terminata la fase progettuale, si potrà dare inizio agli ultimi lavori.

Per quanto riguarda i fondi stanziati sul capitolo 4067, relativi alla pubblicazione della Carta Forestale d'Italia, gli stessi non risultano ancora utilizzati poichè l'apposita Commissione, costituita con decreto interministeriale in data 5 gennaio 1979, non ha ancora definito i criteri di redazione della medesima.

GESTIONE DELLA SOPPRESSA AZIENDA PER LE FORESTE DEMANIALI

Per quanto concerne la gestione dell'ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali si si fa presente che i criteri di gestione conservativa riferiti ai beni oggetto di trasferimento alle Regioni giustificano il contenimento di alcuni capitoli per spese di investimento, mentre per i beni ricadenti nella disciplina dell'articolo 83 (parchi e riserve), come per quelli contemplati al 2° comma dell'articolo 68, si è potuta attuare una gestione più appropriata ed attiva.

Nella relazione viene incidentalmente rilevato che dal trasferimento alle Regioni sono sono stati esclusi i beni ricadenti nei Parchi Nazionali e nelle riserve naturali, mentre avrebbero potuto anche questi subire il trasferimento in analogia a quanto è avvenuto per i beni di cui all'articolo 68. Dal punto di vista giuridico la materia è stata dibattuta in varie sedi ed anche nell'ambito di questo Ministero l'apposita Commissione ministeriale consultiva, nominata con decreto interministeriale n. 133693 del 24 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1978, reg. 1, fg. 211, ha effettuato un approfondimento ed ha concluso che i beni dei Parchi nazionali e delle riserve naturali dovevano essere trattenuti allo Stato in attesa della disciplina di cui all'articolo 83 (legge quadro entro il 1979).

Il disegno di legge relativo alla legge quadro è stato già diramato ai vari Ministeri concertanti.

Le Regioni non hanno presentato alcun ricorso in ordine al mancato provvedimento al trasferimento dei beni suddetti ma, anzi, alcune, di esse hanno pienamente concordato con l'interpretazione della norma data dallo scrivente,

Si fa presente, altresì, che il Ministero, in adesione al suggerimento della Corte dei conti, ha già predisposto i decreti di trasferimento dei beni anche per quelle Regioni che, nonostante i ripetuti solleciti, non hanno ancora espresso il parere previsto dall'articolo 11 della legge 16 maggio 1970 n. 281.

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI SUL MERCATO AGRICOLO

In ordine alle osservazioni riguardanti l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si ritiene opportuno evidenziare la scarsa considerazione che è stata data alla consistenza del personale dell'AIMA e alla sua diminuzione, in relazione alle difficoltà per una sollecitata definizione delle pratiche.

Aldilà, infatti, della maggiore o minore complessità delle procedure, resta la qualità di lavoro necessaria per l'espletamento degli adempimenti e la indubbia esigenza di insufficente personale.

L'incremento considerevole delle spese complessivamente erogate nell'anno in questione più che sminuire l'importanza del fattore « personale », aumenta il rincrescimento per quanto si sarebbe potuto fare per un migliore rispetto delle finalità degli interventi dell'Azienda, anche se non si può non prendere atto dei risultati conseguiti con una migliore organizzazione del lavoro.

Con ciò certamente, non si vuole sottovalutare quanto influisca sul rendimento dell'Azienda la complessità delle procedure e la carenza di uffici periferici che la costringe a richiedere la collaborazione di uffici regionali o provinciali appartenenti ad altre Amministrazioni; in proposito, senza ripetere annotazioni su quanto accade ed è accaduto per le integrazioni di prezzo dell'olio e del grano duro, è significativo che per il premio ai vitelli questa Azienda è ancora in attesa degli appositi elenchi di liquidazione di alcune regioni che risalgono alla campagna 1975/1976.

Altro punto sul quale si ritiene opportuno chiarire gli elementi di conoscenza, è quello relativo alla liquidazione di interessi di ritardato pagamento ad alcune ditte fornitrici di grano duro estero in esecuzione di quanto a suo tempo deliberato dal CIPE.

Infatti, circa la presunta incronguità del periodo, a suo tempo prefissato in 60 giorni, per l'esecuzione, da parte dell'AIMA, delle operazioni di pagamento agli Enti esecutori delle operazioni di acquisto e trasferimento di cereale extracomunitario, si ritiene opportuno rilevare che la valutazione dell'Azienda su tale lasso di tempo non si è affatto discostata da quella analoga e resa esecutiva in sede di preventivo controllo del provvedimento di approvazione, indicata nei contratti stipulati con gli enti assuntori per le operazioni di intervento nel mercato agricolo per le campagne corrispondenti di commercializzazione, le cui operazioni di rendicontazione risultano, anche ai fini dei riscontri contabili e relativi controlli, ben più complesse di quelle inerenti le operazioni di solo acquisto e trasferimento del prodotto.

È da considerare, inoltre, che consimili operazioni – le quali hanno investito, nel caso di specie prodotto, per circa 500.000 tonnellate e per un valore di 150 miliardi – rivestono, per gli operatori partecipanti alle gare indette dall'AIMA carattere squisitamente commerciale: il che avrebbe comportato, in corrispondenza di più lunghi tempi di adempimento da parte dell'Azienda richieste, di aumenti, più che proporzionali, del costo globale dell'operazione. Tutto ciò tenuto conto che gli adempimenti per il pagamento sono stati predisposti dall'Azienda in tempi tecnici oltremodo limitati rispetto al periodo franco previsto di 60 giorni e che il ritardo dei pagamenti stessi a favore di alcuni degli operatori è scaturito da situazioni

straordinarie ed imprevedibili – quali la mancanza di fondi – che, potrattasi per un certo lasso di tempo, non avrebbe comunque evitato la maturazione di interessi moratori che, se pure per un periodo più breve, si sarebbero prodotti su capitali–base, come si è detto, di maggiore entità.

In merito ai tempi di rendicontazione della Federconsorzi per le operazioni di commmercializzazione 1977/1978 di frumento tenero comunitario, si precisa che, a seguito dello spostamento dal 31 ottobre al 28 novembre 1978 della data di presentazione del rendiconto, ratificato in sede di approvazione del rendiconto medesimo dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 dicembre 1978, con corrispondente spostamento dei termini di adempimento da parte dell'AIMA, in data 3 gennaio 1979 è stato emanato il relativo provvedimento liquidativo delle spettanze dovute all'assuntore.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Per quanto riguarda i problemi del personale si osserva che l'incremento del 38 per cento rispetto al 1977, delle spese per il personale deriva oltre che dalla lievitazione delle spese fisse ed obbligatorie anche dalla nuova istituzione del Capitolo 1027, in applicazione della legge 1° giugno 1977 n. 285, per l'occupazione giovanile.

Inoltre, la struttura dello stato di previsione della spesa nell'anno 1978 risulta pressochè invariata rispetto all'anno precedente in quanto le proposte di variazione non sono state accolte dal Ministero del Tesoro.

Tali variazioni, come peraltro è stato rilevato anche nella relazione sono state accolte nell'anno finanziario 1979.

Non sembra, invece, possibile procedere alla fusione dei Capitoli 1062 e 1072 in quanto tali spese trovano un diverso presupposto e la loro suddivisione risponde ad una esigenza di migliore amministrazione.

Rispetto, infine, all'osservazione relativa alla collocazione non pertinente dei due capitoli 1081 e 1082, si deve rilevare che l'inserimento dei due capitoli nella Rubrica 1– Servizi Generali, è dovuta alla struttura degli uffici delineata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 805, che ha previsto l'incardinamento della Divisione Editoria, alla quale afferiscono i due capitoli in esame, nell'Ufficio Studi (articolo 27) che, a sua volta fa, parte della Direzione Generale del Personale (articolo 10).

La relazione della Corte dei conti si sofferma poi in particolare sulla carenza di personale in servizio rispetto all'organico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 805.

A tale proposito si osserva che l'Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 73 del decreto citato, ha bandito ed espletato numerosi concorsi per le varie carriere. Per mancanza di fondi e per esigenze organizzative si è dovuto scaglionare, nel corso dell'anno, l'espletamento di molti concorsi.

Si deve aggiungere, inoltre, il rispetto del tempo necessario per lo svolgimento delle complesse procedure che, per la gran massa dei partecipanti, hanno richiesto tempi tecnici molto lunghi.

In particolare si ritiene opportuno soffermarsi sulla situazione di alcuni casi espressamente citati nella relazione, ove più carente sembra la copertura dei ruoli.

Il concorso per storici dell'arte, nelle sue varie specializzazioni, è stato bandito con decreto Ministeriale 14 luglio 1978, quello per architetti è stato bandito con Decreto Ministeriale 28 ottobre 1977, il concorso per disegnatori è stato bandito con Decreto Ministeriale 10 marzo 1978 e quello per assistenti con Decreto Ministeriale 3 marzo 1978.

Tutti i concorsi sono ormai ad una fase avanzata del loro svolgimento.

Per quanto riguarda gli archivisti e i bibliotecari, codesta Presidenza del Consiglio ha più volte richiesto i posti vacanti e si ritiene, pertanto, che le procedure concorsuali non saranno, per il futuro, espletate direttamente da questa Amministrazione.

Per quanto riguarda il caso dei documentalisti si fa presente che sono pervenute circa 23 mila domande di partecipazione al concorso e comprensibili difficoltà di natura economica e logistica hanno costretto a fissare il calendario delle prove scritte per il prossimo mese di dicembre.

I bandi di concorso per restauratori, nelle varie specializzazioni, sono stati pubblicati sul supplemento numero 101 della *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1979.

Per quanto riguarda poi le carriere esecutiva e di custodia si ricorda che, per il caso degli operatori tecnici, vi è stata una modifica dell'organico e si è resa necessaria una ricognizione dei posti mentre per il ruolo dei custodi sono stati regolarmente banditi numerosi concorsi regionali, tutti espletati, ad eccezione di quello per la Regione Puglia.

Si ritiene, pertanto, che, nel corso del prossimo anno, si potranno riempire gran parte dei vuoti in organico lamentati dalla Corte dei conti.

Il problema infine dell'assegnazione dei dirigenti degli archivi di Stato è stato affrontato dall'Amministrazione adottando un criterio più elastico che tenga conto delle specializzazioni di studio di ciascuno.

Sotto un diverso profilo la relazione lamenta la mancata attuazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805. È necessario far presente che la questione è stata affrontata negli anni precedenti con la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, ma difficoltà di varia natura, alcune anche di carattere sindacale, hanno consigliato l'Amministrazione, al fine di portare avanti l'impegno improrogabile di una rapida assunzione di personale su vasta scala, di soprassedere e procedere secondo la normativa vigente.

In ordine alle osservazioni formulate per il settore delle assunzioni obbligatorie e riservatarie, si concorda sulla necessità rilevata di fare con la massima urgenza un accertamento ricognitivo della misura delle aliquote riservate alle varie categorie di beneficiari appartenenti al personale della carriera direttiva e di concetto provenienti da Amministrazioni diverse, al fine di individuare il numero dei posti « riservati » da conferire per pubblico concorso.

Passando all'esame analitico delle osservazioni fatte dalla Corte si precisa quanto segue:

1) *Considerazioni generali.*

In merito alla parte svolta delle considerazioni introduttive, appare importante evidenziare la circostanza che la Corte abbia ritenuto spontaneamente di segnalare come significativa di una linea di indirizzo del tutto nuova la conformazione dello stato di previsione del 1979 sul quale registra un consistente incremento nel settore delle spese in conto capitale – caratterizzate nel precedente esercizio da una notevole compressione – ed una parallela consistente destinazione di fondi all'acquisto di beni e servizi.

Le predette considerazioni della Corte in favore della funzione svolta da questa Amministrazione rendono superflua qualsiasi aggiunta nel merito delle questioni.

2) *Aspetti finanziari della gestione.*

Nel richiamarsi a discipline di natura amministrativa e finanziaria di ordine generale, la Corte evidenzia nel 1978 una riduzione dell'investimento diretto dello Stato rispetto all'aumento dei trasferimenti a favore di Enti e privati per restauro e conservazione di opere d'arte di monumenti non statali.

Nel caso delle arti occorre considerare che la costanza di tale rapporto (variamente accentuato nel succedersi degli anni) corrisponde ad un aspetto strutturale della tutela dei beni la quale si realizza secondo la condizione di stato dei beni predetti e rispettando il regime di appartenenza giuridica dei beni medesimi. In altri termini, se in via generale l'investimento diretto dello Stato si presenta più proficuo rispetto ai trasferimenti, la regola perde pregio in materia di restauro e conservazione di monumenti ed opere d'arte di Enti e privati posto che quest'ultimi concorrono alla conservazione del bene pubblico in quanto bene culturale del quale essi Enti e privati conservano la mera appartenenza a livello di diritti reali.

In tale logica di settore spese di investimentto diretto e spese di trasferimento, variamente equilibrate, secondo le occasioni e la diversa congiuntura, assicurano la tutela e promozione del patrimonio culturale nazionale e rappresentano una costante nella diversa prevalenza del reciproco rapporto.

3) *Gestioni speciali.*

Nell'ambito del settore dei beni librari, la particolare forma di autonomia contabile e amministrativa di cui godono gli Istituti Centrali del Catalogo Unico delle Biblioteche e delle Informazioni Bibliografiche e per la Patologia del libro e la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, ha posto complessi problemi di ordine giuridico e funzionale in parte risolti e in parti avviati a soluzione. Anzitutto si è dovuta superare la questione della forma di finanziamento da adottare (ordine di accreditamento o mandato diretto) posta oltre che dalla natura dello stanziamento (intervento esclusivo o contributo dello Stato) dalla figura del destinatario: il Direttore dell'istituto, è nel contempo funzionario delegato e presidente di un « Comitato di gestione » e quindi soggetto responsabile di una Amministrazione autonoma e collegiale.

È sorta, poi, questione circa la sussistenza o meno dell'obbligo dell'apertura di Conti Correnti infruttiferi presso la Tesoreria dello Stato, a norma della legge n. 629 del 6 agosto 1966, e ciò quanto meno per gli Istituti Centrali, il cui bilancio è costituito, anche di entrate diverse da quelle derivanti dagli stanziamenti statali.

È stata, comunque, disposta, previo annullamento dei conti aperti presso la Banca Nazionale del Lavoro, l'istituzione di conti correnti col Tesoro sia per gli Istituti che per la Biblioteca.

Né è rimasta senza attento esame la questione della natura e dei limiti dell'autonomia amministrativa e contabile, la quale, a norma dell'articolo 1 della legge n. 190 del 27 maggio 1975 (per la Biblioteca Nazionale Centrale) e dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975 (per gli Istituti Centrali) concerne solo le spese (e non anche le entrate) e di esse solo quelle relativamente al funzionamento e all'attività svolta, mentre il Comitato di cui il Direttore dell'Istituto è presidente, a norma dell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, è competente alla gestione anche delle entrate derivanti da proventi esterni.

Per quanto riguarda poi il settore delle arti c'è da aggiungere che il favorevole giudizio sulla gestione degli Istituti per il Catalogo e del Restauro non escludono adeguamenti migliorativi per quanto concerne la tempestività della presentazione dei rendiconti.

4) *Gestioni fuori bilancio.*

L'adempimento primario in materia compete al Ministero del Tesoro cui l'articolo 33, u. c., della legge 5 agosto 1978, n. 468 prescrive l'onere di presentazione di apposito disegno di legge per confermare o annullare le gestioni extra bilancio autorizzate in base a leggi speciali.

5) *Gestioni delle casse di soccorso a favore del personale di custodia.*

Soggiacciono alla sfera d'intervento dell'emanando disegno di legge *ex lege* 5 agosto 1978.

6) *Gestione delle indennità a carico di terzi.*

La soppressione della gestione con conseguente versamento all'erario delle somme erogate da terzi, sarà considerata nell'occasione dell'emanando disegno di legge sopra ricordato.

7) *Gestioni delle indennità a carico degli esportatori di oggetti d'antichità e d'arte per verifiche fuori ufficio.*

Si è avviata una revisione della intera disciplina di settore. Per gli specifici aspetti gestori si fa rinvio all'emanando disegno di legge.

8) *Gestione dei fondi introitati per la vendita dei biglietti d'ingresso alla Galleria d'Arte Moderna di Firenze.*

Si fa riserva di riconsiderare la materia e al riguardo si formula la richiesta che il Tesoro voglia sentire questo Ministero ai fini della preparazione dell'emanando disegno di legge.

9) *Gestioni fuori bilancio ex artt.* 5 *e* 7 *legge* 30 *marzo* 1965 n. 340.

Si esprime riserva di riesame della materia in occasione dell'emanando disegno di legge.

10) *Organizzazione dei servizi.*

La materia trascende lo stretto ambito amministrativo e coinvolge le competenze dell'apposita commissione istituita presso questo Ministero ai fini dell'emananda Legge quadro ex articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

11) *Interventi finanziari.*

L'Amministrazione, in attesa della regolamentazione cui fa rinvio la legge n. 470 del 4 agosto 1978, ha adottato concrete misure autolimitative per quanto concerne la propria facoltà discrezionale e di normalizzazione della situazione strutturale e funzionale degli Istituti ai fini, anche, di una corretta erogazione dei contributi e precisamente:

a) l'istituzione, con Decreto Ministeriale, di una Commissione di rappresentanti delle Accademie e degli Istituti Culturali, nonchè del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali e del Comitato di Settore per i Beni Librari, di funzionari e di esperti, incaricata, tra l'altro, di dar parere sulla ripartizione ed assegnazione dei fondi;

b) la predisposizione di un piano annuale sottoposto alle prescritte approvazioni, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 748/1972;

c) la subordinazione dell'erogazione dei contributi all'accertamento dei requisiti e delle condizioni ritenuti necessari « per l'intervento del finanziamento pubblico a sostegno dell'attività culturale d'interesse nazionale » (ved. per ultimo Circ. n. 2168 del 22 febbraio 1979), verificati attraverso un'ampia documentazione (atti costitutivi, statuti, bilanci preventivi e consuntivi, programmi, relazioni etc.) e accurate visite informative;

d) l'apertura di conti correnti col Tesoro a norma della legge 629/1966, richiamata dalla legge 468/1976, per gli Istituti che beneficiano di contributi con carattere di periodicità (v. Circ. n. 1330 del 5 febbraio 1979).

e) Un più accorto e puntuale esercizio della vigilanza e/o della tutela, che deve comunque far salva l'autonomia culturale dell'istituzione, attraverso, anche, l'organizzazione interna dei servizi della Divisione competente, articolata in nove reparti, corrispondenti agli altrettanti gruppi di istituti, distinti per materia, come son venuti a configurarsi nella Conferenza Nazionale dell'Accademie e degli Istituti Culturali del gennaio 1978.

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

In ordine alle considerazioni sulla gestione del Fondo ex articolo 9 della legge n. 281/1970 per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, si formulano le sottoindicate motivazioni di merito.

La formazione dei cospicui residui passivi di stanziamento (accertati a chiusura di esercizio in lire 641,8 miliardi) può ricollegarsi soltanto in parte al « mancato completamento » dei molteplici adempimenti di ricognizione nonchè, di quelli operativi, concernenti l'ingente mole di risorse trasferite al Fondo in questione da bilanci ministeriali vari di competenza (circa 718 miliardi di lire) per effetto del primo provvedimento di variazione al bilancio dello Stato per l'esercizio 1978 riferito all'ambito dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

Infatti, oggettive condizioni di fatto e di diritto non hanno consentito l'assunzione di impegni formali a valere sia sulle disponibilità previste dalle varie leggi in materia di agricoltura, per un ammontare complessivo di lire 213,3 miliardi, sia sulle disponibilità di cui alla legge n. 412/1975 in materia di edilizia scolastica per un importo di lire 308,6 miliardi.

Più precisamente per quanto riguarda le risorse finanziarie non devolute alle Regioni per gli investimenti nel settore dell'agricoltura – ma che pur hanno comportato particolareggiati esami di valutazione concretatisi, in ultima analisi, in adempimenti ricognitivi di merito – le motivazioni del rinvio dell'istruttoria preliminare prevista per il loro trasferimento (pareri della Commissione Interregionale seguita da deliberazioni da parte del CIPE) sono da ascriversi alla riconosciuta opportunità, peraltro condivisa dalle stesse Regioni, di ricondurre i piani di intervento e le relative azioni programmatiche nell'ambito dei previsti settori agricoli di cui all'articolo 1 della legge quadrifoglio n. 984/1977. Pertanto la relativa questione troverà – quanto prima – sbocco in sede CIPAA.

Per ciò che attiene alle risorse finanziarie finalizzate all'edilizia scolastica per l'attuazione dei noti programmi triennali di cui alla legge n. 412/1975, i relativi motivi della mancata erogazione sono da individuare nella complessità delle operazioni procedurali richieste alla Regione per rendere operativo il secondo programma triennale 1978-1980. Al riguardo vi è da aggiungere che solo recentemente è stato possibile dare inizio alle erogazioni che per la quasi totalità delle Regioni potranno aver luogo, a norma di legge, solo in presenza di motivate richieste di pagamento e ciò nonostante sia stata sensibilmente snellita la relativa procedura (articolo 113 della legge n. 88/1979 di bilancio per l'esercizio 1979).

Conclusivamente, se si esclude l'importo complessivo di lire 521,9 miliardi (agricoltura e edilizia scolastica: pari allo 81,3 per cento dei residui di stanziamento in discorso di lire 641,8 miliardi) per il quale sono stati qui forniti elementi di valutazione, la rimanente parte di lire 119,9 miliardi afferente a leggi varie, si è già ridotta di lire 59,6 miliardi (a tale importo corrispondono al 31 agosto u.s. i pagamenti effettuati in conti residui di stanziamento 1978), mentre è in stato avanzato l'istruttoria che consentirà, a breve, il completamento dell'assunzione formale di impegni per la residua disponibilità di lire 60,3 miliardi.

Per quanto riguarda le osservazioni concernenti la mancata utilizzazione dello stanziamento dei capitoli 1134 e 1142 si fa presente che le ragioni di tale mancato utilizzo sono riconducibili a due ordini di motivi.

Il primo motivo come già è stato fatto presente in occasione dell'esame della Relazione sul rendiconto dello Stato per l'anno finanziario 1977, va individuato nell'affievolirsi dell'interesse alla prosecuzione dei progetti pilota per la mancata approvazione del secondo programma economico nazionale, del quale tali progetti avrebbero dovuto rappresentare il tipo più operativo di azione programmatica.

Il secondo motivo è dato dal fatto che i settori di intervento dei progetti in questione sono venuti man mano spostandosi in ambiti di competenza prevalentemente regionale.

È opportuno far rilevare che, per l'avvenire, vi sarà un indirizzo di ripresa dell'esperienza dei progetti in questione.

È allo studio, infatti, una serie di grandi progetti pilota, il primo dei quali dovrebbe vertere sui sistemi regionali o interregionali di riscaldamento delle aree metropolitane con le acque delle centrali elettriche.

L'inutilizzazione parziale dei fondi relativi a studi, indagini e rilevazioni è sostanzialmente riconducibile ai criteri di rigorosa economicità ai quali si è cercato di improntare l'attività di ricerca necessaria ai fini della programmazione, anche in un periodo; come quello in esame e quello immediatamente successivo, che ha visto il Ministero impegnato nella elaborazione del programma triennale 1979-1981.

Ciò nondimeno non può sottovalutarsi la possibilità che in sede di revisione della bozza di programma insorgano esigenze di ricerche speciali da affidare ad Enti estranei alla organizzazione del Ministero.

L'articolo 1 della legge n. 675, del 12 agosto 1977, peraltro, prevede che sia il CIPE che il CIPI possano con proprie delibere richiedere agli Istituti ed Enti previsti dall'articolo 15 della legge numero 48 del 27 febbraio 1976 di provvedere al compimento di indagini, studi o rile vazioni che ritengono utili ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, determinandone l'oggetto.

In questo quadro il mantenimento degli attuali livelli di stanziamento (300 milioni circa) previsti per la ricerca esterna, si rivela quanto mai opportuno, anche per assicurare ai citati organismi il regolare svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Per quanto attiene alla situazione dell'organico del personale e più precisamente alla carenza dei Primi Dirigenti, si è provveduto, nel corso dell'anno, al conferimento di oltre la metà dei posti nell'organico delle qualifiche dirigenziali ai sensi della legge n. 583/1978.

Parimenti i posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera direttiva sono stati coperti con l'assunzione in servizio dei vincitori di apposito concorso.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

1) *Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione.*

La Corte dei conti, nel riferire circa la lievitazione degli oneri relativi al funzionamento dell'ICE, avvenuta nel 1978, e della conseguente riduzione delle spese promozionali, ha espresso l'avviso che ciò è dipeso, in modo specifico, dal riassetto normativo previsto per il parastato, nonchè dalla necessità di un recupero di efficienza dell'Istituto stesso attraverso la sua riorganizzazione; pertanto, secondo la Corte medesima, dovrebbe trattarsi di una situazione transitoria, mentre invece, ove si considerino gli stanziamenti disposti per il 1979, la tendenza rilevata non sembra aver subito modifiche di rilievo.

Sulle predette osservazioni questo Ministero fa presente che, in sede di previsioni di bilancio, ha sempre sostenuto la necessità (ferme restando le esigenze di funzionamento e di organizzazione dell'ICE) di corrispondenti incrementi dei fondi destinati, in modo diretto e specifico, alla « promotion ». Ciò purtroppo non si è verificato per la ridotta assegnazione, decisa in altra sede, degli stanziamenti auspicati.

Quanto all'altro rilievo espresso dalla Corte dei conti e relativo agli eccessivi residui in materia di contributi concesso ad Enti diversi dall'ICE per effettuazione di iniziative promozionali (residui di cui, comunque, la Corte medesima riconosce la diminuzione, nel 1978, rispetto all'esercizio precedente), lo scrivente evidenzia la nota complessità, nonchè le notevoli difficoltà che sorgerebbero in sede di esame dei vari rendiconti di spesa e quindi del tempo, spesso assai lungo, occorrente per la definizione delle singole partite. Per tali pratiche sovente, se non quasi sempre, si rendono come, è noto, indispensabili richieste di chiarimenti, integrazioni, ecc., per non parlare poi dei rilievi da parte degli organi di controllo che, ovviamente, rallentano la definizione stessa. E si fa, altresì, presente che, dovendo essere concessi i contributi prima dell'inizio della manifestazione e decorrendo invece il termine per la presentazione del rendiconto dal giorno della cessazione della manifestazione stessa, si va ovviamente a ricadere, quasi sempre, nell'anno successsivo, salvo, i casi naturalmente scarsi, d'iniziative che hanno luogo nei primissimi mesi dell'anno o di enti beneficiari che siano particolarmente solleciti nell'inviare il rendiconto di spesa. Comunque, è stato posto in essere ogni possibile sforzo per contenere attualmente, in tempi più brevi, la definizione delle pratiche di cui trattasi.

2) *Gestioni fuori bilancio.*

Su tale punto la Corte non ha formulato alcun rilievo, trattandosi, peraltro, di questione ormai definita.

3) *Organizzazione dei servizi e personale del Mincomes.*

In merito a detto punto, la scrivente Amministrazione osserva che il collocamento fuori ruolo del personale è previsto da precise normative.

Tra l'altro, antecedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, questa Amministrazione, in forza dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri), per sopperire a carenze del Ministero degli Affari Esteri negli uffici con sede all'estero, ha sempre messo a disposizione di quel Dicastero numero 5 funzionari di elevato livello cui conferire la qualifica di « esperto ».

Data la perdurante esigenza di cui sopra ed in considerazione della sempre più ampia integrazione economica internazionale, tale prassi si è consolidata e anzi, rafforzata nel tempo, talchè, il numero dei dirigenti richiesto dal Ministero degli Affari Esteri, è, recentemente, passato da 5 a 6 unità; e ciò tenuto conto della sempre, maggiore esperienza che i funzionari di questo Ministero hanno acquistato nello specifico settore degli scambi mondiali.

Peraltro, ferma restando l'entità numerica di 6 unità dei dirigenti di questa Amministrazione, utilizzati dal Ministero degli Affari Esteri, si è provveduto, nei periodi più delicati dei vari rapporti economici internazionali, ad effettuare gli opportuni avvicendamenti, sia pure con personale dirigente di grado più elevato, in ragione delle specifiche necessità che detti rapporti impongono.

Analoga considerazione vale per il dott. Pasqualino Scaramella (già in servizio presso l'OCSE di Parigi), la cui posizione di fuori ruolo, determinata in virtù della legge n. 1114/1972, va attribuita alla lunga esperienza maturata all'estero dal predetto dirigente, in qualità di funzionario internazionale. Attualmente, il predetto dott. Scaramella è stato collocato a riposo, con effetto dal 1° luglio 1979, ai sensi della legge n. 336/1970.

Per quanto riguarda, poi, il posto di « fuori ruolo » presso il Commissariato del governo nella regione Friuli–Veneria Giulia, assegnato al dott. Angelo Le Piane, la relativa normativa è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, e il distacco di detto funzionario sarebbe stato più volte sollecitato da codesta Presidenza stessa.

Infine, la posizione di fuori ruolo presso l'Istituto del Commercio con l'Estero, riservata riservata al dott. Guido Pagnani, è giustificata dalla necessità di un opportuno, costante collegamento tra detto Ente ed il Ministero. E ciò ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, che consente il collocamento in tale posizione di ben 3 funzionari.

Da quanto sopra esposto, si deduce che le summenzionate posizioni di « fuori ruolo » sono state determinate da altrettante *necessità istituzionali* del Ministero, necessità, peraltro, suffragate, come detto in precedenza, da precise normative.

Da ultimo, la carenza lamentata per il distacco di altri due dirigenti, uno comandato presso la Presidenza del Senato e l'altro in aspettativa per motivi sindacali, è giustificata, l'una, dalla necessità di soddisfare la richiesta di una delle più alte cariche dello Stato, l'altra, dall'elevata carica elettiva ricoperta dall'interessato in seno ad uno dei maggiori organismi sindacali.

A tale ultimo riguardo, tuttavia, va rilevato che la norma che regola la posizione di aspettativa sindacale, a carattere generale, non sembra conciliarsi con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, che prevede una esatta corrispondenza tra le qualifiche dirigenziali e le funzioni esercitate.

Per quanto riguarda, poi, la rilevata carenza nella relazione annuale del Consiglio di Amministrazione per l'anno 1977, circa le prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente (adempimento previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 422/1977), non è stato possibile provvedere a tale incombenza, in quanto la relativa disciplina aurorizzativa ha avuto pratica attuazione solo a far data dal 1° gennaio 1978.

4) *Attività istituzionale.*

La Corte, su tale punto, evidenzia particolarmente i numerosi e più accentuati compiti di vigilanza e di controllo che il Ministero viene ad avere, nei confronti dell'ICE, in relazione alla entrata in vigore delle richiamate norme di riassetto del parastato e del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818.

In proposito, sembra opportuno precisare che – per quanto concerne l'arretrato che si era venuto a formare, fino a tutto il 1976, in materia di rendicontazione ICE – tale arretrato è stato, a partire dalla fine del 1978 e nel corrente anno, ridotto a circa la metà attraverso un notevolissimo sforzo dell'intero personale addetto, con conseguente sbocco della precedente situazione e quindi con dimezzamento del credito vantato dall'ICE alla data suddetta.

MINISTERO DELLA DIFESA

1) *Elevata incidenza degli oneri relativi al personale.*

Siffatto argomento ha, in passato, sempre formato oggetto di insistenti censure da parte della Corte.

Ora viene dato atto della drastica contrazione di tali oneri (dal 57 per cento al 41,6 per cento), invero già manifestatasi, sia pure lievemente, nel precedente esercizio. Comunque non si può non ammettere che tale contrazione è dovuta al processo inflazionistico, il quale ha imposto un certo adeguamento delle spese facenti parte della categoria IV «Acquisto beni e servizi», la cui entità è per lo più fissata in via discrezionale all'atto della quantificazione del bilancio.

Per le spese riguardanti, invece, la categoria seconda «Personale in attività di servizio», tale adeguamento non è stato possibile perchè, per esse, non può operarsi in via discrezionale, dal momento che la loro quantificazione è vincolata ai valori degli elementi di retribuzione già prefissati da leggi.

Tuttavia è da tenere conto che nel bilancio 1978 figuravano i primi consistenti stanziamenti provenienti dalle leggi speciali di finanziamento riguardanti l'Esercito e l'Aeronautica che, in un certo senso, turbano conseguentemente il valore percentuale dell'incidenza delle spese di personale, in quanto la quantificazione di tali stanziamenti varia di anno in anno sino all'esaurimento del limite di spesa fissato dalle rispettive leggi di finanziamento.

Aggiungasi a ciò che le spese di personale subiranno, nel corrente esercizio e ancor più nel prossimo, a seguito dei noti miglioramenti economici recati dal decreto legge n. 163/1979 e dalle corrispondenti norme a questo surrogatorie, una notevole lievitazione.

2) *Inconvenienti verificatisi in sede di prima attuazione delle leggi di finanziamento riguardanti l'Esercito e l'Aeronautica.*

L'inconveniente si è verificato nel primo anno di applicazione delle leggi data la rigida quantificazione di spesa in esse predeterminata. Successivamente la quantificazione prevista in bilancio ha consentito di soddisfare compiutamente le esigenze relative.

Tuttavia analoghe situazioni si potranno verificare nel prossimo futuro per l'attuazione completa dei programmi enunciati dalle relative leggi, in rapporto all'impatto con la realtà economica, propria di singoli momenti, condizionata, come tale, dal processo inflazionistico.

3) *Inadeguatezza della vigente disciplina riguardo alle procedure relative ai contratti.*

Si deve convenire sulla inidoneità degli strumenti, su cui l'Alto Consesso si è altre volte soffermato, richiamando al riguardo l'esigenza di un generale e profondo rinnovamento.

Il problema è particolarmente avvertito dalla Difesa che oggi a seguito della delegazione alle Regioni di numerose attribuzioni è notoriamente quella che svolge la maggiore attività contrattuale accentrata tra tutte le Amministrazioni dello Stato (è presente nella categoria

«Acquisto beni e servizi» – la cui spesa, come noto, si sostanzia in atti negoziali – con una incidenza percentuale, sul totale del bilancio dello Stato, non inferiore, di solito, al 60 per cento.

Pertanto, da parte di questa Amministrazione, è auspicato un meditato rinnovamento delle norme di contabilità generale dello Stato, che tenga conto delle mutate condizioni socio-economiche nazionali ed internazionali e del nuovo ruolo assunto dallo Stato nella evoluzione dei rapporti economici.

Un notevole progresso, in tal senso, è costituito dallo schema di disegno di legge, da tempo predisposto dal Ministero del Tesoro, ma che, ad oggi, non risulta sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda i ritardi nell'esecuzione dei contratti, derivanti dalla mancanza di celerità nelle operazioni di collaudo, e che la medesima Corte giustifica attribuendola alle effettive difficoltà tecniche, alla complessità delle operazioni da compiere ed alla carenza di personale specializzato, si informa che, al riguardo, sono stati sensibilizzati i competenti organi di amministrazione attiva del Dicastero.

4) *Elevata entità delle somme da rendicontare per acquisti all'estero.*

Si tratta di un problema che si ricollega alla mancanza di una adeguata normativa, tanto per la parte attinente alle procedure di contrattazione, quanto alle modalità contabili per la resa del conto.

Allo stato attuale delle cose, proprio a causa di tale vuoto di normativa, l'Amministrazione annaspa tra ordinamenti non rispondenti alle proprie esigenze, perchè paradigmati per finalità diverse.

Per la parte negoziale, più volte, la Difesa ha interessato i competenti Organi del Tesoro per l'aggiornamento della normativa: da ultimo, e sino ad oggi senza esito, l'intervento si è estrinsecato nel proporre norme *ad hoc* nel noto schema di disegno di legge riguardante la riforma della Legge di Contabilità di Stato nella parte contrattuale.

Per quella contabile, che più attiene ai termini per la presentazione dei rendiconti, l'Amministrazione si è pure, e da tempo attivata, chiedendo l'emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 60 della L.C.G.S., regolamento che dovrebbe fissare i limiti temporali ed i modi per la resa dei conti riguardanti le spese pagate all'estero. Purtroppo l'iniziativa non ha avuto seguito, nonostante siano trascorsi oltre cinquanta anni dall'emanazione della predetta Legge di Contabilità.

Pur se, sul piano interno, la materia forma oggetto di oculata vigilanza tanto che le somme non rendicontate tendono a scemare, questo Dicastero non può che auspicare acchè (anche mercè l'intervento di codesta Presidenza del Consiglio, quale organo sovraordinato) le iniziative di riforma della normativa, sin qui assunte, abbiano seguito.

Al riguardo, sul piano interno, la Difesa ha assunto (in via sperimentale) l'iniziativa di rendere partecipi gli uffici degli addetti militari all'estero nelle operazioni di pagamento delle commesse.

Le conseguenze pratiche dell'iniziativa fa sì che le somme erogate all'estero, già definite crediti documentari (per il commissionario), e come tali non fecondativi d'interessi, vengano ora a costituirsi in depositi bancari propri dell'addetto e, quindi, produttivi di interessi a favore dell'erario (se il provvedimento fosse adottato con carattere di generalità l'erario potrebbe lucrare annualmente oltre 10 miliardi).

La procedura, ora adottata solo in via sperimentale, è stata sottoposta alla ratifica dei competenti organi del Tesoro, ma al riguardo sembrano siano emerse difficoltà proprio per la carenza degli accennati strumenti normativi.

5) *Gestioni fuori bilancio.*

La Corte dei conti al riguardo – nel dare implicitamente atto dell'adempimento, da parte dell'Amministrazione, degli obblighi imposti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, anche per le gestioni fuori bilancio del settore ricreativo-assistenziale – pone, nello stesso tempo, il problema dell'inidoneità dello strumento giuridico, rappresentato dalla legge di bilancio.

Al riguardo si fa presente che sono in atto iniziative legislative in avanzato stato di definizione volte all'emanazione di una norma di contenuto analogo e non soggetta, quindi, alle limitazioni temporali della legge di bilancio, caratterizzata com'è noto dall'annualità.

6) *Mancata attuazione della previsione organica degli Uffici Centrali e periferici.*

Per quanto riguarda gli Uffici Centrali il problema può dirsi ormai in via di definizione a seguito del recente inquadramento dei primi dirigenti, in relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583 e del definitivo conferimento della titolarietà delle relative funzioni.

Tempi più lunghi si sono resi necessari per il conferimento delle analoghe funzioni ai soggetti militari di grado non inferiore a Colonnello, che la Corte solo di recente ha ritenuto, in via interpretativa, titolari delle corrispondenti funzioni previste « iure proprio » per i dirigenti civili, in quanto si è dovuto provvedere al censimento dei relativi uffici a mezzo di un decreto cosiddetto ricognitorio ed al successivo conferimento delle connesse funzioni.

Per quanto attiene agli uffici periferici il problema si pone in termini più complessi, perchè si ricollega alle carenze normative in atto.

In primo luogo è necessario anche qui dare attuazione alle norme sulla dirigenza conferendo ai soggetti militari, titolari di uffici periferici, le analoghe competenze devolute, pure a livello periferico, ai dirigenti civili; in tale modo si potrà ottenere un maggiore snellimento delle procedure amministrative che, maggiormente svincolate dagli adempimenti della Amministrazione Centrale, consentiranno di pervenire ad una migliore efficienza amministrativa. Al riguardo sono state assunte iniziative, al momento all'interno dell'Amministrazione e che, quanto prima, verranno comunicate ai competenti organi per l'avvio del prescritto procedimento legislativo.

Altra carenza normativa che, si riflette sul funzionamento degli uffici periferici, è la mancata applicazione in ambito Marina ed Aeronautica, nonchè in quello interforze, tanto del Regolamento di Amministrazione Unificato quanto del Regolamento per il funzionamento degli Arsenali e Stabilimenti di lavoro (l'efficacia dei relativi decreti del Presidente della Repubblica di emanazione è stata, per tali FF.AA., sospesa, come noto, con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1005 e n. 1006); tale mancata applicazione è dovuta, a sua volta, alla non intervenuta approvazione del disegno di legge (Atti Camera n. 409) istitutivo delle Direzioni di Amministrazione di F.A. e di quella Interforze, organi che – se pure strumentali per l'applicazione dei predetti decreti del Presidente della Repubblica alle menzionate FF.AA. – dovrebbero essere istituiti con provvedimento legislativo in relazione alla riserva di legge prevista dall'articolo 97 della Costituzione.

Purtroppo, nonostante il carattere meramente ordinativo di tale disegno di legge e la intrinseca innocuità del suo contenuto, il provvedimento ha subito, nella precedente legislatura, un tormentato *iter* legislativo (numerosi sono gli emendamenti ad esso proposti) senza pervenire alla sua approvazione. È stato ripresentato alle Camere e si confida in una rapida definizione del suo nuovo *iter*.

7) *Deficenze nei ruoli tecnici degli ufficiali delle tre Armi.*

La deficiente consistenza dei ruoli tecnici degli ufficiali è un aspetto del problema generale che investe tutta la Pubblica Amministrazione e si inserisce nel più ampio contesto della competitività del settore privato, le cui più elevate retribuzioni determinano una maggiore confluenza in esso delle forze del lavoro.

Le FF.AA., poi, nel reclutamento di ufficiali a nomina diretta, per la quale è prevista la laurea, si trovano a fronteggiare la concorrenza delle altre Amministrazioni Pubbliche, nelle quali le carriere si presentano molto più rapide di quelle dei militari (è noto che la qualifica di primo dirigente iniziale della carriera dirigenziale statale può acquisirsi dopo circa 12 anni di servizio, contro i 20/25 anni necessari ai più fortunati per conseguire il grado di Colonnello, iniziale della dirigenza militare).

8) *Rinnovazione giudizi di avanzamento a seguito dei giudicati di annullamento emessi dagli organi giurisdizionali di giustizia amministrativa.*

Non si può che concordare sul suggerimento espresso dalla Corte dei Conti circa la necessità di una revisione normativa delle disposizioni riguardanti il rinnovo dei giudizi di avanzamento, volta a salvaguardare tanto le pretese giuridiche dei soggetti destinatari di tali ultimi giudizi di avanzamento, quanto le aspettative dei nuovi valutandi, visto che, come accennato, dall'Alto Consesso, potrebbe verificarsi che il numero degli aventi diritto all'avanzamento, in via retroattiva, superi quello dei posti conferibili nell'anno, sacrificando così i soggetti posti utilmente in quadro nel medesimo anno a seguito dei normali giudizi di avanzamento.

Il problema formerà oggetto di esame in sede di revisione della legge di avanzamento per gli ufficiali per le cui finalità verrà costituito, nell'ambito del Dicastero, un apposito gruppo di lavoro.

9) *Frammentarietà della normativa in materia di stato giuridico dei sottufficiali.*

Si condivide quanto rappresentato nella relazione. Al riguardo di fa presente che, nell'ambito interno di questa Amministrazione, il problema è stato conpiutamente esaminato: infatti è stato predisposto uno schema di disegno di legge recante norme sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che si propone appunto di modificare la materia, giustamente ritenuta frammentaria e di innovare specialmente nel settore dell'avanzamento. Non si può quindi che auspicare un rapido *iter* di tale provvedimento.

10) *Elevata entità dei provvedimenti concessivi di equo indennizzo.*

Non si mancherà di richiamare l'attenzione dei competenti organi sanitari perchè accolgano l'invito della Corte dei conti sull'adozione di criteri più rigorosi in sede di accertamento delle dipendenze delle lesioni, infermità o malattia da causa di servizio; tuttavia non può sottacersi che i medesimi organi, non essendo destinatari di propri autonomi poteri discrezionali, non emettono se non giudizi meramente tecnici.

11) *Decisioni della Commissione di collaudo in appello circa l'accettazione dei beni rifiutati con l'applicazione di un modico sconto.*

Per quanto riguarda le provviste afferenti ai beni di commissariato il relativo Capitolato Generale d'oneri (decreto ministeriale 20 giugno 1930) prevede, con clausola compromissoria, la facoltà di ricorrere al lodo arbitrale della Commissione Collaudo in Appello: si tratta di un organo istituito con regio decreto legge 14 gennaio 1926, n. 196, le cui statuizioni tengono luogo al giudicato degli organi giurisdizionali; pertanto ben poche facoltà d'intervento ha il Dicastero nei confronti di detto organo.

Ciò nonostante non si mancherà di portare a conoscenza di tale Commissione le osservazioni e le raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti.

12) *Ripartizione di competenze tra Difesa e Lavori Pubblici in materia di costruzioni.*

Come si è fatto presente in precedenti occasioni, tale questione dovrà trovare definizione legislativa. Più volte è stato già presentato in Parlamento un provvedimento *ad hoc* che, per vari motivi, non ha trovato approvazione. Non si può pertanto auspicare un rapido *iter* del disegno di legge surrogatorio che verrà quanto prima presentato.

13) *Servitù militari.*

Quanto rilevato dalla Corte dei conti non è attribuibile alla Difesa: la mancata costituzione dei comitati misti paritetici regionali è dovuta, principalmente, alla mancata designazione nei termini previsti dei rappresentanti regionali.

È da aggiungere pure che è risultato limitato il numero delle domande presentate dai proprietari per il pagamento degli indennizzi spettanti, nonostante l'opera di informazione svolta dai competenti Comandi Militari Territoriali.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1) *Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione.*

L'organo di controllo ha rilevato il forte incremento nell'espansione dei residui; al riguardo si precisa che tale fenomeno è direttamente collegato con l'assegnazione di integrazioni di bilancio intervenute tardivamente nel corso del 1978 e comunque non in tempo utile per consentire l'erogazione delle maggiori disponibilità assegnate.

Sempre in tema di gestione, circa il ritardo nella presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati, si deve precisare che la lamentata carenza non è tanto addebitabile alle sedi all'estero quanto agli Uffici amministrativi centrali che, privilegiando per evidenti motivi il momento del finanziamento rispetto a quello del controllo, denunciano in effetti l'accumularsi di un certo arretrato per quanto riguarda l'esame e l'inoltro agli organi di controllo dei rendiconti amministrativi.

A base di tale situazione c'è da un lato il ritardo nei finanziamenti – derivante dalle procedure sempre più lunghe ed inattuali per la rimessa dei fondi all'estero – e dall'altro la complessità della documentazione giustificativa richiesta a discarico delle somme da rendicontare.

Lo spunto critico contenuto nella relazione della Corte dei conti conferma la necessità, già avvertita dall'Amministrazione, di superare, se del caso con opportune iniziative legislative, le strozzature maggiori rilevate in questi ultimi anni nell'attività di gestione del Ministero degli Affari Esteri, caratterizzata da riconosciute peculiarità.

Circa i rilievi mossi sulla etereogeneità di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, si osserva come negli ultimi anni l'Amministrazione abbia effettivamente perseguito l'obiettivo di accorpare taluni capitoli di bilancio per quanto possibile omogenei tra loro, al fine di rendere più agile, soprattutto all'estero, la gestione amministrativa.

La lamentata etereogeneità e la non conforme aderenza di taluni capitoli di spesa allo schema di classificazione economica trova in parte giustificazione nella summenzionata politica di semplificazione del bilancio del Ministero degli Affari Esteri.

2) *Organizzazione dei servizi e personale.*

La lamentata situazione di carenza nella copertura degli organici di alcune sedi diplomatiche trova la propria giustificazione sia nella insufficienza degli stanziamenti di bilancio assegnati ai capitoli sui quali gravano le indennità di servizio all'estero e le spese di trasferimento, sia nella prolungata stasi delle procedure di assunzione per concorso.

La situazione è destinata a normalizzarsi a partire dal 1980 sia in funzione di maggiori dotazioni di bilancio sia per l'immissione nei ruoli di nuovo personale sulla base dei bandi di concorso di recente emanati (concorso a 25 posti nella carriera diplomatica, a 10 posti nella carriera direttiva amministrativa, a 54 posti nella carriera del personale di cancelleria, a 90 posti nella carriera esecutiva, a 110 posti nella carriera ausiliaria).

In particolare il concorso a 10 posti di vice ispettore amministrativo consentirà di potenziare lo svolgimento della funzione ispettiva in materia amministrativo contabile, specificamente attribuita alla competenza di funzionari della carriera direttiva amministrativa dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 18/1967.

Inoltre va rilevato che la riduzione complessiva del personale in servizio, nei vari ruoli o in varie posizioni, presso il Ministero degli Affari Esteri rende sempre più difficile la contemporanea copertura dei posti all'estero e di quella presso l'Amministrazione Centrale. Al riguardo particolarmente grave è la riduzione del contingente dei contrattisti che si ha ora in animo di portare di nuovo, mediante apposito provvedimento di legge, ai livelli precedenti al 1972.

Circa le considerazioni sull'opportunità che il provvedimento di trasferimento di un funzionario sia seguito a breve scadenza dalla effettiva assunzione delle funzioni, si fa presente che già per il secondo semestre 1978 e per il successivo 1979 è stata adottata la prassi, per le note di trasferimento, di indicare precise scadenze entro le quali effettuare il trasferimento stesso.

Anche per quanto riguarda i tempi si è tenuto conto delle esigenze prospettate riducendo i tempi stessi per le generalità dei casi, sia pure tenendo conto, per particolari situazioni, della necessità di adattarsi alla specifica evoluzione delle esigenze di servizio delle singole sedi.

Relativamente alle annotazioni mosse al permanere delle sei commissioni di conciliazione non si può non ribadire quanto precisato in occasione della risposta alle osservazioni della Corte dei conti sull'esercizio finanziario precedente in merito alla natura di tali commissioni. Queste infatti non sono istituite nell'ambito dell'Amministrazione degli Affari Esteri ma sono enti internazionali operanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale.

La riluttanza di alcuni Stati a privarsi dell'opera di tali commissioni ostacola la loro abolizione che è subordinata ad accordi internazionali tra le parti contraenti del Trattato di pace.

In merito al trattamento economico all'estero la relazione rileva il mancato adeguamento al valore in ascesa delle divise estere forti, dei rapporti fissi di ragguaglio in cui viene espresso il valore in lire delle indennità di servizio. Si osserva in proposito che, se ciò è vero per alcune divise non lo è più per altre, e segnatamente per il franco svizzero il cui rapporto di ragguaglio è stato alla fine del 1977 e nel corso del 1978 portato a valori meno irrealistici. La conseguente, sia pure lieve, riduzione del percepito in valuta ha provocato un giudizio presso il TAR del Lazio, che ha condannato l'Amministrazione in primo grado. Ciò dimostra che il riallineamento dei tassi di ragguaglio nel caso di divise il cui valore è in ascesa può essere effettuato solo provvedendo ad un corrispondente aumento dei coefficienti di maggiorazione in modo da mantenere invariata l'erogazione in valuta a favore del personale.

Circa le sedi diplomatiche situate nella penisola il meccanismo di determinazione delle indennità, pur tecnicamente analogo a quello in vigore per il resto della rete, tiene già conto dei minori oneri che le funzioni delle predette sedi stesse comportano.

In merito al rilievo mosso dall'organo di controllo al Ministero degli Affari Esteri per l'avvenuta delega agli istituti estranei alla struttura dell'Amministrazione di compiti che potrebbero essere assicurati dalle strutture proprie del Ministero stesso, si ribadisce l'interesse crescente dell'Amministrazione dello Stato ad avvalersi, per lo svolgimento di certi compiti, di esperti, enti ed istituzioni specializzati estranei all'Amministrazione.

In particolare per quanto riguarda lo studio affidato al CIFE, si deve tener conto della natura di tale studio che, rivolto ad un esame tecnico ed altamente specializzato delle schede di rilevazione statistica sulla composizione e competenza delle collettività italiane all'estero, comportava necessariamente l'impiego di esperti nella disciplina e nelle metodologie statistiche, non disponibili presso il Ministero degli Affari Esteri.

3) *Interventi finanziari ed altre attività.*

Circa le osservazioni formulate relativamente agli interventi nel settore dell'assistenza e tutela delle collettività italiane, si ritiene opportuno far presente che:

– non è in alcun modo giustificata la critica concernente una carenza di impostazione nel campo della politica dell'emigrazione, quando proprio nel 1978 sono stati intensificati i contatti e i rapporti, mediante riunioni periodiche, con le altre Amministrazioni interessate

(« in primis » quella del lavoro), le organizzazioni sindacali, i Patronati, le Associazioni nazionali degli emigrati. Lo scopo di questo intensificato processo di consultazioni è stato quello di razionalizzare le linee di intervento della D.G.E.A.S., adattandole meglio alle esigenze ed alle aspettative delle collettività all'estero.

In questo contesto un ruolo di primo piano è stato assolto dal convegno sui problemi e sulle prospettive dell'emigrazione in Europa, organizzato da questo Ministero, d'intesa con le forze politiche, sociali e sindacali dell'emigrazione che, si è svolto a Lussemburgo nel novembre 1978 con la partecipazione di una larga rappresentanza della nostra collettività, nei Paesi europei. Tale convegno ha fatto seguito ad uno analogo sulla nostra emigrazione nel Nord America, che si è tenuto a New York alla fine del 1977.

Va anche ricordata la considerevole attività svolta dal Comitato Interministeriale per l'Emigrazione, organo, come noto, presieduto dal Presidente del Consiglio, che, nel corso del 1978, si è particolarmente interessato della problematica posta dal rientro degli emigrati nelle zone di origine;

– non è attribuibile a carenze dell'Amministrazione degli Esteri il fatto che nello scorso anno non si è proceduto al potenziamento degli organismi di partecipazione e di rappresentanza dei nostri lavoratori all'estero. Come è ben noto tale potenziamento può realizzarsi solo mediante l'adozione di specifici provvedimenti in sede legislativa.

In particolare per quanto riguarda i Comitati consolari di coordinamento delle attività assistenziali, la cui unica base giuridica continua ad essere quella ormai superata che fa capo all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella scorsa legislatura sono state presentate quattro proposte di legge di riforma di tali Comitati ad iniziativa rispettivamente del P.C.I., della D.C., del P.S.I. e del P.S.D.I. Il Governo si è dichiarato favorevole, d'intesa con le forze politiche, sociali, sindacali dell'emigrazione, alla redazione di un testo unificato delle quattro proposte; è stato pertanto dato incarico ad un Comitato parlamentare *ad hoc* di procedere a tale unificazione. Da parte dell'Amministrazione non si è mancato di fornire la massima collaborazione ai lavori del Comitato, che non ha potuto peraltro portare a compimento il suo compito a causa dell'anticipato scioglimento della legislatura.

Per quanto riguarda il Comitato Consultivo degli Italiani all'Estero (C.C.I.E.) creato nel lontano 1967, da tempo le forze politiche, sindacali ed associative dell'emigrazione insistevano sulla necessità di una sua riforma ed auspicavano la realizzazione di un organismo diverso, più consono alle attuali esigenze delle nostre collettività all'estero. Dopo un'ampia consultazione in Italia e all'estero che ha coinvolto partiti, associazioni di emigrati, sindacati, consultori del C.C.I.E. e rappresentanze diplomatico-consolari, il Ministro degli Affari Esteri ha presentato il 21 settembre 1978, di concerto con gli altri Ministri interessati (Lavoro, Bilancio, Tesoro e Interno), il disegno di legge n. 1382 per l'istituzione di un Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C.G.I.E.) che dovrà prendere il posto del C.C.I.E., sostituendo a quest'ultimo un organismo più rappresentativo basato sull'asse portante del criterio cardinale della « partecipazione » al quale viene attribuita una funzione consultiva verso il Comitato Interministeriale dell'Emigrazione con facoltà di iniziativa resa concreta dalla precisa articolazione dei suoi atti (pareri, proposte, raccomandazioni). Lo scioglimento della legislatura ha impedito l'esame da parte del Parlamento anche di questo disegno di legge;

– per quanto riguarda infine l'asserita preferenza data da questo Ministero all'assistenza indiretta (capitoli 3571 e 3577) rispetto a quella diretta (capitoli 3532, 3533 e 3572) va anzitutto rilevato che dei 13,5 miliardi assegnati nel 1978 ai capitoli della cosidetta assistenza indiretta, ben 10 miliardi facevano capo al capitolo 3577 relativo alle iniziative di assistenza scolastica e di formazione professionale a favore dei lavoratori italiani all'estero e alle loro famiglie. Fu a suo tempo proprio il legislatore che, per evitare di creare una struttura rigida e finanziariamente ben più pesante di scuole statali italiane all'estero, optò per la soluzione di basarsi per l'espansione delle iniziative di assistenza scolastica e di formazione

professionale sulla rete delle Associazioni, dei Comitati e degli Enti già operanti nei Paesi di immigrazione, come, d'altro canto, chiaramente recita la denominazione dello stesso Capitolo 3577 in ossequio allo spirito e alla lettera della legislazione relativa. Il rapporto tra cosidetta assistenza diretta e cosidetta assistenza indiretta va quindi più correttamente instaurata tra i capitoli 3532, 3533 e 3572 da un lato, per i quali vi è stato uno stanziamento complessivo nel 1978 di 6,99 miliardi di lire, e il solo capitolo 3571, al quale sono stati assegnati 3,5 miliardi di lire. E ciò se si vuole esaminare il problema dal punto di vista meramente contabile del bilancio della D.G.E.A.S.: in realtà, sul piano sostanziale, l'assistenza ai connazionali è essenzialmente svolta dagli Uffici consolari per cui, se si volesse fare un raffronto obiettivo tra oneri per interventi diretti ed oneri per interventi indiretti, occorrerebbe inserire sotto la prima voce l'intera spesa (personale, attrezzature, ecc.) della rete consolare all'estero.

Da quanto precede risulta evidente che non vi è da parte dell'Amministrazione degli Esteri alcuna volontà di dimissione di uno dei suoi compiti istituzionali, come è tra l'altro dimostrato dall'aumento intervenuto negli ultimi anni negli stanziamenti per l'assistenza diretta, curata dagli uffici consolari. D'altro canto non si può non rilevare che le forme di intervento realizzate mediante contributi alle associazioni di emigrati trovano la loro origine nel desiderio di dimostrare che il Governo non è affatto alieno dal consentire, purchè in presenza di adeguate garanzie di correttezza amministrativa, una partecipazione diretta degli emigrati alla attuazione degli interventi disposti a loro favore, come è stato del resto auspicato dalla Conferenza Nazionale dell'Emigrazione, le cui istanze proprio la Corte dei conti chiede che vengano attuate.

Quanto alla vigilanza sulle istituzioni attraverso le quali si svolge l'assistenza indiretta, la D.G.E.A.S. ha proceduto attraverso tre linee di azione: *a*) ha emanato disposizioni molto più specifiche e severe circa l'amministrazione dei fondi; *b*) ha ripreso, dopo un lungo intervallo, l'effettuazione di viaggi ispettivi chiedendo l'istituzione di un capitolo di bilancio *ad hoc*; *c*) ha chiesto al Tesoro un primo aumento del contingente del personale della Pubblica Istruzione da destinare esclusivamente alla sorveglianza dei corsi per i figli di lavoratori italiani (Presidi, ispettori Scolastici, Direttori Didattici), congelando nel frattempo il livello di spesa per i costi, nonostante le continue richieste di aumento;

– circa la necessità di un rafforzamento della rete delle Rappresentanze all'estero (sia in personale sia, soprattutto, in attrezzature), si condivide pienamente il punto di vista della Corte al riguardo, anche se tale rafforzamento è strettamente condizionato dalla disponibilità di fondi che viene decisa dal Parlamento. Comunque il fatto stesso che la maggior parte degli interventi pubblici a favore delle collettività italiane all'estero viene canalizzata attraverso le nostre Rappresentanze diplomatiche e consolari rappresenta già una garanzia per un adeguato coordinamento di tali interventi e quindi per una loro maggiore produttività. Questa Amministrazione in particolare nel corso del 1978 ha sviluppato l'azione intesa da un lato a pervenire ad una più organica pianificazione degli interventi che meglio risponda ai nuovi problemi ed esigenze dell'emigrazione e, dall'altro, a rendere sempre più approfonditi i controlli che vengono esercitati sia mediante le già citate missioni *ad hoc* all'estero, sia in sede di esame dei bilanci, preventivi e consuntivi, degli Enti ed Istituzioni impegnati nell'assistenza indiretta, che devono essere presentati insieme alle richieste di contributo.

In merito all'attività ministeriale nel settore della promozione e sviluppo degli scambi vengono, innanzitutto, espresse perplessità sulla reale possibilità di condurre una valida opera promozionale con i limitati mezzi a disposizione (540 milioni nel 1978) e «*sulla stessa utilità di conservare al Ministero competenze in un settore nel quale altre amministrazioni*, con più cospicui mezzi finanziari, *svolgono la loro attività di istituto*». La Corte suggerisce altresì di concentrare in una sola pubblica Amministrazione competenze oggi dispersivamente attribuite a più organi statali, ecc.

La tesi della Corte meriterebbe un approfondito esame, a livello politico e di Pubblica Amministrazione. Essa sembra però non tener conto di alcune circostanze.

Gli Uffici Commerciali presso le nostre Ambasciate e Consolati sono oltre 100 e costituiscono un centro di riferimento primario per gli operatori pubblici e privati, sia ai fini informativi generali (situazione economica del Paese di accreditamento), sia ai fini della promozione delle esportazioni. Istituzionalmente sono riservati ai loro titolari (ed esclusivamente ad essi, dato il loro *status* diplomatico) i contatti ufficiali con le Autorità locali, a sostegno o a difesa degli interessi dei nostri operatori economici.

La presenza di altre organizzazioni all'estero come gli Uffici I.C.E. o le Camere di Commercio italiane è più limitata «si tratta di circa 50 Paesi), mentre funzioni svolte dalle Camere e dagli Uffici I.C.E. sono differenti.

Ciò premesso è certamente pertinente l'osservazione formulata dalla Corte sui limitati mezzi a disposizione dei nostri uffici commerciali (540 milioni di lire nel 1978-80 milioni di integrazione e 540 milioni di lire + 30 di integrazione per il 1979). È noto, al riguardo, che, pur consapevole dell'esigenza di contenere la spesa pubblica, questa Amministrazione ne ha da tempo chiesto un aumento essendo, i fondi del capitolo 2041 rimasti invariati dal 1976.

Il secondo rilievo formulato dalla Corte verte sull'impiego dei fondi che in prevalente parte verrebbero «sistematicamente destinati a fini largamente strumentali, quali la corresponsione di indennità a membri dei gruppi di studio o l'assunzione di oneri di manutenzione degli uffici della Direzione Generale degli Affari Economici».

Al riguardo si ritiene di dover fornire un dettagliato elenco delle spese sostenute nel corso del 1978 sui fondi assegnati al capitolo 2041.

Agli Uffici Commerciali all'estero

– Finanziamenti	L.	419.240.000
– Spese abbonamenti e pubblicazioni per l'estero	»	5.483.710
– Invio materiale propagandistico all'estero	»	1.806.830

Azione verso i Paesi ad economia pianificata

– Missioni economiche italiane all'estero	L.	3.429.359
– Spese in occasione di missioni estere in Italia	»	3.988.070

Corsi formazione e aggiornamento Assistenti Commerciali

– Corsi in Italia	L.	3.400.000

Funzionamento della D.G.A.E.

– Convenzione Italpublic	L.	69.825.000
– Convenzione Wright europe	»	47.500.000
– Cancelleria e manutenzione	»	2.192.690
– Abbonamenti e pubblicazioni	»	1.450.001
– Mobili e macchine	»	41.477.140
Totale	L.	599.792.800
– Riduzione capitolo (legge n. 483 del 4 agosto 1978)	L.	20.000.000
– In economia	L.	207.200
– Stanziamento capitolo (compresa integrazione)	L.	620.000.000

* * *

Quanto infine alle lamentate carenze sull'attività di vigilanza esercitata dal Ministero sugli istituti sottoposti per legge al suo controllo, mette conto precisare che non si è mancato di esercitare i compiti di vigilanza, in particolare richiamando gli enti sovvenzionati all'osservanza degli adempimenti loro imposti dalle singole leggi di finanziamento, esaminando la documentazione contabile (preventiva e consuntiva) nonché le relazioni sulle attività di Istituto dei singoli Enti, istruendo le necessarie pratiche per la concessione del contributo annuo statale, redigendo ed inviando al Parlamento – nei casi previsti dalla legge – la relazione ministeriale sulle attività dei singoli enti ed il motivato giudizio sui criteri della loro gestione.

Per quanto attiene specificamente all'ISPI (Istituto di Studi per la Politica internazionale), si è già avuto modo di segnalare – in ordine alla determinazione n. 1482 della Corte dei conti – che questo Ministero non aveva mancato di porre l'ISPI davanti al problema della necessità di una razionalizzazione e ristrutturazione delle proprie attività. Su tale argomento, il confronto è tuttora in corso ed occorrerà sottoporre ad esame i rispettivi punti di vista al fine di concordare concrete iniziative.

Circa gli auspicati collegamenti dell'ISPI con altri organismi simili (ad esempio, l'Istituto Universitario di Studi Europei), non può escludersi la possibilità di alcune formule di collaborazione, ma si ritiene che – per la peculiarità delle finalità perseguite dai vari enti operanti nel settore – esse debbano formare oggetto di attento studio. Pur essendo indubbio che tali formule di collegamento sarebbero suscettibili di comportare vantaggi finanziari, permangono alcuni interrogativi sui vantaggi che ne deriverebbero sotto il profilo strettamente scientifico.

Sul piano generale, mette infatti conto rammentare che il Ministero degli Esteri, nell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza (che sono rivolti anche ad accertare la corrispondenza delle attività culturali e scientifiche degli enti con le finalità istituzionali degli stessi) può promuovere opportuni collegamenti solo se essi tengono conto delle caratteristiche scientifiche, e culturali degli enti operanti nel settore.

Per quanto attiene ai controlli di bilancio, si ricorda che il conto consuntivo dell'ISPI per l'esercizio finanziario 1978 è stato approvato «in via del tutto eccezionale» in considerazione del fatto che il Ministero del Tesoro, ripetutamente interessato a tal fine, ha recentemente assicurato l'erogazione di un contributo straordinario di 425 milioni per il 1980 a copertura delle pregresse passività dell'Istituto. Nel medesimo contesto, non si è mancato di esprimere all'ISPI ampie riserve in ordine all'insoddisfacente andamento della sua gestione finanziaria, nonchè a rinnovare le raccomandazioni di una sollecita adozione di adeguate misure di razionalizzazione delle spese e delle attività.

In ordine al bilancio preventivo 1979, l'Ente – sollecitato a presentarlo con la massima urgenza e richiamato all'osservanza dei termini al riguardo fissati dallo Statuto – ha approvato l'elaborato contabile in data 17 luglio 1979.

Il bilancio in questione è stato esaminato da questo Ministero e restituito non approvato all'ISPI in data 26 luglio 1979 con la richiesta di ragguagli e precisazioni in ordine alle risultanze di alcune voci.

Per quanto concerne l'esame dei preventivi di spesa e dei rendiconti consuntivi relativi agli esercizi finanziari successivi al 1974, questa Amministrazione assicura di aver promosso le necessarie ricerche e si riserva di fornire al più presto esaurienti chiarimenti al riguardo.

Sulle osservazioni relative all'Istituto Italo-Africano, si fa presente che il competente Ufficio X della Direzione Generale per la Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnica, istituito col richiamato Decreto Ministeriale del 9 febbraio 1978, ha già provveduto a sanare la situazione relativa ai decorsi esercizi finanziari ed a avviare, a partire dal 1978, una rigorosa azione di richiamo all'osservanza dei termini prescritti per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci preventivi.

* * *

La Corte dei conti ha rilevato che anche nel 1978, parte dei « trasferimenti » operati è da connettere ad erogazione di contributi disposti in via del tutto discrezionale, senza preventiva programmazione e con relativa carenza di vigilanza circa l'esito delle attività sovvenzionate.

Al riguardo, mette conto osservare – a titolo preliminare – che la concessione di contributi sui pertinenti capitoli di bilancio avviene sempre in conformità di linee generali di azione concordate con le competenti istanze politiche.

All'interno di tale quadro, si collocano le specifiche scelte dell'Amministrazione, la quale, tuttavia, non manca di avvalersi – nella ricerca della maggiore obbiettività possibile nell'identificazione dei singoli enti, organismi o persone beneficiarie dei contributi statali – delle valutazioni di altri ministeri, enti, e personalità al fine di assicurarsi il contributo della loro particolare competenza nei settori. E ciò anche avendo a mente la necessità di evitare duplicazioni e sprechi di risorse: tanto più avvertita in presenza di stanziamenti quantitativamente sproporzionati, per difetto, alle richieste di contributo.

Così, ad esempio, tutti i fondi disponibili sul capitolo 2656 (Sussidi e spese per missioni scientifiche e di ricerche preistoriche, archeologiche, etc.) vengono assegnati non già a discrezione dell'Amministrazione, bensì nel quadro delle indicazioni di priorità che scaturiscono dal « Comitato Consuntivo Misto per le Ricerche Preistoriche, archeologiche ed etnologiche » istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 1972: tale Comitato, che si riunisce almeno una volta all'anno, è composto, tra gli altri, dal Direttore Generale per la Cooperazione Culturale, dal Direttore Generale dell'Istruzione Universitaria del Ministero della Pubblica Istruzione, dal Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, dal Presidente del C.N.R. e da cinque docenti universitari nel settore dell'archeologia. La presidenza del Comitato compete al Ministro o al Sottosegretario.

Per quanto concerne il capitolo 2677 (Contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni artistiche e cultturali), parte dei finanziamenti sono attribuiti sulla base delle valutazioni espresse dal « Comitato di Coordinamento di studi internazionali nelle scienze storiche », creato informalmente nel 1977 e costituito di personalità nel campo delle scienze storiche tra le quali, segnatamente, il Direttore Generale dell'Ufficio Centrale dei Beni Librari del Ministero dei Beni Culturali, il Direttore Generale degli Scambi culturali con l'Estero del Ministero della Pubblica Istruzione e di docenti universitari. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno.

È attualmente allo studio l'allargamento del Comitato e la finalizzazione delle sue attività di consulenza a settori diversi da quello specifico delle scienze storiche.

Benchè ambedue gli organi collegiali citati abbiano compiti consultivi, l'Amministrazione si attiene alle indicazioni da essi espresse. Ed è nelle stesse sedi che vengono esaminate e discusse le relazioni sull'attività svolta dai destinatari dei vari contributi.

Resta peraltro fermo che l'Amministrazione eroga contributi in ordine ad iniziative (seminari, mostre, ecc.) comprese nei settori di competenza istituzionale, sulla base di una programmazione concertata con gli Uffici interessati i quali non mancano di verificare il corretto utilizzo delle somme attribuite (con regolare decreto).

Circa i finanziamenti ad Università ed Enti sui capitoli 2654 (Premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri, nonchè a cittadini italiani: sussidi ad istituzioni ed organismi e ad enti italiani per le finalità di cui alla legge 12 marzo 1977 n. 87 e per attività assistenziale a favore di cittadini italiani residenti all'estero che si recano in Italia per motivi culturali e scientifici) e numero 2655 (Premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio; sussidi ad istituzioni ed organismi italiani e ad enti italiani per le finalità di cui alla legge n. 87 sopracitata), si osserva che essi vengono erogati sulla base delle

decisioni assunte dall'apposita Commissione prevista dall'articolo 2 della legge n. 87 e nominata con decreto del Ministero degli Affari Esteri.

I finanziamenti sono assegnati dopo attento esame della documentazione all'uopo richiesta, che viene peraltro essa stessa inoltrata alla Corte dei conti unitamente al decreto di concessione dei contributi. Gli enti beneficiari sono successivamente invitati a far pervenire relazioni particolareggiate sull'utilizzo dei contributi: ed è su tali basi che poggiano evidentemente le decisioni dell'Amministrazione sulle eventuali ulteriori richieste.

Gli stanziamenti residui sul capitolo 2654 sono destinati alla concessione di borse di studio a stranieri in Italia: l'erogazione ha luogo su formale proposta delle nostre Rappresentanze all'estero, d'intesa con le autorità locali.

In merito, infine, ai fondi del capitolo 2652 (Assegni e sussidi agli Istitutti di Cultura italiani all'estero e ai letterati), vi è da ricordare – innanzitutto – che si tratta praticamente delle uniche risorse finanziarie suscettibili di favorire una concreta attività di promozione della presenza culturale all'estero, a fronte di oneri assai più cospicui di stretta gestione amministrativa (affitti, manutenzione, etc.). La cifra su di esso stanziata (2 miliardi e 100 milioni) assume una dimensione facilmente apprezzabile, quanto la si confronti con il numero (74) di Istituti di Cultura operanti nel mondo.

Ciò detto, anche in questo caso è improprio rilevare che si tratta di fondi utilizzati senza programmazione, coordinamento e vigilanza sul loro utilizzo. Gli stanziamenti sono decisi tenendo conto dei bilanci consuntivi e di quelli preventivi, alla luce di una specifica valutazione delle capacità e potenzialità di promozione culturale dei singoli Istituti. Si è anzi ritenuto opportuno, a partire dal 1978, raccogliere in una apposita pubblicazione (che si procederà ad inviare alla Corte dei conti) le relazioni sulle attività svolte dai nostri Istituti di Cultura.

Circa infine le osservazioni per quanto riguarda l'attività di cooperazione tecnica sviluppata nel corso del 1978 in base alla legge n. 1222, si ritiene di dover far presente come esse si riferiscano al terzo esercizio consecutivo per il quale – essendo esauriti gli stanziamenti originari della citata legge – il finanziamento è stato assicurato su base solamente annuale e con decreto legge emanato a pochi giorni dall'inizio dell'esercizio stesso. Ciò di per sè vale a spiegare come la programmazione si sia necessariamente svolta entro limiti angusti.

Pur tenuto conto di tale fondamentale considerazione, le critiche formulate nella relazione non appaiono corrispondere alla realtà del lavoro svolto, né sul piano qualitativo né su quello quantitativo. In particolare:

a) non appare significativa l'osservazione che «ancora una volta è stata data prevalenza solo ad alcune tra le pur numerose e varie iniziative previste dall'articolo 5 della legge 1222»; in realtà la programmazione per il 1978 ha una composizione complessa e articolata, che riflette le priorità andatesi consolidando in sei anni di applicazione della legge 1222, nonchè il diverso grado di concreta operatività dei vari strumenti previsti dalla legge;

b) ancor meno giustificata appare l'affermazione secondo la quale « nettamente privilegiata è stata l'attività meramente erogativa » (contributi ad enti e associazioni); infatti, su di una disponibilità finanziaria di 29.330 milioni, ben 24.721 milioni (pari all'85 per cento) sono stati programmati per attività gestite direttamente. Il restante è prevalentemente composto da attività che a norma della legge n. 1222 andavano comunque gestite da enti o società destinatarie di contributi: programmi di volontariato per 1929,5 milioni e contributi a studi e progettazioni per 1675 milioni. L'attività «meramente erogativa» si è limitata a 234 milioni, pari allo 0,8 per cento dello stanziamento;

c) la circostanza che il finanziamento disponibile era solamente annuale, ha ovviamente impedito la presentazione di un programma pluriennale, tanto più che l'esiguo margine di incremento rispetto all'anno precedente (+10 per cento) non permetteva sostanziali variazioni delle priorità di intervento. Ciò non di meno la maggior parte dei programmi ha avuto

carattere pluriennale, ed è stata concepita – d'intesa con i Paesi riceventi – in un'ottica di medio termine;

d) i programmi realizzati hanno nella quasi totalità dei casi implicato un impiego integrato dei vari strumenti di intervento (esperti isolati non si è quasi mai fatto ricorso, se non per missioni connesse a trattative tecniche per programmi da avviarsi, o per controlli a programmi già in corso.

e) gran parte dei residui apparenti a fine anno sono dovuti alla necessità giuridico-amministrativa di stanziare interamente sul bilancio del 1978 (l'unico disponibile in assenza di un finanziamento pluriennale) le cifre necessarie per impegni che andavano oltre il 31 dicembre dello stesso anno (convenzioni pluriennali, borse di studio, contributi a studi e progettazioni, ecc.).

Quanto precede conferma la difficoltà di analizzare nel merito una attività complessa e articolata, come quella della cooperazione, a partire dagli innumerevoli atti contabili in cui essa si concretizza nel corso dell'esercizio, e che ad un ampio esame possono apparire tra di loro slegati ed episodici.

Aggiungasi – inoltre – con riferimento alle considerazioni di cui a pagina 650 circa lo stadio di attuazione della nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo, che non solo il decreto organizzativo del nuovo Dipartimento è già stato emanato e registrato sin dallo scorso mese di maggio, ma che nel frattempo sono stati anche emanati i decreti relativi al Comitato Consultivo ed al Comitato Direzionale (che si è già riunito nel mese di luglio). Sono inoltre in stato molto avanzato sia l'attività di preparazione della nutrita normativa di secondo grado prevista dalla legge, sia l'attività di carattere programmatico a medio termine (indirizzi da sottoporre al CIPES, direttive e programmi di massima da sottoporre al Comitato Direzionale).

MINISTERO DELLE FINANZE

1) Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione.

a) *Considerazioni generali.* – La Corte dei conti, dopo aver accennato alle iniziative assunte da questo Ministero sul problema della riforma strutturale dell'Amministrazione finanziaria, ha auspicato il contenimento della produzione di nuove norme, rilevando che l'assestamento del quadro normativo costituisce condizione indispensabile per l'esercizio della delega intesa all'adozione dei testi unici delle norme della riforma tributaria, conferita al Governo con la legge 9 ottobre 1971, n. 825, e rimasta finora inattuata.

Al riguardo si fa presente che la limitazione della cospicua produzione legislativa avutasi negli ultimi tempi costituisce un'esigenza avvertita dall'Amministrazione finanziaria, onde evitare le notevoli ripercussioni che tale produzione ha sui programmi dell'Amministrazione stessa e sull'organizzazione dei servizi, oltre che nei confronti dei contribuenti. In quest'ottica, dovranno tuttavia essere salvaguardati quei provvedimenti, quali l'istituzione dei Centri di servizio (già prevista dal disegno di legge finanziaria per il 1980, articolo 7); la nuova disciplina dell'autoliquidazione delle imposte sul reddito, e la nuova disciplina dei rimborsi automatizzati (provvedimenti entrambi in avanzata fase di studio), il cui scopo è quello di razionalizzare e rendere più efficente l'operato dell'Amministrazione, facilitando altresì l'adempimento degli obblighi dei contribuenti. Dovranno, inoltre, essere salvaguardate sia la nuova disciplina dei servizi di riscossione, sia la definitiva determinazione delle circoscrizioni territoriali degli Uffici finanziari da attuare, mediante norme delegate, entro il 31 dicembre 1980 (legge 24 luglio 1978, n. 388).

Va ricordato, peraltro, che nella seduta del 14 settembre u. s. del Consiglio dei ministri è stato approvato, secondo le linee programmatiche enunciate in materia fiscale dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, un apposito disegno di legge, nell'ambito della disciplina dell'articolo 17 della menzionata legge di delega sulla riforma tributaria numero 825/1971, per l'emanazione dei testi unici che dovranno assicurare, entro il 31 dicembre 1982, il dovuto coordinamento legislativo della materia tributaria, nonchè l'eliminazione delle riscontrate lacune e delle incertezze manifestatesi in sede interpretativa.

Circa, poi, l'ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concessa per essere ancora allo studio una disciplina organica delle entrate tributarie delle province e dei comuni in relazione alla riforma tributaria ed ai compiti ad essi assegnati dal nuovo ordinamento, si osserva che, in effetti, rimane ancora da provvedere alla ristrutturazione definitiva delle finanze dei comuni e delle province.

È stata, infatti, prorogata a tutto il 1979 l'erogazione delle somme sostitutive in luogo dei tributi locali e delle compartecipazioni a tributi erariali soppressi con la riforma, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, mentre è stato introdotto il principio di assicurare comunque il pareggio economico dei bilanci comunali e provinciali mediante appositi trasferimenti a carico dello Stato; contemporaneamente, sono stati previsti vari meccanismi per contenere l'incremento delle spese correnti, sospendendosi, per gli anni 1978 e 1979, il sistema del ricorso al mutuo a pareggio, per il ripiano del disavanzo economico del bilancio dell'ente locale. Non

sono mancate, nel frattempo, iniziative dirette e risolvere in via definitiva la questione della finanza comunale e provinciale.

In proposito, sono state presentate, nella decorsa legislatura, varie proposte di legge (atti Camera n. 473, 710 e 1521; atto Senato n. 1379 del 21 settembre 1978), nonchè uno schema di disegno di legge, elaborato in seno ad un gruppo di lavoro operante presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ed ora in via di ricostituzione presso il Ministero dell'interno.

Il problema, pertanto, di carattere propriamente politico e non di stretta competenza di questo Ministero, potrà trovare adeguata soluzione nel quadro dell'adozione dei provvedimenti generali concernenti la finanza pubblica allargata, secondo le finalità e nel rispetto dei tempi tecnici che si renderanno all'uopo necessari.

Venendo alle osservazione specifiche dell'Organo di controllo in merito alla mancata emanazione o revisione di norme secondarie (regolamenti) per taluni settori di attività di questo Ministero, si comunica quanto segue:

A) nuovo regolamento doganale: il nuovo regolamento di esecuzione, peraltro già predisposto in bozza da diversi anni, non ha potuto essere finora redatto in veste definitiva sia per il continuo sopraggiungere di modificazioni degli istituti doganali con regolamenti e direttive dagli organi comunitari, sia nella previsione di imminenti adozioni di progetti di regolamento comunitario di basilare importanza per la generale disciplina delle importazioni, delle temporanee importazioni, dei depositi e dei transiti. Va tuttavia precisato che la maggior parte delle norme attuative delle norme legislative, nel frattempo adottate, sono state emanate, a mezzo di regolamenti liberi, con la forma del decreto ministeriale. Si richiama in proposito quanto già comunicato con nota n. 13936 dell'11 novembre 1978 (pag. 4, lettera *A*), concernente la Relazione sul rendiconto dello Stato per l'esercizio finanziario 1977;

B) regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari (R.D. 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni): anche per tale regolamento questo Ministero ha riferito ampiamente con le note n. 12568 del 20 ottobre 1977 e n. 13936 dell'11 novembre 1978 dirette a codesta Presidenza del Consiglio, in risposta alle osservazioni della Corte dei conti contenute nelle relazioni riguardanti i rendiconti per gli esercizi finanziari 1976 e 1977, osservazioni in tutto identiche a quelle concernenti l'esercizio finanziario 1978, oggetto della presente comunicazione.

In partivolare si osserva che, non essendo, nel frattempo, intervenuta alcuna sostanziale modifica rispetto alla situazione già rappresentata, specie per quanto riguarda la riforma generale dell'ordinamento dei dipendenti dello Stato, com'è noto attualmente all'esame del Governo per l'emanazione in tempi brevi di apposita legge quadro, nessuna concreta iniziativa è stata assunta in materia;

C) regolamento di servizio del personale delle dogane (regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132): la revisione del presente regolamento è strettamente collegata all'attuazione della nuova disciplina normativa concernente il pubblico impiego, attualmente all'esame del Governo – così come già osservato per il regolamento di cui alla precedente lettera *B* –; un gruppo di lavoro appositamente costituito presso la Direzione generale delle dogane e II.II. ha peraltro, già, curato la redazione del nuovo testo del regolamento, che sarà definitivamente inoltrato per l'approvazione, non appena formalizzata in via normativa la nuova disciplina dei dipendenti dello Stato, sopra cennata;

D) istruzioni di contabilità per l'Amministrazione delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione (D.M. 19 maggio 1943): il regolamento di contabilità mantiene piena validità per merito dei frequenti aggiornamenti effettuati di concerto col Ministero del tesoro (cfr.,

da ultimo, il decreto ministeriale 6 gennaio 1979). Ad esso si affiancherà al più presto il testo delle Istruzioni di contabilità per gli uffici meccanizzati, del quale è pressochè ultimata la redazione definitiva in concomitanza con i lavori di trasformazione dei programmi meccanografici, che saranno completati nei prossimi mesi;

E) istruzioni per la contabilità demaniale (D.M. 7 aprile 1888): la revisione delle cennate istruzioni ha costituito motivo di preoccupazione da parte della competente Direzione generale del Ministero (Tasse e II.II. sugli affari), che nel novembre 1977 aveva istituito un apposito Gruppo di studio, per il relativo aggiornamento. Tale Gruppo ha, tuttavia, rilevato l'attuale inopportunità di redigere un nuovo testo sistematico di istruzioni nella materia, in considerazione della fluidità della materia contabile, soggetta a continue modifiche normative. Si è pertanto provveduto a portare a conoscenza dei dipendenti Uffici periferici, per l'immediata applicazione, i risultati del lavoro svolto dal Gruppo predetto, che è consistito nell'aggiornamento a tutto il 1977, articolo per articolo, dell'originario testo delle istruzioni del 1888.

b) *Considerazioni sullo stato di previsione e sulla gestione.* – A tal riguardo la Corte dei conti, dopo aver accennato al movimento finanziario concernente la gestione dell'esercizio 1978 e alla formazione dei residui, ha in particolare evidenziato la tendenza a provvedere alla gestione di vasti settori della spesa del Ministero mediante aperture di credito ai funzionari delegati, auspicando, come già in occasione delle relazioni riguardanti gli esercizi finanziari 1976 e 1977, l'applicazione della legge 17 agosto 1960, n. 908.

In argomento, non può che confermarsi quanto già comunicato con le note n. 12568 del 20 ottobre 1977 e n. 13936 dell'11 novembre 1978, riguardanti gli esercizi sopra indicati.

2) GESTIONI FUORI BILANCIO.

1 e 2) *Gestione « Lotterie Nazionali e Fondo di riserve » e Gestione concorso pronostici ENALOTTO.* – Si prende atto che nessun rilievo è stato formulato in ordine alle due Gestioni, in cui rendiconti sono stati dichiarati regolari per il 1977. Si conferma, poi, che lo svolgimento del concorso ENALOTTO è stato sospeso fin dal decorso mese di aprile 1979 e che non è stato ancora riattivato, essendo in fase di definizione le procedure amministrative concernenti l'affidamento della gestione del concorso in parola ad un ente pubblico di rilevanza nazionale.

3) *Fondo di previdenza per il personale provinciale del Catasto e SS. TT. EE.* – In merito alle osservazioni della Corte, che auspica il risanamento finanziario del Fondo mediante l'eventuale adozione di impieghi alternativi delle sue disponibilità liquide, si precisa che detto Fondo non ha, di fatto, alcuna disponibilità liquida: infatti le entrate annuali – limitate, com'è noto, dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734, che per il Fondo in questione non consente di superare l'importo di lire 1.519.582.790 ricevuto nel 1973 – vengono integralmente utilizzate per la corresponsione dell'acconto del 50 per cento agli iscritti che man mano cessano dal servizio e per corrispondere i saldi dell'indennità, sulla base dei residui di gestione che annualmente si formano. Tale situazione è destinanta a durare a lungo in quanto al 31 dicembre 1978, a carico del Fondo, si è costituita una situazione debitoria di 3.500 milioni per saldi di indennità da corrispondere agli iscritti cessati dal servizio, i quali hanno ricevuto soltanto l'acconto del 50 per cento.

4) *Fondo a disposizione del Comando della Guardia di Finanza.* – Nessuna osservazione critica è stata formulata, in argomento, dall'Organo di controllo. Tuttavia questo Ministero, avuto riguardo al contenuto dell'articolo 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonchè alle

indicazioni di cui alla relazione della Corte dei conti sul rendiconto dello Stato per l'esercizio finanziario 1977 (cfr. ns. nota n. 13936 dell'11 novembre 1978, pag. 8), si è posto il problema della riconducibilità del Fondo in argomento nell'ambito della previsione contenuta nella annotazione finale della tabella *B* allegata al citato D.P.R. n. 616 e quindi della sottoposizione del medesimo Fondo alla procedura di riassetto dettata dal ripetuto articolo 113. Considerando che: è fuori di dubbio che il Fondo in argomento sia destinato ad interventi assistenziali; tali interventi non appaiono, tuttavia, obbligatori, in quanto i singoli beneficiari non hanno diritto a ricevere alcuna erogazione, essendo queste discrezionalmente concesse di volta in volta e caso per caso; nessuna norma stabilisce da quale parte od in che misura debbono trarsi le somme da destinare ad assistenza; il Ministro delle finanze può restringere od ampliare la sfera degli aventi diritto e/o discrezionalmente introdurre limiti o modalità particolari; la ripetuta annotazione finale alla tabella *B* allegata al D.P.R. n. 616/1977 limita la soggezione al procedimento di cui all'articolo 113 ai soli « Enti e Casse che gestiscono forme *obbligatorie* di previdenza ed assistenza »; si ritiene che il Fondo non sia riconducibile nell'ambito della previsione in parola.

5) *Altre gestioni.* – La Corte dei conti ha, al riguardo, ritenuto che i Fondi di previdenza sforniti di personalità giuridica, costituiti presso questo Ministero a favore del personale appartenente ai vari settori dell'Amministrazione finanziaria, debbono essere annoverati fra le gestioni fuori bilancio, ed ha avviato, in proposito, un procedimento istruttorio.

In merito, si osserva che il problema dell'assoggettamento dei Fondi di cui trattasi alla normativa sulle gestioni fuori bilancio (legge 25 novembre 1971, n. 1041) – a prescindere dal Fondo di previdenza per il personale periferico del Catasto, il quale è annoverato fra le gestioni fuori bilancio per espressa disposizione statutaria – ha costituito oggetto di approfondita trattazione da parte dei competenti Uffici del Ministero, inizialmente pronunciatisi in favore della tesi sostenuta dalla Corte dei conti, alla quale la Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale si era tempestivamente adeguata.

Poichè, a seguito di un quesito promosso dalla Ragioneria Centrale, la Ragioneria Generale dello Stato ha espresso perplessità sulla conformità a legge di tale orientamento interpretativo, ritenendo, in contrario, che debbano essere assoggettati alla disciplina delle gestioni fuori bilancio soltanto quei Fondi per i quali tale assoggettamento sia espressamente previsto in via normativa, questo Ministero ha ritenuto di dover adeguare il proprio comportamento all'indirizzo interpretattivo seguito dalla Ragioneria Generale.

A data odierna la questione non risulta ancora definita.

3) Organizzazione dei servizi e del personale.

In argomento, la Corte dei conti ha formulato una serie di osservazioni critiche, che possono così riassumersi:

a) necessità di una ristrutturazione generale dei servizi e dei ruoli dell'Amministrazione a causa dell'eccessiva frantumazione e settorialità dei ruoli stessi, che influisce non marginalmente sulle disfunzioni riscontrate nelle sue strutture;

b) mancata attuazione delle disposizioni degli articoli 12 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 sulla dirigenza statale, concernenti, rispettivamente, l'esercizio di funzioni ispettive e la predisposizione della Relazione generale sull'andamento dei servizi;

c) persistente indisponibilità di personale dirigenziale e conseguente ricorso all'istituto della reggenza temporanea, specie per gli Uffici periferici;

d) insorgenza di questioni connesse con la regolarizzazione delle posizioni soggettive dei vincitori e degli idonei dei concorsi a base regionale;

e) mancato inquadramento definitivo del personale già dipendente dalle abolite gestioni delle imposte di consumo e problemi concernenti l'esatta applicazione delle disposizioni riguardanti il settore;

f) trattamento preferenziale di cui beneficerebbe il personale di questo Ministero per lo speciale sistema previdenziale e assistenziale di cui gode tale personale attraverso i Fondi di previdenza costituiti a suo favore.

Al riguardo si osserva:

a) in ordine al punto *a*), le iniziative necessarie al fine della ristrutturazione generale dei servizi e dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria sono state già attivate mediante la presentazione del « Programma di ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria 1979–1981 », che prevede l'approvazione di apposite disposizioni di legge per la progressiva attuazione, entro tempi brevi, delle linee portanti della ristrutturazione.

Costituisce, inoltre, obiettivo prioritario della linea programmatica del Governo in materia tributaria l'adozione di provvedimenti per l'assunzione di un qualificato gruppo di funzionari ispettivi. In particolare, nel settore della imposizione diretta, appare fondamentale la graduale introduzione di procedure automatizzate, nonchè la postulata istituzione di appositi Uffici, denominati Centri di servizio, sui quali riversare le attività di *ruotine* concernenti il trattamento delle dichiarazioni liberando così le risorse da destinare al compito primario dell'accertamento;

b) circa la mancata attuazione delle disposizioni degli articoli 12 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si precisa che le funzioni ispettive, con riferimento in particolare agli uffici e ai ruoli periferici dipendenti dal Ministero, vengono normalmente esercitate, nei limiti delle previsioni normative che riguardano i vari settori amministrativi, anche se, in proposito, non possono non essere rilevate carenze derivanti o dalla mancanza di adeguati contingenti organici, o dall'impossibilità di reperire in concreto funzionari rivestenti qualifiche dirigenziali da impiegare allo scopo. Per esempio, mentre per i servizi ispettivi delle Intendenze di Finanza la situazione può ritenersi soddisfacente, altrettanto non può dirsi per i servizi ispettivi presso le Amministrazioni periferiche delle Imposte Dirette e del Catasto: nel primo caso, infatti, i funzionari con qualifiche dirigenziali vengono prevalentemente impiegati a coprire le vacanze temporanee che si determinano nella titolarità degli Uffici Distretturali delle Imposte Dirette; nel secondo caso, due soli Ispettori generali, previsti dall'organico dirigenziale, debbono sopperire alle funzioni di funzioni di vigilanza e controllo su 95 Uffici Tecnici Erariali.

Per quanto attiene, poi, alla mancata predisposizione della Relazione generale sull'andamento dei servizi, si fa presente che non è stato possibile rispettare i termini prescritti, stante la complessità dei dati richiesti e l'articolata struttura dell'Amministrazione finanziaria, che non ha consentito a tutte le Direzioni Generali del Ministero di fornire tempestivamente al Consiglio d'Amministrazione gli elementi necessari;

c) la persistente indisponibilità di personale dirigenziale e le conseguenti vacanze, soprattutto nella titolarità degli Uffici direttivi periferici, cui l'Amministrazione deve sopperire con l'Istituto della reggenza « ad interim » avvalendosi dell'opera di funzionari impegnati in altre mansioni d'istituto (titolarità di uffici o funzioni ispettive), discendono direttamente dal sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e, allo stato della normativa, non appaiono eliminabili.

Anche la recente legge 30 settembre 1978, n. 583, concernente « norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente » – in virtù della quale è stato possibile conferire i posti relativi, disponibili al 31 dicembre 1977, mediante promozioni per merito comparativo, ai cui scrutini sono stati ammessi i funzionari in possesso di qualifiche non inferiori a quella di direttore di sezione – ha risolto solo parzialmente il problema, essendosi ricreate subito le vacanze nel corso dell'anno 1978.

Per esempio, presso l'Amministrazione periferica delle Imposte Dirette i posti vacanti nella qualifica di primo dirigente ammontano a 19, di cui 14 accantonati per il conferimento ai funzionari che supereranno il corso di formazione dirigenziale della durata di 14 mesi recentemente bandito da codesta Presidenza del Consiglio, il cui esito consentirà di impiegare il personale, che sarà conseguentemente inquadrato nella carriera dirigenziale, solo verso la metà del 1981.

Analoghe vacanze esistono presso altre amministrazioni periferiche del Ministero: al 31 dicembre 1978 i posti accantonati presso l'Amministrazione delle Tasse e II. II. sugli affari (Uffici IVA e del Registro) ammontavano a 15, saliti a 23 a data corrente. Sono attualmente scoperte 23 sedi presso gli Uffici Tecnici Erariali per la vacanza di altrettanti posti nel ruolo degli ingegneri primi dirigenti dell'Amministrazione periferica del Catasto.

La situazione sembra richiedere una soluzione normativa del problema, in modo da consentire, con la dovuta immediatezza, la copertura dei posti nelle qualifiche dirigenziali via via che gli stessi si rendono vacanti, o quanto meno prevedendo un sistema correttivo di quello attualmente in vigore, che consenta, per esempio, di affidare gli uffici di livello dirigenziale in reggenza a impiegati della carriera direttiva non dirigenti;

d) circa i rilevati inconvenienti connessi con l'espletamento dei concorsi regionali, si fa presente che la normativa introdotta dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, ed in particolare dall'articolo 10, è tassativa al riguardo, sicchè soltanto l'eventuale modifica di tali norme, con ripristino delle norme preesistenti, limitatamente alla decorrenza della nomina dei vincitori ed alle modalità di assunzione dei vincitori e degli idonei nei concorsi banditi dall'Amministrazione finanziaria, potrebbe ovviare agli inconvenienti lamentati;

e) l'immissione nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria dei dipendenti delle abolite imposte di consumo continua a costituire un problema di particolare complessità, stante le difficoltà che emergono in sede di attuazione delle disposizioni che disciplinano tale settore. Nel 1978 nessun inquadramento, come rilevato dall'Organo di controllo, è stato disposto. Al riguardo non si può non concordare sulle difficoltà cui l'inserimento del suddetto personale nell'Amministrazione finanziaria ha dato luogo e che sono state determinate, come riconosciuto dalla Corte dei conti, dall'esigenza di ricondurre un contratto di diritto privato nel paradigma tipico del rapporto di pubblico impiego, nonchè dalla necessità di assicurare al predetto personale la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche singolarmente possedute da ciascun dipendente al 31 dicembre 1972 (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 937).

Comunque, superate le suddette difficoltà, anche per effetto di taluni provvedimenti legislativi nel frattempo adottati, sono proseguiti anche nel 1978, e sempre con ritmo intenso, i lavori della Commissione d'inquadramento di cui all'articolo 10 del citato decreto cel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 649, tanto che nel primo semestre del corrente anno è stata portata a termine la registrazione dei decreti d'inquadramento per tutti i dipendenti in questione.

Si è potuto così dare finalmente corso al provvedimento per la materiale formazione del quadro speciale di cui all'articolo 8 del citato decreto presidenziale, il cui perfezionamento è previsto entro breve tempo.

In ordine, poi, alla questione dell'individuazione delle funzioni da esplicarsi del personale anzidetto cui – fa del pari cenno la Corte dei conti – si osserva che la stessa troverà soluzione, sulla base di quanto previsto provvisoriamente nel decreto ministeriale 4 agosto 1977, nel quadro delle emanande norme dirette a stabilire il nuovo assetto retributivo–funzionale del personale, civile e militare dello Stato, già contenute, com'è noto, nel decreto–legge 29 maggio 1979, n. 163 (non convertito in legge);

f) anche per l'esercizio finanziario 1978 la Corte dei conti, la simiglianza di quanto rilevato nella Relazione per l'esercizio 1977, ha riproposto la questione dell'assoggettamento dei Fondi di previdenza, istituti presso questo Ministero, alla procedura di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Al riguardo, nel rinviare a quanto già comunicato con la nota n. 13936 dell'11 novembre 1978 (pag. 10, lettera *C*), si conferma che questo Ministero, richiamandosi ai conformi pareri espressi in varie occasioni dal Consiglio di Stato, ritiene che le prestazioni poste a carico dei Fondi in parola si riallacciano a diritti patrimoniali spettanti per legge agli impiegati. È noto, infatti, che le entrate dei Fondi anzidetti sono costituite, per la massima parte, da quote prelevate dalle indennità per operazioni straordinarie effettuate, a richiesta e nell'interesse dei privati, dagli impiegati stessi e che tali indennità non possono essere ad essi direttamente devolute, per effetto di quanto prescritto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente l'istituzione di un'assegno perequativo al personale civile dello Stato e l'abolizione di indennità particolari.

Ora, la circostanza che l'esecuzione di talune prestazioni da parte dei Fondi in favore degli iscritti trovi il suo presupposto in fatti che hanno rilievo anche nel campo assistenziale, non fa venir meno l'accennato collegamento fra prestazione a carico del Fondo e diritto patrimoniale dell'impiegato, per cui, anche in tali ipotesi – che dopo tutto hanno una minima incidenza percentuale – quelle prestazioni non hanno carattere assistenziale, proprio in conseguenza del più volte ripetuto collegamento a precisi diritti patrimoniali degli interessati.

Non sembra, pertanto, che la disciplina normativa richiamata dall'Organo di controllo possa rendersi applicabile nell'ipotesi qui considerata.

GUARDIA DI FINANZA.

Le osservazioni della Corte dei conti hanno riguardato, principalmente, i seguenti argomenti:

a) Ruolo degli ufficiali subalterni. Alla data del 31 dicembre 1978 risultavano in servizio o in addestramento n. 345 ufficiali subalterni, con una deficenza pari a 70 unità rispetto agli organici (415 unità). In merito si osserva che tale situazione è destinata ad essere completamente ripianata entro il 1981, a seguito degli arruolamenti effettuati nel 1977 (61 unità), nel 1978 (66 unità) e nel 1979 (55 unità previste);

b) Quadro di avanzamento dei tenenti colonnelli per il 1978. In merito si osserva che, a seguito della mancata registrazione del quadro di avanzamento dei tenenti colonnelli in s.p.e. per il 1978, quale risultava dalla graduatoria di merito formata in sede di sessione del gennaio dello stesso 1978 della Commissione Superiore di avanzamento, detta Commissione si è riunita nel febbraio 1979 e, nell'occasione:

– in esecuzione al giudizio di ottemperanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (decisione n. 404 del 19 aprile 1978), ha attribuito ad uno dei tenenti colonnelli portatori di giudicato favorevole, non iscritto nè nel quadro 1978 nè in alcuno di quelli precedenti cui si riferiva la rinnovazione del giudizio, in punto di merito che ne ha consentito

l'iscrizione nel quadro di avanzamento relativo all'anno 1976 (la suddetta iscrizione in quadro è stata registrata il 28 maggio 1979, Registro n. 20 Finanze, foglio n. 101);

– ai sensi dell'articolo 22 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ha sospeso la rinnovazione del giudizio nei confronti dei rimanenti 12 tenenti colonnelli portatori di giudicato favorevole, ritenendo di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio stesso, prima che la Corte Costituzionale decida in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 49 e 54 della citata legge n. 1137/1955, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale in sede di discussione di tre ricorsi presentati da altrettanti ufficiali superiori della Guardia di Finanza (ordinanza n. 1093 del 20 dicembre 1978, n. 148 del 14 febbraio 1979 e n. 161 del 14 febbraio 1979).

La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata al riguardo;

– ha confermato i giudizi di idoneità e i punti di merito assegnati ai tenenti colonnelli nella sessione di gennaio 1978, ricompilando la graduatoria di merito per il 1978.

Il nuovo quadro di avanzamento per il 1978, formato sulla base della graduatoria di merito *sub*–3 comprendente gli stessi tenenti colonnelli inclusi in quello a suo tempo non registrato, è stato ammesso al visto ed alla registrazione il 28 maggio 1979, Registro n. 20 Finanze, foglio n. 102.

c) Coordinamento fra i poteri del Comandante Generale e quelli del titolare dell'Ispettorato Generale Amministrativo. In proposito, si rinvia a quanto già comunicato, in ordine alla Relazione al rendiconto dello Stato per l'esercizio finanziario 1977, con la nota n. 13936 dell'11 novembre 1978 (pag. 18, lettera *B*). Al riguardo si conferma che l'assetto organizzativo, nell'ambito del Comando Generale della Guardia di Finanza, è stato raggiunto, in via amministrativa, mediante l'esercizio dei poteri propri da parte dei funzionari dirigenti appartenenti all'Ispettorato Generale Amministrativo da un lato; e, dall'altro, mediante attribuzione al Comandante Generale, da parte degli Onorevoli Ministri delle Finanze, della delega delle funzioni proprie del dirigente generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

d) Regolamento dei servizi della Guardia di Finanza (regio decreto 6 novembre 1930, n. 1631). Si comunica che è tuttora allo studio la rielaborazione della bozza di regolamento di servizio del Corpo, sulla base delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato. Trattasi di materie particolarmente complesse per le quali i relativi provvedimenti necessitano di preventivo coordinamento con le varie Direzioni Generali del Ministero;

e) Regolamento sul servizio del naviglio (regio decreto 3 giugno 1926, n. 1163). In merito si comunica che da tempo è stata predisposta una bozza del nuovo regolamento sul servizio e sulla gestione patrimoniale del naviglio, che sostituirà quello del 1926. Il lavoro è stato condotto prevedendo di scindere l'attuale regolamento in norme legislative e norme interne, che saranno emanate contestualmente a quelle legislative e regoleranno dettagliatamente tutte le questioni del naviglio. La trattazione, tuttavia, non è stata ancora completata, in attesa che venga ultimata la bozza del nuovo regolamento di amministrazione del Corpo (alla cui stesura sta provvedendo apposito gruppo di lavoro), considerato che talune norme contenute nel regio decreto 3 giugno 1926 sono collegate con detto regolamento;

f) Regolamento di amministrazione (regio decreto 5 aprile 1943, n. 532). In merito si fa presente che lo schema del nuovo regolamento di amministrazione è in avanzato stato di elaborazione da parte dell'apposito gruppo di lavoro. Esso consentirà, fra l'altro, lo snellimento delle procedure e la riduzione dei tempi burocratici dell'azione amministrativa, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità

generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina le funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato.

Si rinvia, comunque, a quanto già comunicato in argomento con la più volte citata nota n. 13936 dell'11 novembre 1978 pag. 16 e seguenti, numero 6).

BENI E SERVIZI STRUMENTALI.

Per il presente argomento la Corte dei conti ha principalmente rilevato;

a) in relazione all'utilizzazione consolidata di vecchi capitolati generali d'opera e d'appalto, l'esigenza di una disciplina pattizia più puntuale e aggiornata. A tal riguardo, tenuto conto che le osservazioni della Corte riguardano essenzialmente le forniture militari della Guardia di finanza, si precisa che, laddove manchino capitolati propri del Corpo, l'Ispettorato Generale Amministrativo assoggetta le forniture a quelli attualmente in vigore presso altre Amministrazioni dello Stato per l'approvvigionamento di materiali analoghi, senza che insorgano inconvenienti.

In particolare, per quanto concerne i contratti di forniture che interessano il servizio di informatica, gli stessi vengono disciplinati sulla base di schemi contrattuali predisposti dal Provveditorato Generale dello Stato, presso cui, com'è noto, esiste un'apposita Commissione diretta a coordinare i servizi d'informatica di tutte le Amministrazioni dello Stato;

b) la lievitazione dei costi in materia di fitti passivi e una migliore utilizzazione del patrimonio immobiliare.

Al riguardo, si assicura il costante interessamento delle Direzioni Generali competenti in materia, anche se il contenimento della spesa per fitti passivi non appare di agevole soluzione, sia per la spinta inflattiva attualmente esistente in Italia, sia per le necessità dei servizi che, a causa della inidoneità di molti locali adibiti a sede di uffici periferici o della necessità di ampliamento degli Uffici stessi, comportano l'acquisizione in fitto di nuovi locali a costi molto più elevati di quelli praticati in passato;

c) la mancata emanazione del regolamento dei servizi in economia. Al riguardo si fa presente che il provvedimento è tuttora in corso di elaborazione.

4) ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

In argomento la Corte dei conti, senza formulare rilievi critici, ha in primo luogo evidenziato lo stato di realizzazione del progetto dell'Anagrafe tributaria, facendo cenno al problema del subentro dell'Amministrazione finanziaria alla Società Generale d'Informatica.

In proposito si conferma che tale problema è alla costante attenzione di questo Ministero e che, al riguardo la, SOGEI ha presentato un'apposito piano tecnico, esaminato dalla Commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo di questo Ministero.

La Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, istituita con l'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, ha tenuto al riguardo, nel decorso mese di gennaio, un'apposita riunione.

La questione, di primaria importanza, postula la soluzione dei problemi di un'adeguata qualificazione e di un adeguato trattamento economico-normativo del personale dei ruoli per i servizi meccanografici, al fine di rendere concretamente possibile il subentro dell'Am-

ministrazione nella conduzione tecnica del sistema informativo nel settembre 1981, termine di validità della convenzione in atto con la SOGEI.

L'Organo di controllo ha, poi, formulato alcuni rilievi in materia di imposte sui redditi (opportunità del versamento diretto a mezzo del servizio dei c/c postali); di imposta sul valore aggiunto (necessità di sistematici accertamenti in concomitanza con i rimborsi d'imposta effettuati mediante la procedura accelerata); di diritti doganali sui prodotti importati dalle Amministrazioni militari; di finanza locale (procedure di recupero delle somme anticipate dall'Erario per la definizione dei rapporti ex imposte di consumo); e di contabilità demaniale (annullamento di crediti inesigibili).

Al riguardo si osserva.

Per l'affidamento delle operazioni di autoliquidazione delle imposte sui redditi al servizio dei c/c postali, si ricorda che la legge 12 novembre 1976, n. 751, integrando il disposto dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha previsto espressamente la possibilità di effettuare i versamenti d'imposta tramite gli Uffici postali, rinviando ad un apposito decreto interministeriale la determinazione delle relative modalità e ad una specifica convenzione la disciplina dei rapporti con le Poste.

Ciò premesso, si rileva che, in relazione all'innovazione introdotta con detta legge, la Direzione Generale delle Imposte Dirette, su disposizione del Ministero *pro-tempore*, prese gli opportuni contatti con le Amministrazioni delle Poste e del Tesoro per verificare la concreta possibilità di adottare, in via esclusiva o facendola coesistere con il versamento tramite banca, la riscossione a mezzo del servizio postale.

Attraverso una serie di riunioni si pervenne all'elaborazione di uno schema di norma e di decreto interministeriale come base legislativa per il successivo lavoro di approfondimento necessario per l'impianto di un sistema operativo.

I contatti avuti rivelarono, però, un doppio ordine di difficoltà. In primo luogo, la necessità di adeguare alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria le procedure seguite dal Tesoro e dalla Banca d'Italia, nonchè il rifiuto, opposto in tale occasione dall'Amministrazione delle Poste, di considerare l'Erario diversamente da un normale « grande correntista »: tali difficoltà si traducevano in concreti problemi per quanto riguardava i tempi di afflusso delle riscossioni, la discriminazione dei versamenti da attribuire alla Regione Siciliana, i riscontri di Tesoreria. Un secondo ordine di difficoltà concerneva, poi, gli aspetti tecnico-organizzativi: l'ostacolo principale era costituito dalla obiettiva considerazione degli adempimenti che il servizio meccanizzato dell'Amministrazione postale era disposto ad assumersi, e che apparivano carenti in relazione ai controlli, di ordine formale e sostanziale, richiesti poi dall'Amministrazione finanziaria.

Per tali motivi, nonostante l'impulso dato da questo Ministero, la progettata procedura si è rivelata inattuabile, e sia il Tesoro sia l'Amministrazione delle Poste non hanno fatto pervenire le risposte ufficiali che erano state loro richieste in relazione ai cennati problemi.

L'aspetto posto in luce dalla Corte dei conti, e cioè i vantaggi che ne deriverebbero alla Tesoreria dello Stato sotto forma di disponibilità di cospicui fondi, e alla Cassa Depositi e Prestiti come mezzo di provvista sia pure temporaneo, dovrebbero costituire validi motivi per riallacciare intese con le altre amministrazioni dello Stato per lo studio e la soluzione del problema.

Analoghe considerazioni possono farsi per i versamenti dell'IVA, atteso che il servizio dei c/c postali, tra l'altro, non è in grado di completare il servizio di riscossione con l'invio all'Amministrazione delle Tasse e II. II. sugli affari, così come fanno attualmente le aziende di credito, di appositi nastri magnetici nei quali siano registrati i dati relativi alle singole riscossioni, occorrenti per le elaborazioni del Centro Informativo.

Circa, poi, la mancata effettuazione di sistematici accertamenti in materia di IVA, in concomitanza con i rimborsi effettuati mediante la procedura accelerata, si precisa che il

problema ha avuto avvio di soluzione con l'emanazione – ricordata dalla Corte dei Conti – della circolare ministeriale n. 29 del 1978. È, peraltro, evidente che il delicato problema potrà trovare completa e soddisfacente soluzione solo attraverso il potenziamento degli organici degli Uffici provinciali dell'IVA e la messa a regime delle procedure all'uopo previste dal Programma di ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria 1979–1981, in modo da porre gli uffici in grado di far fronte razionalmente ai molteplici e complessi lavori di istituto.

Per quanto riguarda i crediti verso le Amministrazioni militari, si conferma l'avvenuta loro concentrazione presso un ufficio unico centralizzato delle pendenze pregresse, in applicazione di apposito decreto ministeriale del 6 gennaio 1979. Se ciò, da un verso, ha notevolmente semplificato le contabilità degli uffici periferici, ha lasciato tuttavia irrisolta la questione di fondo della continua insolvenza da parte delle Amministrazioni militari per i diritti dovuti sulle merci dalle stesse importate. Tale situazione dovrà essere affrontata al più presto per evitare che gli Uffici doganali siano costretti ad applicare l'articolo 79, ultimo comma, del testo unico 23 gennaio 1973, n. 43, revocando il beneficio.

In materia di procedure di recupero delle somme anticipate dall'Erario, per conto dei Comuni, per la definizione dei rapporti contrattuali tra i Comuni stessi e gli ex appaltatori delle soppresse imposte di consumo, abolita la speciale procedura di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, a seguito dell'emanazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria), che ha trasferito al Ministero dell'Interno la competenza per la corresponsione delle somme sostitutive dei tributi soppressi, il recupero delle somme, non più compensabili, erogate da questo Ministero per la causale anzidetta è stato affidato alle Intendenze di Finanza, che vi provvedono attraverso il normale procedimento di esazione integrato, ove occorra, dalla procedura coattiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, concernente il testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. Le somme recuperate affluiscono al capitolo 2319–capo VII del bilancio dell'entrata.

Circa, infine, il problema dello snellimento delle procedure per l'annullamento dei crediti inesigibili – ultimo argomento formulato dalla Corte dei conti –, si ritiene di dover osservare che la proposta dell'Organo di controllo, consistente nell'elevare l'attuale limite di competenza degli Organi consultivi, non sia sufficiente a modificare la situazione denunciata, qualora dovesse rimanere invariato numericamente il carico dei crediti da annullare presso l'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, la competente Direzione Generale (Demanio) si è ripetutamente interessata alla questione formulando, da ultimo, talune proposte operative intese, tra l'altro, a decentrare la competenza in materia di annullamento dei crediti di natura non fiscale – entro determinati limiti di somma – alle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, che le hanno in carico, in modo da rendere possibile una ripartizione più razionale delle competenze nella materia in discorso.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Premesso quanto sopra in ordine agli elementi conoscitivi riguardanti le attività e i servizi di questo Ministero, si forniscono, in aggiunta, gli elementi riguardanti le attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che hanno costituito oggetto di apposito capitolo (XI) della Relazione della corte dei Conti di cui trattasi.

In merito alle osservazioni contenute nel paragrafo 1 dal titolo « Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione », va messo in evidenza:

A) la relazione si sofferma a considerare il « disavanzo finanziario » dell'esercizio (49,2 miliardi) come una sorta di « risultato di gestione » senza ulteriori specificazioni di natura economica e patrimoniale.

Al riguardo si deve fare riferimento alle notazioni tecnico-economiche illustrate in occasione dell'analoga trattazione relativa all'esercizio 1977 (cifra nota n. 13936 dell'11 novembre 1978, pag. 20 e seguenti).

Invero, per le aziende gestite dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato – aziende di produzione – il discorso della significatività delle configurazioni dei conti finanziari va ulteriormente integrato tenendo conto degli aumenti o diminuzioni intervenuti nelle rimanenze d'esercizio per effetto della gestione (finanziaria e non finanziaria), degli aumenti o diminuzioni occorsi nel capitale fisso aziendale e negli accantonamenti patrimoniali finanziari. E di ciò, infatti, viene tenuto conto puntualmente nella redazione del « Rendiconto patrimoniale » dell'esercizio che, com'è noto, costituisce la parte II del Rendiconto dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, presentato anch'esso al Parlamento assieme al Conto consuntivo finanziario (Parte I del Rendiconto).

Da esso risulta, a fine esercizio 1978, *un incremento netto patrimoniale di 44,6 miliardi di lire* (ottenuto detraendo dall'incremento patrimoniale lordo anche i 49,2 miliardi di disavanzo finanziario dell'esercizio): *risultato economico* che, in presenza di una pesante situazione inflattiva e di accesa concorrenza, può considerarsi senza altro soddisfacente.

B) In effetti, anche il problema della *liquidità finanziaria* dei Monopoli di Stato non è soltanto problema di mero fatturato: infatti nessuna grande azienda, anche privata, che operi in regime di accesa concorrenza, o di concorrenza oligopolitistica qual'è ad esempio il mercato dei tabacchi lavorati, può risolvere il problema degli investimenti e della politica delle scorte con il fatturato del singolo esercizio, data la naturale erosione dei margini operativi, ma deve necessariamente ricorrere o al « capitale proprio » o al « capitale di credito ».

È questa, anzi, una delle difficoltà gestionali attualmente più avvertite dall'Amministrazione nell'attuale normativa che non prevede un fondo di dotazione, nè consente di utilizzare, per reinvestimenti, il ricavato dalla vendita di immobili, che spesso sono stati costruiti con capitali di esercizio e regolarmente ammortizzati.

C) Per quanto attiene alla problematica di mercato per i tabacchi lavorati, in riferimento ad una più accentuata presenza di prodotti esteri di grossi gruppi industriali multinazionali sia sul mercato legale che in quello contrabbandiero (peraltro legato a fenomeni sociologici complessi e radicati in alcune zone del Paese), è soddisfacente che l'Organo di

controllo sottolinei le difficoltà della gestione dei Monopoli in relazione agli obblighi di ortodossia di comportamento ed ai vincoli propri della Amministrazione dello Stato.

Va aggiunta, in riferimento alla forza concorrenziale dei prodotti esteri, la considerazione dei seguenti elementi;

– il livello dei prezzi di vendita relativamente modesto rispetto alla dinamica più accentuata dei livelli di reddito *procapite* dei consumatori in questa perdurante fase inflattiva;

– la pratica promozionale e pubblicitaria messa in atto in modo martellante da ditte estere concorrenti (mass–media in genere; inserti nelle reti radio–televisive private; sponsorizzazioni; ecc.) che causa modifiche unilaterali nella relazione che lega l'immagine, la qualità ed il prezzo di taluni prodotti esteri in rapporto alla relazione che lega gli stessi tre elementi nei prodotti concorrenti italiani.

È noto, infatti, che all'Amministrazione dei Monopoli di Stato l'azione pubblicitaria dei prodotti da fumo è impedita per il divieto sancito per tutti dalla legge numero 165/1962: ne deriva che, attraverso la violazione di tale divieto, si viene a creare, per taluni prodotti esteri, una posizione di particolare vantaggio concorrenziale.

D) Riguardo alla rinnovata richiesta di sdoppiamento di taluni capitoli dell'entrata (capitoli 101, 102 e 103), si deve ribadire quanto già prospettato lo scorso anno e cioè che, date le finalità meramente conoscitive, queste possono essere assolte tempestivamente dall'Amministrazione su specifica richiesta dell'Organo di controllo, ma che non appare opportuno che vengano divulgate, interessando rapporti contrattuali e rapporti concorrenziali.

Costituisce, infine, motivo di soddisfazione rilevare l'ampia illustrazione contenuta nella Relazione circa le iniziative adottate dall'Amministrazione sia nel settore commerciale interno (servizio degli « addetti di mercato ») sia nel quadro di un programma di deciso sviluppo dell'esportazione dei prodotti italiani, che risponda, per quanto possibile, alla penetrazione estera nel nostro mercato.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

La Corte ha ricordato, anzitutto, come non poche siano state le iniziative di rilievo finalizzate al superamento dell'attuale situazione di difficoltà che interessa il settore della giustizia; iniziative di riforma dell'ordinamento, di potenziamento delle strutture, di più adeguato sfruttamento delle risorse già disponibili, il tutto espressione di un programma definito ed articolato che avvia il processo di ristrutturazione dell'apparato.

Incisivamente, nella relazione, si pongono in evidenza le cause di rallentamento che si sono opposte e che ancora si oppongono alla compiuta realizzazione di tali finalità, cause che sono solo in parte addebitabili a carenze organizzative delle strutture centrali dell'Amministrazione, ma nascono da schemi di intervento non compiutamente adeguati (v. ad esempio la normativa in atto vigente che disciplina il settore dell'edilizia giudiziaria) e dalla mancata soluzione di problemi che costituiscono aspetti fondamentali dell'intera problematica) la revisione delle circoscrizioni, la riforma dell'ordinamento giudiziario ecc.).

Ora, è altamente significativo che proprio su questi ultimi temi si era appuntata l'attenzione del Governo nell'ultimo scorcio della passata legislatura e che di essi è esplicito riferimento nel programma dell'attuale Governo. Ne costituiscono inequivoca dimostrazione le diverse iniziative legislative già avviate e che – decadute per lo scioglimento delle Camere – dovranno essere prontamente riproposte (v. ad esempio quelle in tema di edilizia giudiziaria, sulla revisione delle circoscrizioni, sul conciliatore e vice pretore, sull'ingresso in carriera e formazione dei magistrati, ecc.), e quelle amministrative od organizzative (revisione delle piante organiche ecc.).

Può dirsi, in definitiva, che le linee direttrici sulle quali si muoverà l'azione del Governo trovano autorevole avallo nella relazione della Corte, così come dai dati relativi agli aspetti finanziari della gestione e principalmente dal rapporto tra l'incremento della spesa nel settore di competenza di questo Ministero e quello dell'intero comparto statale, emerge conferma di quanto più volte rappresentato circa la necessità di un più deciso impegno finanziario per superare le condizioni di carenza che tutt'ora permangono nell'apparato della giustizia.

Nell'esame dei rilievi più specifici formulati dalla Corte vengono in considerazione, anzitutto, quelli concernenti l'ammontare dei residui passivi, la mancata regolazione di partite debitorie nell'esercizio di riferimento (con la seguente necessità dell'istituzione di nuovi capitoli nell'esercizio successivo), l'eterogeneità dell'oggetto in taluni capitoli di bilancio, l'istituzione di nuovi capitoli ecc.

Al riguardo si chiarisce quanto segue, partitamente per settore di competenza delle tre Direzioni generali interessate.

DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E DEGLI AFFARI GENERALI.

L'ammontare dei residui passivi è stato in parte determinato dalle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, numero 422 intervenute tardivamente. Gli stanziamenti integrativi ai capitoli 1018 e 1503 (lire 6.029.289.000) sono stati disposti, infatti, quasi alla chiusura dell'anno finanziario e l'ultimo addirittura con decreto

del Ministero del tesoro, registrato il 15 febbraio 1979. Tale circostanza ha imposto la utilizzazione delle sopravvenute disponibilità in conto residui.

Peraltro, è noto come il fenomeno medesimo dei residui origina per una notevole parte, dalle spese fisse riferentesi a servizi prestati nell'ultima parte dell'anno ovvero da somme accantonate per ritenute erariali, assistenziali e previdenziali ancora non versate alla fine dell'esercizio.

Per i capitoli 1020, 1021, 1022 e 1504 e relativi pagamenti sono subordinati alla presentazione delle tabelle di liquidazione e relativa documentazione da parte degli aventi diritto, mentre per i capitoli 1072 e 1202 intervengono difficoltà a tempi tecnici inevitabili. Per il capitolo 1094 le indennità dovute ai componenti delle varie commissioni sono liquidate solo dopo che pervengono le necessarie certificazioni. La particolare natura, poi, delle spese facenti carico al capitolo 1103 impone che i pagamenti vengano eseguiti dopo la verifica degli elaborati e la successiva consegna delle copie pattuite.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI.

a) Le ragioni dell'incremento dei residui passivi rilevato dalla Corte in ordine ai capitoli 1701 (contributi ordinari ai Comuni) e 7051 (contributi straordinari ai Comuni) vanno ricercate, quanto al primo capitolo nel fatto che i contributi ordinari devono essere pagati in semestralità posticipata e pertanto il pagamento del semestre luglio–dicembre deve avvenire necessariamente nell'anno successivo a quello di competenza.

Quanto alle ragioni dell'accumulo dei residui sul capitolo 7051, la maggior parte di essi deriva dagli impegni assunti nel corso di precedenti esercizi finanziari che determinano la esigenza di conservare in bilancio le somme corrispondenti per poter provvedere al pagamento dei contributi sulle annualità dei mutui contratti dai Comuni e che per lo più hanno durata ventennale.

b) Dalla Corte è stata rilevata un'eccedenza di spesa, sul capitolo 1589 (spese di giustizia), rispetto allo stanziamento iniziale.

Trattasi di spese obbligatorie erogate, per la maggior parte, direttamente dagli uffici giudiziari, la cui entità non viene resa nota a questo Ministero, ma alla Ragioneria centrale da parte delle Direzioni provinciali del Tesoro, successivamente, peraltro, alla prima formulazione del bilancio preventivo.

c) Si osserva nella relazione che i capitoli 1587 (attrezzature straordinarie per gli uffici giudiziari), 1598 (apparecchiature elettroniche) e 1602 (intercettazioni telefoniche), mentre gli impegni sono stati quasi pari alle previsioni, nel corso dell'anno sono stati effettuati pochi pagamenti ed il resto degli impegni stessi è stato portato nel conto residui.

Ora, ciò è conseguenza del particolare meccanismo che regola l'acquisto e la fornitura dei beni, per cui sono previste, dall'impegno al pagamento, diverse fasi di attuazione che non possono essere contenute tutte in un anno finanziario: contratti (o impegni), subordinati per l'approvazione ai tempi del Provveditorato generale e del Consiglio diStato, registrazione dei contratti alla Corte dei conti; produzione dei beni; collaudi; distribuzione agli Uffici giudiziari; attestazioni di presa in carico da parte di questi ultimi.

È da far presente, poi, che non è possibile impegnare l'intera somma al principio dell'anno, tenuto conto che le richieste degli uffici vendono inoltrate trimestralmente ed anche perchè nell'arco dell'esercizio provvisorio non è possibile disporre delle somme stanziate se non in dodicesimi. Del resto, sono le stesse norme di Contabilità che consentono di pagare le spese impegnate nel corso dei tre anni successivi, proprio in considerazione del protrarsi degli degli incombenti suaccennati.

La Corte dei conti ha pure messo in evidenza il ricorso sistematico – per l'acquisto di attrezzature ed arredi per gli uffici giudiziari – al sistema della trattativa privata.

Lo stesso organo, però, ha riconosciuto che tale procedura, se pure deroga alle norme sulla contabilità, di Stato, ha il suo fondamento nella funzionalità dello strumento utilizzato e la sua giustificazione nelle particolari, indilazionabili esigenze dell'Amministrazione giudiziaria.

d) Quanto ai nuovi capitoli istituiti concernenti pagamenti da effettuare per prestazioni delle quali l'Amministrazione aveva beneficiato in precedenti esercizi, si chiarisce che l'istituzione del Cap. 1606–trattasi di importo esiguo (lire 11.865.850)–si è resa necessaria per poter provvedere alla riemissione di un ordine di accreditamento non potuto riscuotere in tempo utile.

Come si può rilevare dalla stessa relazione, il discorso sulla necessità di ricorrere a capitoli aggiuntivi si ricollega a quello più generale per il quale la Corte ha rilevato una scarsa incidenza di pagamenti rispetto agli impegni.

e) Le eccedenze riscontrabili nella gestione del capitolo 1502 (indennità integrativa agli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari) sono da ricercare, per il 1978, in più cause, tra le quali possono indicarsi le seguenti:

– Nel 1977 erano stati immessi in servizio 97 aiutanti ufficiali giudiziari, vincitori di concorso. La spesa concernente l'indennità integrativa e gli altri emolumenti dovuti ai predetti non ha potuto essere calcolata in sede di previsione del bilancio, non essendo conosciuta la data di tale immissione in possesso.

– La liquidazione delle competenze agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti e ai coadiutori degli uffici notificazioni è di competenza dei capi degli uffici giudiziari ed avviene sulla base dei dati forniti dalla categoria stessa.

– Il gettito dei proventi spettanti alle tre categorie è suscettibile di variazioni anche molto notevoli, in relazione agli incarichi loro conferiti dalle parti (da qualche anno è diminuito il servizio in materia civile ed è aumentato quello in materia penale); variazioni difficilmente prevedibili.

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA.

Premesso che una parte notevole dei residui passivi verificatisi alla fine dell'esercizio in esame attiene a pagamenti per contratti la cui esecuzione era ancora in corso alla data del 31 dicembre 1978, con riferimento a singoli capitoli di spesa si chiarisce quanto segue:

L'incremento dei residui sullo stanziamento del capitolo 2090, in raffronto con quelli avutisi alla fine del 1977, è dovuto al fatto che con l'entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, non si è potuto più provvedere, con la competenza del 1978, al pagamento ad appaltatori dei crediti maturati nel mese di dicembre 1978 per il mantenimento dei minori.

I residui relativi ai capitoli 2087–2089–2091–2092 – rappresentano in parte impegni di spese contrattuali la cui esecuzione (ivi comprese le operazioni di collaudo o le altre formalità prescritte dalla norme in vigore), al 31 dicembre 1978 era ancora in corso, e per altra parte spese autorizzate, rimaste da pagare alla predetta data da parte dei funzionari delegati per gli acquisti in economia, formalmente impegnati a mezzo di ordini di accreditamento; quanto alle maggiori economie – relativamente ai capitoli sopra citati – esse sono dovute ad alcune eccezionali circostanze (gare per acquisto di maccchinari e materiali andate deserte; parziale sospensione delle attività lavorative verificatesi negli istituti di massima sorveglianza; incidenza, sia pure temporanea, del provvedimento di amnistia ed indulto nella organizzazione del lavoro) che ha determinato una non completa attuazione dei programmi previsti.

Per quanto riguarda il capitolo 2085, relativo alla manutenzione e ristrutturazione degli istituti, l'incremento dei residui passivi rispetto all'anno 1977 è dovuto all'aumento dello stanziamento che è passato da lire 24.900.000.000 nell'esercizio 1977 a lire 33.000.000.000 nel 1978.

Detto aumento ha accresciuto la massa dei residui costituiti da somme riferibili a pratiche interessanti l'edilizia penitenziaria che non possono definirsi nell'arco dell'esercizio in cui i fondi sono stati assegnati. Si tratta di, somme che riguardano, in massima parte, impegni di spesa che non sono stati ammessi al pagamento alla scadenza dell'esercizio precedente perchè i lavori edilizi oggetto dei vari contratti erano in fase di ultimazione o perchè non erano state ressegnate le contabilità relative ai lavori già ultimati.

Anche l'incremento dei residui passivi sul capitolo 2084, relativo al fitto dei locali e terreni, è dovuto all'aumento dello stanziamento che è passato da lire 800.000.000 nello esercizio 1977 a lire 1 miliardo nel 1978. Anche qui si è accresciuta la massa dei residui dovuti a sfalsamento nei pagamenti, trattandosi di canoni a saldi trinistrali, quadrimestrali, semestrali ecc. ed anche per l'impossibilità di regolarizzare tempestivamente alcuni contratti di locazione in contingenze particolarmente difficili.

Le economie accertate nel capitolo 2085 sono state particolarmente contenute anche in considerazione del fatto che si intendono riferite a tutto il complesso degli oltre 250 istituti.

Per quanto concerne il capitolo 7200 (« Rimborso straordinario ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri ecc. di edifici destinati a case mandamentali ») istituito nel settembre 1978 in seguito all'entrata in vigore della nuova legge sulle case mandamentali (legge 5 agosto 1978, n. 469), si rende conto che nell'ultimo trimestre dell'anno in riferimento nessun rimborso straordinario per lavori edilizi, ai sensi dell'articolo 6 della succitata legge, è stato erogato poichè, come chiaramente si evince dal testo legislativo, esso deve avvenire successivamente alla contrazione del mutuo da parte dei Comuni presso la Cassa depositi e prestiti o altro Ente finanziatore. Nessuna Amministrazione comunale aveva, a quel tempo, contratto mutuo. L'intero stanziamento pertanto è da considerarsi residuo improprio.

Analoga considerazione è da farsi rispetto alla spesa fissa di lire 141.150.000 necessari per il pagamento, ai 349 Comuni inclusi nell'elenco fissato con il decreto interministeriale di cui all'articolo 1 della già menzionata legge n. 469, del rimborso forfettario annuo in rate semestrali anticipate e nella misura stabilita dal decreto di cui sopra. Alla data del 31 dicembre 1978 non si è potuto provvedere al pagamento di tale beneficio contributivo giacchè il suddetto decreto non era stato ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Nella relazione della Corte si accenna alle cosiddette « gestioni fuori bilancio », con riferimento al *Fondo detenuti e condannati ed ai Fondi ISTAT.*

Al riguardo si osserva quanto segue:

a) *Fondo detenuti e condannati.*

Si tratta, com'è noto, della gestione fuori bilancio riguardante il fondo dei detenuti ed i profitti del fondo stesso costitutiti dagli interessi maturati sui depositi del fondo presso la Cassa Depositi e Prestiti, nonchè, per i motivi che saranno appresso specificati, dagli utili derivanti dalla vendita dei tabacchi e dei valori postali ai detenuti. Detta ultima gestione continua, momentaneamente, la sua attività in seno a quella del Fondo Detenuti, in base a quanto ha convenuto il Ministero del tesoro con nota n. 172095/6411 del 5 ottobre 1975.

Allo stato, la parte della gestione relativa ai profitti è scomparsa; infatti richiamando quanto già chiarito in occasione delle osservazioni sui rilievi contenuti nella relazione della Corte dei conti per l'anno 1977, si ribadisce che gli interessi sui depositi del fondo detenuti presso la Cassa Depositi e Prestiti, in applicazione delle norme contenute nella legge 26 luglio 1975, n. 354 e nel suo Regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica

29 aprile 1976, n. 431) vengono già versati, tramite la Direzione generale, all'Erario e di conseguenza non vengono più utilizzati a favore della popolazione detenuta. Ai detenuti vengono regolarmente accreditati gli interessi maturati sul loro peculio, facendo gravare tale spesa su un apposito capitolo (Cap. n. 2209 – « Corresponsione degli interessi sul peculio dei detenuti ed internati ») dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Da quanto sopra, si può desumere che la gestione dei profitti del fondo detenuti – autorizzata dal regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908 attualmente svolge l'attività gestoria limitante alla riscossione degli interessi maturati sui depositi del fondo stesso presso la Cassa Depositi e Prestiti ed al versamento degli stessi all'Erario, come previsto dalle sopraddette disposizioni contenute nella legge 26 luglio 1975, numero 354 e dal suo Regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431).

Per la parte, invece, relativa agli utili derivanti dalla vendita dei tabacchi e dei valori postali, nel significare che era stato presentato in Parlamento il disegno di legge « Gestione delle rivendite di tabacchi e carte-valori postali ai detenuti ed agli internati e destinazioni degli utili ad essa relativi », (atto Camera n. 2331), per una disciplina definitiva della materia, si fa presente che il citato disegno di legge prevede, fra l'altro, anche la destinazione che dovrà essere data ai relativi proventi. Con l'occasione si segnala che la giacenza di cassa – che alla fine dell'esercizio finanziario 1978 ammontava a lire 850.000.000 circa, proviene eslusivamente dalla gestione degli utili della vendita dei tabacchi e dei valori postali ai detenuti.

Per i motivi sopra esposti, questa Amministrazione ritiene che la citata gestione dei profitti detenuti possa continuare la propria attività e di conseguenza fare ancora da supporto legislativo alla gestione relativa dei tabacchi e carte valori postali, almeno fino a quando non sarà approvato il predetto disegno di legge.

In tal senso è stato riposto ai rilievi mossi dalla Corte dei conti ai rendiconti della gestione in questione per gli anni 1976, 1977 e 1978.

b) Fondi ISTAT.

Si riferisce, al riguardo, che per i fondi erogati dall'ISTAT all'Amministrazione centrale, la relativa contabilità è stata dichiarata regolare dalla Corte dei conti; ad analoga conclusione è pervenuto lo stesso organo di controllo per la contabilità di due Corti di Appello per i fondi assegnati dall'ISTAT per prestazioni rese nel 1972. Attualmente è in corso di acquisizione la prescritta documentazione per gestioni fuori bilancio di modestissime entità esistenti presso 5 Corti di Appello e sempre relative ad attività rese dal personale nel 1972.

Sull'organizzazione dei servizi e del personale e sui problemi attinenti alle strutture edilizie ed ai beni strumentali, può dirsi quanto segue:

A) Settore dell'amministrazione della giustizia.

La Corte ha ricordato il provvedimento legislativo emanato nel corso del 1978 (decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271) con il quale sono stati apportati notevoli aumenti ai ruoli organici della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale delle Cancellerie e segreterie giudiziarie ed apprezzabili snellimenti nelle procedure concorsuali.

Per eliminare le migliaia di vacanze tuttora esistenti si è dato notevole impulso all'espletamento dei vari concorsi e si è proceduto, in tempi quanto più possibili contenuti, alle assunzioni. La situazione è, certo, migliorata, ma permangono gravi carenze. Il fatto si è che l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (le quali stabiliscono che soltanto successivamente all'espletamento dei concorsi riservati interni è possibile indire quelli esterni), determina notevoli ritardi.

Ai fini di conseguire una non più procrastinabile soluzione della relativa problematica, il Ministero ha allo studio un disegno di legge concernente « Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della Giustizia ». In tale quadro, allo scopo di snellire le procedure di reclutamento del personale, è stato predisposto uno strumento che prevede l'utilizzazione, all'atto del bando di concorso delle varie categorie di personale, escluso quello della magistratura, anche dei posti che si renderanno disponibili nel biennio successivo all'anno in cui viene indetto il concorso medesimo, con la copertura delle vacanze verificatesi durante il lungo *iter* di espletamento del concorso stesso. È prevista l'assunzione degli idonei anche oltre il limite dei posti messi a concorso e per le vacanze che comunque abbiano a verificarsi entro un biennio. Per soddisfare tale esigenza di tempestività viene proposta fino al 1982 la deroga all'applicazione dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, analogamente a quanto sancito col decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111.

Quanto ai condizionamenti che tuttora gravano sull'eliminazione delle carenze in tema di edilizia giudiziaria va posto in rilievo che proprio nell'intento di ovviare a tali condizionamenti, si è proposta una sostanziale modificazione ai sistemi della legge 15 febbraio 1957 n. 26. Si è richiesto, a tal fine, l'inserimento di un'apposita norma nella legge finanziaria che dovrà essere presentata al Parlamento contestualmente al bilancio di previsione per il 1980.

In base a tale proposta i mutui contratti dai Comuni con il contributo statale potranno essere utilizzati oltre che per la costruzione di nuovi edifici giudiziari anche per l'acquisto di edifici già costruiti ancorchè abbisognevoli di restauro o di ristrutturazione.

Comunque, il problema di fondo resta sempre quello di stabilire se sia opportuno mantenere in vita l'attuale sistema in cui, come è noto, le funzioni operative in materie di edilizia giudiziaria rientrano nella competenza dei Comuni, limitandosi l'attività di questo Ministero sostanzialmente all'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione alla stipula del mutuo necessario per la esecuzione delle opere e di concessione di un contributo per l'ammortamento del mutuo stesso, o se non convenga invece trasferire allo Stato l'intera competenza in materia.

Al riguardo si osserva che, pur con gli inconvenienti segnalati dalla Corte dei conti (tra cui incide particolarmente la lentezza negli adempimenti preliminari per il reperimento delle aree e per la redazione dei progetti da parte dei Comuni, non di rado acuita da contrasti originari nell'ambito locale), permangono tuttora valide quelle considerazioni che hanno spinto il legislatore del 1941 ad affidare ai Comuni la realizzazione degli edifici giudiziari riconoscendo la maggiore capacità di tali Enti di dare risposte adeguate a peculiari esigenze di carattere locale, connesse con la creazione o la revisione delle strutture giudiziarie.

È auspicabile, però, che all'attività dei Comuni si affianchi un intervento, sempre più articolato da parte dello Stato tramite il Ministero dei Lavori Pubblici, in modo da integrare gradualmente l'attuale sistema fino al punto da ovviare alle eventuali carenze nell'attività dei Comuni che spesso, a causa della loro precaria situazione finanziaria o di contrasti locali, resta paralizzata per anni.

Ed è in tal senso che sono state mosse recentemente osservazioni da parte di questa Amministrazione ad uno schema di disegno di legge concernente la ristrutturazione dei servizi e della attività del Ministero dei Lavori Pubblici.

Non può sottacersi peraltro che, per poter procedere alla elaborazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, di programmi articolati nel settore nell'edilizia giudiziaria, sarebbe necessario provvedere preliminarmente ad una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui già da tempo si è avvertita la esigenza, al fine precipuo di evitare interventi che potrebbero rilevarsi successivamente inutili.

B) SETTORE PENITENZIARIO.

1) *Personale.*

Sia nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferisce la relazione della Corte, sia nei mesi successivi, è proseguita intensa e costante l'azione per assicurare la copertura degli organici sia del personale civile che di quello militare.

Per quanto attiene al personale civile l'impegno per un più celere espletamento dei vari concorsi ha reso frutti apprezzabili. È stato portato a termine il concorso a 81 posti di vice direttore, che consentirà l'assunzione, entro l'anno, di detti funzionari; inoltre sono in corso di registrazione presso la Corte dei conti il decreto ministeriale relativo alla graduatoria dei candidati risultanti idonei nel concorso a 27 posti di vice direttore in prova, riservato ai dipendenti dell'Amministrazione della giustizia, nonchè il decreto ministeriale di nomina dei vincitori del concorso a 4 posti di direttore, riservato al personale della carriera di concetto.

Per il personale direttivo del ruolo dei sanitari, si richiamano qui le considerazioni, a suo tempo espresse in riferimento alla relazione sul rendiconto per l'anno 1977, circa i motivi che hanno determinato la diserzione degli ultimi concorsi sinora banditi; infatti ancora deserto è andato il concorso per esami a 2 posti, poichè l'unico candidato ammessso alla prova orale non si è presentato a sostenerla. Con decreto ministeriale del 15 febbraio 1979, è stato bandito un successivo concorso a 19 posti di medico, le cui prove scritte hanno già avuto luogo; a quelle orali, previste per il prossimo mese di ottobre, parteciperanno 20 candidati.

Per quanto riguarda le osservazioni della Corte in merito alla alta percentuale di vuoti esistenti nei vari ruoli delle carriere di concetto, si osserva che una gran parte di lavoro è stato dedicato proprio ai concorsi relativi a questo settore.

Per i ragionieri, è stato espletato un concorso a 23 posti ed è in corso di registrazione il decreto ministeriale relativo alla graduatoria di merito; sono in fase di correzione gli elaborati del concorso a 192 posti, mentre sta per essere bandito un concorso a 37 posti di ragioniere principale, riservato al personale della carriera esecutiva. Infine, è già stato espletato il concorso a 133 posti di ragioniere in prova, riservato ai dipendenti dell'Amministrazione della Giustizia, il cui decreto ministeriale relativo alla graduatoria degli idonei è in corso di registrazione.

Quanto agli assistenti sociali per adulti, sono stati assunti con decorrenza 1° settembre 1979 i vincitori del concorso a 200 posti; è in fase di correzione degli elaborati il concorso a 100 posti riservato al personale dell'Amministrazione della Giustizia; sono state svolte, inoltre, le prove attitudinali relative ai concorsi a 143 posti ed a 6 posti, quest'ultimo riservato al Centro di servizio sociale di Trento.

Sono stati assunti con decorrenza 2 gennaio 1979 i vincitori dei concorsi per educatori per adulti a 53, 32, 45, 43 ed 11 posti, sono stati inoltre banditi i seguenti concorsi: a 67 posti, riservato al personale dell'Amministrazione della Giustizia; a 28 posti di educatori principale, riservato al personale della carriera esecutiva; a 140 posti per l'Italia settentrionale; a 70 posti per l'Italia centrale, ed a 70 posti per l'Italia meridionale.

Per quanto riguarda la carriera esecutiva, non pochi concorsi sono stati banditi per coprire i vuoti presenti in tale carriera.

Infatti è stato bandito un concorso a 133 posti riservato al personale dipendente dell'Amministrazione della Giustizia ed un altro a 25 posti di coadiutore principale, riservato al personale operaio, mentre un altro a 92 posti è stato bandito per il territorio nazionale.

Per ultimo, in relazione alle carenze esistenti nella categoria del personale operaio, si rammenta che l'Amministrazione ha provveduto ad indire numerosi concorsi, tuttora in espletamento.

È da aggiungere che, ai sensi della legge 26 luglio 1978, n 418, che ha disposto la soppressione della categoria dei maestri ed insegnanti diversi facente parte del personale aggregato degli II.PP., detto personale è stato inquadrato, in relazione al titolo di studio posseduto, nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto ed esecutive, ovvero della categoria degli operai qualificati, per un numero complessivo di 80 unità, a decorrere dal 17 febbraio 1979.

Quanto alla applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, si rileva che si sta passando all'attuazione della 3ª fase del programma. Dal 1° ottobre 1979, verranno assunti numeri 213 giovani con contratto di formazione al lavoro in attuazione dell'articolo 26/*bis* della legge 285/77 e successive modificazioni.

Per quanto concerne il personale del Corpo degli agenti di custodia, è da rilevare una inversione di tendenza nel senso che gli arruolamenti – i quali davano negli anni scorsi dei risultati deludenti, sia per lo scarso numero di domande, sia per la bassa percentuale di incorporati, – nel corso degli ultimi due anni, hanno subito un incremento veramente notevole. Bastano queste brevi note a dimostrazione come la situazione del Corpo sia in fase di netta, favorevole ripresa.

Infatti, a fronte di un organico di 17.507 unità (legge 2 dicembre 1975, n. 603) le carenze numeriche rilevate al 31 dicembre 1978, ascendevano a 1.891 unità complessive, nei vari gradi, pari al 10,8 per cento delle dotazioni.

A confronto con quelle denunciate per il 1977 (3.982 unità) la riduzione appare sensibile (oltre il 50 per cento del decremento è stato sanato) e la situazione generale decisamente migliorata.

L'oculata attività di reclutamento che l'Amministrazione penitenziaria, sia a livello centrale che periferico, ha continuato a porre in essere ha consentito i descritti positivi risultati.

Essenziale, al riguardo, è stato ancora l'intervento delle forze ausiliarie, il cui contingente – elevato a 2.500 unità ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 186, – ha avuto un indice di reclutamento assai elevato, con presenza effettiva al 31 dicembre 1978 per 2.013 unità, a fronte delle 1.469 del 1977.

Si conferma che il successo di tale tipo di arruolamento va riferito sia alla differente destinazione di servizio del personale ausiliario (servizio generalmente esterno e, comunque, non a contatto con i reclusi) sia alla limitata durata della ferma (dodici mesi pari a quella di leva) sia alla retribuzione mensile (oltre lire 400.000) che non trova riscontro nella « paga » del servizio di leva.

2) *Beni e servizi strumentali.*

L'Amministrazione si è trovata nella necessità di richiedere ulteriori stanziamenti sul cap. 2088 per l'anno finanziario 1978, per il progressivo aumento del costo dei trasporti carcerari, nonchè del mantenimento dei detenuti, per l'operare del meccanismo di revisione contrattuale.

Nel primo caso, la revisione è calcolata sul prezzo del carburante, maturandosi ad ogni variazione del costo della benzina.

Nel secondo caso, il meccanismo di revisione opera non appena si oltrepassi la soglia del 15 per cento contrattualmente stabilita.

Il fatto più importante, però, che ha imposto integrazioni degli stanziamenti iniziali è stata l'applicazione dell'articolo 22 del nuovo Ordinamento penitenziario, il quale stabilisce le nuove misure delle mercedi, di gran lunga superiori alle precedenti, da corrispondere ai detenuti ai servizi domestici per conto dell'Amministrazione, ed i contributi assicurativi e previdenziali a carico di quest'ultima.

La richiesta di ulteriori stanziamenti è stata determinata, inoltre, dal sensibile miglioramento apportato qualitativamente alle tabelle dietetiche vigenti al 31 dicembre 1976 per le varie categorie di detenuti ed internati accolti negli Istituti penitenziari.

È superfluo ricordare, infine, l'aumento delle tariffe dell'energia elettrica e dell'acqua.

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 9 della legge numero 345 del 1975, la Direzione generale ha più volte dato disposizione agli Ispettori distrettuali di esaminare l'opportunità du una eventuale assunzione diretta dei servizi di cui trattasi da parte dell'Amministrazione.

L'indagine ha costantemente confermato che la gestione in economia non solo non sarebbe la più conveniente, ma comporterebbe per l'Amministrazione ulteriori aggravi economici.

Tale forma di gestione è stata attuata soltanto in taluni istituti di limitate capienze e dimensioni quali Ancona, Lonate Pozzolo, Is Arenas, Mamone, Isili e L'Asinara.

Quanto, poi, all'acquisto di beni e servizi relativi al settore minorile, l'esecuzione di spese in economia trova giustificazione nell'urgenza e nell'indifferibilità, nella maggior parte dei casi, degli interventi dell'Amministrazione. Comunque, quanto rilevato dalla Corte dei conti verrà portato a conoscenza dei direttori degli istituti e servizi minorili e dei centri di rieducazione minorenni che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, sono i responsabili dell'esecuzione delle spese.

La Corte ha rilevato, infine, l'elevato importo (4 miliardi) delle spese per il ricovero dei detenuti folli presso gli Ospedali Psichiatrici Civili. Tale impegno di spesa si è reso necessario al fine di garantire l'assistenza sanitaria di 500 folli, uomini e donne, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978, mediante il pagamento di una retta giornaliera di lire 19.500 a presenza (per una spesa presunta complessiva di lire 3.558.750.000) presso gli istituti ospedalieri di Castiglione delle Stiviere. Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Ordinamento penitenziario e dall'articolo 17 del regolamento di esecuzione, la Direzione generale ha provveduto a convenzionarsi con alcuni Enti ospedalieri, in varie Regioni d'Italia.

L'aumento dell'onere complessivo sul cap. 2102 (assistenza sanitaria ai detenuti), rilevato in 9,3 miliardi, è stato determinato dalla necessità di adeguare il servizio sanitario penitenziario ai canoni di funzionalità stabiliti dalla legge 354/1975. Pertanto, è stata potenziata o rinnovata l'attrezzatura sanitaria, sono stati istituiti nuovi Centri clinici e sezioni ospedaliere, gabinetti specialistici (analisi radiologica, EEG, ECG, odontotecnici e terapia fisica), anche per evitare quanto più possibile il ricovero dei detenuti in luoghi esterni di cura, a cui conseguono notevoli spese per l'Amministrazione e disagi per le Forze dello Ordine.

È stato necessario inoltre organizzare o ampliare, attrezzandoli, gli asili nido, impiegando personale specializzato nell'assistenza alle puerpere ed ai neonati, e si deve anche considerare, ai fini della determinazione globale della spesa, che in attuazione dell'articolo 19 del regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431), la Direzione generale ha in corso di stipula apposita convenzione con gli Enti tenuti ad erogare l'assistenza sanitaria ai detenuti lavoranti: ciò consentirà di recuperare parte delle spese relative alle prestazioni sanitarie anticipate, che si presume ammonterà per il 1978 ad oltre lire quattromiliardi (4.000.000.000).

3) *Edilizia penitenziaria.*

Per quanto concerne i notevoli problemi connessi con l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione sia di edifici penitenziari che di immobili adibiti a sede per gli uffici giudiziari minorili, non si può che ribadire quanto già in passato sottolineato, circa i gravi condizionamenti che le complesse procedure amministrativo-contabili impongono al processo di eliminazione delle rilevanti carenze funzionali che si evidenziano nel settore.

Un sensibile snellimento delle procedure potrebbe indubbiamente derivare da un congruo aumento del limite di spesa per i funzionari delegati, fermo dal 16 agosto 1972 (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422) a lire 4.800.000, importo evidentemente irrisorio rispetto alla vertiginosa scalata dei costi relativi alla manodopera ed ai materiali. Analogamente, per le sueposte considerazioni, dovrebbe essere rivalutato il limite di spesa per i lavori indifferibili ed urgenti, eseguibili in economia diretta fino ad un importo di lire 50.000.000, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 967.

Le maggiori resistenze, come rilevato anche nella sopracitata relazione della Corte dei conti, ad un sollecito espletamento degli interventi edilizi si riscontrano poi a livello di progettazione e di direzione dei lavori che devono essere curate dai Provveditorati alle Opere Pubbliche, attualmente non in grado, per carenze di personale in organico, di far fronte alle richieste, quasi sempre di assoluta urgenza, di questa Amministrazione.

Sarebbe, perciò, opportuno estendere a tutta l'attività di edilizia penitenziaria la norma di cui all'articolo 4 della citata legge 21 dicembre 1977, n. 967 che consente, in via eccezionale, di avvalersi dell'opera di altri organi pubblici (Regioni, Province e Comuni) ed, in ultima analisi, di rivolgersi a liberi professionisti. A tal proposito, al fine di assicurare quella riservatezza ed affidabilità che le suddette progettazioni richiedono, si potrebbe prevedere la creazione di uno speciale albo di esperti, della cui opera avvalersi con carat- di normalità.

Detto elenco, da tenersi presso i Provveditorati alle Opere pubbliche, dovrebbe essere costituito da professionisti di provata competenza tecnica e di fiducia a giudizio di entrambe le Amministrazioni (Lavori Pubblici e Grazia e Giustizia).

Alternativamente, potrebbe prevedersi il potenziamento dell'organico tecnico della Direzione generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, attualmente composto di sole 5 unità, affidando così a tecnici dell'Amministrazione penitenziaria l'incarico, la progettazione e direzione dei lavori.

Sarebbe inoltre opportuno estendere l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 anche ai lavori finanziari da questo Ministero.

Attualmente, infatti, per lavori che superano i 300 milioni di lire, è necessario sia il parere del C.T.A. che del Consiglio di Stato, contrariamente a quanto avviene per i lavori finanziati dal Ministero dei Lavori Pubblici, i quali non necessitano di quest'ultimo parere.

Non è possibile quantificare in termini precisi la economia di spesa che verrebbe realizzata per effetto della riduzione dei tempi di esecuzione delle opere conseguente alla adozione dei suddetti provvedimenti; comunque, ad esempio, tenuto conto che l'aumento medio del costo dei lavori è oggi del 2 per cento mensile, sullo stanziamento previsto per il 1980 in lire 40.880.000.000, in linea di larga approssimazione detta economia potrebbe essere di lire 1.600.000.000, considerato un minor tempo di esecuzione di mesi due.

Procedendo nel piano di ristrutturazione edilizia generale degli istituti penitenziari, che si va realizzando in collaborazione con il Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi delle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1 luglio 1977, n. 404, la Direzione generale ha predisposto un piano organico di interventi, in cui si dà conto delle opere realizzate, di quelle in corso di realizzazione, nonchè della spesa ancora necessaria per l'ammodernamento delle strutture.

Già in passato sono state segnalate le difficoltà di ordine procedurale che si oppongono ad una sollecita realizzazione dei programmi, suggerendosi gli opportuni interventi, tra i quali, comunque, si segnalano un maggior coordinamento nell'azione tecnico-amministrativa e l'opportunità di riduzione al minimo delle varianti.

Si è, tra l'altro, dell'avviso che i tempi di realizzazione delle opere potrebbero essere maggiormente contenuti adottando la procedura dell'appalto concorso o quella della concessione ad Enti pubblici o a società o raggruppamenti di società anche a capitale privato.

Non poche difficoltà insorgono, inoltre, nella realizzazione del programma di risanamento edilizio degli istituti penitenziari, nei rapporti con i competenti organi comunali, non sempre propensi ad agevolare, per ragioni urbanistiche, l'esecuzuione delle opere di cui trattasi, nè eccessivamente cauti talora nel limitare gli insediamenti di abitazione civili nelle immediate vicinanze degli stabilimenti carcerari.

A tal proposito, tuttavia, è allo studio una proposta di normativa atta a disciplinare tale materia ed, in particolare, a garantire una congrua e ben delimitata fascia di rispetto interno agli istituti.

Per quanto riguarda le case mandamentali, si ribadisce che lo stanziamento previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 469 dovrà essere adeguatamente aumentato – ancorandolo eventualmente ad alcuni indici ISTAT – se non si vuole che col passar del tempo perda del tutto le funzioni per cui è stato creato.

Non si può allo stato proporre alcuna cifra precisa trattandosi di spesa di recentissima istituzione.

In ogni caso, l'attuale sistema, per cui la creazione delle opere è lasciata completamente alla discrezionalità dei Comuni (con tutte le resistenze immaginabili che possono crearsi a livello locale), non sembra il più idoneo a garantire una rapida realizzazione degli eventuali programmi.

Dovrà pertanto, esplicarsi un'azione incisiva del Ministero volta a sollecitare le attività delle Amministrazioni locali, intervento che potrebbe estrinsecarsi nel fornire tipologie costruttive, e nella previsione di tempi tecnici di esecuzione che, se non rispettati, comporterebbero la decadenza dei benefici statali.

Circa l'effettuazione a trattativa privata delle spese riguardanti l'acquisto delle attrezzature ed arredi per gli uffici giudiziari minorili, a parte il rilievo che tali spese non sono di rilevante entità, si segnala che tale forma si rende necessaria dal momento che a norma dell'articolo 29, comma 2°, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 convertito, con modificazione nella legge 10 giugno 1978, n. 271, ai fini della congruità della spesa stessa deve essere preventivamente sentito il Provvedimento Generale dello Stato.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Per quanto riguarda l'organizzazione dei Servizi e del personale l'Organo di controllo, come già segnalato nelle precedenti analoghe relazioni, ritorna sull'argomento della riforma delle strutture del Ministero e sul problema del potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo ispettivo che alla amministrazione compete esercitare in molti dei settori in cui opera.

In effetti, l'inadeguatezza delle attuali strutture del Ministero, specie sotto il profilo dell'insufficienza degli organici e delle carenze di personale è un fenomeno ben noto che si riflette anche ed in modo particolare sulla funzione ispettiva e di vigilanza.

In proposito è da sottolineare che i ruoli del Ministero dell'industria risalgono sostanzialmente al 1948: tentativi di riordinamento compiuti nel 1961 e nel 1966 non ebbero alcun seguito, si che la situazione di carenza del personale avvertita già in quegli anni è andata via via aggravandosi sia per effetto dell'esodo provocato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 sulla dirigenza e della legge n. 336 del 1970 sugli ex combattenti, sia in relazione al blocco delle assunzioni praticamente disposto dalla Presidenza del Consiglio la quale, in rapporto a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, circa l'istituzione dei ruoli unici, non ha concesso autorizzazioni a bandire concorsi per i posti in organico resisi disponibili dal settembre 1975 al febbraio 1979, data in cui sono stati autorizzati i concorsi relativi all'anno 1978.

È auspicabile che in tempi brevi pervenga l'autorizzazione a bandire i concorsi per i posti resisi disponibili nel 1979.

Questo Ministero in tutte le possibili occasioni ha sottolineato la carenza del personale, giunta ad un punto di estrema gravità.

La situazione è stata illustrata nelle relazioni annuali sull'attività dell'amministrazione, predisposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 che reca norme sulla dirigenza; è stata ricordata in occasione degli elementi forniti per la risposta alla Corte dei conti in ordine alle considerazioni esposte nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per gli esercizi finanziari del 1976 e 1977.

Lo stesso Parlamento ne ha considerato la gravità all'atto della discussione sul bilancio di previsione della spesa per il 1978.

Ancora in data più recente, in occasione della trasmissione al Ministero del Tesoro dello schema di bilancio pluriennale di competenza per il periodo 1979–1981 è stata dettagliatamente esposta la situazione di carenza del personale: lo stesso è stato fatto nei confronti della Presidenza del Consiglio con lettere del 21 gennaio e 24 giugno 1978, con le quali è stato quantificato in circa 600 unità il fabbisogno di nuovo personale.

La situazione del personale in termini numerici alla data del 1° gennaio 1979 raffrontata con quella alla data del 1° gennaio 1970, evidenzia le seguenti risultanze, che non hanno bisogno di alcun commento:

	al 1° gennaio 1970	al 1° gennaio 1979
organico posti . . .	n. 2213	n. 1848
occupati	n. 2042	n. 1439

Nel frattempo la Presidenza del Consiglio ha destinato al Ministero unità di personale appartenenti agli enti disciolti. Tale assegnazione anche se d'indubbia utilità, non può certamente risolvere il problema, atteso il numero relativamente limitato delle unità poste a disposizione (n. 100 unità).

Il problema quindi andrebbe risolto in sede di ristrutturazione degli organici; tale ristrutturazione dovrebbe accompagnarsi al riordino degli uffici dell'amministrazione, centrali e periferici, che risentono, fra l'altro, dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 sull'attribuzione di competenze alle Regioni a statuto ordinario.

Per quanto segnalato dall'organo di controllo circa il potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo ispettivo, salvo quello che verrà detto per i singoli settori operativi degli uffici interessati, si ritiene di ricordare che presso il Ministero dell'Industria esiste l'Ispettorato tecnico dell'industria.

In proposito è da sottolineare, preliminarmente, che dal monento in cui fu disposta con il decreto-legge 10 agosto 1945, n. 474 la ripartizione delle attribuzioni dell'ex Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro fra il Ministero dell'industria e del commercio e quello del lavoro e della previdenza sociale, l'Ispettorato del lavoro mantenne le proprie competenze e funzioni mentre a quello dell'industria non fu assicurato uno strumento idoneo per poter assolvere adeguatamente i suoi compiti.

Attualmente, pertanto, il Ministero dell'Industria è privo di un vero e proprio corpo ispettivo sia in relazione all'organico, del tutto inadeguato ai compiti che dovrebbe svolgere, sia alla sfera di azione sia alla mancanza di strumenti idonei.

L'esigenza di un corpo ispettivo idoneo ad assolvere le funzioni ad esso relative, che gli dovrebbero essere attribuite per legge in analogia a quanto è già stabilito per l'Ispettorato del lavoro, è stata avvertita già da tempo da tutti gli uffici del Ministero.

Un organo di tal genere, perchè possa corrispondere adeguatamente ai suoi numerosi compiti, che renderebbero incisiva l'azione amministrativa e determinante la costante presenza di questa amministrazione nell'economia nazionale, dovrebbe avere un organico adeguato tale da consentire, partendo da un ufficio centralizzato, la distribuzione dei servizi ispettivi su tutto il territorio nazionale.

Occorre a tale proposito ricordare che il Ministero realizzava in passato la necessaria conoscenza degli elementi essenziali al suo funzionamento, in quanto l'Ispettorato del lavoro adempiva anche al compito di rilevazione tecnica ed economica, mediante un complesso di funzionari specializzati anche nella materia tecnica economica.

Ciò esposto occorre ricordare, che presso questo Ministero, opera il servizio per il controllo ispettivo sugli Uffici periferici dell'amministrazione e sulle Stazioni sperimentali dell'industria. È da tener presente, però, che detto servizio è costituito da una sola unità di personale, il che impedisce la programmazione di visite ispettive a carattere periodico, restando limitati gli interventi ai casi di segnalate irregolarità.

È da sottolineare, in proposito, che nel corso del 1978 sono stati effettuati accertamenti presso il servizio geologico delle miniere in relazione alle risultanze emerse dalla verifica amministrativa contabile eseguita nel 1977 da un dirigente dei servizi ispettivi di finanza. La relazione sugli accertamenti svolti è stata come prescritto trasmessa anche alla Procura generale della Corte dei conti.

Per quanto concerne poi l'azione di vigilanza svolta, occorre qui ricordare in particolare l'attività espletata dalla Direzione per le Camere di commercio e per le Stazioni sperimentali dell'industria, azione che investe i problemi normativi e i provvedimenti riguardanti il personale.

L'attività di vigilanza sulle Camere di commercio si concreta nell'esame di legittimità degli atti deliberativi adottati dagli enti predetti riguardanti il personale dipendente. Tali

atti sono da riferire al rapporto di pubblico impiego dalla sua instaurazione (concorsi, assunzioni dirette ecc.) alla liquidazione delle competenze di fine servizio, oltre ovviamente ai mutamenti intervenuti in costanza del suddetto rapporto.

Poichè il personale degli organismi in parola è costituito da circa 7.000 unità, l'attività predetta implica l'esame di migliaia di atti deliberativi e la definizione di numerose questioni giuridiche connesse alle varie applicazioni di norme legislative e regolamentari che disciplinano il rapporto del pubblico impiego.

Nel corso del 1978 sono pervenute per il controllo circa 9.000 pratiche e da tale dato traspare senza bisogno di ulteriori illustrazioni la mole e la complessità del lavoro svolto nel settore.

L'attività di questo Ministero per le Stazioni sperimentali dell'industria consiste nell'esame di legittimità e di merito, delle deliberazioni adottate per il personale non statale in servizio presso gli istituti in parola, che sono soggette ad approvazione ministeriale in conformità di quanto disposto dal relativo regolamento approvato con Decreto ministeriale 10 agosto 1972.

Per quanto concerne l'utilizzazione di personale estraneo, il fenomeno è stato già trattato nelle precedenti relazioni; in questa sede considerate le osservazioni mosse in proposito dalla Corte dei conti che chiamano in causa direttamente altri uffici, ci si limita a considerare il problema per quanto concerne l'ufficio studi e l'ufficio legislativo del Ministero, organi ambedue istituiti con atto legislativo e strutturati in divisioni, la cui direzione è stata affidata abitualmente ad estranei.

Trattasi di un rilievo sollevato dalla Corte dei conti fin dal 1976. In definitiva l'organo di controllo sostiene che la direzione dei due uffici affidata a persone estranee urta sia con il combinato disposto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto legge 23 febbraio 1946, n. 223, che, disponendo il riordinamento dei servizi del Ministero, ha previsto oltre alle varie direzioni generali, anche l'ufficio legislativo e l'ufficio studi, sia con il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 in relazione al quale, deve essere previsto a capo di ciascuno dei due uffici un dirigente superiore.

Il problema che si riflette sulla legittimità della composizione del consiglio di amministrazione, è tuttora insoluto date le delicate implicazioni che comporta.

Si ritiene tuttavia necessario adottare una determinazione in proposito essendo l'organo di controllo ritornato sulla questione.

Sempre sul piano dell'organizzazione dei servizi, la Corte dei conti osserva che non è stato ancora provveduto al riordinamento previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, concernente la soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali.

In proposito si ricorda che a termini del citato articolo 9 sono state soppresse, con decorrenza 1° gennaio 1978:

1) la Direzione generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

2) nell'ambito della Direzione generale della produzione industriale, la divisione consorzi industriali;

3) nell'ambito della Direzione generale delle miniere, la divisione acque minerali e termali, cave e torbiere.

Sulla questione relativa alle divisioni consorzi industriali e acque minerali deve pronunciarsi il Consiglio di amministrazione, competente ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ad esprimere parere, fra l'altro, in materia di ordinamento dell'amministrazione centrale.

Per quanto concerne il problema della Direzione generale dell'artigianato e piccole industrie, si ritiene che la soluzione possa trovarsi anche disgiuntamente dalla ristruttura-

zione del Ministero tenendo conto che il decreto del Presidente della Repubblica 617/1977 non ha soppresso contestualmente anche il posto di dirigente generale.

Per quanto attiene alle osservazioni formulate dall'organo di controllo circa l'età avanzata, che avrebbero i canditati ai posti di segretario generale per le Camere di commercio, sulla base di una valutazione effettuata in ordine all'ultimo concorso espletato per il settore, si ritiene che non possano sussistere preoccupazioni al riguardo; e ciò, non soltanto sul piano concreto ma anche per un altro ordine di considerazioni che qui si seguito si espone. Come è noto, ai concorsi in parola possono partecipare sia i funzionari delle Camere di commercio, con qualifica di capo servizio, sia i primi dirigenti del Ministero dell'industria.

Una prima considerazione si pone al riguardo, e concerne il fatto che la legge non ha richiesto, contrariamente a quanto previsto per i concorsi a dirigenti superiori per l'amministrazione statale una determinata permanenza nella qualifica, rispettivamente di capo servizio camerale o primo dirigente del Ministero dell'industria, ciò sta a significare che il personale che partecipa a tali concorsi è avvantaggiato relativamente all'età rispetto a quello che partecipa ai normali concorsi per dirigente superiore.

Inoltre, è da osservare che la carriera del personale camerale il più delle volte non presenta quelle strozzature che, in molti casi e, per fatti noti, si è riscontrata nell'amministrazione dello Stato.

Da notare ancora, che tutti i vincitori dell'ultimo concorso per segretari generali per le Camere di commercio, ad eccezione di una sola unità, provenivano dai ruoli camerali.

La situazione delle vacanze dei posti di segretario generale presso le Camere di commercio, alla data odierna si presenta nei termini seguenti:

- posti di segretario generale presso le camere di commercio . . . . . n. 83
- posti coperti . . . . . n. 60
- posti ancora in corso di copertura con i vincitori dell'ultimo concorso espletato . n. 7
- concorso da espletare (il relativo bando è alla Corte dei conti) . . . . . n. 16

Relativamente alla carenza di personale in servizio nei ruoli dei Capi Ufficio Statistica U.P.I.C.A. tenuto conto che l'ultimo concorso bandito (per n. 40 posti con 23 concorrenti ammessi alle prove orali, in corso di svolgimento in questi giorni) non potrà limitare tale carenza se non in parte, si segnala fin d'ora la necessità che venga bandito quanto prima un nuovo concorso per i posti residuali. Per quanto concerne il ruolo dei Direttori U.P.I.C.A., anch'esso carente, è stato di recente bandito, com'è noto, un concorso a 57 posti, tuttora in svolgimento. Circa l'osservazione sul contributo statale alle Camere di commercio per la pubblicazione dei fascicoli regionali del BUSARL si precisa che il contributo stesso si riferisce alle spese di pura stampa, mentre quelle per il personale sono totalmente a carico delle Camere. Le osservazioni formulate da ultimo dall'Organo di controllo circa i posti da coprire nei ruoli dirigenziali del Ministero verranno praticamente superate non appena saranno registrati i provvedimenti con i quali questa amministrazione ha promosso n. 44 impiegati nella qualifica di primo dirigente in applicazione della legge n. 583 del 1977.

In merito alla gestione finanziaria in generale, si rende necessaria qualche precisazione sulla lamentata notevole consistenza degli accantonamenti dei capitoli relativi agli interventi previsti dalle leggi 1101/1971 e 464/1972: cioè di quei residui passivi considerati come propri benchè privi del relativo provvedimento formale di impegno. È questo un aspetto meritevole della massima considerazione in quanto tocca una questione molto delicata circa la gestione dei fondi di tutti i capitoli di spesa aventi per oggetto contributi alle imprese. Come è noto la procedura per la concessione di detti contributi prevede per alcune norme (623/59; 902/76; 675/77) che la domanda degli operatori economici venga pre-

sentata agli istituti di medio-credito, i quali dopo aver esaminato i relativi progetti ed espresso il proprio parere mediante una relazione tecnica, trasmettono domanda, progetto e relazione al Ministero per il successivo esame dell'apposito comitato interministeriale e l'emanazione del conseguente decreto di concessione; a seguito dell'emanazione di quest'ultimo provvedimento l'istituto di credito può stipulare il contratto con l'operatore economico e dare quindi inizio all'erogazione del finanziamento. Nel caso in esame vi è la quasi certezza che al decreto ministeriale di concessione faccia seguito il contratto tra istituto di credito ed operatore economico in breve lasso di tempo. Il che rende quasi indifferente impegnare le somme relative alla concessione dei contributi su questo atto o su quello di liquidazione definitivo, che si emette all'atto della predisposizione del piano di ammortamento, in quanto, anche se il periodo di utilizzo può richiedere un certo tempo al termine del quale è solo possibile emettere detto decreto di liquidazione definitivo, tutte le operazioni connesse alla concessione si esauriscono in genere nel periodo consentito di conservazione nel bilancio degli stanziamenti.

La predetta procedura anche se può condurre ad un lungo ciclo circa la trasformazione in impegni formali dei residui di stanziamento, non comporta incertezze gestionali per l'Amministrazione, in quanto l'approvazione del progetto di investimenti presentato dall'operatore da parte dell'istituto di credito avvenuta prima della concessione dei contributi da parte del Ministero dà la quasi certezza che al provvedimento di concessione segue la stipula del contratto e l'erogazione dei finanziamenti.

Per quanto concerne invece le agevolazioni di cui alle leggi 1101/1971, 464/1972 e 374/1976, le procedure prevedono da parte dell'operazione economica la diretta richiesta delle agevolazioni al Ministero; sulla scorta del cui atto concessivo l'operatore stesso può prendere contatti per l'ottenimento del relativo finanziamento agevolato e stipulare il relativo contratto, che apre la via alla concessione dell'apertura di credito, al termine della cui utilizzazione è possibile, per il Ministero emettere il decreto definitivo di impegno per l'ammontare effettivo dei contributi da erogare. Tale procedura, a causa della possibilità che all'approvazione del progetto non faccia seguito la stipula del contratto con l'istituto di credito o che questa avvenga con molto ritardo, tale a volte da coprire l'intero periodo di conservabilità in bilancio degli stanziamenti, non rende indifferente ai fini dell'utilizzo degli stanziamenti stessi procedere all'impegno formale mediante il provvedimento di concessione dei contributi o di quello di liquidazione. Infatti, formalizzando l'impegno solo con quest'ultimo atto, l'Amministrazione sarebbe esposta a non disporre dei fondi occorrenti a dare corso ad un decreto di concessione al quale avrebbe fatto seguito con notevole ritardo la stipula del contratto ed il relativo periodo di utilizzo dell'apertura di credito. Casi, questi, molto frequenti nell'applicazione delle norme in esame. Per tale motivo il Ministero non può procedere all'impegno che attraverso il provvedimento di concessione, che è, d'altra parte, l'atto fondamentale che lo obbliga giuridicamente nei confronti dell'operatore.

Si può obiettare che con detto provvedimento si può solo effettuare un impegno di massima, ma ciò non impedisce di rendere disponibili le eventuali somme impegnate in eccedenza all'atto dell'emanazione del decreto di liquidazione definitivo che contiene l'esatto ammontare dei contributi da corrispondere o quanto meno di dover mandare in economia le sole somme eccedenti quelle risultanti dall'impegno definitivo stesso. La predetta procedura anzi, dovrebbe essere seguìta anche per le leggi prima indicate (623/59; 902/76 e 675/77) al fine di poter fornire ai rispettivi comitati interministeriali competenti l'ammontare certo, anche se approssimato per difetto, delle somme effettivamente disponibili.

Per quanto concerne gli interventi connessi alle calamità naturali, si rende opportuno distinguere le agevolazioni previste per la zona colpita dalla catastrofe del Vajont da quelle previste per le zone colpite da altre calamità naturali.

In merito alle prime (agevolazioni per la zona del Vajont) si fa rilevare la contenuta entità dei residui passivi relativi ai capitoli i cui stanziamenti sono destinati alla concessione di contributi in conto interessi ed in conto capitale (cap. 7041 e 7043) alle imprese danneggiate

dalla catastrofe. Infatti, i residui esistenti riguardano solo i più recenti esercizi finanziari, dato che gli stanziamenti relativi al periodo 1963-64/1974 sono stati tutti erogati. La gestione di detti stanziamenti può considerarsi quindi soddisfacente. Per quanto concerne i capitoli i cui stanziamenti sono destinati alle imprese che si insediano nelle zone in esame (7042 e 7045) per i contributi, rispettivamente, in conto interessi e in conto capitale, o ad opere per infrastrutture da realizzare nelle zone stesse (cap. 7044), è da rilevare che la loro maggior consistenza relativa rispetto a quella dei capitoli precedenti (7041 e 7043) è dovuta alla dipendenza dei nuovi insediamenti industriali dalla definizione delle dette opere per infrastrutture da realizzare a cura dei consorzi di Belluno e Pordenone.

A tale motivo non va comunque disgiunta una certa complessità delle procedure sia di concessione che di erogazione.

In merito agli interventi nelle zone colpite da altre calamità naturali, è da tener presente che la modestia degli incentivi sotto forma di contributi a fondo perduto consentiti e le procedure per il loro ottenimento, che si realizzano in sede periferica, non consentono l'agevole raggiungimento degli scopi di sostegno previsti dalle relative norme, tutte rifacentesi alla legge n. 50 del 1952, e di conseguenza la utilizzazione degli stanziamenti assegnati.

Per quanto concerne le due convenzioni stipulate con la Società Eldatex, si precisa che dopo avere ritirato la prima, perchè ritenute fondate le eccezioni sollevate dalla Corte, si è proceduto a stipulare la seconda per le stesse elaborazioni e quindi alle stesse condizioni della prima, allo scopo di fornire al comitato tecnico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 gli elementi conoscitivi dallo stesso ritenuti necessari (delibera in data 27 luglio 1978) ai fini dell'esatta applicazione del punto 6), lettera *c*), della delibera CIPE in data 31 maggio 1977, che prevede di esaminare con priorità i progetti riguardanti i settori industriali la cui accresciuta capacità produttiva ha riflessi positivi sulla bilancia commerciale italiana.

A questa seconda convenzione la Corte ha mosso gli stessi rilievi eccepiti per la prima, rilievi che non sono stati condivisi. Pertanto la convenzione stessa è stata riproposta per la registrazione sulla scorta delle dovute controdeduzioni del 23 luglio 1979. Alla data odierna non si conoscono ancora le ulteriori determinazioni dell'Organo di controllo.

In merito all'attività più specificatamente istituzionale, si fa rilevare quanto segue.

La concreta attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, incontra a tutti i livelli (Ministero industria, Istituti di credito, Comitato interministeriale) una serie di difficoltà interpretative ed amministrative che, in effetti, rendono la norma di fatto quasi inoperante.

Le cause principali di tali difficoltà sono da individuarsi, soprattutto:

a) nel mancato completamento delle aree insufficientemente sviluppate, causato essenzialmente dalle difficoltà emerse di conciliare il punto di vista delle regioni con i risultati, spesso aberranti che discendono dal semplice calcolo aritmetico di dati così come previsto dalla normativa;

b) nella difficoltà di attuazione di alcuni punti della delibera CIPE del 31 maggio 1977. In particolare, la disposizione (punto 4) che impone di verificare la rispondenza di ogni singolo progetto al programma finalizzato in cui rientra; nonchè l'applicazione del concetto di «ammodernamento», benchè ridisciplinato dalla legge 91 del 29 marzo 1979;

c) nella difficoltà per gli istituti di credito di ottenere dalle ditte le varie certificazioni richieste a corredo delle domande di contributo ai fini dell'istruttoria.

Al fine di rimuovere le carenze suindicate, sono stati da tempo avviati dei contatti con le altre Amministrazioni interessate, in particolare con la Segreteria del CIPI, organo al quale è stato domandato il compito di emanare le direttive ed i criteri di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 902/76, nonchè di individuare le citate aree insufficentemente sviluppate.

Per quanto concerne l'elevato numero di revoche di concessioni di agevolazioni accordate negli anni precedenti sulle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 623/59 e successive modificazioni ed integrazioni, si fa rilevare che esso è dovuto ai necessari ed imprevedibili fattori che interferiscono nelle istruttorie e tali da inficiarne la validità.

Ovviamente il ritardo col quale detti impedimenti manifestano i propri effetti, che sboccano poi nell'atto di revoca, è dovuto all'*iter* delle istruttorie stesse che, com'è noto, è da ritenersi complesso e vischioso.

In ordine alle annotazioni formulate sulla operatività della legge 374/1976 si fa presente che il Comitato interministeriale di cui all'articolo 8 della legge nel 1978 si è riunito tre volte (26 gennaio, 18 ottobre e 4 dicembre 1978) approvando due domande e respingendone una.

Per quanto concerne l'esigua attività esplicata dall'Amministrazione nel settore tessile (legge 1101/1971 e 228/1975), da un lato si rimanda alle considerazioni svolte in precedenza a proposito dei residui passivi, dall'altro si precisa che nel corso del 1978 sono stati trasmessi per la registrazione 94 provvedimenti di liquidazione, 46 in attuazione della legge 1101 e 48 della legge 228.

In merito alle osservazioni sulla gestione della legge n. 464/1972 è da tener presente che è pur vero che rispetto ai piani approvati scarse sono le operazioni di mutuo per le quali è in corso la rispettiva erogazione dei contributi. Tuttavia, come è noto, ciò è in primo luogo la conseguenza del lungo *iter* a cui è soggetto il perfezionamento delle operazioni di finanziamento.

Le complesse fasi richieste dalla legge, soprattutto in materia di istruttoria delle pratiche presso gli istituti di credito, per cui trascorre un lunghissimo lasso di tempo prima che all'operatore economico la banca comunichi la propria decisione sulla concedibilità del finanziamento richiesto, fanno sì che spesso vengano meno tutti i presupposti per il salvataggio dell'azienda. Di conseguenza, il Ministero si è dovuto il più delle volte adoperare per dirimere l'inevitabile vertenza sorta con le parti sociali, alla ricerca di un nuovo *partner* che sia disposto al rilievo dell'azienda e alla prosecuzione della ristrutturazione.

Sull'annosa questione della gestione delle operazioni in essere per le leggi 464, 1101 e 1470 (articolo 17 u.c. della legge 675) e sulla competenza dei Comitati istitutiti da dette leggi; prima della legge 91/1979; nonchè sulla decorrenza della soppressione dei Comitati stessi, disposta con la predetta legge 91 (la Corte dice: «confermata») e sull'effetto di tale soppressione, regna la più completa incertezza e disparità interpretativa, che ha bloccato il proseguimento delle operazioni di cui alle leggi in parola.

La Corte ritiene tutto chiarito, e cioè che, a parte il passato, l'Amministrazione debba sentire il Comitato della 675, che sarebbe l'erede degli altri Comitati.

La maggioranza dei membri del Comitato non accetta tale interpretazione e rifiuta di pronunciarsi. Per tale motivo il parere richiesto al Consiglio di Stato è essenziale per portare avanti le operazioni bloccate da anni.

Sul problema delle « riconversioni », riservate, in base alla direttiva del 21 dicembre 1978, al Mezzogiorno, nel primo biennio di applicazione della legge, appartiene al CIPI chiarire, o che si tratti di un indirizzo prioritario, rivolto ad assorbire in tutto o in parte, il 35 per cento riservato al C.N., se ed in quanto vi siano domande per il Sud che superino la quota ad esso riservata, oppure considerare che tale direttiva non è più operativa, essendo trascorso un biennio dalla data di entrata in vigore della legge. E ciò per superare, senza bisogno di nuove delibere, quello che, secondo la Corte non sarebbe legittimo, anche se ispirato al fine di privilegiare il Mezzogiorno

Sul problema della « irretroattività degli interventi del Fondo », come la Corte definisce la questione dell'ammissibilità al finanziamento agevolato delle spese effettuate per l'attuazione dei progetti, prima della data della domanda, occorre metter in rilievo come la Corte continui a porre l'ipotesi sostenuta in sede di sezione di controllo e cioè che tale momento

debba (ora dice possa) essere la data della concessione (provvedimento formale di ammissione al beneficio).

Poichè la Corte ha lasciato aperta la questione, non essendosi pronunciata in sede di registrazione del provvedimento interministeriale che detta le norme per l'istruttoria bancaria, e avendo esplicitamente rinviato il proprio giudizio al momento del controllo successivo, sugli atti dell'Amministrazione relativi alle singole domande, appare necessario sollecitare la richiesta di parere avanzata in proposito al Consiglio di Stato. Sarebbe infatti molto grave trovarsi in contrasto con la Corte in fase repressiva, con possibili giudizi di responsabilità.

Sulla legge 675.

Per quanto riguarda i programmi finalizzati già approvati dal CIPI si fa presente che essi sono in corso di stampa presso il Poligrafico dello Stato. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 675 prescrive infatti la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* soltanto per le direttive e le deliberazioni del CIPE e del CIPI. Appena il Poligrafico ne avrà ultimato la stampa questo Ministero provvederà a diffonderli agli organismi interessati.

Circa gli impegni presi con gli organi comunitari si dà assicurazione che il Ministero ha comunicato regolarmente i programmi finalizzati e le delibere del CIPI agli uffici competenti.

Circa gli altri adempimenti previsti dalla legge e ricordati dalla Corte si fa presente:

– che la determinazione dei limiti e dei criteri per la classificazione delle piccole e medie industrie di cui all'articolo 2 della legge, è stata deliberata dal CIPI in data 11 giugno 1979 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1979;

– che la bozza di decreto relativo alla determinazione delle modalità e delle procedure del *leasing* agevolato di cui all'articolo 8 è stata trasmessa il 24 luglio scorso ai Ministeri competenti ed attende di essere esaminata dalla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale;

– che per quanto riguarda la ripartizione annuale del fondo (terzo comma, articolo 2), non indicando la legge limiti temporali all'adempimento, si attende l'inizio della operatività della legge per tener conto nella ripartizione, non solo delle esigenze di politica industriale che emergono dalla analisi dei settori, ma anche della reale propensione a investire delle imprese;

– che circa la mancata previsione nell'atricolo 29 della legge, di precise imputazioni di varie fonti di spesa alle relative risorse da utilizzare, si fa presente di aver segnalato più volte il problema, sul quale si è espresso il Ministero del Tesoro con lettera del 18 giugno 1979 n. 121999.

Sembra però opportuno che la Corte sia informata in proposito e, se necessario, si provveda con iniziativa legislativa, nell'ambito di altri interventi;

– circa le osservazioni che emergono dal giudizio di genericità di alcuni criteri e di complessività della « fitta rete di indirizzi » espressi nelle direttive che approvano gli obiettivi e le azioni programmatiche dei programmi finalizzati, si segnala il pericolo derivante dall'avvertimento espresso dalla Corte in proposito. Viene precisato infatti, che in base a tali indirizzi dovrà essere verificato dal CIPI l'aderenza delle proposte del Ministero ai programmi, aggiungendo che, sempre tali indirizzi costituiranno formali parametri per il giudizio di legittimità che la Corte dovrà dare *ex post*, nel limite, ovviamente, in cui essi risulteranno « coerenti con la vigente legislazione ».

Tale ermetico avvertimento induce a richiamare l'attenzione della Segreteria del CIPI sulla necessità di disporre di una edizione ufficiale semplificata e puntuale di tutti i criteri ed indirizzi da tenersi presenti dagli operatori, Istituti, Comitati e Amministrazioni, in modo da non incorrere poi nelle panie interpretative, con giudizi di responsabilità a seguito del riscontro annuale della gestione del Fondo.

MINISTERO DELL'INTERNO

Viene rilevata, anzitutto, nel capitolo dedicato alle « Gestioni fuori bilancio » la mancata acquisizione di alcuni elementi relativi al rendiconto sul 1974.

Al riguardo si fa presente che per quanto concerne i « Compensi ISTAT, esercizi 1973, 1974 e 1975 » – restituiti con rilievo perchè si provvedesse al recupero dei compensi ivi elencati in quanto non dovuti, ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 734 che non ha più consentito l'erogazione di somme a tale titolo ai dipendenti dello Stato dal 1° gennaio 1973 – appena le operazioni di recupero saranno ultimate, ne sarà data notizia alla Corte dei conti con la trasmissione delle quietanze di Tesoreria, a giustificazione dell'avvenuto versamento alle entrate dello Stato.

Si soggiunge che i rendiconti relativi al 1974, al 1975 e al 1976 della soppressa Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.) sono stati restituiti, debitamente integrati, alla Ragioneria Centrale del Ministero in data 22 giugno 1979.

In merito al rendiconto inerente al 1977 il documento è stato trasmesso alla predetta Ragioneria redatto, come chiesto, per i due periodi 1° gennaio–31 agosto 1977 e 1° settembre–31 dicembre 1977; il primo, in data 17 aprile 1979 foglio n. 23847/60, il secondo, in data 9 giugno 1979 nota n. 25730/60. Infine, con lettera del 31 agosto 1979, n. 28606/60, è stato rimesso alla Ragioneria Centrale medesima il rendiconto inerente all'anno 1978, per i residui degli anni precedenti.

Si fa presente, altresì, che non si è ancora in grado di restituire il rendiconto sulle somme anticipate da terzi per spese contrattuali debitamente regolarizzato, in quanto non sono ancora pervenute dall'Amministrazione delle Poste le quietanze dei versamenti, effettuati agli aventi diritto, già richieste da molto tempo. Non si mancherà, al riguardo, di sollecitare ancora il competente Ufficio Postale assicurando che il rendiconto predetto verrà inviato al più presto all'Organo di Controllo.

Relativamente poi al rendiconto della gestione fuori bilancio concernente i fondi destinati agli interventi del Commissario straordinario per il soccorso alle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto del maggio 1976 ai sensi dell'articolo 18 del decreto–legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito nella legge 25 maggio 1976, n. 236, il provvedimento, pervenuto dalla Prefettura di Udine in data 13 dicembre 1978, è stato inviato per l'ulteriore corso alla Ragioneria Centrale con decreto ministeriale n. 14679 del 13 dicembre 1978.

Quanto alla definizione, in corso, della procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 per la destinazione del patrimonio della ex–A.A.I., si comunica di essere tuttora in attesa delle determinazioni della competente Commissione di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

La Corte ha altresì rilevato che non si è ancora provveduto all'emanazione del decreto interministeriale, previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, per quanto concerne il riordinamento dei servizi della Direzione Generale degli Affari dei Culti.

Si deve far presente, al riguardo, che lo schema di provvedimento, proposto da questa Amministrazione, è tuttora all'esame del Ministero del Tesoro.

Per quanto riguarda l'osservazione concernente la mancata corrispondenza tra la dotazione organica dei Primi Dirigenti-Vice Prefetti Ispettori, ed il numero complessivo degli Uffici cui preporre tali dirigenti questa Amministrazione, nel richiamare le considerazioni svolte negli anni decorsi, fa presente che il segnalato depauperamento è stato fronteggiato con l'espletamento dello scrutinio per merito comparativo ai sensi della legge 30 settembre 1978, n. 583. Il relativo atto formale non è stato ancora registrato, essendo stato restituito con rilievo dalla Corte.

Viene sottolineato che non è stato ancora emanato il regolamento di esecuzione della legge di protezione civile 8 dicembre 1970, n. 996. Sull'argomento deve dirsi che lo schema di detto regolamento è stato da tempo elaborato e si trova ora all'esame, per il preventivo assenso, delle altre amministrazioni statali interessate. Non si mancherà di seguire l'ulteriore corso del testo elaborato.

Analoga considerazione viene fatta per le norme di adeguamento relative ai corsi di formazione dirigenziale per i funzionari di pubblica sicurezza e delle protezione civile di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In proposito si osserva che, a seguito della emanazione del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale, le norme di adeguamento sono state adottate per entrambe le categorie di funzionari, e inoltrate alle sedi competenti.

Per quanto concerne le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed alle commissioni di avanzamento si comunica che dette consultazioni – previste per il 25 marzo u.s. con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 – sono state prorogate al prossimo 18 novembre c.a., giusta provvedimento formale della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 66500 del 22 febbraio 1979.

In materia di personale, la Corte osserva come nel 1978 si sia registrato un sensibile aumento delle vacanze nei ruoli del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza.

Si fa presente, al riguardo, che, per ovviare agli inconvenienti derivanti dalla persistente carenza degli organici degli ufficiali e dei militari di truppa. sono state intraprese da tempo numerose iniziative, tuttora in fase di concerto ministeriale.

In particolare, si è ritenuto opportuno proporre una modifica alle vigenti disposizioni riguardanti il reclutamento degli ufficiali del Corpo, al fine di consentire all'Amministrazione di poter nel più breve tempo possibile reintegrare i relativi organici, ed è stato altresì proposto di prorogare al 31 dicembre 1984 il termine per il collocamento a riposo anticipato, con particolari benefici, di alcune categorie di ufficiali, previsto dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496.

Si segnalano inoltre due provvedimenti intesi l'uno a consentire l'incorporamento di unità di leva nel Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza, l'altro ad autorizzare la riammissione in servizio di militari di truppa in particolari condizioni.

È stato proposto anche di assumere a tempo determinato tremila giovani da destinare agli uffici periferici della Amministrazione della Pubblica Sicurezza, per non sottrarre personale del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza ai compiti operativi.

In merito alle rilevate vacanze nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza appare doveroso aggiungere che, dopo la nomina dei 97 Commissari assunti agli inizi del 1978, è stato dapprima indetto nel gennaio 1978 e portato a termine un concorso a 120 posti di commissario di Pubblica Sicurezza in prova, in cui 25 vincitori sono stati nominati a decorrere dal 1° settembre 1978, e successivamente è stato bandito, in data 12 settembre 1978, un altro concorso a 150 posti nella stessa qualifica, i cui vincitori (presumibilmente 119) dovrebbero entrare in carriera nel corrente o nel prossimo mese.

È di imminente emanazione, poi, un altro bando di concorso a 156 posti di commissario, le cui prove scritte dovrebbero svolgersi il 3 e 4 dicembre p.v.

La Corte sottolinea il perdurare del conferimento ad operai di mansioni della categoria superiore.

In proposito si fa presente che si è fatto ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 14 della legge 5 maggio 1961, n. 90, solamente in casi di effettiva necessità e comunque nel rispetto assoluto delle condizioni stabilite dall'articolo 14 della citata legge. I relativi provvedimenti sono stati infatti sempre ammessi a registrazione.

In merito all'attività svolta dall'Ente « Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza », la Corte rileva « l'esigenza di una disciplina unitaria dell'intero settore dell'assistenza e della protezione sociale dei dipendenti delle Amministrazioni militari e delle loro famiglie nell'attuale contesto economico-finanziario caratterizzato da una molteplicità di organismi che sembrano non corrispondere ad una visione sistematica del settore ». La Corte fa riferimento, poi, all'esistenza di sensibili disparità di trattamento.

Al riguardo, non si vede come si possa prescindere – anche in campo assistenziale – dalle particolari situazioni in cui istituzionalmente operano le Forze di polizia.

La diversità dei compiti, i maggiori rischi, i numerosi casi di « Vittime del Dovere » che si registrano tra gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, a parere di questo Ministero, non consentono una disciplina unitaria dell'assistenza ma esigono interventi assistenziali da parte di appositi organismi in ciascun settore delle varie Amministrazioni militari.

Peraltro, non si ritiene di poter condividere l'affermazione della Corte circa la possibilità di esplicare direttamente attività assistenziale da parte della pubblica Amministrazione in quanto quest'ultima non sembra essere in possesso degli strumenti idonei a gestire con la necessaria speditezza e funzionalità, attività quali quelle – per limitarsi alle gestioni poste in essere dal solo Fondo di Assistenza della Pubblica Sicurezza degli – spacci di consumo, di circoli e centri ricreativi, di colonie estive e collegi per i figli del personale.

Circa, infine, le accennate disparità di trattamento si ritiene necessario far riferimento ai bilanci dei singoli enti ed organismi militari, le cui possibilità di intervento, pur tendendo di massima ad uniformarsi, sono in diretta dipendenza delle entrate loro assegnate dalle relative leggi istitutive.

Per quanto si riferisce alle sovvenzioni in favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia « Vittime del Dovere », l'Organo di controllo fa presente che sarebbe necessario che « nella materia intervenisse un coordinamento più razionale delle disposizioni finora emanate in ordine alle varie amministrazioni, specie con riguardo alla individuazione degli aventi diritto nonchè alla posizione degli orfani ».

Questo Ministero, nel convenire circa le considerazioni della Corte, comunica che è stata rappresentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'opportunità della convocazione di riunioni interministeriali, intese sia a definire in maniera più compiuta il concetto di « Vittima del Dovere », sia a rimuovere le notevoli disparità di trattamento in atto esistenti (ad esempio: la legge 21 dicembre 1978, n. 862 prevede il beneficio di lire 50 milioni non solo in favore degli eredi dei dipendenti dell'Amministrazione delle Poste in caso di morte, ma anche in favore dei dipendenti stessi cessati dal servizio per invalidità permanente), nonchè ad inserire alcune categorie di personale ora escluse da qualsiasi beneficio.

Si soggiunge che a tal fine venne a suo tempo predisposto da questa Amministrazione apposito schema di disegno di legge, che peraltro andrebbe adesso opportunamente modificato, in relazione alle disposizioni di legge nel frattempo intervenute.

Viene rilevato come « nel settore della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi non sono intervenuti speciali finanziamenti per il potenziamento ed ammodernamento degli impianti e dei mezzi ».

In proposito si evidenzia l'avvenuta approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge – decaduto per la fine anticipata della VII Legislatura mentre era all'esame del Senato (atto n. 1569) ed ora in corso di ripresentazione al Parlamento – concernenti: « Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ».

Con l'anzidetto testo normativo viene autorizzata la spesa di lire 29.350 milioni, da ripartire in tre anni, per l'acquisto di vestiario e di materiale di equipaggiamento per il personale del Corpo, nonchè di lire 151.088 milioni, da ripartire in cinque anni, per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici.

Viene altresì autorizzata la spesa complessiva di lire 114.550 milioni, da utilizzarsi in cinque anni, per la costruzione di nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali nonchè per la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione delle sedi esistenti.

In materia di accasermamento delle forze di Polizia e dei Vigili del fuoco, la Corte, nell'osservare che la spesa conseguente ad atti di riconoscimento di debito sia di rilevante entità, ha precisato che il fenomeno ha manifestato « notevoli segni di attenuazione ».

Si precisa, al riguardo, che gli atti di riconoscimento di debito in dipendenza dell'uso di immobili anteriormente al perfezionamento dei contratti non sono altro che il risultato di situazioni pregresse che non è stato possibile sistemare in precedenza a causa di procedure burocratiche complesse e di situazioni particolari che non hanno consentito di dare sollecita definizione alle relative pratiche.

È da segnalare, comunque, che nel 1978 questa Amministrazione ha evitato di ricorrere all'istituto del riconoscimento di debito, salvo casi assolutamente necessari.

Per quanto concerne il settore dell'accasermamento CC. riguardante – oltre 5.000 caserme – si fa presente che il permanere di un certo numero di pratiche di riconoscimento di debito deriva soprattutto dal fatto che, sia pure in via eccezionale, viene autorizzata l'occupazione dei nuovi immobili, nelle more del perfezionamento dell'*iter* contrattuale, stante la necessità – connessa anche alla sempre più frequente possibilità di attentati terroristici e dinamitardi contro gli immobili già disponibili per l'uso, ovvero la necessità di trasferire subito i Reparti da stabili dichiarati inabitabili o addirittura pericolanti – che i nuovi locali vengano subito occupati.

In merito poi alle osservazioni formulate dalla Corte circa le disponibilità che si registrano nel cap. 1576, si precisa che le erogazioni dei contributi a favore dei bilanci dei Comuni terremotati della Sicilia vengono disposte in conformità a quanto prescrive la relativa normativa e man mano che pervengono le richieste degli enti interessati.

La presenza di consistenti residui passivi è da porre in relazione appunto al ritardo col quale, nonostante le ripetute sollecitazioni, vengono avanzate le predette richieste.

Per quanto concerne la gestione del cap. 4320 si rende noto che, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è stata stanziata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni per gli interventi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Ai sensi dell'articolo 33 della citata legge 546/1977 è stato previsto che all'onere di cui sopra si doveva provvedere con fondi reperiti dal Ministero del Tesoro sul mercato finanziario.

Con decreto del predetto Dicastero 16 febbraio 1978, n. 108657, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1978, è stata assegnata una prima quota di lire 2.960 milioni, interamente accreditata alle Prefetture di Udine e di Pordenone con ordini del 1° marzo 1979.

Con successivo decreto del Ministero del Tesoro del 14 novembre 1978, n. 154599, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1978, è stata messa a disposizione l'ulteriore somma di lire 2.040 milioni che è stata accreditata ai suddetti Prefetti in data 10 marzo 1979.

Relativamente agli « interventi finanziari straordinari » previsti dal capitolo 4296 si condivide quanto rappresentato dalla Corte dei conti. Invero si è più volte rappresentata dalla Corte la possibilità, per lo Stato, di intervenitre in tutte le Regioni sulla base di una non restrittiva interpretazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, confermata anche dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 482.

In relazione a tali interessamenti ed alla diretta audizione presso la Corte dei conti in occasione della discussione su di un particolare rilievo avanti alla Sezione di controllo, è stata accolta la tesi di questa Amministrazione circa il permanere della competenza statale non solo per gli interventi assistenziali di primo soccorso in caso di catastrofe o di calamità

di particolare gravità o ampiezza, ma anche per quegli altri interventi straordinari che si giustificano con l'esigenza di assicurare la solidarietà nazionale, allorchè l'evento, pur potendosi qualificare catastrofe o calamità, possa trascendere i limiti geografici ed economici delle singole Regioni.

Infine, riguardo alle esiguità della spesa disposta sul capitolo 4237 si significa che la relativa disponibilità è maturata dopo la pubblicazione, avvenuta sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 25 agosto 1978, della legge 4 agosto 1978, n. 482 ed i conseguenti adempimenti di carattere amministrativo-contabile, che hanno consentito, in pratica, di attingere al fondo medesimo solo all'inizio dell'ottobre 1978.

Comunque, oltre alle spese disposte, risultano assunti sul capitolo in questione impegni per complessive lire 108.977.600.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Considerazioni generali e aspetti finanziari della gestione.

La riconsiderazione dell'esigenza di un rilancio della politica dei Lavori Pubblici ed in particolar modo dei settori delle opere idrauliche, dell'edilizia demaniale e delle opere marittime ha indotto, com'è noto, il Governo, in relazione anche alla constatazione della grave caduta degli investimenti che in questi ultimi tempi si era verificata, a prevedere uno stanziamento straordinario di 500 miliardi per i settori considerati.

Il contributo apprezzato e responsabile delle varie componenti politiche e sociali ha portato a delineare, accanto a tali provvedimenti di carattere straordinario, nell'ampio contesto delle iniziative di natura economica-finanziaria, il « varo » di un piano triennale, che assegna al Ministero dei Lavori Pubblici una massa monetaria quantificata in termini di competenza in circa 3 mila miliardi, che rappresenta senza dubbio uno sforzo assai notevole nel tentativo di un perseguimento delle finalità da raggiungere.

Per quanto in particolare attiene al cosidetto programma straordinario di 500 miliardi bisogna rilevare che esso si è materialmente concretato con l'approvazione del terzo provvedimento di variazione al bilancio dello Stato per il 1978, che, com'è noto, è stato approvato con la legge n. 844 del 21 dicembre 1978.

Già prima dell'approvazione di tale provvedimento il Ministero dei Lavori Pubblici non aveva mancato di porre in essere tutta l'attività preliminare (programmazione, acquisizione dei pareri degli organi consultivi ed altro), in modo da poter ridurre al massimo i tempi tecnici indispensabili per l'appalto dei lavori.

Peraltro, il ritardo nell'approvazione della citata variazione di bilancio ha reso, ai fini puramente contabili, impossibile procedere all'impegno di tutte le somme assegnate con la stessa variazione di bilancio (500 miliardi). Infatti, alla data del 31 dicembre 1978 solo parzialmente tali somme sono state impegnate.

È da dire peraltro (e ciò risulta dalle verifiche effettuate successivamente tramite il sistema elettronico della Ragioneria Generale dello Stato) che nel corso del 1979 sono stati quasi integralmente appaltati i lavori finanziati con il citato intervento di carattere straordinario, tranne che per il settore delle opere marittime, dove si sono verificati alcuni ritardi derivanti in gran parte dalle particolari procedure previste per l'utilizzazione di tali disponibilità.

In via conclusionale si può, quindi, affermare che, se anche da un punto di vista strettamente contabile i residui di stanziamento al 31 dicembre 1978 sono aumentati, ciò è da ascrivere non ad una ridotta capacità operativa dell'Amministrazione, bensì alla circostanza che la gran parte dei fondi assegnati a titolo di integrazione è risultata disponibile materialmente alla fine dell'esercizio finanziario stesso.

È da rilevare inoltre che nel corso dell'esercizio è intervenuta altra variazione integrativa per il settore delle opere idrauliche; ciò si riferisce in particolare alla seconda variazione di bilancio che ha comportato, com'è noto, una maggiore disponibilità, pari a 56 miliardi, per il settore della difesa del suolo.

Opere idrauliche.

Per quanto attiene lo stato delle procedure per la corresponsione delle indennità di espropriazione conseguenti all'attuazione dei lavori di sistemazione idraulica del fiume Ofanto, le cui originarie previsioni hanno dovuto essere aggiornate in base alle modifiche introdotte in materia dell'articolo 14 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977 sul regime dei suoli, si precisa che per dette indennità sono state impegnate a carico del bilancio di questo Ministero complessivamente lire 5.248.265.263 e sino ad oggi sono stati effettuati pagamenti per complessive lire 235.056.382.

Detti pagamenti si riferiscono per lire 62.138.655 ad espropriazione relative al 1° lotto dei lavori concernente il tratto a monte del ponte ferroviario a servizio della linea Bari–Foggia e la foce del torrente Locone e per lire 172.917.697 ad espropriazione relative al 2° lotto dei lavori concernente il tratto dal suddetto ponte ferroviario alla traversa di S. Venere.

Questo Ministero non ha mancato di rivolgere pressante invito al competente Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Bari affinchè provveda ad affrettare l'*iter* per il pagamento delle indennità in parola anche al fine di evitare, per quanto possibile, eventuali richieste di interessi da parte delle ditte espropriate per tardato pagamento.

Gestioni fuori bilancio.

Per quanto attiene i rendiconti della Commissione revisione prezzi relativi agli anni 1975 e 1977 si precisa quanto segue:

– il rendiconto per il 1975 è stato restituito dalla Corte dei conti con osservazioni concernenti le somme liquidate per partecipazione alle sedute negli anni 1973 e 1974 e per indennità di missione e spese di viaggio per il periodo dall'ottobre 1974 al febbraio 1975 a favore del rappresentante del Ministero del Lavoro dr. Ferdinando Bilotti che risultava collocato a riposo dal gennaio 1973.

Al riguardo l'Amministrazione in data 16 febbraio 1979 ha chiarito che il suddetto funzionario, nominato membro della citata Commissione con decreto del luglio 1966 era stato sostituito da altro funzionario designato dal Ministero del Lavoro con decreto del dicembre 1976, registrato il successivo gennaio 1977 e pertanto nel periodo 1973–1975 aveva continuato a prendere parte alle riunioni della Commissione nella qualità suindicata per cui si era provveduto alla liquidazione a suo favore dei compensi spettanti ai componenti la Commissione stessa.

Il rendiconto per il 1977 è stato inviato dalla citata Commissione in data 24 agosto 1978 ed è stato trasmesso alla Delegazione della Corte presso questo Ministero con elenco dell'8 febbraio 1979.

Per quanto riguarda le osservazioni concernenti i rendiconti del Comitato di Attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti per gli anni 1974–75 e 1976, si fa presente che trattandosi di osservazioni già formulate dalla Corte con precedente rilievo per il quale erano già stati forniti elementi di risposta, il competente Segretario del CER, con lettera del 20 settembre u.s. si è riservato di dare ulteriori, dettagliate controdeduzioni non appena in possesso del parere richiesto al riguardo sin dal gennaio 1978 al Ministero del Tesoro–Ragioneria Generale dello Stato – in relazione alla circostanza che i provvedimenti ai quali il rilievo si riferiva erano stati predisposti d'intesa con quel Dicastero.

Nel precisare che il rilievo in parola verte sulla utilizzazione da parte del suddetto Comitato di personale ex dipendente di questa Amministrazione in godimento di trattamento di quiescenza, si assicura che si è provveduto a sollecitare ulteriormente il citato Ministero del Tesoro per una pronta risposta.

Organizzazione dei Servizi e Personale.

Per quanto concerne il CER si fa presente che per assicurare le unità di personale previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono stati indetti, previa autorizzazione di codesta Presidenza i seguenti concorsi pubblici per un totale di 78 posti:

- 36 posti di Coadiutore del G.C. (in corso di espletamento);
- 22 posti di Geometra del G.C. (in corso di espletamento);
- 11 posti di Consigliere A.C. (in corso di espletamento);
- 9 posti di Ingegnere (in corso di espletamento);

La legge n. 457 citata prevedeva un organo di 153 unità impiegatizie per la cui copertura ne sono state utilizzate n. 53 provenienti dagli Enti soppressi.

Per la copertura delle restanti 100 unità doveva essere provveduto utilizzando il personale già in servizio presso questa Amministrazione, o utilizzando il personale immesso nei ruoli unici nazionali, oppure, come ultima *ratio*, bandendo concorsi pubblici nei limiti dei posti vacanti a suo tempo resi indisponibili dalla legge 29 maggio 1974, n. 218.

Codesta Presidenza ha aderito a quest'ultima ipotesi, consentendo a questa Amministrazione di bandire i sopracitati concorsi.

Al fine di raggiungere la totale copertura dell'organo CER (altri 22 posti) non è stato possibile bandire i concorsi a 14 posti di meccanografo a e 8 posti di Commesso, in quanto nei relativi ruoli non sussistevano e non sussistono le vacanze, nè tantomeno erano stati resi indisponibili i posti nei rispettivi ruoli.

Per quanto riguarda la ristrutturazione del Ministero si precisa che già nella passata legislatura non sono mancate iniziative dirette a conseguire detto scopo. Infatti a seguito dell'ulteriore trasferimento, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, di funzionari alle Regioni a statuto ordinario fu diramato, in data 3 giugno 1978, uno schema di disegno di legge, che, ottenuta l'approvazione da parte di codesta Presidenza in data 10 novembre 1978, fu presentato al Senato della Repubblica (atto Senato n. 1510).

Tale disegno di legge è stato riproposto nella corrente legislatura unitamente ad altro di ristrutturazione generale (provvedimenti rispettivamente contrassegnati con i numeri 1107 e 1072 entrambi in data 28 luglio 1979).

Per ultimo in data 18 settembre 1979 è stato ancora una volta riprodotto con il numero 1375 il disegno di legge riguardante la cosidetta miniristrutturazione che, in linea di massima approvato da codesta Presidenza in data 21 settembre 1979, è stato sottoposto al Ministero della Funzione Pubblica.

Quanto all'osservazione relativa alla costituzione di Commissioni di studio in materie correlate a quelle rientranti nella competenza del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici che non traggono origine da disposizioni di legge, ma da provvedimenti ministeriali, se ne riconosce la validità e si terrà pertanto conto del suggerimento di integrare le Sezioni del Consiglio Superiore con esperti esterni per singole questioni di particolare rilevanza anzichè ricorrere alla costituzione di Commissioni *ad hoc*.

NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE.

Per quanto concerne il settore delle NN.CC.FF la Corte si limita ad indicare le opere appaltate nell'anno finanziario 1978 rilevando, peraltro, le difficoltà da superare nell'esecuzione di opere di tal genere.

In effetti il Servizio deve affrontare e superare difficoltà di ordine tecnico per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, di ordine geologico per quanto concerne i terreni da attraversare e di natura organizzativa per quanto concerne l'assoluta carenza di personale.

Gli Uffici delle NN.CC.FF. hanno risentito, infatti, dell'esodo verificatosi negli ultimi anni e dei trasferimenti alle regioni in quanto non si è mai provveduto al ricambio del personale trasferito o posto in congedo.

A queste considerazioni vanno aggiunte quelle concernenti le difficoltà che si incontrano nel settore delle espropriazioni per la molteplicità delle procedure da realizzare in tempi predeterminati e a scadenze fisse.

In questo contesto non vanno dimenticate le novità apportate alle procedure espropriative con le ultime leggi emanate in materia (legge 865/1971, 10/1977 e 1/1978).

OPERE MARITTIME.

Relativamente alle opere marittime il principale rilievo verte sui ritardi nell'esecuzione dei contratti soprattutto in materia di lavori.

Al riguardo si fa presente che le difficoltà che ostacolano e rallentano l'attività gestionale, oltre quelle derivanti dalle ormai troppo note carenze strutturali (relative al personale e alle attrezzature operative, che è sempre necessario tenere presenti) possono così identificarsi.

a) *Eccessivo accentramento delle competenze.*

La gestione centralizzata delle opere marittime risultante dalla legge 3 gennaio 1953, n. 24, e successive integrazioni, ha certamente quale presupposto la speciale natura degli interventi, destinati ad essere svolti in zone costiere, e quindi con ogni possibile riguardo quanto meno alla conservazione dell'equilibrio idrodinamico, che in molte zone è gravemente compromesso da fenomeni erosivi.

È chiaro che la gestione centralizzata può risultare la più idonea ai fini del coordinamento degli interventi; ma, di converso, l'attuale forma di precarietà degli organici non consente la auspicata speditezza nell'esame e nella approvazione dei progetti i quali, qualunque ne sia l'importo devono essere approvati in sede ministeriale.

Ciò determina, naturalmente, un aggravio di lavoro a carico degli uffici dell'Amministrazione Centrale; questi sono costretti a svolgere una attività istruttoria e deliberatoria sia pure semplificata nei confronti dei progetti di piccolo importo, che non può non ripercuotersi negativamente nel quadro generale del lavoro. È quindi necessaria una revisione del sistema, basata non soltanto sui limiti di valore, ma anche sulla natura tecnica degli interventi per riservare all'Amministrazione Centrale l'esame ed eventualmente l'approvazione della progettazione di maggiore rilevanza e complessità o di particolari caratteristiche.

b) *Esiguità dei limiti di competenza per valore ai fini consultivi.*

Secondo le norme vigenti, sui progetti di importo fino a lire 100.000.000 esprimono parere gli ingegneri capi, su quelli di importo superiore a lire 100.000.000 e di importo fino a lire 200.000.000 i Dirigenti Superiori Tecnici (già Ispettori Generali di zona) e su quelli di importo superiore a lire 200.000.000 il Consiglio Superiore dei LL.PP..

Tali limiti di valore sono senz'altro inadeguati e dovrebbero essere modificati, non fosse altro che per tener conto della svalutazione monetaria intervenuta negli anni più recenti.

c) *Incidenza dei pareri consultivi sulle procedure.*

Purtroppo, per i servizi di illuminazione e di pulizia dei porti occorre sentire il parere del Consiglio di Stato quando l'importo delle perizie supera lire 7.200.000. Occorrerebbe

senz'altro aumentare di almeno 10 volte detto limite per essere in linea con i tempi, ovvero demandare all'Organo tecnico consultivo la formulazione del parere.

Inoltre, salve le eccezioni previste dalla legge 6 agosto 1974, n. 366, tutti i progetti di importo superiore a lire 500.000.000 devono essere sottoposti all'esame della speciale Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 1965, n. 124 e successive proroghe.

Il parere della Commissione sostituisce quello del Consiglio di Stato. Non vi è dubbio che tale parere è concettualmente diverso da quello del Consiglio Superiore dei LL.PP.; esso comporta, però, una apposita istruttoria e quindi un periodo di tempo che, per quanto limitabile, incide sulla durata della procedura.

Pur senza voler disconoscere l'importanza del parere della Commissione ex articolo 19 si potrebbe unificare nel Consiglio Superiore dei LL.PP. (così come già da lunghi anni si verifica nei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle OO.PP.) la competenza consultiva, prevedendo - eventualmente - le opportune integrazioni nella composizione delle sezioni.

d) *Un ulteriore motivo di rallentamento deriva dall'applicazione delle norme contenute nella legge 8 agosto 1977, numero 384, sugli appalti di importo superiore ad appena 1 miliardo.*

Tenuto conto delle implicazioni connesse con la giusta esigenza di dare adeguata pubblicità agli appalti presso i Paesi della Comunità europea si è finora constatato (e si ha motivo di ritenere che il fenomeno continuerà) che gli imprenditori stranieri non dimostrano di interessarsi a lavori il cui importo è di entità alquanto modesta ove si ragguagli il «miliardo» di lire all'effettivo valore che esso ha sul mercato dei cambi.

Sembrerebbe pertanto logico promuovere l'aumento almeno a lire 10 miliardi, dal limite minimo di applicazione della legge.

e) *Autorizzazione alla consegna dei lavori.*

Sarebbe opportuno costantemente attuarla sia pure con la forma delle riserve di legge, ex articolo 337 della legge sui LL.PP..

Da ultimo, si ravvisa l'opportunità di generalizzare le norme contenute nella legge 6 agosto 1974, n. 366, che hanno semplificato notevolmente l'*iter* procedurale, stabilindo, purtroppo per le sole opere finanziate con la legge stessa, notevoli snellimenti sulla procedura da seguire per il parere degli organi consultivi (articolo 7) per gli appalti-concorso (articolo 8) per gli appalti a trattativa (articolo 9) per la consegna dei lavori (articolo 11) per l'esecuzione di lavori in economia (articolo 12).

La legge n. 366 ha inoltre consentito di far gravare le spese per le indagini geologiche e geognostiche sui fondi stanziati con la legge stessa.

Il problema della semplificazione e dello snellimento delle procedure troppo spesso dispendiose e ripetitive, dev'essere affrontato a breve termine in quanto strettamente connesso alla efficienza dell'Amministrazione dello Stato.

La nutrita serie di consultazioni e di « concerti », se può avere una motivazione di necessità e di opportunità in sede di programmazione, non deve parimenti riproporsi nella fase operativa quando gli Uffici e gli Organi - che bisogna però dotare delle moderne tecnologie di lavoro come avviene nelle grandi industrie, nelle banche, ecc. - sono chiamati a realizzare i programmi deliberati.

Il mancato rispetto di tempi e di date troppo pesantemente incide in senso negativo, in modo particolare sotto il profilo finanziario, sulla produttività degli investimenti.

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

1) ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

Per quanto riguarda l'aumento delle dimensioni della gestione (*a*) e il divario notevolissimo fra previsioni iniziali e risultanze a consuntivo (*b*), si segnala che ciò è stato determinato – per quanto attiene all'esercizio 1978 – dal varo del c.d. «piano di emergenza» per la esecuzione di opere pubbliche che, per i lavori di competenza dell'ANAS, ha comportato l'iscrizione in bilancio allo scadere dell'esercizio della somma di lire 500 miliardi, conseguito attraverso la stipula di un impegno preliminare di mutuo con il CREDIOP.

La stessa Corte dei conti peraltro osserva che il fenomeno è destinato a ridursi, a partire dall'esercizio 1979, in virtù dell'articolo 14 della legge n. 468 del 1978, che impone l'iscrizione in bilancio anche delle autorizzazioni di spesa alla cui copertura si dovrà provvedere mediante specifiche operazioni in indebitamento.

Circa l'ulteriore aumento dell'indebitamento complessivo dell'Azienda (*c*), si fa presente, nel condividere le preoccupazioni della Corte dei conti, che la pesante situazione finanziaria è stata segnalata ai competenti organi di Governo per l'adozione delle necessarie iniziative in sede legislativa ad evitare che l'ANAS debba fare ricorso al mercato dei capitali per finanziare il programma triennale 1978–1981 giusta l'autorizzazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria), che prevede interventi per complessivi 2.500 miliardi.

Circa il considerevole aumento dei residui passivi (*f*), si fa presente che i principali fattori qualitativi che influenzano la dinamica dei residui passivi possono così riassumersi:

1) ritardi nelle procedure di approvazione dei progetti e di affidamento delle opere da realizzare nei casi in cui tali procedure comportino approvazioni di organi regionali, o comunque, di Enti locali;

2) resistenza di proprietari espropriati alla occupazione dei terreni oggetto dell'esproprio, ancorchè sia ineccepibile la procedura espropriativa svolta;

3) eccessive richieste di varianti in corso d'opera ai progetti da parte degli Enti locali interessati, anche nei casi in cui si tratti di opere preventivamente assentiti dagli Enti stessi.

L'insieme dei suddetti fattori, oltre a contribuire alla mancata o incompleta utilizzazione degli stanziamenti di competenza (formazione dei residui impropri), si riflette anche sul processo di smaltimento dei residui formatisi in esercizi precedenti.

Peraltro si ha motivo di ritenere che l'applicazione delle norme di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 sull'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche porterà ad una notevole attenuazione del fenomeno.

I residui accertati alla chiusura dell'esercizio 1978 sugli stanziamenti di competenza ammontano a lire 54.161,2 milioni per quanto attiene all'acquisto di beni e servizi (titolo 1° cat. 3ª) e a lire 995.273,9 milioni per quanto riguarda la costituzione di capitali fissi (titolo 2°, cat. 9ª).

Quanto alla prima somma occorre considerare che essa comprende gli interventi manutentori sulle strade ed autostrade statali i cui lavori vanno eseguiti nei periodi ristretti della buona stagione e mediante affidamenti per cottimi, il numero dei quali, dato il loro importo generalmente contenuto, risulta complessivamente molto elevato.

La chiusura di detti cottimi, comporta una notevole mole di lavoro e ciò è motivo di formazione di residui, corrispondenti alle rate di saldo le quali per quanto singolarmente di non rilevante ammontare, complessivamente formano cifre anche considerevoli.

Per quanto attiene ai residui del conto capitale, il cui ammontare assume proporzioni notevoli in confronto di quelli di parte corrente, anche in relazione ai tempi di utilizzazione, va notato preliminarmente che le cause del fenomeno sono fondamentalmente quelle sopra citate.

Altre concause si possono ravvisare nel ritardo con il quale si perfezionano i provvedimenti legislativi ed amministrativi di variazione del bilancio (V. leggi di variazione e convenzione di mutuo) e nella lunghezza di certi *iter* preliminari (V. pareri di organi consultivi interni ed esterni) alla effettuazione di determinate spese.

In particolare va nuovamente sottolineato che, come si è già detto, alla formazione dei residui di stanziamento, per quanto riguarda la costituzione di capitali fissi, un notevole contributo è stato dato dal mutuo di lire 500 miliardi necessario al finanziamento del « programma di emergenza » in corso di realizzazione, mutuo che è stato stipulato in data 23 novembre 1978, ed è stato perfezionato in data 29 dicembre 1978 con la registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione.

Relativamente alla nota questione della ripartizione degli avanzi di gestione (*g*) afferenti l'anno 1978 e all'accantonamento sul capitolo di spesa 519, istituito per la prima volta nell'esercizio 1977 con il terzo provvedimento legislativo di variazione al bilancio, della somma di lire 2.382.000.000 con la denominazione « avanzi da reimpiegare » si rammenta quanto segue.

La questione della ripartizione degli avanzi di gestione, è stata positivamente risolta nel senso che, la Sezione di Controllo della Corte dei conti, con pronuncia n. 924 del 30 settembre 1978, ha ritenuto legittimo l'opera dell'Amministrazione nonchè il meccanismo di accertamento fin qui adottato.

È stato invece ritenuto non legittimo, sempre con la anzidetta decisione, l'accantonamento della suddetta somma di lire 2.832.000.000 sul capitolo 519 del bilancio di spesa, perchè l'istituzione del capitolo stesso è risultata priva di un idoneo supporto legislativo, per cui con decreto amministrativo del 3 agosto u.s., registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1979 registro 12 ANAS foglio 20, l'Amministrazione ha provveduto a versare la somma citata in conto entrata in favore del Cap. 161 del bilancio dell'ANAS per l'esercizio in corso con il che è stata sanata anche la irregolarità riscontrata dall'organo di controllo.

Per quanto attiene al settore autostradale (*h*) ed in merito all'osservazione della Corte circa la mancata evidenziazione nella relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, della stima e della programmazione tecnico-finanziaria che consente di valutare la congruità del contributo erogato dall'ANAS, inserendo tale posta in un quadro di insieme che consideri: le passività pregresse; una stima sulle entrate tariffarie; l'onere a carico del fondo centrale di garanzia; una stima sull'ammontare di debiti che l'ANAS è chiamata a pagare, per quanto concerne più specificatamente la competenza dell'Azienda (entrate tarriffarie e stima sull'ammontare dei debiti che l'ANAS è chiamata a pagare) si fa presente che:

1) Quanto alle entrate tarriffarie che si sarebbero conseguite a seguito dell'entrata in vigore del 2° e 3° comma dell'articolo 1 del decreto-legge 813/1978 in esame, l'Azienda ebbe a suo tempo a quantificarle, naturalmente in via previsionale ed ipotizzando i volumi di traffico nel 1979 pari a quelli consuntivati nel 1978.

Per la precisione in quella sede si individuarono in circa lire 29 miliardi il gettito imputabile al 2° comma e in lire 47 miliardi quello derivante dal 3° comma;

2) In merito alla stima sull'ammontare dei debiti di costruzione regolamentati dall'articolo 2 del medesimo decreto-legge 813/1978, si individuò in lire 150 miliardi il fabbiso-

gno per il pagamento dei suddetti debiti, basando tale individuazione sui dati a disposizione, dati peraltro non obiettivamente certi stante la difficoltà di individuare gli stessi con quella precisione che solo la lettura dei bilanci approvati delle Società (che a quell'epoca non erano stati neanche redatti) consente.

Comunque le previsioni allora formulate si sono dimostrate attendibili.

Circa la crescente incidenza degli oneri connessi alla revisione dei prezzi (*r*) va ricordato che ciò, purtroppo, dipende dall'andamento crescente e preoccupante dell'inflazione e dell'anomalo aumento dei costi sia di molti prodotti, utilizzati nelle costruzioni stradali, derivanti dal petrolio, che del funzionamento delle macchine operatrici impiegate nei lavori stradali.

Quanto sopra, evidentemente, determina un aumento dei costi elementari dei materiali e dei noli che sommati all'aumento dei costi della mano d'opera che come è noto scatta automaticamente, (in virtù della scala mobile con l'aumento del costo della vita), produce i lamentati aumenti degli oneri connessi alla revisione prezzi.

Comunque in ordine alle osservazioni della Corte sulla incidenza degli oneri revisionali, si fa rilevare che, proprio in relazione al grave onere finanziario conseguente all'applicazione dell'istituto revisionale, la costante e molteplice iniziativa dell'Azienda è da tempo rivolta, mediante incisivi interventi, a normalizzare ed adeguare le modalità di determinazioni dei compensi revisionali e, ove possibile, a contenerne l'entità.

In tale senso anche in sede normativa sono state avanzate proposte che in parte trovano già attuazione. Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 23 dicembre 1978) sono state pubblicate, nuove tabelle delle quote di incidenza per lavori stradali, suddivise in 7 categorie in sostituzione dell'unica tabella a tale titolo prevista dal decreto ministeriale 22 giugno 1978; mediante tali tabelle differenziate si ottengono compensi revisionali più attinenti alle varie tipologie dei lavori e come tali compensi più adeguati.

Sono peraltro allo studio modifiche più sostanziali al meccanismo revisionale onde pervenire, con metodo di facile e veloce applicazione, alla determinazione di compensi che tengano conto, nei vari periodi di esecuzione, non solo dell'entità dei lavori eseguiti ma anche della qualità degli stessi.

In ordine agli elementi variabili in corso di lavoro, onde evitare sperequazioni, rilevamenti anormali o influenzati da situazioni locali si è provveduto alla istituzione di Commissioni regionali presso i locali Provveditorati alle OO.PP. in sostituzione delle analoghe Commissioni provinciali.

I funzionari dell'Azienda che partecipano alle sedute di tali Commissioni regionali sono stati nuovamente invitati a procedere ad attenti e severi controlli e verifiche dei documenti a comprova degli elementi di costo proposti da altri membri delle Commissioni.

In merito alla conduzione dei lavori in applicazione della legge 3 gennaio 1978, numero 1, si è disposto l'acceleramento di tutte le procedure espropriative ed amministrative in in genere per poter effettuare la consegna dei lavori nel più breve tempo possibile.

I tempi di esecuzione dei nuovi lavori da appaltare sono stati contenuti entro limiti ristretti ed anche per lavori affidati prima della pubblicazione della cennata legge 3 gennaio 1978, n. 1, per l'esame delle domande di proroga vengono applicate le norme limitative di cui all'articolo 16 di detta legge.

Le sospensioni dei lavori, anche se ristrette di casi previsti dall'articolo 30 del Capitolato Generale 16 luglio 1962, n. 1063, vengono concesse per periodi strettamente necessari e documentati.

I compensi revisionali vengono determinati in base ai programmi di esecuzione preventivamente approvati dalla Direzione dei lavori senza tener conto di eventuali ritardi in corso di opera.

Vengono inoltre effettuati anche in sede di definizione dei compensi revisionali, tutti gli accorgimenti tendenti ad adeguare i compensi stessi alle effettive situazioni di esecuzione onde contenerne l'entità.

Si ritiene che, se le variazioni dei prezzi non subiranno incrementi elevati ed anomali, l'effetto combinato delle iniziative adottate potrà dare positivi risultati.

II) BENI STRUMENTALI.

Per quanto concerne le osservazioni della Corte dei conti circa l'aumento della spesa per l'acquisto da parte dell'Azienda dei mezzi di trasporto, si precisa che nell'esercizio finanziario 1978, la somma recata dal Cap. 501, sul quale gravano le spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto, è risultata di lire 2 miliardi, pari a quella recata dallo stesso capitolo per l'esercizio finanziario 1977.

Tenuto conto degli aumenti dei prezzi registrati nell'anno 1978 rispetto ai prezzi correnti nell'anno 1977, aumenti che sono mediamente risultati dell'ordine del 20 per cento, si rileva che la possibilità di acquisto è risultata sensibilmente ridotta.

Si fa presente che, poichè nell'esercizio finanziario 1977 non era stata acquistata nessuna autovettura, nell'esercizio finanziario 1978 si è proceduto all'acquisto di numero 35 autovetture per la sostituzione di altrettante ormai dichiarate fuori uso ed indispensabili per assicurare i servizi tecnici dell'ANAS che si svolgono lungo la rete delle strade statali la cui estesa ammonta a 45.000 chilometri.

La maggior parte dei fondi sono stati impiegati per l'acquisto di numero 97 autocarri promiscui necessari per il trasporto di squadre operative che vengono impiegate lungo i vari tronchi delle strade statali per eseguire i lavori di ordinaria manutenzione, nonchè per l'acquisto di autocarri sia per il trasporto dei materiali ed attrezzature necessarie per i lavori stradali sia per eseguire il servizio di sgombero neve, tenuto conto delle accresciute necessità connesse al più elevato livello di servizio che si rende necessario assicurare lungo l'estesa della rete delle strade statali, nonchè della vetustà del parco autocarri che annovera ancora tipi che non vengono più prodotti da circa 30 anni.

Per quanto concerne l'osservazione che i pagamenti (tutti sul conto residui) sul relativo capitolo 501 sono passati da 1,1 miliardi (pure sui residui) nel 1977 a 2,8 miliardi nel 1978, si precisa che quanto rilevato è da mettere in relazione a quanto qui di seguito esposto.

Tutti gli acquisti dei mezzi di trasporto vengono effettuati mediante trattativa privata, ricorrendo gli estremi del punto 3 dell'articolo 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato, e la prassi amministrativa seguita, in armonia con le vigenti disposizioni in materia prevede: la scelta dei tipi dei mezzi da acquistare da parte dell'apposita Commissione macchinari; la redazione della apposita perizia di spesa che viene sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione; l'inoltro al Consiglio di Stato per il prescritto esame e parere della perizia stessa e delle singole lettere di ordinazione firmate per accettazione delle Ditte fornitrici; l'emanazione del decreto da parte del Ministero dei LL.PP.–Presidente dell'ANAS–con il quale si approva la perizia di cui sopra, che prevede la spesa per la realizzazione del programma di acquisto dei beni di cui trattasi, e quindi l'invio alle Ditte fornitrici delle lettere di ordinazione solo una volta che sia esaurita la procedura di cui sopra.

Tenuto conto poi, che i pagamenti effettuati dopo la consegna delle forniture e dopo che gli uffici assegnatari dei materiali hanno inviato i verbali di consegna e collaudo, tenuto altresì conto che i tempi stabiliti per la consegna dei materiali da parte delle Ditte fornitrici variano da 90 a 300 giorni, n'è derivato che alla chiusura dell'esercizio finanziario 1977 i fondi di competenza gravanti sul Cap. 501 risultavano impegnati, ma non ancora spesi, per cui nell'esercizio finanziario 1978 si è provveduto al pagamento di parte dei mezzi di trasporto afferenti l'esercizio finanziario 1976 e cioè di quelli per i quali era previsto il più lungo termine di consegna e di quelli afferenti l'esercizio finanziario 1977, impiegando esclusivamente fondi residui.

Per quanto concerne infine l'osservazione che per l'esercizio, la manutenzione ed il noleggio dei mezzi di trasporto, oltre che per le spese relative ai servizi degli autoparchi e

delle officine (cap. 146) sono stati effettuati pagamenti pari a lire 2,8 miliardi (a fronte dei 2,3 miliardi erogati nel 1977), si mette in evidenza che l'incremento di spesa risulta di circa il 20 per cento e che tale aumento è pari a quello registrato durante l'esercizio 1978, rispetto ai prezzi correnti nell'anno 1977, relativamente ai lubrificanti, ai pneumatici, alle batterie di accumulatori, alle parti di ricambio, ai lavori di manutenzione da eseguire ai mezzi di trasporto presso officine private, le cui spese gravano sul capitolo in esame e costituiscono la parte preponderante degli impegni su tale capitolo.

III) Attività istituzionali.

1) Circa la notazione sul rilevante intervallo di tempo che spesso intercorre tra l'aggiudicazione dei lavori mediante licitazioni private e la stipula dei relativi contratti, si fa osservare che ciò si verifica a causa della grave carenza di personale qualificato da utilizzare alla dattilografia degli atti contrattuali.

Ugualmente alla grave carenza di personale è da ascrivere il ritardo con il quale vengono fornite le prescrizioni di carattere giuridico–amministrativo–contabile richieste dall'Organo di controllo in sede di registrazione degli atti aziendali attraverso i rilievi istruttori formulati dalla Corte stessa.

2) Relativamente alle osservazioni sul ricorso alle perizie suppletive si fa rilevare che nel corso del 1978 l'importo delle perizie suppletive si è contenuto nella cifra complessiva di lire 46 miliardi, contro un ammontare di perizia suppletiva di lire 96.707.561.321 nell'esercizio 1977.

Tale drastica riduzione evidenzia la tendenza dell'Amministrazione ad un contenimento accentuato dall'istituto della perizia suppletiva.

3) Per quanto attiene al ritardo con cui si procede alla consegna dei lavori, si assicura che tale inconveniente può considerarsi in via di eliminazione mediante l'ordine impartito ai Capi Compartimento immediatamente dopo l'espletamento delle gare di appalto di provvedere alla consegna dei lavori alle Imprese aggiudicatarie sotto le riserve di legge.

4) In merito alla lamentata mancata emanazione del regolamento sui lavori in economia, ai sensi dell'articolo 8 della legge di Contabilità Generale dello Stato, si pone in evidenza che purtroppo tutto il 1978 e buona parte del 1979 è trascorso per ottenere i pareri di competenza del Ministero del Tesoro e del Consiglio di Stato.

Nelle vie brevi si è appreso che il Consiglio di Stato ha recentemente espresso il proprio parere favorevole, seppure con alcune modifiche, allo schema di regolamento di cui trattasi. Pertanto si è in attesa di conoscere il parere definitivo dell'autorevole Consenso dopodichè si provvederà a stilare il regolamento in forma definitiva e a disporre i provvedimenti necessari per la sua approvazione da parte del Presidente della Repubblica.

5) Circa i rilievi inerenti ai ritardi in materia di affidamento ed espletamento dei collaudi di cui al punto 4 pag. 935 della relazione, si fa presente che la Direzione Centrale Tecnica dell'Azienda provvede sempre con la dovuta tempestività all'affidamento degli incarichi di collaudo e comunque non appena in possesso delle contabilità finali degli Uffici periferici.

Inoltre cura con particolare attenzione che l'espletamento dei collaudi avvenga nei tempi previsti dalle relative deleghe di incarico, sollecitando, anche ripetutamente, i collaudatori nei rari casi di inadempienza.

Si fa, altresì, presente che l'articolo 17 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 ha elevato a lire 150 milioni l'importo dei lavori per i quali si può prescindere dal collaudo, sostituendolo con il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori.

Pertanto nel corso dell'anno 1978 per la quasi totalità dei lavori di importo inferiore a tale limite, ed in particolare per quelli di ordinaria manutenzione, non è risultato necessario provvedere alla nomina dei Collaudatori.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

GESTIONI FUORI BILANCIO

Fondo per il finanziamento degli enti di patronato e di assistenza sociale.

La rilevata complessità del meccanismo di ripartizione dei Fondi destinati al finanziamento dell'attività che svolgono gli Istituti di patronato è da porre in relazione alla esigenza di procedere alla erogazione delle sovvenzioni dopo aver effettuato le necessarie verifiche delle risultanze statistiche comunicate, a fine di ogni anno, dai singoli Istituti di patronato. Tale verifica è possibile a solo seguito di controlli da parte dei competenti Ispettorati del Lavoro, cui è attribuito il compito della vigilanza sull'attività degli Enti medesimi.

Al riguardo va rilevato che per assicurare agli Istituti interessati adeguati finanziamenti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali è stato stabilito, con apposito decreto interministeriale, la erogazione di anticipazioni in conto, fino ad un massimo dei 7/10 dei contributi spettanti in via definitiva per ogni singolo esercizio.

Gli ulteriori 3/10, che danno luogo alle rilevate giacenze di cassa, sono tenuti accantonati, quale necessaria misura prudenziale, per operare, in sede di ripartizione definitiva dei fondi affluiti per l'esercizio a cui si riferisce l'attività svolta dagli Istituti di patrotato, i conguagli loro spettanti.

Entro tempi brevi sarà possibile erogare i saldi relativi agli anni 1975 e 1976, con conseguente riduzione delle giacenze di cassa, la cui permanenza non può essere considerata un fatto anomalo se contenuta nei tempi tecnici necessari, per la ripartizione definitiva annuale, identificabile in circa un biennio.

Premesso che la natura giuridica del tutto singolare degli Istituti di patronato non determina l'applicazione della normativa concernente la disciplina degli enti pubblici, ancorata al sistema previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, che esclude espressamente (articolo 1) gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti ai sensi del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, va rilevato che il contributo al finanziamento degli enti medesimi non è commisurato alle risultanze di bilancio, ma all'entità dell'attività svolta, in particolare della estensione ed efficienza dei servizi, così come espressamente previsto dall'articolo 5 del succitato decreto n. 804. Si deve aggiungere a tale riguardo che, tuttavia, il Ministero, nel determinare l'aliquota percentuale di prelievo, di cui all'articolo 4 del menzionato decreto, tiene conto delle concrete esigenze di funzionamento dei vari istituti di cui trattasi, rilevate anche attraverso appositi rendiconti, prodotti ai sensi dell'articolo 7 del già citato decreto n. 804, non sussistendo il regime di competenza e formale bilancio di previsione, nonchè l'ammontare del gettito contributivo sul quale incide l'aliquota percentuale di prelievo. Si deve infine, precisare che non viene applicata, come risulta dalla relazione dell'organo di controllo, la misura massima dello 0,50 per cento per quasi tutti gli Enti previdenziali e quella dello 0,35 per cento solo per un numero (assai limitato) di Istituti, ma le misure delle aliquote applicate fin dal 1976 sono, in realtà, dello 0,37 per cento per l'INPS e l'INAIL e dello 0,27 per cento per i restanti istituti previdenziali assoggettati al contributo, mentre nel triennio precedente all'anno 1976, detta aliquota era rispettivamente dello 0,40 per cento e 0,30 per cento.

La rilevata proliferazione degli Istituti di patronato non trova in verità la sua causa primaria e determinante nella facilità di accesso ai fondi, ma è da considerare piuttosto un fenomeno contingente legato a particolari motivazioni di rappresentanza sindacale e categoriale, valutate precipuamente in sede politica.

Il fenomeno rilevato, infatti, non si riflette in un processo di espansione, ma si è limitato eccezionalmente ad un determinato periodo, mentre dall'anno 1972 non si è proceduto ad alcun nuovo riconoscimento giuridico, benchè pressante fosse in tal senso la richiesta da parte di numerose altre organizzazioni di lavoratori.

Per contenere le conseguenze negative di un malinteso sistema operativo, il Ministero non ha mancato nel tempo di dimensionare, ai fini della qualificazione dell'attività, il comportamento degli Enti con criteri il più possibile articolati, anche se alquanto complessi, uniformandoli, in particolare, al fondamentale principio di consentire il finanziamento solamente per le pratiche definite positivamente in favore dei lavoratori assistiti, mentre il riconoscimento delle pratiche risolte negativamente, è limitato solamente al 10 per cento del numero delle pratiche risolte positivamente.

Fondo speciale infortuni.

La mancanza di erogazioni da parte del Ministero su tali somme, lamentata dalla Corte dei conti, è dovuta a varie ragioni già esposte alla Corte stessa in occasione di risposte a rilievi.

Dette ragioni sono sostanzialmente le seguenti:

– per quanto concerne il finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai grandi invalidi del lavoro, si è in attesa della rendicontazione dell'INAIL, relativa agli anni 1976 e successivi;

– per quanto concerne i sussidi alle istituzioni aventi per scopo l'assistenza agli infortunati e loro famiglie, non risultano pervenute richieste in tal senso;

– per quanto attiene, infine, ai contributi per lo sviluppo ed il perfezionamento degli studi infortunistici, si fa presente che nell'anno 1977, è stata corrisposta a tale titolo la somma di lire 13.372.800 al Centro Italiano Studi Sociali Economici e Giuridici (CISSEG).

Circa l'andamento, invece, dei futuri esercizi del Fondo, vanno tenute presenti le sostanziali modifiche che entro breve tempo saranno apportate alle norme che prevedono erogazioni a suo carico, modifiche che porteranno ad un notevole ampliamento del campo d'intervento a favore degli infortunati.

Infatti, con uno schema di disegno di legge in fase di concerto, si provvederà, fra l'altro, ad abbassare al 65 per cento il grado di invalidità attualmente previsto nella misura dell'80 per cento dall'articolo 1 della legge n. 248/1976, per il diritto da parte dei superstiti degli invalidi a percepire lo speciale assegno istituito dalla stessa.

Inoltre, il suddetto disegno di legge prevede l'utilizzazione del Fondo anche per sussidiare gli infortunati sul lavoro, i loro superstiti ed il coniuge che versano in stato di bisogno.

Resta ancora da considerare il rimborso delle spese sostenute dall'INAIL dall'1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1977 per prestazioni sanitarie ai lavoratori affetti da silicosi o arbestosi in fase attiva, non aventi diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi per difetto dei requisiti di legge di cui agli articoli 148 e 177, 2° comma, lettera *e*) del testo unico n. 1124.

Detto rimborso (oltre 3 miliardi) non è stato effettuato per mancanza di fondi sulla sezione speciale « silicosi ».

Per le ragioni suddette, si ha motivo di ritenere che, qualora gli impegni già assunti a carico del Fondo, nonchè le modifiche che si prevedono dovessero tradursi nelle conseguenti erogazioni, ciò porterebbe senz'altro ad una notevole dilatazione delle uscite del Fondo stesso e, nel corso degli anni, al suo progressivo esaurimento.

Fondo per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo siciliane.

Si comunica che, essendo stata accettata, a suo tempo, dal Governo italiano la proposta comunitaria di fissare alla data del 31 dicembre 1970 il termine per l'acquisizione del diritto alle provvidenze di che trattasi, conseguentemente al 31 dicembre 1975 sono stati ultimati i pagamenti dell'assegno mensile spettante, per un periodo massimo di cinque anni, ai lavotori di età compresa tra i 55 e i 60 anni.

L'erogazione delle borse, invece, si è protratta sino al 31 dicembre 1978, come da decisione adottata dal Comitato provvidenze zolfo nella seduta del 3 luglio 1973.

Tuttavia la gestione di detto Fondo dovrà presumibilmente protrarsi sino al 1980 per i seguenti motivi:

a) la Commissione CEE non ha ancora fatto conoscere ufficialmente le proprie determinazioni in merito alla proposta italiana di ammettere al beneficio delle provvidenze di di che trattasi n. 83 lavoratori licenziati nel periodo 1° gennaio 1971 30 settembre 1973;

b) non sono stati corrisposti agli aventi diritto i ratei di borse di studio maturati al 31 dicembre 1978 in quanto, a seguito della deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti (n. 781 del 19 maggio 1978) di ricusare il visto di regolarità ai rendiconti relativi agli esercizi dal 1971 al 1977, il presidente del Comitato ha ravvisato l'opportunità di sospendere i pagamenti in attesa di un provvedimento di sanatoria.

La decisione della Corte dei conti è motivata dal fatto che il sistema amministrativo–contabile di gestione organizzato a suo tempo dal Comitato non sarebbe aderente allo spirito delle norme contenute nella legge 1° marzo 1968, n. 231.

Al riguardo si fa presente che sono in corso dei contatti con il Ministero del Tesoro, con la Ragioneria Centrale e con la Banca d'Italia per organizzare un nuovo sistema di gestione secondo i suggerimenti scaturiti dalla citata deliberazione della Corte dei conti.

Fondo per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati o sospesi da aziende carbo–siderurgiche.

Da contatti avuti recentemente con funzionari della stessa Corte dei conti si è appreso che non sono emersi motivi di rilievo per i rendiconti finora presentati, mentre è stata ravvisata la necessità di apportare per il futuro alcune modifiche e integrazioni all'attuale sistema di gestione.

In particolare, per quanto riguarda l'esercizio 1978, si fa rilevare che non è stato predisposto nessun rendiconto per la semplice ragione che non si è registrato nessun movimento finanziario, nè in entrata nè in uscita, e pertanto la situazione contabile segnalata a chiusura dell'esercizio 1977 è rimasta immutata.

Quanto sopra è stato portato a conoscenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti con nota n. 6/5518 del 31 marzo 1979.

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Si concorda con la valutazione espressa dalla Corte dei conti circa i limiti che incontra la gestione per la liquidazione del soppresso F.A.P.L.. Tuttavia occorre rimarcare gli sforzi compiuti dall'Amministrazione concretatisi primieramente con l'emanazione del decreto ministeriale del 15 gennaio 1979, istitutivo di una gestione stralcio, e con la predisposizione e l'invio agli uffici periferici di precise disposizioni mediante le quali tutte le operazioni

amministrative e contabili antecedenti o successive al 31 dicembre 1979 caratterizzano un quadro di razionalizzazione delle procedure della liquidazione medesima.

Peraltro lo scrivente, superate le intese intervenute per le vie brevi con la Sezione di controllo della Corte dei conti secondo le quali, a seguito della soppressione del F.A.P.L., si sarebbe dovuto provvedere diversamente, sta completando l'acquisizione di ogni elemento che valga a dissipare dubbi sollevati dalla Corte dando, in tal modo, precise risposte ai rilievi formulati dalla stessa.

Gestioni fuori bilancio di nuova istituzione.

Al riguardo occorre richiamare l'attenzione sull'articolo 22 della legge numero 845 che integra le fonti di finanziamento stabilite dal legislatore per la gestione del Fondo per la gestione del Fondo per la mobilità della manodopera istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, numero 675.

Si tratta di uno strumento finanziario fondamentale mediante il quale potrà promuoversi e realizzarsi una nuova e diversa formazione professionale che meglio corrisponda alle esigenze di programmazione economica nazionale ma anche indirizzare e armonizzare le politiche regionali nel settore.

Infatti, com'è noto, la copertura per le spese occorrenti viene fissata annualmente con la legge finanziaria la quale, appunto, rappresenta il momento conclusivo della politica di bilancio e di programmazione.

Una innovazione importante introdotta con la riforma del 1978 (articolo 4 del regolamento CEE 2894/77 modificativo del regolamento 858/72) è stata quella di conferire agli Stati membri la responsabilità dei controlli inerenti la realizzazione dei progetti da parte di operatori pubblici e privati.

Gli Stati, pertanto, sono tenuti ad attestare l'autenticità dei fatti ed a garantire l'esattezza contabile delle indicazioni fornite dagli operatori in ogni domanda di pagamento afferente anticipazioni o saldi.

Conseguentemente gli Stati sono responsabili, in vie sussidiaria rispetto all'operatore, per quanto riguarda eventuali somme erroneamente o illegittimamente erogate da rimborsare alla Commissione.

Al riguardo si precisa che il Ministero del lavoro, nell'esigenza di individuare le Autorità italiane competenti al rilascio delle attestazioni e dichiarazioni relative alle domande di pagamento avanzate dagli operatori interessati, tenuto conto del quadro di riferimento dell'ordinamento interno in materia di formazione professionale quale risulta da decentramento istituzionale ed amministrativo di cui alla legge 382/76 ed al decreto del Presidente della Repubblica 616/77 sentito in proposito il Comitato per l'interpretazione e l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 616 operante presso la Presidenza del Consiglio, ha stabilito quanto in appresso;

– spetta, in via eslusiva, alle Regioni interessate il rilascio delle attestazioni e dichiarazioni di cui trattasi per i progetti implicanti operazioni di formazione professionale che si svolgono nell'ambito territoriale di rispettiva competenza;

– qualora i progetti si riferiscono ad operazioni di formazione professionale svolgentesi in ambito nazionale, provvede al rilascio delle dichiarazioni e attestazioni il Ministero del Lavoro;

– nel caso di progetti relativi ad operazioni che si realizzano nell'ambito interregionale, il Ministero del Lavoro provvede all'inoltro ed alla certificazione delle relative di pagamento sulla base delle apposite dichiarazioni o attestazioni rilasciate dalla singole Regioni interessate;

– l'attestazione o dichiarazione concernente le domande di pagamento spetta in via esclusiva al Ministero del Lavoro per quei progetti che prevedano contestualmente operazioni di formazione professionale ed altri tipi di interventi previsti dalla vigente normativa comunitaria: aiuti all'occupazione, modalità geografica, riqualificazione aziendale, ecc., sempre nella salvaguardia del ruolo e delle prerogative regionali per gli aspetti di relativa competenza.

Restano ferme le competenze dello Stato per gli atti di indirizzo e coordinamento in materia.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

MANCATO PASSAGGIO ALLE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE PER FINALITÀ TURISTICHE E RICREATIVE DEL DEMANIO MARITTIMO (LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 382).

Questa Amministrazione ha fatto tutto il possibile ai fini della pronta operatività del disposto dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Nel contesto dell'attività al riguardo espletata rientrano le formulazioni di precisi quesiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'Avvocatura Generale dello Stato per chiarire l'interpretazione, il contenuto ed i limiti di operatività della delega prevista, nonchè le direttive impartite alle Capitanerie di Porto per la formulazione degli elenchi delle aree riservate alla competenza statale.

Tali elenchi, dopo la loro predisposizione rilevatasi invero laboriosa, avendo fra l'altro comportato anche la necessaria partecipazione di altri Organi statali – sono stati trasmessi nel corrente anno alle competenti Presidenze delle Giunte Regionali per acquisire (in ossequio alla procedura suggerita dalla Presidenza del Consiglio) le previste valutazioni degli Organi Regionali ai fini della successiva emanazione, secondo le modalità di cui allo stesso articolo 59, del decreto per l'identificazione delle aree in questione.

È, comunque, da ricordare il carattere ordinatorio e non perentorio del menzionato termine del 31 dicembre 1978, giusta le conformi valutazioni manifestate e confermate anche nel corrente anno dalla Presidenza del Consiglio e dall'Avvocatura Generale dello Stato, che hanno altresì precisato la natura preliminare dell'identificazione delle aree mediante gli elenchi rispetto alla operatività della delega di cui trattasi.

L'attività amministrativa espletata nel 1978 ha poi posto un particolare accento sull'applicazione delle direttive da tempo emanate per una più accentuata destinazione pubblicistica del demanio marittimo ed estrinsecatasi nel denegato rinnovo di varie concessioni adibite ad uso privato, nonchè sulla regolamentazione, con la stipula degli atti formali, di pregresse fattispecie disciplinate con atti di sottomissione o con licenze.

È, altresì, da menzionare l'attività diretta all'adeguamento, in sede di espletamento della procedura ex articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, dei canoni demaniali, com'è, fra l'altro, comprovato da una diffusa applicazione per le consessioni di lunga durata del criterio della revisione quinquennale dei canoni stessi in relazione alle successive variazioni degli indici ISTAT.

Per quanto concerne poi il citato capitolo di bilancio numero 2547, si precisa che il mancato integrale utilizzo nel 1978 della somma prevista è da attribuire alla complessità delle procedure per la stipula dei necessari contratti di appalto con le ditte specializzate e che talvolta non consentono il tempestivo perfezionamento dei contratti stessi.

BILANCI SPECIALI DEGLI UFFICI DEL LAVORO PORTUALE.

La peculiare situazione rilevata in merito al Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale non deriva dalla modalità di espletamento dell'attività amministrativa, ma dalla vigente normativa (articolo 11 del regio decreto legisletivo 24 settembre 1931, n. 1277,

convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269) in base alla quale per il Bilancio stesso è previsto il controllo successivo da parte della Corte dei conti.

Le dilazioni con le quali i bilanci annuali venivano trasmessi alla Corte dei conti, negli anni passati, derivavano dalla procedura indicata dalla legge per la riscossione degli introiti che sono percepiti dalle Dogane, trasmessi alle Direzioni Marittime e, quindi, a questo Ministero, il quale, nel predisporre il rendiconto riassuntivo, doveva confrontare i dati contabili con quelli che le Tesorerie provinciali trasmettono al Ministero delle Finanze entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Peraltro, per effetto delle norme emanate con la legge 5 agosto 1978, n. 468, riguardante la « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio » le sopraindicate dilazioni, già eliminate in occasione della trasmissione del bilancio dell'anno 1978 (elenco n. 95 del 30 aprile 1979), dovranno verificarsi per l'avvenire.

Nel merito si rappresenta che, per le questioni specifiche per le quali era stata negata la dichiarazione di regolarità, questa Amministrazione ha provveduto a conformarsi al contenuto di rilievi che, peraltro, attenevano a materia di interpretazione legislativa (1971) sulle quali si è poi pronunciata la Sezione di controllo della Corte dei conti, ovvero in dipendenza di emanazione di norme producenti effetti retroattivi (1973 e 1974).

Sembra appena il caso di evidenziare che il lamentato ritardo assume effettivamente le proporzioni indicate anche perchè trascorre un consistente lasso di tempo per l'esame da parte della Corte dei singoli rendiconti.

DISFUNZIONI E CARENZE DI ISPEZIONI TECNICHE.

Lo scrivente Ministero ha sempre sostenuto nelle sedi competenti la necessità di potenziare il proprio ruolo tecnico, al fine di ovviare alle carenze denunciate dall'Organo di Controllo.

Da evidenziare l'anomalia delle ispezioni ed accertamenti tecnici per conto dell'Amministrazione effettuati dal Registro Italiano Navale che ha natura di persona giuridica privata.

È tuttora in atto la richiesta dello scrivente al Ministero del Tesoro affinchè voglia riesaminare il proprio parere negativo espresso su uno schema di disegno di legge concernente l'adeguamento del ruolo tecnico di questa Amministrazione.

DELEGAZIONI DI SPIAGGE PRIVE DI TITOLARE (75 SU 253).

La grave carenza di personale civile e militare e la inderogabile necessità di assicurare con quello in atto disponibile i principali servizi di istituto non consentono di inviare altri impiegati o nocchieri di porto a reggere le delegazioni di spiaggia chiuse di fatto a seguito della soppressione di reparti litoranei della Guardia di Finanza.

PARCO AUTOMOBILISTICO.

L'aumento dei costi di esercizio e di manutenzione è facilmente spiegabile, sia per l'aumento dei costi di esercizio in sè, sia per la manutenzione più frequente dovuta alla obsolescenza del parco macchine.

IMMUTATA È RIMASTA LA CONSISTENZA DEI MEZZI NAUTICI (244 UNITÀ).

Sui capitoli 2066 e 2068 vengono imputate le spese per l'acquisto dei mezzi nautici e relative dotazioni, nonchè per l'acquisto di apparati radio-trasmittenti da installare presso i vari Comandi di porto.

Poichè la costruzione dei mezzi nautici, la fornitura è messa in opera delle summenzionate apparecchiature di radiocomunicazione si protraggono per più anni ed i pagamenti vengono disposti in corrispondenza dei vari stati di avanzamento dei lavori, è tecnicamente impossibile evitare il formarsi di cospicui residui passivi.

NAVIGAZIONE SOVVENZIONATA.

Nulla si ha da osservare in merito alle argomentazioni addotte dalla Corte dei conti peraltro condivise da questo Ministero, sul persistente ritardo (dovuto alla mancata emanazione delle norme di attuazione della legge 20 dicembre 1974, n. 684) nella stipulazione delle convenzioni con le Società sovvenzionate relative agli anni trascorsi dall'entrata in vigore della sopracitata legge n.684, nonchè della legge 19 maggio 1975, n. 169.

Si può ritenere ormai in fase di superamento il sistema eccezionale, previsto dall'art. 19 della citata legge 684, di corresponsione degli acconti, nel limite del 90 per cento degli stanziamenti di bilancio, alle Società che gestiscono i servizi sovvenzionati, in quanto le suddette norme di attuazione della legge 684, propedeutiche alla stipulazione delle convenzioni, sono ormai quasi pronte: il decreto presidenziale di approvazione della succitata regolamentazione è attualmente in fase di registrazione presso gli Organi di controllo. Concluso tale *iter* si procederà senza indugio alla stipulazione dei relativi atti formali, alcuni dei quali sono già in fase di approntamento.

CANTIERISTICA. IMPIANTI A RICEZIONE ACQUE DI ZAVORRA E LAVAGGIO DELLE PETROLIERE – CREDITO NAVALE.

Applicazione della legge 231.

La Corte riconosce che il limitato numero di impegni assunti va spiegato con la tardiva pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di un provvedimento necessario ai fini dell'applicazione della legge medesima (decreto interministeriale che si è potuto perfezionare solo dopo la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 6 giugno 1978). Va detto anche che alla assunzione degli impegni ha ostato nel 1978 e, più ancora, nel 1979 la necessità del preventivo assenso della Commissione della CEE sui contributi di ordine superiore al 20 per cento del costo. Sembra, ora, che un più soddisfacente accordo sia stato raggiunto con la CEE, il che dovrebbe in qualche modo snellire le procedure di impegno. Gli stanziamenti previsti dalla legge sono fortemente insufficienti.

Applicazione della legge 878.

La riduzione degli impegni rispetto al 1977 non va messa tanto in relazione alla crisi del settore quanto alla insufficienza degli stanziamenti (al momento attuale la disponibilità residua è di 1 miliardo circa contro un fabbisogno di circa 40 miliardi).

Lavori diversi dalle costruzioni.

Come rileva la Corte dei conti è stato utilizzato circa l'80 per cento della somma destinata a questi contributi. In proposito va osservato che il 1978 è stato l'anno nel quale si è potuto finalmente applicare la normativa all'uopo prevista nella legge 878, che aveva dato

luogo nel triennio precedente a gravi problemi interpretativi e di applicazione. La soluzione di tali problemi ha richiesto dei tempi che sono certamente da considerare lunghi, ma che tali sono stati per la necessità di ottenere l'assenso della Corte su soluzioni che si sono dovute escogitare per far fronte all'assoluta impossibilità da parte dell'Ispettorato tecnico di provvedere ad una valutazione di congruità per le circa 5.000 domande di contribuzione.

Incentivazione dei nuovi investimenti dei cantieri di cui alla legge 878.

L'apparente decrescenza di operatività è dovuta, in realtà, all'insufficienza degli stanziamenti, che sono stati integralmente, o quasi, impegnati.

Premi di demolizione, di cui alla legge 720 .

L'esistenza di residui di stanziamento alla fine del 1978 dipendeva dalla mancata tempestiva presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione necessaria ai fini dell'impegno o della liquidazione dei contributi.

Agevolazione di cui agli artt. 5, 6, 7 della legge 720.

I ritardi dipendono, come la Corte riconosce, da obiettive difficoltà di applicazione, che hanno richiesto l'acquisizione di pareri, anche della Corte, e la determinazione di procedure non ancora del tutto risolte in relazione alla complessa casistica posta dalla legge 720, provvedimento estremamente compendioso e succinto che ha posto peraltro difficoltà di interpretazione. Quanto all'art. 7, si tratta (contributi sugli immobilizzi) di misura del tutto nuova nella legislazione italiana, che ha imposto accurati e complessi studi preparatori durante i quali si è pensato più di una volta all'opportunità di impinguare, con gli stanziamenti relativi ad altri capitoli deficitari del bilancio che presentano una pronta operatività.

Impianti di ricezione acque di zavorra e lavaggio delle petroliere.

Sulla non ancora intervenuta applicazione della legge 8 aprile 1976, n. 203, che autorizza la concessione di contributi per complessivi 40 miliardi per la costruzione e gestione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, si precisa che prima di procedere alla concessione dei contributi, il Ministero ha sottoposto al parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici il problema della scelta del sistema di depurazione delle acque raccolte, sia dal punto di vista dell'efficenza che della economicità anche della gestione.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiesto un supplemento di indagine con ulteriori elementi tecnici per approfondire lo studio, prima di esprimere il richiesto parere. Tali elementi sono stati raccolti e inviati al Ministero dei Lavori Pubblici.

Le somme tuttora accantonate sul Cap. 2545 si riferiscono a contratti già stipulati e ad impegni presi.

Con i fondi stanziati per l'esercizio 1978 sono stati acquistati due mezzi nautici disinquinanti per una spesa di lire 950 milioni. Risultano, pertanto, acquistati al 31 dicembre 1978, n. 18 battelli disinquinanti, di cui due ancora in costruzione.

Credito navale.

L'ingente massa di residui lamentata dalla Corte è più formale che sostanziale, in quanto i modi di erogazione sono tali (e non possono non essere tali) da determinare la formazione di residui non impegnati di fronte ad impegni che sono sostanziali anche se non formali. La procedura classica di erogazione consiste in una lettera di ammissione al credito (impegno sostanziale, ma non formale, ma che già, ai fini dell'ufficio dà vita ad una riserva di stanziamento indisponibile), nella successiva conclusione del contratto di mutuo tra banca ed armatore e, infine, nel decreto formale di impegno della somma corrispondente al contributo di interesse a carico dello Stato.

Fra le due prime fasi esiste spesso un lasso di tempo notevole in relazione a dati sbagliati, per cui ciò che è sostanzialmente un impegno non trova rispondenza in un impegno formale se non nell'esercizio successivo o, non di rado, nel secondo successivo. Un ritardato stanziamento non risolverebbe il problema, ma ne creerebbe di nuovi. Anche qui, del resto, l'Amministrazione risente della particolare situazione dell'Ispettorato tecnico e si propone una nuova fase di snellimento di procedure che, peraltro, non possono andare al di là di certe esigenze irrinunziabili, nel quadro della non facile applicazione della legge di contabilità di Stato.

PESCA MARITTIMA.

Contributi e mutui.

Questa Amministrazione svolge costantemente un'azione di coordinamento, allo scopo di evitare distorsioni nella utilizzazione delle agevolazioni statali e comunitarie a favore della pesca; rimangono sconosciute soltanto le agevolazioni accordate dalle Regioni agli operatori che per le stesse iniziative non richiedono benefici statali e comunitari.

La liquidazione delle provvidenze assegnate avviene con tutta sollecitudine, appena gli interessati producono la documentazione delle spese sostenute per le opere che risultano ammesse al contributo a fondo perduto, ammissione che solitamente risale a 18 o 24 mesi prima. Pertanto i contributi previsti dalla legge vengono assegnati con tempestività, ma l'effettivo pagamento avviene a distanza di molti mesi, a causa del notevole tempo che occorre per la esecuzione delle opere o degli acquisti.

Per quanto riguarda le domande di mutuo sul credito peschereccio, si ritiene che i tempi non siano particolarmente lunghi, tenuto conto sia della difficoltà di ottenere una completa documentazione, sia della necessità della formale istruttoria bancaria che da sola dura alcuni mesi. L'esame di tali domande avviene in relazione alla effettiva disponibilità dei fondi che, com'è noto, è molto limitata. Ove si tenga conto della elevata percentuale di intervento (70 per cento della spesa preventivata) e del sempre maggiore costo delle opere programmate, appare evidente che la disponibilità annuale derivante dai rientri delle quote di ammortamento dei precedenti mutui può consentire l'accoglimento soltanto di pochissime domande.

Relativamente alla legge 10 maggio 1976, n. 343, si rileva che la sua scarsa applicazione deriva dalla complessità del meccanismo in essa previsto, per cui i privati rinunciano a ricorrere ai suoi benefici.

Contributi di avviamento per le organizzazioni ed associazioni di produttori nel settore della pesca.

Lo stanziamento del 1978 è stato l'ultimo previsto dall'art. 9 della legge 2 agosto 1975, n. 388.

Le cause della mancata utilizzazione della maggior parte dei fondi stanziati in detto anno e in quelli precedenti sono da individuare nella difficoltà delle organizzazioni di produttori a costituirsi e ad adeguarsi alla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.

Le organizzazioni fino ad oggi riconosciute sono complessivamente 12 di cui una costituita nel 1975, 2 nel 1976, sei nel 1977, 2 nel 1978 e una nel 1979.

D'intesa con l'Ufficio Legislativo, è stato predisposto uno schema di disegni di legge, inteso a modificare l'art. 5 della menzionata legge per adeguare la normativa a quella comunitaria, e l'art. 9, per avere la possibilità di concedere i contributi previsti dalla citata regolamentazione anche oltre il 1978.

Ricerca scientifica.

Per quanto concerne l'applicazione della legge 15 novembre 1975, n. 588, concernente studi e ricerche nel settore della pesca marittima, si fa presente che nel biennio 1977–78 sono stati concessi 12, e non sei, contributi per l'attuazione di altrettanti progetti di ricerca affidati ad istituti scientifici pubblici, ma non prevalentemente universitari.

Nessuna quota degli stanziamenti del relativo cap. 3568 è andata in economia, anzi, il programma di ricerche proposte nel 1978 dal Comitato Tecnico Scientifico ed approvato dal Ministero ha impegnato, oltre lo stanziamento del 1979, anche quello del 1980.

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Le considerazioni svolte dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1978 relativamente alla competenza di questo Ministero, in sintesi, riguardano:

a) la struttura ed i compiti del Ministero al fine del più efficace e funzionale esercizio dell'attività istituzionale di controllo;

b) e l'assetto giuridico delle aziende comprese nell'ambito del sistema delle partecipazioni statali.

Per quanto concerne il punto a) si fa presente che l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 31 marzo 1971 attribuisce all'Ispettorato Generale per i Servizi Ispettivi il compito di « assumere direttamente presso gli enti pubblici dipendenti, su incarico del Ministro, ogni elemento utile ai fini di verificare l'attuazione delle direttive impartite dal Ministero e la puntuale osservanza dei criteri di economicità di gestione ». Agli Ispettori possono, anche, essere demandati compiti di indagine e ricerca in materia di partecipazioni statali.

Tale normativa, come è stato in passato più volte sottolineato da questo Ministero, limitando le ispezioni soltanto presso gli Enti di gestione, è palesemente inadeguata in quanto, non consentendo le ispezioni medesime presso le società inquadrate, esclude le possibilità di controlli diretti proprio nei confronti dei soggetti che svolgono attività operative.

In alcuni casi in cui, per motivi diversi, sono apparsi necessari accertamenti su società e gruppi particolari, nell'impossibilità di dar corso direttamente a visite ispettive, si è invitato l'Ente a provvedere con propri mezzi all'indagine e a far pervenire una relazione in merito ai risultati di questa. Tale prassi, tuttavia, non può considerarsi soddisfacente sotto il profilo garantistico, in quanto non permette l'esercizio di un controllo diretto e responsabile, ma solo un controllo « filtrato » attraverso l'ottica degli Enti.

Ad avviso di questa Amministrazione, è pertanto, necessario–come prospettato più volte– che l'attuale normativa sia modificata per poter consentire accertamenti ispettivi anche presso le società appartenenti al sistema delle partecipazioni statali.

Un'opportuna occasione per operare tale modifica potrebbe essere rappresentata dal provvedimento di legge auspicato dal Procuratore Generale della Corte dei conti che dovrebbe, tra l'altro, « fissare chiaramente l'ambito delle vigilanze ministeriali » e meglio disciplinare il « necessario controllo esterno ».

Quanto alla struttura dell'Ispettorato Generale assolutamente carente, allo stato, di dotazione organica si riafferma l'esigenza di una ristrutturazione del detto ufficio affinchè possa espletare il compito attribuitogli dal citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 282 del 1971.

Attualmente, infatti, un serio limite per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'l'Ispettorato è rappresentato dalla struttura molto ridotta dell'Ufficio, che rimasta sostanzialmente quella del periodo iniziale in cui non veniva svolta attività di carattere continuativo non si palesa adeguata per un soddisfacente adempimento di tutti i compiti ad esso spettanti.

Come già rappresentato in passato, la soluzione di tale problema data la peculiarità delle funzioni dell'Ispettorato dovrebbe essere trovata nell'istituzione, con provvedimento di legge, di uno specifico ruolo ispettivo, avente una adeguata dotazione di personale dotato della necessaria qualificazione professionale. Al fine di rendere possibile in concreto l'acquisizione di personale effettivamente qualificato, si prospetta l'opportunità tenuto conto degli attuali livelli retributivi che l'ingresso nel predetto ruolo sia previsto, mediante concorsi anche esterni, alla qualifica di primo dirigente.

Con il medesimo provvedimento legislativo dovrebbe inoltre essere attribuita all'Ispettorato – per lo svolgimento di quelle indagini ed accertamenti che richiedono una specializzazione professionale (ad esempio tecnica) non reperibile all'interno dell'Ispettorato stesso – la facoltà di avvalersi della collaborazione di persone od organi idoneamente qualificati.

In merito al punto b) si ribadisce il convincimento già espresso al Procuratore della Corte dei conti con lettera del Ministro *pro tempore* del 31 luglio 1979 che le esigenze di ordine giuridico prospettate dalla Corte dei conti con riferimento alle aziende a partecipazione statale potranno venire adeguatamente soddisfatte attraverso le determinazioni di un preciso quadro di riferimento – costituito da uno «statuto dell'impresa» da più parti indicato – che fissi un codice di comportamento valido per tutte le imprese, così pubbliche come private, attesa la unicità dei princìpi che, in presenza di omogeneità di funzione, deve regolare l'azione di questi strumenti indispensabili per il perseguimento del progresso economico e sociale del Paese.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

AMMINISTRAZIONE PP.TT.

1. Considerazioni generali e aspetti finanziari della gestione.

1.1. *Peggioramento dei risultati della gestione.*

Le cause della rimarcata accentuazione del *deficit* annuale vanno ricercate nella dilatazione della spesa per le competenze fisse, dovuta in parte all'aumento degli scatti della scala mobile, in parte alla nomina in ruolo di nuove unità che nel settore U.L.A. ha fatto registrare la considerevole cifra di ben 2.622 unità (n. 265 operatori e 2.357 fattorini), in parte ai miglioramenti economici derivanti da accordi Governo OO.SS.–nell'ambito del contratto triennale.

Oltre che per i motivi anzidetti, le spese di personale sono aumentate a seguito della concessione del premio di produzione previsto dalla legge 49/79 e dei benefici recati dalla legge 101/79.

1.2. *Residui passivi.*

Il notevole accrescimento dei residui in conto capitale sui capitoli 502 e 509 è legato alla circostanza che l'attuazione del programma di investimenti subisce, nella fase esecutiva, notevoli ritardi causati essenzialmente sia dalle procedure imposte dalle norme di contabilità generale dello Stato, sia della particolare natura dei servizi svolti dall'Amministrazione, per l'espletamento dei quali è richiesto il reperimento di apparati che impongono lunghe ricerche di mercato, all'interno e all'estero, per l'acquisizione di materiale radioelettrico in sostituzione di quello obsoleto e tecnologicamente il più idoneo a realizzare i propri compiti di istituto.

Ad ogni modo è stata finora evitata la perenzione agli effetti amministrativi dei residui passivi e si sta compiendo ogni sforzo al fine di superare le difficoltà sopra menzionate e ridurre conseguentemente i ritardi lamentati.

Per quanto riguarda i residui di stanziamento afferenti il settore edilizio (capitolo 501 e capitolo 507) si fa rilevare che le ragioni più significative che incidono sul normale svolgimento dei programmi hanno un fondamento comune e risalgono ad una serie di cause di carattere generale che si riflettono negativamente sulla operatività del settore edilizio in tutto il territorio nazionale.

In particolare per i residui di stanziamento esistenti sul cap. 507 si fa presente che la loro mancata utilizzazione è dipesa dalle note difficoltà incontrate nel reperimento delle aree, sulle quali realizzare gli alloggi popolari.

Per quanto riguarda, poi, i residui di stanziamento sul cap. 503, che ammontavano a lire 14.578.347.085, si fa presente che essi comprendono anche le somme impegnate per memoria, in quanto le relative pratiche erano in corso di perfezionamento.

Per quanto attiene, infine, al settore degli impianti tecnologici, residui di stanziamento esistenti a fine esercizio 1978 sul cap. 502/02 si possono ritenere strettamente connessi alla mancata realizzazione del programma di investimenti edilizi, mentre per i residui di stanziamento esistenti sul cap. 504, rappresentati, da una somma del tutto esigua (lire 675.944.887) si può ripetere quanto fatto presente per il cap. 503.

Premesso che gli stanziamenti di cui al cap. 513 relativi alla costruzione e l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici locali non ubicati in capoluoghi di provincia, sono quelli previsti dalla legge n. 15/1974, nell'anno 1978 sono stati effettuati pagamenti per complessive lire 37.563.656.390 dovute in parte (lire 37.276.146.790) quale anticipazione corrisposta alla Società Italposte in dipendenza degli atti concessivi del 30 novembre 1976 (n. 24 edifici), del 24 giugno 1977 (n. 61 edifici) e del 28 settembre 1977 (realizzazione strutture in elevazione per n. 149 edifici), rispettivamente approvati con i decreti ministeriali del 24 gennaio 1977, 1° agosto 1977 e 8 ottobre 1977 e in parte (lire 287.509.600) per le opere di cui alla citata 1ª Concessione eseguita nell'anno 1977.

Per la costruzione di alloggi di servizio e case-albergo, con decreto ministeriale del 21 dicembre 1976, è stata approvata la Convenzione del 13 dicembre 1976 contenente la normativa di massima per le concessioni di dette costruzioni.

In base a detta normativa, con disciplinare del 27 dicembre 1977, approvato con decreto ministeriale 28 dicembre 1977, è stata affidata la concessione alla Società Italposte per la costruzione di una casa-albergo da realizzarsi in Genova località Rivarolo.

La relativa spesa di lire 7.297.327.001 è stata, pertanto impegnata, nell'anno, 1977, nella consistenza globale dell'assegnazione straordinaria prevista per tali tipi di costruzione e nello stesso anno finanziario non è stato quindi possibile effettuare pagamenti.

Peraltro nel quadro della realizzazione del programma degli interventi straordinari in questione è da dirsi che attualmente sono all'esame numerose altre costruzioni di case-albergo.

La circostanza che le relative aree di sedime debbono ricadere, come previsto dalla legge 277/74, nei P.E.E.P. (piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni) aggrava le numerose difficoltà di ordine urbanistico: come, per esempio, il ritardo da parte dei Comuni nella realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria, le difficoltà di carattere economico e burocratico che limitano le attività comunali, nonchè la mancanza di disponibilità territoriali che non consentono inserimenti volumetrici corrispondenti alle esigenze dell'Amministrazione P.T.

In merito poi alla assegnazione straordinaria per l'acquisto ed installazione degli impianti per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di Bancoposta e Telegrafi, per la realizzazione di nuovi complessi edilizi occorrenti per l'allocamento degli impianti medesimi, nonchè delle opere edilizie aventi carattere di strumentalità con il funzionamento degli impianti stessi, si osserva che in relazione all'indirizzo seguìto, finchè non è intervenuta la decisione della Sezione di controllo della Corte dei conti n. 789 del 30 giugno 1977, i pagamenti sono stati effettuati solo nei limiti della effettiva disponibilità di somme provenienti dalle contrazioni di appositi mutui i quali ammontavano al 31 dicembre 1977 a complessive lire 82.000.000.000 di cui lire 42.000.000.000 per il primo mutuo del 18 dicembre 1975 e lire 40.000.000.000 a seguito di un secondo mutuo contratto l'8 giugno 1977.

A seguito della suddetta ricusazione sono stati riproposti i provvedimenti impegnativi per cui la situazione contabile è stata sanata.

Per quanto attiene, infine, la ricusazione del visto sui provvedimenti relativi agli ammobiliamenti speciali connessi con gli arredi fissi nel complesso edilizio per la nuova sede ministeriale in Roma Eur, si fa presente che sono in corso trattative con il Ministero del Tesoro-Provveditorato Generale dello Stato per definire contabilmente i relativi provvedimenti.

2. Organizzazione dei servizi e personale.

2.1. *Considerazioni generali.*

È stato sottolineato come il favorevole andamento della gestione dei servizi a danaro abbia neutralizzato la flessione verificatasi in altri settori dell'attività aizendale, così come è stato pure rimarcato che nel settore dell'entrata, le stime in bilancio del gettito connesso al servizio dei conti correnti abbiano sostanzialmente scontato gli effetti della tendenza espansiva in atto; è stata altresì rimarcata la sostanziale discordanza tra i dati espressi in sede previsionale con quelli accertati in sede consuntiva.

Se si pone mente al radicale processo di trasformazione in atto, che investe globalmente tutte le strutture portanti del settore della Banca Postale, a causa della improrogabile esigenza (dettata dalle sollecitazioni imposte dalle innovazioni nel campo della tecnologia elaborativa) di tradurre le metodologie di lavorazione tradizionali nelle più sofisticate e moderne procedure dell'automazione, maggiore risalto acquista la constatazione che i fatti innovati di così vasta portata non abbiano turbato il generale andamento della gestione.

Anzi gli accenni al regolare progredire della tendenza espansiva, costantemente prevista ed accertata soprattutto nello sviluppo dei servizi di bancoposta, dimostra la oculata congruità della scelta degli interventi, graduali e differiti nel tempo secondo un preciso piano di attuazione, intesi a sostituire le procedure manuali con quelle dell'automazione.

2.2 *Compensi per prestazioni straordinarie.*

Per quanto attiene alle censure circa l'eccessivo ricorso alle prestazioni straordinarie l'argomento investe globalmente i criteri di conduzione aziendale ed è quindi correlato alle decisioni di natura politico-economico attinenti al complesso quadro dei rapporti tra il rinsanguamento degli organici e l'utilizzazione delle risorse esistenti, rappresentate dalle presenze degli impiegati in organico, a fronte delle somma di esigenza lavorative da fronteggiarsi nei cicli finanziari in esame.

Circa l'incremento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario, va rilevato che esso è derivato nelle sue linee generali dalla rivalutazione annuale delle aliquote orarie dei compensi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1.150.

Per quanto riguarda specificamente il Bancoposta, il ricorso a prestazioni straordinarie sia a tempo che a quantità ha un preciso e indefettibile riferimento con il flusso di attività che i servizi debbono elaborare, anzi le prestazioni straordinarie spesso risolvono in chiave di utilità economica il problema della variazione dei flussi di lavoro, appunto per la elasticità degli interventi di questo tipo.

Ad ogni buon conto il ricorso a prestazioni straordinarie per inderogabili esigenze di servizio è stato, nel corso dell'anno 1978, limitato al massimo.

Infatti i dipendenti che hanno superato il limite delle 350 ore annue nel settore ULA tra straordinario e intensificazione sono stati soltanto 4.186.

La spesa complessiva per prestazioni straordinarie e intensificazione nell'anno 1978, se rapportato alla spesa del secondo semestre del 1977 (le nuove aliquote infatti sono entrate in vigore il 16 luglio 1977) è risultata comunque inferiore nonostante gli aumenti di aliquote dovuti alla scala mobile (lire 34.362.000.000 per i capitoli 110 e 113 riguardanti lo straordinario e 138 riguardante l'intensificazione contro una spesa di circa lire 20.000.000.000 nel secondo semestre del 1977 sugli stessi capitoli).

2.3. *Personale straordinario.*

Infine, circa il rilievo concernente il ricorso da parte dell'Amministrazione ad assunzioni di carattere precario, è da osservare che il ricorso alle assunzioni di unità straordinarie, previsto dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 e dall'art. 4 della legge 31 dicembre 1977, n. 998, si è reso necessario per sopperire alla carenza di personale determinata dalla inadeguatezza delle consistenze organiche rispetto alle effettive esigenze di servizio, nonchè dall'assenteismo, che, nel corso dell'anno 1978, è risultato superiore a quello dell'anno precedente,

Nel settore degli ULA non si ritiene che il personale assunto (esattamente 5.175 unità) per i vari potenziamenti estivi, natalizi e pasquali possa essere considerato eccessivo (nel 1977 sono stati 7.659).

3. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

3.1. *Attività ispettiva.*

Per quanto concerne l'attività ispettiva, nella relazione della Corte si assume che « nel 1978 sono state condotte n. 13.200 inchieste a fronte di circa n. 16.000 nel 1977, cui hanno corrisposto n. 1.942 denunce all'A.G. contro le n. 2.000 del 1977 ».

Al riguardo si osserva che i dati relativi all'anno 1977, assunti a termine di paragone, non trovano alcun riscontro negli atti di quell'Organo centrale mentre quelli dell'anno 1978, che all'atto della relativa comunicazione (10 gennaio 1979) era stato necessario stimare in via presuntiva in sede di rilevazione definitiva (febbraio 1979) sono risultati approssimati per difetto.

Tanto premesso, si reputa opportuno riportare qui di seguito gli analoghi dati statistici dell'attività ispettiva relativi agli anni 1977 e 1978, desunti dai modd. 101/A Compartimentale e Centrale e recepiti negli atti ufficiali dell'Amministrazione P.T. (Relazioni finanziarie-Relazioni al Consiglio di Amministrazione sullo stato dell'Amministrazione);

ATTIVITÀ ISPETTIVA IN SEDE COMPARTIMENTALE:	anno 1978	anno 1977
– Inchieste ispettive	n. 14.392	n. 8.392
– Denunce all'A. G.	» 2.095	» 1.143
ATTIVITÀ ISPETTIVA IN SEDE CENTRALE:	anno 1978	anno 1977
– Inchieste eseguite	n. 115	n. 50

Dal raffronto dei suddetti dati emerge chiaramente che l'attività ispettiva nell'anno 1978 rispetto all'anno precedente è stata caratterizzata da un sensibile incremento.

3.2. *Servizi postali.*

Relativamente all'osservazione formulata a pag. 1053 della relazione in ordine ad alcuni punti dell'Accordo Amministrazione - Sindacati avvenuto il 23 giugno 1978 (aumento indici di rendimento, aumento misure di resa, etc.) che non risultano recepiti in atti regolamentari, si partecipa che la parte degli accordi stessi relativa ai servizi di movimento postale ha costituito oggetto del decreto ministeriale prot. n. DCSP/IV/I/17929/78, di cui si allega copia, a seguito del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nell'adunanza n. 1445 del 4 agosto 1978.

In merito al settore dei trasporti, che lamenta una eccessiva formazione di residui, si osserva che la natura stessa della spesa comporta purtroppo, tale inconveniente.

Infatti, trattandosi per lo più di spesa da effettuarsi in sede centrale, per ovvi motivi uniformità di economia, richiede un laborioso *iter* tecnico ed amministrativo (raccolta dati dai Compartimenti, esame tecnico delle offerte, relazione del Consiglio di Amministrazione, contratti, approvazione con decreto degli stessi).

Le Società fornitrici, peraltro, dovendo realizzare allestimenti specifici P. T., al di fuori delle normali procedure di serie, richiedono tempi di esecuzione piuttosto lunghi (da sei mesi ad un anno) per cui si verifica che tra un impegno e liquidazione delle spese corrono dai 12 ai 18 mesi, con evidente formazione di residui.

In particolare nell'esercizio 1978 le lettere di ordinazione dei veicoli, per un complessivo di circa 5 miliardi, sono state inoltrate il 29 novembre 1978 e l'approvazione formale è avvenuta il 25 gennaio 1979; quindi tale spesa al 31 dicembre 1978, se pure non impegnata, era tuttavia già destinata.

Nel corrente esercizio sono stati impegnati quasi tutti i residui 1978 e precedenti e quasi tutto l'intero stanziamento 1979; tuttavia la liquidazione delle relative spese non potrà avvenire prima del 1° semestre 1980, per i tempi di esecuzione suddetti.

In definitiva, allo scopo di limitare il più possibile la formazione dei residui, si cercherà di anticipare, per quanto possibile, l'elaborazione dei piani di investimento annuali provvedendo all'impegno nei primi mesi dell'anno.

Per quanto riguarda il settore della motorizzazione p. t. (autisti, trattoristi, ecc.) il ricorso ad agenti straordinari è dovuto all'effettiva mancanza di personale. Per questo sono stati banditi nuovi concorsi e sarà rivisto l'organico.

Viene rilevato l'eccessivo ricorso a prestazioni straordinarie, anche oltre il limite delle 350 ore annue *pro capite.*

Per quanto riguarda i servizi della motorizzazione p. t., il ricorso a prestazioni straordinarie, anche oltre il limite, è dipeso oltre che dall'accennate carenze di personale, al tipo di vari servizi (guida automezzi speciali mansioni particolari ecc.) per i quali è molto difficile la mobilità del personale.

3.3. *Servizi di postalettere.*

A seguito degli accordi del giugno 1978 tra l'Amministrazione e le OO.SS., mentre l'affidamento ai portalettere della descrizione delle raccomandate sui registri di consegna ha trovato attuazione con la circolare n. 16 punto F pag. 2, per quanto riguarda la revisione delle prestazioni agli addetti al recapito, quella Direzione centrale ha già portato a termine lo studio relativo, proponendone le conclusioni alle OO.SS. che si sono riservate di far conoscere il loro punto di vista in proposito. Nel frattempo è già stato disposto, oltre l'abolizione della corresponsione dei 20 minuti di straordinario tra le ore 6,40 e le 7, che le ore di prestazione eccedenti le sette, per il personale della tabella XXIV siano compensate come giorni di riposo nel rapporto di un giorno per ogni 20 ore di prestazione.

3.4. *Concorsi.*

Per quanto riguarda le previsioni di nuovi ingressi al 1° gennaio 1979 per i ruoli ULA, si fa presente che i citati 1.039 posti di operatore ULA comprendono non soltanto i concorsi compartimentali in fase di espletamento per complessivi 398 posti ed il concorso per 338 posti per operatore principale, ma anche quello per 303 posti, sempre per operatore principale già espletato nel 1978 ed i cui vincitori sono stati nominati il 1° settembre 1978.

Inoltre per quanto riguarda i 3.845 posti di fattorino ULA si fa osservare che tale contingente comprende non soltanto il concorso a 1.693 posti che al 1° gennaio 1979 era in fase di espletamento, ma anche il concorso a 2.152 posti già espletato nel 1978 ed i cui vincitori sono stati assunti il 1° marzo dello stesso anno.

3.5. *Capitoli di spesa.*

Giova rilevare per ultimo che sarà presa in attenta considerazione l'opportunità di eliminare la evidenziata eterogeneità di taluni capitoli di spesa del bilancio, di guisa che le spese accomunate nella medesima classificazione presentino tratti di omogeneità e che comunque non possono insorgere inconvenienti agli effetti dello sviluppo dei controlli anche in rapporto alla entità degli importi.

3.6. *Competenze dei Dirigenti.*

Sarà altresì urgentemente esaminata la opportunità di attribuire a tutti i dirigenti degli Uffici compartimentali e delle Direzioni provinciali le sfere di competenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 748/72 allo scopo di superare gli effetti negativi dell'istituto della delega e di operare nel contempo un sostanziale snellimento dell'azione amministrativa.

ALLEGATO N 1

DCSP/IV/1/17929/78.

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che conferisce al Ministro il potere di stabilire le direttive generali alle quali gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione devono ispirare la propria azione;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale p.t.;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27, concernente l'orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici;

Vista la legge 29 novembre 1973, n. 809. concernente l'orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1974 ed il relativo allegato 1 e successive modificazioni, con il quale sono stati stabiliti gli indici parametrici per la determinazione degli assegni del personale preposto agli uffici del movimento postale nonchè le misure di resa per alcuni lavori a cottimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, concernente la nuova disciplina del lavoro straordinario per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle Poste e delle Telecominucazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1977, n. 398, per la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente le nuove discipline del lavoro straordinario e disposizioni in materia di orario di lavoro per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;

Visti gli accordi intercorsi il 23 giugno 1978 tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali (SILP–CISL, FIP–CGIL, UIL–POST, SINDIP) in merito alla istituzione di un premio di produttività e conseguente recupero della stessa sia per la lavorazione a tempo che a quantità;

Sentito il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza n. 1445 del 4 agosto 1978;

DECRETA

ART. 1

Il servizio di vuotatura delle cassette di impostazione è svolto dagli autisti.

Il servizio di raccolta dagli uffici succursali è eseguito con un unico automezzo, salvo che gli uffici di transito per le corrispondenze ed i pacchi siano ubicati in edifici diversi e distanti fra loro.

ART. 2

Negli uffici di movimento i turni di servizio sono stabiliti dall'Amministrazione in base alle effettive esigenze, e, laddove necessario, articolati su 24 ore giornaliere, negli orari di massima: 6/14, 14/22, 22/6.

Ove le condizioni del servizio lo consentano i turni di lavoro sono articolati su 6,40 ore giornaliere.

Le Sezioni raccomandate carteggiano soltanto le raccomandate descritte ed assicurate e, in linea di principio, ne è soppresso il funzionamento nelle ore notturne.

Il movimento dispacci è regolato secondo le effettive esigenze sopprimendo tutti i dispacci ritenuti dalla Amministrazione inutili o scarsamente utilizzati.

Le ripartizioni ai casellari sono stabilite dall'Amministrazione in relazione alle effettive esigenze del servizio e comunque nel numero attualmente previsto per ciascun ufficio e settore.

ART. 3

I turni viaggianti sono attuati in relazione alle effettive esigenze di servizio.

Gli autisti sono esentati dalla preparazione macchina, che viene effettuata dal personale di rimessa, ma sono tenuti ad eseguire tutti quei controlli necessari per la conservazione e manutenzione del mezzo loro affidato.

Le interruzioni di servizio superiori a due ore per il personale viaggiante, autista e di scorta, non sono computate come servizio.

ART. 4

I quartieri di recapito, ovunque promiscui, sono organizzati su un'unica distribuzione giornaliera di ore 6,40. Prosegue per la sola città di Milano l'esperimento in corso che prevede un recapito articolato su due gite giornaliere corrispondenti ad una prestazione di 8 ore nei giorni dal lunedì al venerdì e di 5 ore il sabato. L'esperimento deve, comunque, cessare entro il 30 aprile 1979.

I portalettere provvedono: alla descrizione sui mod. 28/A delle raccomandate indescritte ad essi affidate per il recapito, al recapito di tutti gli oggetti di peso inferiore ai 500 grammi, nonchè dei quotidiani e settimanali indipendentemente dal peso.

I fattorini telegrafici recapitano, per quanto attiene le corrispondenze, solo oggetti L.C. e A.C. soprattassati per espresso, nei limiti di peso e dimensioni previsti dalle norme vigenti.

Nella sede di Roma l'esperimento del recapito delle pensioni a cura dei fattorini deve cessare entro il 30 giugno 1979.

Il recapito dei pacchi deve essere organizzato in maniera che avvenga contestualmente a quello delle stampe voluminose e con lo stesso mezzo nella medesima zona. Laddove le esigenze lo consigliano, il recapito è organizzato su una prestazione giornaliera di 8 ore dal lunedì al venerdì; nella giornata del sabato sono recapitati solo i pacchi urgenti adeguando l'organizzazione alle mutate, minori esigenze.

I pacchi urgenti sono recapitati insieme con i pacchi ordinari, con la prima gita utile dopo l'arrivo.

ART. 5

Il personale applicato ai servizi di sportelleria effettua turni di 6,40 ore giornaliere.

ART. 6

Gli orari di servizio iniziano e terminano nell'ufficio nel quale l'impiegato presta la propria attività. Il tempo di percorrenza per raggiungere l'ordinaria sede di servizio non è computato ai fini dell'orario d'obbligo.

La prestazione di servizio giornaliera deve corrispondere, di massima, a ore 6,40 e comunque i turni individuali di lavoro sono articolati su 40 ore settimanali. In linea di principio le prestazioni rese per esigenze di servizio in eccedenza alle ore 40 settimanali danno luogo a riposi compensativi.

ART. 7

Ai fini della determinazione delle quantità degli oggetti, sia nelle lavorazioni a tempo che in quelle a cottimo, gli indici ponderali medi da valere sono i seguenti:

grammi 9,90 per le lettere;
» 4,50 per le cartoline;
» 10 per le stampette;
» 8,50 per le L.C.S. in miscellanea;
» 92,50 per le stampe;
» 11,50 per le L.C. raccomandate indescritte;
» 95 per le voluminose raccomandate indescritte.

ART. 8

Ai fini della determinazione delle quantità di personale occorrenti per assicurare il servizio, gli indici parametrici di esecuzione previsti dai mod. ASS sono variati come segue:

— ripartizione delle corrispondenze ordinarie e delle raccomandate indescritte, compreso il lavoro preparatorio per i portalettera . . diminuzione del 10 %
— ripartizione di tutti gli altri oggetti (descritte, assicurate, pacchi, ecc.) e nei settori scambio e transito . . . . . « del 15 %
— recapito delle corrispondenze e dei pacchi, compresa la descrizione sui mod. 28/A delle raccomandate indescritte . . . . . « del 10 %
— altri settori e servizi . . . . . « del 20 %

Gli indici così modificati sono allegati al presente decreto.

ART. 9

Rideterminati gli assegni del personale dei servizi interni ed esterni sulla base degli indici ASS aggiornati come sopra ciascun ufficio può attuare, qualora le esigenze del traffico lo richiedano e limitamente ai settori operativi degli uffici esecutivi, compreso il recapito, turni di straordinario o di cottimo in misura non superiore all'80 per cento dei turni di straordinario attuabili in relazione alle unità mancanti all'assegno. Il criterio non si applica quando occorra coprire l'assenza in « posto fisso » (sottocapi, autisti, personale viaggiante, ecc.).

ART. 10

Al fine di poter affrontare convenientemente le variazioni del traffico ed assicurare la copertura dei posti di lavoro i direttori degli uffici debbono attuare al massimo la mobilità del personale che durante l'orario di servizio giornaliero è limitata nell'ambito del reparto.

ART. 11

Tutti i provvedimenti indicati negli articoli che precedono hanno decorrenza, salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data del presente decreto.

ART. 12

In attesa che vengano rideterminati gli assegni del personale degli uffici con i criteri di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, allo scopo di conseguire un immediato aumento della produzione, si stabilisce quanto segue:

Vuotatura cassette:

in tutte le sedi in cui vi è adeguata disponibilità di personale, allo scopo di contenere l'erogazione del cottimo, alla vuotatura cassette provvede un agente affiancato dall'autista.

Portalettere:

- tutti i quartieri sono considerati ad ore 6,40;
- i portalettere provvedono alla descrizione delle raccomandate indescritte sui mod. 28/A;
- per ciascun abbinamento di quartiere è corrisposta una indennità pari all'80 per cento della prestazione prevista per il quartiere abbinato e comunque di misura non superiore al compenso corrispondente a 5 ore di lavoro straordinario.

Portapacchi:

Le rese individuali dei portapacchi e portastampe sono aumentate del 20 per cento.

Ripartitori:

Sempre fino a quando non siano rideterminati gli assegni del personale degli uffici, sono attuati i seguenti aumenti di produzione:

- 10 per cento nella ripartizione delle corrispondenze ordinarie e raccomandate indescritte (esclusi i settori cottimizzati nei quali l'aumento è già stato attuato);

– 13 per cento nella ripartizione di tutti gli altri oggetti (descritte, assicurate, pacchi, ecc.) e nei settori scambio e transito;

– 20 per cento in tutti gli altri settori del movimento.

ART. 13

La rideterminazione degli assegni del personale degli uffici del movimento, compresi i quartieri di recapito, deve essere portata a termine entro il 31 dicembre 1978.

In particolare, la revisione dei quartieri di recapito deve avvenire sulla base degli indici temporali di esecuzione modificati come indicato nell'articolo 8 ed essere eseguita – per rispettare la data prefissa del 31 dicembre 1978 – nell'ambito dello stesso ufficio a cura del Direttore dell'ufficio, coadiuvato dal capo camerata o, in mancanza, dal brigadiere di sorveglianza e da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.

ART. 14

L'Amministrazione, laddove i recuperi di produttività e riorganizzativi attuati secondo l'accordo lo consentano, provvederà a sopprimere le aree dei cottimi e la erogazione di straordinario.

IL MINISTRO

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

1. Aspetti finanziari della gestione.

Il minore ammontare dell'avanzo di gestione dell'A.S.S.T. accertato nell'anno 1978 (143 miliardi) rispetto a quello del 1977 (152 miliardi) è una conseguenza della maggiore incidenza delle spese di investimento, sostenute nell'anno considerato, le quali, come rilevato dalla Corte dei conti sono, salite da 289 a 346 miliardi (+ 20 per cento).

È noto che tali spese, escluse quelle fronteggiate con i mutui di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 227 per lire 30 miliardi e di quelle per la costruzione di alloggi popolari per lire 0,3 miliardi, che trovano copertura autonoma, sono finanziate direttamente con i prodotti dell'esercizio aziendale, pertanto esiste un rapporto inverso tra le spese di investimento autofinanziate e l'avanzo finanziario, nel senso che, ferme restando le altre partite contabili che influiscono sull'avanzo stesso, questo diminuisce in funzione dell'aumento delle spese in conto capitale, o viceversa.

Il risultato della gestione 1978, quindi se, riguardato nel suo aspetto economico e non soltanto in quello meramente finanziario, presenta un miglioramento di lire 59,3 miliardi, rispetto al risultato dell'esercizio precedente, come dimostra il seguente computo sintetico:

	1977	1978
	(miliardi di lire)	
Avanzo finanziario	L. 152,7	L. 143,6
Investimenti autofinanziati	» 258,6	» 316,4
Rimborso di prestiti	» 4,8	» 5,4
Avanzo economico	L. 416,1	L. 465,4 (+ 59,3)

Per quanto attiene alle entrate, sembra che la Corte dei conti, più che manifestare un giudizio in qualche misura di carattere critico, si limiti ad esprimere una constatazione basata su elementi di mero fatto.

È una realtà obiettiva che i proventi del traffico telefonico nazionale, passati da 288,3 a 292,2 miliardi, abbiamo fatto registrare un lieve saggio incrementale (3 per cento).

La limitata crescita, da attribuire ad una certa saturazione della domanda verificatasi nel 1978 rispetto al 1977, risulta accentuata dalla circostanza che le tariffe telefoniche interurbane, aumentate dal 1° gennaio 1977 (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800) hanno apportato un beneficio particolare alla gestione 1977, con effetto riduttivo sul saggio incrementale relativo all'anno 1978, che è risultato perciò minore di quelli verificatisi negli esercizi precedenti.

Quanto sopra trova, del resto, puntuale riscontro nella nota 3 a pag. 1064 della Relazione della Corte.

Per il traffico internazionale, al contrario, si è registrata una fortissima dilatazione della domanda, cosicchè i relativi proventi sono passati da 98,1 a 134,4 miliardi.

Tale crescita è verosimilmente l'effetto, oltre che di fattori economici e sociali in accentuata espansione in campo internazionale, dall'accelerata esecuzione della già programmata estensione del servizio telefonico teleselettivo nell'area europea.

Quanto al canone versato dalla SIP per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico, giova ricordare che esso è basato sulla percentuale del 4,50 da calcolare sugli introiti lordi risultanti dal bilancio annuale e di esercizio della concessionaria, escluse talune partite.

Il significativo incremento di tale provento deriva dal fatto che nel 1978 la SIP ha versato, come prescritto, il canone calcolato sulle entrate risultanti dal proprio bilancio del 1977, che ha risentito in modo immediatamente favorevole degli effetti del nuovo assetto tariffario decorrente dal 1° gennaio 1977 (citato dal decreto del Presidente della Repubblica numero 800/1976).

Relativamente all'incremento delle spese per acquisto dei beni e servizi (cfr. pag. 1066) non può sottacersi che l'aumento del 24,4 per cento trova rispondenza nell'incremento delle spese in conto capitale che è stato come già detto – rispetto al 1977 – del 20 per cento circa (da 289,0 miliardi si è passati a 346,7 miliardi), in quanto, aumentando il patrimonio dell'A.S.S.T. ed in particolare gli impianti connessi con la rete telefonica nazionale e gli immobili, lievitano di conseguenza le spese necessarie alla loro manutenzione (con particolare riferimento al cap. 196).

In ordine alla lamentata lentezza del ritmo di utilizzazione delle disponibilità di bilancio A.S.S.T., giova ribadire quanto già chiaramente evidenziato in precedenti, analoghe occasioni.

Premesso che il cap. 531 che è quello di gran lunga più rilevante ha subìto una lieve contrazione (circa il 2 per cento) nel volume dei pagamenti rispetto a quelli effettuati nel precedente anno 1977, è da tener presente che l'incremento dei residui passivi nelle spese in conto capitale o di investimento è essenzialmente dovuto alla impossibilità di assumere impegni definitivi nell'anno di competenza limitati alla quota effettivamente da erogare nell'anno stesso. Ed invero, mentre l'impegno di spesa deve assicurare la totale copertura finanziaria del contratto, l'andamento dei lavori e delle opere, generalmente a carattere pluriennale, richiede tempi assai lunghi di esecuzione e quindi pagamenti con scadenze differite in esercizi successivi.

D'altro canto, anche il ricorso alla speciale procedura dell'impegno ripartito in più esercizi finanziari, previo assenso del Ministero del Tesoro, non impedisce il formarsi dei residui passivi, giacchè, al concreto, si appalesa difficile, se non proprio impossibile, assicurare una precisa corrispondenza tra previsioni di pagamento nei vari esercizi ed effettivo andamento dell'esecuzione dei lavori.

Il formarsi dei residui passivi è altresì correlato all'incremento degli stanziamenti annuali, dovuto a necessità di programmazione e all'aumento dei costi, incremento che risulta del tutto indipendente dall'attività esecutiva vera e propria delle spese in corso di realizzazione.

In altri termini, la particolare complessità e natura delle forniture e lavori prevedono tempi di esecuzione contrattuale di durata normalmente pluriennale e, quindi, pagamenti ripartiti in più esercizi finanziari.

Pertanto sull'esercizio di competenza può essere, di regola, pagato unicamente ove previsto l'acconto contrattuale che, occorre sottolineare, non può superare il 20 per cento dell'importo impegnato nell'anno, essendo stata ridotta a questa percentuale la primitiva percentuale del 50 per cento che poteva essere erogata ex art. 2 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 e art. 1 decreto ministeriale 25 novembre 1972 (c.d. Malagodi).

L'ammontare dei residui tiene conto anche ovviamente, di 70 miliardi relativi ai capitoli 545 e 544 che si riferiscono a spese di investimento da finanziarsi con mutui non «spendibili»

in quanto per il cap. 545 non è stato possibile contrarre *in toto* i mutui stessi (33 miliardi si riferiscono agli anni 1976 e 1977 e 27 miliardi al 1978) e per il cap. 544 non è stato possibile utilizzare i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti (7 miliardi per gli anni 1975, 1976 e 1977; 3 miliardi per il 1978) in quanto solo di recente, con apposita convenzione, è stato possibile affidare alla Società Italposte la realizzazione del programma di costruzione degli alloggi di servizio. Per completezza, si soggiunge al riguardo che nel 1979, per la costruzione di alloggi di servizio (ex legge 1975/227) nelle sedi di Torino e Milano, è stata impegnata la la somma di 7,5 miliardi di lire, di cui 1,797 miliardi già erogati.

Ovviamente se si considerassero gli importi di 345,9 miliardi (relativi alla competenza) e di 400 miliardi (concernenti i residui provenienti da esercizi precedenti) depurati rispettivamente delle suddette cifre, l'incidenza dei pagamenti risulterebbe del 27,5 per cento circa nel primo caso e del 32,7 per cento circa nel secondo caso, superiore a quella rilevata nel 1977.

Una considerazione a parte merita l'osservazione (pag. 1080) che s'incentra sul ricorso al sistema della trattativa privata rispetto ad altre tipologie contrattuali.

È noto che i compiti di istituto di questa Azienda rivestono carattere industriale, intesi all'erogazione di un servizio pubblico in continuo sviluppo e di natura essenziale per la collettività.

L'attuale assetto del settore industriale delle TLC presenta, peraltro, un ridotto numero di imprese proprio in conseguenza dell'alto livello di specializzazione richiesto nel settore medesimo.

La possibilità di un utile e rapido intervento per le esigenze sopra rappresentate già trova un supporto legislativo nel regio decreto legislativo 14 giugno 1925, n. 884 (convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562), istitutivo dell'A.S.S.T., il quale all'art. 6 autorizza questa Amministrazione a « stipulare a trattativa privata contratti per opere e forniture di qualunque importo quando occorra urgentemente provvedere nell'interesse della sicurezza o della regolarità del servizio ».

Ed invero, il motivo prevalente del ricorso alla trattativa privata, nei contratti per forniture, prestazioni e lavori, è quello dell'urgenza, trattandosi di interventi da effettuare in tempi brevi onde non pregiudicare la continuità del servizio telefonico, di essenziale rilevanza, ripetesi, per la collettività, attese le notevoli implicazioni di ordine socio-economico che esso comporta.

Corre altresì l'obbligo di rappresentare che molte forniture richiedono un'alta specializzazione tecnologica coperta dalla c.d. privativa industriale ovvero richiedono il ricorso alla trattativa privata per criteri di omogeneità con impianti già installati.

Si assicura, tuttavia, che al di fuori dei motivi sopra evidenziati, il sistema normale per la scelta del contraente è quello della licitazione privata, oppure, ove del caso, dell'appalto concorso.

Circa i ritardi nel perfezionamento degli atti contrattuali, nelle liquidazioni e nella esecuzione dei collaudi, detti ritardi, peraltro contenuti al minimo, discendono da situazioni oggettive in gran parte dovute all'attuale struttura organizzativa dell'A.S.S.T. da tempo bisognevole di una profonda riforma, come più volte espressamente rappresentato nelle sedi competenti, e su cui si tornerà a dire nel paragrafo seguente.

A parte ciò, ritardi sono imputabili, quanto alla conclusione dei contratti e alla liquidazione delle relative spese, sia alla pluralità degli organi interessati sia alle interferenze riscontrabili soprattutto nei lavori di manutenzione della R.T.N. in cavi, connessi ai ripristini e ammodernamenti delle strade eseguiti dall'ANAS e dagli enti locali, sia talvolta al prolungamento del periodo di consegna per effetto di scioperi che ritardano la lavorazione.

Per il ritardo nei collaudi, stante l'insufficienza numerica del personale collaudatore, l'Amministrazione ha per altra via avanzato concrete proposte per ovviare al problema.

2. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.

Riallacciando il discorso a quanto in materia anticipato nel precedente paragrafo e alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti è da ripetere che l'anacronistica persistenza di un ordinamento aziendale, caratterizzato dall'accentramento della quasi totalità delle competenze nelle Direzioni Centrali, è uno stato di cose sul quale la scrivente più volte ha posto l'accento, sottolineando la necessità e l'urgenza di un assetto diverso che debitamente si concili con le crescenti esigenze di speditezza e continuità operativa oltre, che, ovviamente, del disposto di cui all'art. 5 della Costituzione e del decreto del Presidente della Repubblica 1072/748 sulle funzioni dirigenziali.

Occorre, pertanto, nelle opportune sedi riproporre quelle concrete iniziative, purtroppo caducatesi con la passata legislatura, volte a conseguire, in tempi brevi, una congrua revisione delle strutture A.S.S.T., con l'attribuzione ai dirigenti periferici di specifiche competenze per materia e l'istituzione delle ragionerie zonali, in modo da eliminare la vischiosità delle attuali procedure e la parassistica congestione, in sede centrale, delle molteplici incombenze amministrative, tecniche e di controllo.

In proposito non è superfluo evidenziare che l'Amministrazione ha da tempo fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità, promuovendo dapprima il noto disegno di legge recante « norme concernenti le Aziende dipendenti dal Ministero P. T. e il loro personale » ed in prosieguo quello sull'accorpamento, in unica Azienda di Stato per i servizi di telecomunicazioni, dei servizi telefonici, telegrafici e radioelettrici, oggi ripartiti fra l'A.S.S.T. e l'Amministrazione P. T..

In un apposito disegno di legge (già atto Senato n. 1124), ispirato, com'è noto, ad un criterio di razionale sistemazione dello intero settore statale delle T.L.C. , si prevedeva, infatti. un effettivo decretamento di attività gestionali, la creazione di servizi di ragioneria negli Ispettorati telefonici di zona ed il connesso decentramento del controllo esterno presso gli organi della Corte dei conti ubicati nelle città ove hanno sede detti Ispettorati.

Nè è pensabile che alle marcate carenze di struttura possa in qualche modo ovviare la legge 3 aprile 1979, n. 101 sul nuovo ordinamento del personale p.t.t. (pag. 1070 relaz.) la quale, tra l'altro, troverà piena attuazione solo dopo che potranno essere in concreto adottati i numerosi provvedimenti, di non facile soluzione, che presuppongono il parere della Commissione paritetica amministrazione-sindacati prevista nell'art. 1 della stessa legge.

3. SITUAZIONE DEL PERSONALE.

In merito a quanto rappresentato nella Relazione in oggetto alle pagg. 1070-71 circa le vacanze che si riscontrano alla data del 31 dicembre 1979 in alcuni ruoli dell'A.S.S.T., si ritiene utile fornire, per le sottoindicate carriere, le seguenti precisazioni:

Carriera direttiva tecnica (dotazione organica: posti 160):

— Posti ricoperti alla data del 31 dicembre 1978	N. 126
— Posti disponibili ex art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 748/1972 . .	» 10
— Posti conferiti o in via di conferimento, a seguito del concorso a 14 posti	» 15
— Posti messi a concorso (decreto ministeriale, 2 aprile 1979, n. 47378)	» 9
Totale . . .	N. 160

Carriera direttiva amministrativa (dotazione organica: posti 136):

— Posti ricoperti alla data del 31 dicembre 1978	N. 109
— Posti indisponibili ex art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 748/1972	» 20
— Posti messi a concorso (decreto ministeriale 2 aprile 1979, Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 giugno 1979)	» 6
— Posti riservati concorsi unici Pres. Consiglio	» 1
Totale . .	N. 136

Personale dell'esercizio

Ex Tabella XI – Dirigenti e assistenti di commutazione:

Dotazione	N. 745
Posti ricoperti	» 579
Vacanze . .	N. 166

Ex Tabella XII – Operatori telefonici

È in corso di espletamento un pubblico concorso a 547 posti.

Personale degli Uffici

Ex Tabella V – Coadiutori

È stata richiesta alla Presidenza del Consiglio l'assegnazione di 120 unità appartenenti a ruoli unici.

Ex Tabella VII – Commessi

— Dotazione organica		N. 83
— Posti coperti al 31 dicembre 1978		N. 17
— Posti in via di assegnazione a seguito del concorso a 54 posti (decreto ministeriale n. 43648, del 28 luglio 1979)	52	
Totale	N. 69	» 69
Vacanze . . .		N. 14

Ex Tabelle XIV e XV – Smistatori e coadiutori.

Sono in corso di assegnazione sia i 196 posti di smistatore messi a concorso (decreto ministeriale 24 settembre 1975, n. 43769) e sia, ai sensi della legge 108/76, quelli risultanti vacanti nella relativa tabella organica.

Inoltre sta per essere bandito un concorso a 81 posti da conducente.

In tema di franchigie telefoniche a favore dei dipendenti p.t.t. non si può che confermare quanto già altre volte evidenziato alla Corte dei conti che trattasi, cioè, di agevolazioni previste dalla vigente convenzione con la S.I.P. e che nessuna spesa ne deriva a carico del bilancio A.S.S.T. e dello Stato.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

1. Considerazioni generali e aspetti finanziari della gestione.

a) *Considerazioni generali* – Non sembra necessario un commento particolareggiato sulle considerazioni generali che introducono la relazione e che hanno natura essenzialmente descrittiva dell'attività legislativa per il 1978. Dato peraltro per acquisito il contenuto del testo nelle sue linee generali sembra opportuna una qualche precisazione.

L'avvio dei processi di riforma della scuola media superiore e dell'Università è, come è noto, condizionato dall'approvazione dei relativi provvedimenti legislativi; ciò presuppone una precisa scelta di direttiva con l'elaborazione di un dispositivo normativo omogeneo, coerente ed affidabile a livello operativo. Tali condizioni e strumenti sono preliminari ad un processo di riforma. Andrebbe pertanto evidenziato non tanto il mancato avvio di tale processo quanto il mancato formarsi della necessaria volontà politica.

Quanto all'adeguamento ed alla funzionalità delle strutture amministrative è stato ripetutamente messo in luce, in tutte le possibili sedi, che l'unico efficace intervento risolutore consiste in una profonda revisione delle strutture centrali e periferiche attuabili solo con lo strumento legislativo. Solo in questo quadro è ipotizzabile un effettivo recupero in termini di funzionalità e l'arresto del progressivo deterioramento dell'intera organizzazione della pubblica istruzione.

Tanto va premesso perchè l'ovvio riconoscimento del fatto che, nella sostanza, l'unica innovazione normativa di rilievo del 1978 è costituita dalla legge 463 non può astrarre dal contesto politico che ha determinato tale situazione. Infine, mentre l'esigenza di un testo unico delle norme che regolano il sistema scolastico e lo stato giuridico del relativo personale va senz'altro riconosciuta come valida, va peraltro ricordato che un sostanziale coordinamento tra le norme che disciplinano lo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato e quelle specifiche per il personale della scuola dovrebbe avvenire in sede di approvazione del disegno di legge sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

b) *Stato di previsione e procedure di spesa.* – L'esigenza di una maggiore aderenza ai princìpi di chiarezza e di intellegibilità del bilancio è senz'altro avvertita da questa Amministrazione. In tale senso si è sviluppata un'opera di chiarificazione delle poste di bilancio del Ministero della P.I.

Si veda all'uopo:

a) l'unificazione della spesa per rimborsi all'I.N.A.I.L. a seguito di prestazioni erogate in occasione di infortuni occorsi a studenti e insegnanti (cap. 1141 di nuova istituzione).

b) L'enucleazione dai cap. 1121 e 1134 delle spese per indennità di missione spettanti ai partecipanti a corsi di aggiornamento e di abilitazione e conseguente trasferimento dell'onere a carico del cap. 1019.

c) L'unificazione dei capitoli di spesa per stipendi al personale non docente della scuola.

d) L'unificazione dei capitoli di spesa relativi ai compensi per lavoro straordinario al personale della scuola.

Sempre per il 1980 si potrebbe accettare il suggerimento della Corte dei conti di scindere dal cap. 1121 la spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale del Ministero ma si deve considerare che l'incidenza di tale spese, non comprendono le indennità di missione che gravano sul cap. 1019, è di scarsa rilevanza in quanto le spese di organizzazione e di funzionamento di tali corsi sono a carico della Scuola superiore della P.A.

A carico del Ministero P.I. sarebbero posti solo i corsi che, debitamente autorizzati dalla predetta Scuola, verrebbero svolti direttamente dall'Amministrazione.

Per ciò che concerne il cap. 1205 l'osservazione della Corte non dovrebbe avere rilevanza in quanto la motivazione è scarsamente qualificante. Rilevante è invece il problema di erogazione della spesa a livello periferico. Come è noto, infatti, la concessione dell'equo indennizzo al personale non docente è attualmente attribuita ai Provveditori agli Studi mentre l'ordinazione della relativa spesa è effettuata dalla Amministrazione centrale. Dal 1° gennaio 1980 si ritiene, pertanto, necessario provvedere a disporre aperture di credito a favore dei funzionari delegati al fine di consentire di concludere l'*iter* amministrativo con la diretta ordinazione del pagamento.

Circa la gestione contabile degli ispettori tecnici periferici, l'operazione a cui fa riferimento la Corte è già stata effettuata con il corrente anno finanziario. Infatti nella Rubrica 1 – Servizi Generali – figurano, ora, il cap. 1029 per gli stipendi del personale ispettivo tecnico periferico (ex cap. 1500) e il cap. 1031, di cui sopra si è accennato, per il lavoro straordinario (ex cap. 1501).

Per quanto riguarda, invece, le procedure di spesa e la differenziazione fra i vari regimi contabili della pubblica istruzione, va fatto presente che il problema sollevato, non per la prima volta, dalla Corte dei conti, è da risolvere in sede normativa, nell'ambito di una più generale riforma delle strutture.

La Corte dei conti dà essa stessa la motivazione del ritardo con cui i provvedimenti di immissione in ruolo del personale della scuola vengono sottoposti all'organo di controllo: l'inadeguatezza strutturale degli uffici operativi.

In assenza di un sostanziale incremento degli organici e di un radicale riordinamento degli uffici periferici sia a livello di strutttura che di procedure è, infatti, del tutto aleatorio anche solo ipotizzare un tempestivo adempimento nell'emanazione formale delle decine e decine di migliaia di provvedimenti conseguenti alle massive immissioni in ruolo « ope legis ». Ciò vale in particolare per gli Uffici delle grandi aree metropolitane. Va altresì rilevato che la sistematica dei provvedimenti « a pioggia » con cui il legislatore ha finora affrontato la materia con scarso coordinamento, sia con il preesistente ordinamento sia con gli strumenti operativi preposti a porre in essere il dettato normativo, è una delle non ultime ragioni della situazione obiettivamente caotica che, in taluni casi, si è venuta a determinare.

c) *Aspetti finanziari della gestione.* – Mentre si conferma quanto evidenziato in altra sede e sostanzialmente recepito dalla Corte dei conti circa le cause determinanti delle eccedenze di spesa, si ricorda che per acquisire una più corretta valutazione numerica del personale in servizio si è deciso di avviare una rilevazione statistica generale di tutto il personale in servizio nella Pubblica istruzione.

2. Organizzazione dei servizi e personale.

a) *Considerazioni generali.* – Affermare che « il processo di rinnovamento che ha caratterizzato il settore della pubblica istruzione nell'ultimo quinquennio può dirsi tutt'altro che concluso » suona alquanto limitativo e, al limite, eufemistico. Non si può infatti ignorare che negli anni più recenti si è assistito ad un'esplosione quantitativa cui non ha fatto riscontro

nessun adeguamento sostanziale del sistema scolastico ad una dimensione del tutto nuova sia in termini quantitativi che qualitativi. Ad una dinamica del fenomeno scolastico che, senza esagerazione, può essere definita una vera e propria « rivoluzione culturale » ha fatto riscontro un'istituzione sostanzialmente statica progressivamente paralizzata da un peso esorbitante, strutture e strumenti fragili e del tutto inadeguati sul piano sia operativo che culturale. Le vicende dei continui rinvii delle riforme della scuola secondaria e dell'istruzione superiore con il parallelo aggravarsi dei problemi che vi si connettono sono al, riguardo, esemplari.

Quanto alle strutture amministrative, è fuori dubbio che un obiettivo impegnativo quale la « gestione sociale » della scuola voluta dai decreti delegati del 1974, ed il ridimensionamento delle competenze, conseguente all'istituzione del Ministero dei Beni Culturali ed al trasferimento alle regioni delle materie individuate nel decreto del Presidente della Repubblica 616/77, richiedevano una profonda revisione nelle strutture, nelle procedure, negli strumenti operativi. Mentre non si può che prendere atto delle considerazioni della Corte dei conti al riguardo, va ribadita la necessità di provvedere con urgenza ad una ristrutturazione dell'Amministrazione, sia centrale che periferica, in grado di recuperare la funzionalità dell'apparato amministrativo nella gestione del fenomeno scolastico, di assicurare un'organica e vitale integrazione, nei vari livelli, tra Amministrazione ed organi di base, di costituire infine uno strumento credibile ed idoneo a gestire la politiva scolastica del Paese.

b) *Uffici centrali.* – Non si può che condividere le osservazioni della Corte dei conti circa l'incongruità dell'attuale ordinamento « orizzontale » strutturato cioè essenzialmente sui diversi ordini e gradi di scuola a fronte di tematiche sostanzialmente unitarie ed alle esigenze di una programmazione degli interventi affidabili e di una efficace pianificazione degli obiettivi dalle quali non si può prescindere nel governo di un aggregato di tale complessità, problematiche, implicazioni.

c) *Uffici periferici.* – Le considerazioni della Corte dei conti in merito all'impegno ed al carico di lavoro cui sono sottoposti i *provveditorati agli studi*, le cui strutture risultano del tutto inadeguate all'entità del servizio da assicurare ed al numero degli amministrati, sono state ripetutamente espresse da questo stesso Ministero. Si deve peraltro precisare che oltre alla scuola materna ed alla scuola secondaria di primo grado, è articolata su ruoli provinciali anzitutto la scuola elementare le cui dimensioni ed articolazioni non è quasi neppure il caso di ricordare. Va altresì richiamata l'attenzione sulla circostanza che alla base della situazione grave ed obiettivamente insostenibile in cui versano gli uffici scolastici provinciali si rileva da un lato una inadeguatezza strutturale di fronte a compiti di istituto sempre più estesi, dall'altra una serie di provvedimenti normativi « a pioggia » in particolare in materia di stato giuridico del personale docente adotti, senza una seria valutazione delle implicazioni a livello operativo e delle effettive capacità funzionali degli uffici amministrativi. Quanto al personale, ne è stata ripetutamente rappresentata la limitatezza, in particolare per alcune carriere, senza che tuttavia ciò portasse ad alcun concreto risultato. Anzi, con gli attuali meccanismi concorsuali non è stato possibile e non è neppure ipotizzabile un'effettiva copertura delle dotazioni organiche. Non si può, al riguardo che concordare con quanto affermato dalla Corte dei conti, circa la scarsa qualificazione del personale impiegato per far fronte alla perdurante situazione di emergenza. Va peraltro precisato che per quanto riguarda gli insegnanti elementari, vengono attualmente impiegati negli uffici amministrativi solo quelli collocati permanentemente fuori ruolo ex legge 1213. Si deve altresì osservare che una migliore qualificazione del personale può essere conseguita solo con strumenti idonei, attualmente del tutto carenti, mentre un efficace coordinamento, anzitutto per le problematiche normative, non è ipotizzabile senza una adeguata riforna delle strutture centrali.

Per quanto concerne il *potenziamento dell'automazione*, non vi è dubbio che dai suoi successivi sviluppi potrà giovarsi, in termini sostanziali, il livello qualitativo del servizio. Non si può peraltro prescindere dai necessari tempi tecnici e dal personale qualificato indispensabile per un corretto funzionamento di un sistema di elaborazione dati.

Va peraltro precisato che l'affermazione che l'automazione è « ancora lontana dal conseguimento di apprezzabili risultati » non trova obiettivo riscontro nemmeno negli atti citati nella nota cui si fa riferimento. La nota esplicativa al progetto di bilancio quivi richiamato a substrato della affermazione che si contesta, infatti, non entra nel merito delle realizzazioni ma si riferisce al movimento degli stanziamenti ripartiti per singolo esercizio finanziario.

È superfluo evidenziare che un contratto pluriennale porta di per sè la conseguenza che la previsione possa non essere strettamente rispondente alle attività che vengono poste in essere nell'ambito del singolo esercizio finanziario specie quando queste coinvolgono elementi esterni quali, ad esempio, la fornitura di nuovi elaboratori o l'attrezzaggio degli uffici scolastici periferici per il quale – ex legge – sono coinvolte le amministrazioni provinciali.

Posto che questo, per quanto possibile, non deve condizionare il risultato finale non si comprende la « ratio » del rilievo mosso.

Quanto alla sottoutilizzazione degli *uffici scolastici regionali*, si tratta di affermazione difficilmente contestabile. Una ristrutturazione dei suddetti uffici con funzioni sia di interlocutori a livello locale dell'Ente regionale nelle materie di comune interesse, sia di supporto funzionale, nell'ambito territoriale, degli uffici operativi, è stata da tempo presa in considerazione. Una tale attribuzione di competenze non può essere, peraltro, attuata se non con lo strumento legislativo. Non sembra peraltro agevole porre in essere un intervento di questo livello prescindendo dall'intero contesto dell'ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della p.i.

d) *Servizi ispettivi.* – Si concorda in linea di massima con le valutazioni della Corte dei conti. Si deve peraltro far presente che i ritardi nell'avviare le procedure concorsuali sono da attribuirsi a difficoltà oggettive nell'applicazione del disposto di legge ed alla sua scarsa coerenza con le esigenze operative dell'Amministrazione. La circostanza ha dato luogo a ripetuti rilievi da parte dell'organo di controllo ritardando ulteriormente l'emanazione del relativo bando di concorso. Il bando di cui trattasi emendato secondo le indicazioni della Corte medesima è già stato inoltrato per la registrazione.

e) *Istituzioni scolastiche.* – Si concorda, in linea di massima circa, l'incidenza negativa dell'attuale struttura settoriale del Ministero sulla gestione del servizio scolastico e sulla possibilità di una pianificazione affidabile. Va peraltro rilevato, che per quanto riguarda l'utilizzazione del personale docente, la sua mobilità e talune eccedenze verificatesi, sarebbe limitativo ricondurle esclusivamente alla virtuale assenza di un efficace strumento di azione politico–amministrativa. Non si può infatti ignorare l'influenza determinante che sulla materia ha esercitato una legislazione parziale e scarsamente coordinata formatasi essenzialmente in seguito a pressioni sindacali e corporative e rivolta sostanzialmente a tutelare gli interessi, sia pur legittimi, degli addetti anzichè a conseguire un pubblico servizio razionale ed efficente.

Quanto all'esuberanza rilevata in talune categorie del personale non docente va richiamata l'attenzione sulla circostanza che il fenomeno discende dalla mera applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 420 del 31 maggio 1974. Per razionalizzare la materia era stato peraltro predisposto il disegno di legge n. 1889 concernente la « revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del personale non docente statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche » decaduto con la decorsa legislatura.

f) *Personale.* – Nulla da osservare circa l'incremento del personale scolastico che nell'ultimo quadriennio ha sostanzialmente seguìto i ritmi della progressiva scolarizzazione

ai livelli superiori. Problemi particolari e di non agevole soluzione, nell'attuale contesto giuridico–normativo ed organizzativo, si pongono ovviamente quando un settore giunge a saturazione o addirittura si contrae in corrispondenza con la curva demografica. Quanto al personale non docente va richiamato quanto osservato nel paragrafo precedente.

Per quanto riguarda gli ampi vuoti che si registrano tra il personale degli uffici centrali e periferici si deve ricordare che tali gravissime carenze si ripercuotono in particolare negli uffici periferici dell'Italia settentrionale con effetti disastrosi sull'efficenza dei servizi. Al riguardo, non si può che ribadire quanto più volte evidenziato circa l'assoluta inidoneità dell'attuale sistema concorsuale a coprire organici già di per sè largamente insufficienti e concepiti in tutt'altro contesto ed in ben diverse dimensioni del fenomeno scolastico. La situazione è ulteriormente aggravata dall'obbligo della riserva per i concorsi alle qualifiche intermedie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1077/70, operazioni che si risolvono in un virtuale svuotamento dei ruoli dal basso all'alto di personale con uno scarsissimo grado di mobilità e con una carenza endemica soprattutto nelle qualifiche inferiori.

Analoghe considerazioni vanno svolte in merito alla distribuzione del personale nei vari uffici. È ovvio, come già accennato, che i più colpiti dalla diffusa carenza di personale sono gli uffici periferici del nord per comprensibili ragioni di ordine socio–economico collegate all'estrazione prevalentemente centro–meridionale dei pubblici dipendenti.

g) *Occupazione giovanile.* – Va precisato che, proprio per ovviarre con criteri pragmatici alle gravi carenze di personale, questa Amministrazione aveva predisposto un piano globale di assunzioni ex art. 26 della legge 285 per tutto il territorio nazionale. Purtroppo l'esigenza di rispettare le proporzioni nord–sud stabilite dalla legge ha indotto il CIPE ad operare chirurgicamente eliminando tutte le aliquote destinate all'Italia settentrionale per i settori non espressamente indicati nel disposto di legge e fra i quali si è venuto a trovare quello afferente i provveditorati agli studi. Si è in conseguenza ulteriormente accentrato lo squilibrio già esistente fra le regioni settentrionali e quelle meridionali.

3. Beni e servizi strumentali.

Si deve osservare che, in effetti, nel 1978, l'attività dei Distretti scolastici, costituitisi a seguito delle elezioni del 1977, è stata in una certa misura contenuta, pur essendo stato integrato con 1.500 milioni di lire lo stanziamento iniziale di 2.500 milioni.

A causa della tardiva approvazione da parte del Parlamento del terzo provvedimento di variazioni al bilancio di previsione (legge 23 dicembre 1978, n. 844), le ulteriori assegnazioni ai distretti scolastici per l'anno 1978 sono state effettuate nel 1979, gestione in c/residui.

Anche per tale motivo, pertanto, i distretti scolastici non hanno potuto esplicare tutta l'attività prevista.

È comunque intenzione dell'Amministrazione procedere ad un consuntivo di massima, almeno sotto un profilo finanziario generico, che faccia conoscere i risultati dell'azione dei distretti.

Per quanto riguarda il rilievo concernente la disapplicazione, sotto il profilo della competenza alla firma di alcuni atti del decreto del Presidente della Repubblica numero 748 del 1972, rilievo riguardante l'edilizia sperimentale, si fa presente che si è provveduto in conformità mediante il rinnovo degli atti, nella forma dovuta.

Circa il rilievo concernente la scelta di procedere improprie per l'acquisto di arredi scolastici, dopo la registrazione « ad sanatoriam » da parte della Corte dei conti di alcuni

contratti in materia stipulati dai Provveditori agli studi e relativi al 1977, per i due anni successivi (1978 e 1979) ci si è attenuti alle raccomandazioni della Corte dei conti stessa.

Naturalmente saranno seguite, anche per il 1980, le procedure regolamentari.

4. INTERVENTI FINANZIARI.

Non si può che convenire circa l'opportunità di un accorpamento nel bilancio della pubblica istruzione dei fondi devoluti a provincie e comuni a sostegno degli oneri generali dell'istruzione. Ciò sia per una maggiore chiarezza nella materia sia per le difficoltà con cui gli enti locali fanno fronte a taluni dei conseguenti adempimenti. Si ricorda, in particolare, la proposta già avanzata da questo Ministero di porre a carico del bilancio dello Stato gli oneri relativi alla fornitura dei locali e degli arredi degli uffici periferici attualmente di competenza delle Amministrazioni provinciali. La proposta tradotta in apposito schema di disegno di legge non potè aver seguito per la mancata adesione del Ministero per i problemi della p.a. e del Ministero del Tesoro.

Circa le osservazioni relative agli studi, indagini, rilevazioni e ricerche va, tenuto presente che la Corte dei conti ha precisato (rilievo a vuoto n. 143/15, del 24 luglio 1978) che la ricerca educativa, con l'entrata in funzione degli I.R.R.S.A.E., solo in casi eccezionali e debitamente motivati, potrà essere affidata ad altri enti.

Ne consegue che lo stanziamento previsto in bilancio per gli anni finanziari a venire sul cap. 1122 dovrà essere interamente erogato a favore degli Istituti regionali per loro competenza esclusiva.

Si può comunque agevolmente argomentare che restano escluse da tale limitazione le strutture che fanno capo direttamente all'Amministrazione (es. gruppi di studio e di ricerca composti esclusivamente da personale del Ministero).

Per ciò che concerne la forma di erogazione della spesa, partendo dall'inserimento del cap. 1122 nella categoria IV (acquisto di beni e servizi) si ritiene che non debba più essere seguita la procedura contributiva, caratteristica degli interventi finanziari per trasferimenti, bensì sia necessario, e per correttezza formale e per maggiori garanzie sull'impiego dei mezzi monetari, ricorrere a finanziamenti fondati su un substrato convenzionale o contrattuale e limitatamente a enti non direttamente vigilati dal Ministero P.I.

Per finanziare invece enti sia dipendenti sia strettamente vigilati, dovrebbe essere sufficiente il provvedimento con il quale si affida a questi l'incarico di studio o di ricerca, non dovendosi considerare necessario un rapporto di tipo privatistico costituito da convenzione e contratto.

Tra l'altro con tale soluzione dovrebbe venir meno, nel caso di finanziamenti ad Enti strettamente vigilati, l'esigenza di ricorrere al parere preventivo del Consiglio di Stato quando la spesa debba eccedere i 18 milioni di lire.

5. ISTRUZIONE SUB-UNIVERSITARIA.

a) *Scuola materna.* – Si conferma quanto rappresentato dalla Corte dei conti, nella relazione sul Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1978, in ordine all'incremento della spesa per la scuola materna rispetto al precedente anno finanziario.

Si conferma, altresì, lo sviluppo delle istituzioni scolastiche la cui espansione, però, risulta effettivamente condizionata dalle innovazioni apportate dalla legge 463/1978.

Corre l'obbligo di far presente che il numero delle assistenti ammonta a 3.583 unità.

Circa i criteri per l'erogazione dei sussidi di gestione, il numero dei bambini accolti gratuitamente e/o alla refezione è condizione per l'assegnazione dei sussidi e non rigido metro per la determinazione della misura del sussidio medesimo.

È pur vero, però, che tale assegnazione è fatta tenendo conto di altri parametri, la cui applicazione viene notevolmente a restringere i margini di discrezionalità della Amministrazione. Essi sono ad esempio:

– il numero delle sezioni di cui la scuola è composta, essendo l'indice principale degli oneri di gestione;

– le condizioni ambientali in cui le scuole operano;

– gli interventi finanziari di altri enti;

– le particolari esigenze, non preventivate classificabili (ad esempio, scuole dissestate da calamità naturali).

Infine, il trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza scolastica non incide sul settore dei sussidi di gestione alle scuole materne non statali.

Il contributo concesso dallo Stato alle scuole in parola non afferisce in alcun modo alla materia dell'intervento assistenziale in favore dei bambini. Trattasi, infatti, di contributo per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali che svolgono nel campo dell'educazione del grado preparatorio un servizio pubblico in sostituzione dell'azione dello Stato. La finalità del contributo è quindi essenzialmente quella di consentire lo svolgimento di un'azione sostitutiva dello Stato: tanto ciò è vero che le strutture che così vengono a ricevere il contributo sono strutture preposte allo svolgimento di un'attività educativa e non assistenziale. E che non si tratta di destinazione ad attività assistenziale è dimostrato altresì dalla natura del destinatario dei contributi medesimi, il quale è la scuola e non i bambini e le loro famiglie.

Istruzione Elementare. – Per quanto riguarda questo settore si deve osservare che: non risulta che nell'anno scolastico 1974–1975 l'ammontare degli alunni iscritti nelle scuole statali assommasse a 4,9 milioni. Risulta, al contrario, dalle scritture ISTAT, che il dato reale, relativo a tali alunni, è di 4.584.984 unità. Se peraltro a tale dato si aggiunge quello relativo agli alunni frequentanti le scuole *non statali* si perviene al totale complessivo di 4.922.920, che corrisponde, *nella sostanza*, alla indicazione risultante dalla relazione della Corte.

Evidentemente, peraltro, a questo punto, il dato di confronto citato *non risulta omogeneo*, con le risultanze di bilancio relative all'ammontare complessivo degli insegnanti nelle scuole *statali*, che peraltro risulta essere, per quell'anno scolastico, di 230.000 unità per la Corte e di 295.857 unità per questa Amministrazione (vedi allegato 1). Non si riesce a capire da dove la Corte abbia preso le sue indicazioni (di 230.000); poiché il numero riferito all'ultimo anno (308.000) è stato preso dall'allegato di bilancio, si pensa che si sia fatto lo stesso per il dato riferito al 1974/75; in tal caso, si pensa che la Corte abbia erroneamente trascritto, prendendo il solo dato degli insegnanti elementari di ruolo di scuola normale (non tenendo conto di quelli delle scuole speciali, di soprannumero e degli insegnanti non di ruolo) pari a 233.523. Confermerebbe questa « deduzione » il fatto che la Corte, come si è detto, cita come dato globale relativo agli insegnanti in servizio nell'anno scolastico 1977/78 la cifra di 308.000 unità, che corrisponde esattamente (vedi allegato 2) a tutti gli insegnanti elementari, di ruolo e non di ruolo, in servizio per quel determinato anno presso le scuole normali e speciali dell'intero territorio nazionale.

Ne consegue che l'incremento del 30 per cento del personale insegnante nel quadriennio 1974/75-1977/78, rilevato dalla Corte, non risulta affatto essersi verificato, e che, inoltre, risulta falsato anche il rapporto di utilizzazione di tale personale comparato con la quantità degli alunni.

In effetti, comparando la cifra globale degli alunni delle scuole statali (4.584.984) con quella degli insegnanti comunque in servizio nelle medesime scuole, nell'anno scolastico 1974/75, depurato del numero degli insegnanti collocati permanentemente fuori ruolo (295.857 — 8.636 = 287.221) il rapporto è di 1 a 15,96 alunni circa e non di 1 a 19 circa.

Tale rapporto per l'anno scolastico 1977/78, sempre riferendosi ai dati globali alunni (4.338.229) - insegnanti (308.000 — 6.110 = 301.890) nelle scuole statali, scende a 1/14,37 circa.

Il decremento della popolazione scolastica delle scuole elementari risulta quindi confermato (—246.755 - perc. —5 % circa - alunni nel quadriennio indicato), mentre l'aumento del personale docente risulta di assai lieve entità (+12.143 - perc. +4 % circa - unità), se si tiene conto oltre tutto dei nuovi compiti affidati a detto personale oltre che con la legge n. 820/1971, art. 1, di recente anche con la legge n. 517/1977, art. 2, per quanto concerne le attività integrative e di tempo pieno, e, soprattutto, per quelle di sostegno agli alunni portatori di *handicaps*.

A tutto ciò va aggiunto che, per effettuare un rigoroso riscontro della congruità del ruolo organico magistrale con l'ammontare della popolazione scolastica della scuola elementare e per effettuare altresì, congiuntamente, una adeguata verifica del rispetto del numero massimo di alunni per ogni classe, stabilito con la legge n. 820/1971, art. 12 e non con la legge n. 517/1977, come indicato dalla Corte, occorre raffrontare il numero degli alunni delle scuole *statali* con il numero dei *soli* insegnanti di ruolo normale utilizzati per l'orario curriculare.

In caso contrario, si otterrebbe un rapporto del tutto inadeguato, atteso l'ormai consistente numero di insegnanti che operano per il « tempo pieno » e il « sostegno handicappati », nonché il quantitativo *non irrilevante* di insegnanti soprannumerari che, in quanto tali, non hanno classi (ossia il loro numero non è riferito a classi di fatto funzionanti, ma essi vengono usati per supplenze e per attività integrative e di sostegno).

Occorre, in ultimo, precisare che, anche qualora il rapporto venga effettuato nei termini sopra indicati (alunni - insegnanti curricolari), incidono sulla quantificazione del fenomeno sia le « pluriclassi », ove il numero degli alunni non può superare le 10 unità, sia le scuole speciali, ove il numero degli alunni oscilla da 4 a 10.

Tutto ciò premesso, appare evidente come il rilievo formulato dalla Corte in sede di relazione sul Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio 1978, a parte l'errore di 230.000, non appaia conferente, mentre, al contrario, l'operato di questa Amministrazione risulti del tutto conforme alle attuali linee di tendenza politica che conducono, anche per il futuro – *almeno finché le leggi sono queste* –, alla realizzazione di scuole integrate, a tempo pieno, con particolare attenzione per il sostegno degli handicappati.

Istruzione Secondaria di I° Grado. – A parte la questione sollevata circa il ritardo neilla formalizzazione degli atti di nomina dei docenti immessi in ruolo in base alle numerose leggi speciali, questione che investe tutti i settori dell'istruzione secondaria (per la scuola media sono in corso di perfezionamento circa 23.000 decreti), la parte della relazione della Corte dei conti che si riferisce specificatamente al settore della scuola media è quella in cui si fa rilevare un certo ritardo nella formalizzazione dei provvedimenti di istituzione di nuove scuole medie.

A tale riguardo si fa presente che risulta registrato il decreto del Presidente della Repubblica relativo alla istituzione dell'anno scolastico 1975/76, mentre sono pronti per essere avviati a registrazione i decreti del Presidente della Repubblica degli anni scolastici 1976/77, 1977/78, 1978/79. Il decreto del Presidente della Repubblica relativo all'anno scolastico 1979/80 è stato già trasmesso, tramite la Ragioneria Centrale, al Ministero del Tesoro per la controfirma.

Devesi pertanto concludere che in poco tempo sarà possibile recuperare ogni ritardo e normalizzare anche questo aspetto della complessa attività del competente servizio.

Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale. – Con riferimento alle considerazioni espresse dalla Corte dei conti per il settore dell'istruzione classica, scientifica e magistrale, si fa presente che la registrazione di un cospicuo numero di decreti istitutivi di nuove scuole è stata resa possibile a seguito dell'invio da parte degli enti locali più volte sollecitati, della documentazione prescritta per legge.

Al riguardo il residuo numero di decreti da registrare (n. 58) fa parte, per lo più, del gruppo antecedente l'ultimo triennio, in cui si è avuta una contrazione delle autonomie (n. 75) concesse agli istituti dell'ordine classico.

Si deve, infine, far presente per quanto concerne più in generale, i vari ordini di istruzione pre–universitaria, che la copertura integrale dei ruoli del personale non insegnante, così come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, non poteva essere ulteriormente dilazionata, e in particolare nell'attuale situazione occupazionale, trattandosi di dare esecuzione ad un preciso disposto di legge.

Va, peraltro, ricordato che, al fine di realizzare un più funzionale equilibrio nel settore tra dotazioni organiche ed effettive esigenze delle istituzioni scolastiche, era stato elaborato un apposito disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nel 1977 (n. 1889) concernente « Revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del personale non docente statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche ». Il disegno di legge è decaduto con la fine anticipata della VII legislatura.

Istruzione Universitaria. – In merito alle osservazioni, formulate nel settore dell'istruzione superiore, si fa presente quanto segue con riferimento alle singole questioni sollevate.

1) *Apertura dei ruoli provvisori di spesa.*

La legge 25 ottobre 1977, n. 808, ha comportato l'adozione di una mole urgente di provvedimenti di immissione e di riassetto delle carriere dei dipendenti universitari. Per espressa disposizione dell'art. 6 della legge n. 808, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a variare le partite provvisorie e definitive di spesa fissa relativa al personale docente e non docente delle Università.

È da ritenere che, con il ritorno ad una situazione a regime ordinario, verranno meno gli inconvenienti prospettati nella relazione, tenendo anche conto della maggiore esperienza ed efficienza acquisite dagli Uffici amministrativi delle Università, che hanno risentito del primo impatto del decentramento previsto dalla legge 808.

2) *Vigilanza ministeriale sugli Istituti scientifici speciali.*

Premesso che all'affidamento al Ministero di funzioni di vigilanza sulle Università e sugli Istituti scientifici speciali non corrisponde, come è noto, l'istituzione di un ruolo ispettivo, si fa presente che è stato assicurato un più tempestivo e puntuale esame, da parte degli Uffici dei bilanci degli Istituti scientifici speciali e delle delibere soggette ad approvazione.

3) *Spesa per l'istruzione universitaria.*

Il rilevato incremento della spesa, nella maggior parte dei capitoli, corrisponde all'incirca al tasso di inflazione. Il sensibile aumento della spesa relativa alla ricerca scientifica è in armonia con quanto auspicato nel corso della relazione.

4) *Elevato ammontare dei residui.*

Si rimanda ai chiarimenti contenuti nell'unito foglio (allegato A), con riferimento a ciascun capitolo.

5) *Problema della distribuzione degli Atenei sul territorio nazionale.*

La legge 2 marzo 1979, n. 122, concernente la realizzazione della seconda università di Roma e l'istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino, rappresenta un significativo avvio alla soluzione del problema, in quanto attua una dislocazione di più sedi universitarie nel Lazio e assicura il decongestionamento dell'attuale Università di Roma.

È tuttora in corso l'esame del problema delle istituzioni di sedi universitarie e di nuove Facoltà presso sedi già esistenti in rapporto alle esigenze locali, nel quadro di una programmazione estesa a tutto il territorio nazionale e compatibilmente con la situazione economica generale.

Si fa presente, altresì, che recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato la presentazione al Parlamento di un disegno di legge concernente l'istituzione della Università statale di Trento. È da rilevare, peraltro, che tale provvedimento non si inquadra nella programmazione di nuove sedi universitarie, ma assume una sua specificità in quanto l'istituzione in Trento di una Università statale risponde a precise esigenze storiche, politiche e anche internazionali.

6) *Modifiche degli Ordinamenti statutari. – Numero degli insegnamenti.*

Gli Statuti universitari, a seguito della entrata in vigore della legge 11 dicembre 1969, n. 910, che ha previsto la liberalizzazione dell'accesso all'Università e ha offerto agli studenti la possibilità di presentare piani autonomi di studio, in difformità all'ordinamento didattico vigente, abbisognano di continui aggiornamenti per essere uniformati ai nuovi orientamenti didattici, scientifici e culturali connessi al progresso degli studi e favoriti dalla maggiore diffusione dell'istruzione universitaria.

Per quanto riguarda l'attivazione degli insegnamenti, si rileva che essa comporta l'istituzione della relativa cattedra o il conferimento di un incarico. Nelle più recenti distribuzioni di posti di ruolo, il Ministero, attenendosi a parametri obiettivi, stabiliti in accordo con l'Organo consultivo universitario nazionale, ha inteso colmare divari ed eliminare sperequazioni tra le diverse sedi. Per quanto concerne gli incarichi, il numero delle retribuzioni consentite dalla legge per l'attivazione degli insegnamenti è omogeneo per ciascun tipo di Facoltà, (a prescindere dalle dimensioni dell'Università), in quanto rapportato al numero degli insegnamenti fondamentali, al numero minimo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesto per il conseguimento della laurea, al numero dei corsi di laurea e degli indirizzi.

Varia, invece, il numero degli sdoppiamenti degli incarichi per le materie fondamentali, ovviamente connesso al numero degli studenti che frequentano i corsi e sostengono i relativi esami.

7) *Esigenze della ricerca scientifica universitaria.*

Si concorda in merito alla rilevata necessità di assicurare gli strumenti organizzativi e finanziari che consentano alle Università di svolgere il loro ruolo di centri primari della ricerca scientifica.

Per quanto riguarda la ripartizione e l'impiego dei limitati mezzi disponibili, le più recenti istruzioni ministeriali (allegato 3) hanno posto l'accento sulle esigenze di coordinamento delle iniziative riguardanti settori omogenei e hanno assicurato la verifica dei risultati conseguiti come presupposto per ulteriori finanziamenti.

8) *Incarichi di insegnamento.*

In sede di prima proposta per il conferimento degli incarichi d'insegnamento è possibile l'adempimento di tutti gli atti previsti dalla legge per il conferimento degli incarichi stessi prima che abbiano inizio le lezioni. Le Facoltà, infatti, devono provvedere alla formulazione delle proposte entro il 15 maggio: il Ministero – salvo particolari situazioni – è quindi, in grado di concedere il prescritto nullaosta prima del 1° novembre, data di inizio dell'anno accademico. In linea generale, quindi gli uffici amministrativi delle Università vengono messi in condizioni di provvedere alla predisposizione dei decreti da inviare alla Corte dei conti sin dall'inizio dell'anno accademico.

Il Ministero, poi, per i casi di sostituzione, ha introdotto un meccanismo in forza del quale, una volta approvata la graduatoria formulata in sede di prima proposta dell'incarico, automaticamente possono essere nominati incaricati dell'insegnamento, in sostituzione di eventuali rinunciatari, i docenti che seguono nella graduatoria stessa. Anche in tale situazione, quindi, potrebbero non esservi ritardi nell'emanazione dei decreti rettorali.

Danno luogo, invece, a qualche sfasatura le sostituzioni dei docenti incaricati stabilizzati, che lasciano incarichi in relazione ai quali non esiste, ovviamente, alcuna graduatoria. Deve farsi presente, in proposito, che l'incarico decorre dalla data della delibera, contenente la proposta della Facoltà, e che, quindi, il nulla osta ministeriale fa retroagire la validità dell'incarico a quella data. Sia per questa considerazione, pertanto, sia per l'urgenza di provvedere senza interruzioni all'insegnamento, può verificarsi un immediato inizio delle lezioni, ferma rimanendo la condizione di invalidità dell'incarico in caso di diniego del nullaosta.

Per quanto riguarda il rilievo sull'inadeguatezza delle motivazioni circa l'esclusione di aspiranti dall'incarico, si significa che le motivazioni stesse vengono attentamente valutate: su di esse, quindi, non vengono formulati rilievi solo nel caso che siano costituite da esaurienti giudizi di merito la cui competenza è esclusiva della Facoltà (ad esempio, contenuto delle pubblicazioni).

I casi di trasferimento degli stabilizzati da una ad altra Facoltà o da uno ad altro incarico, poi, avvengono solo sulla base di regolare concorso, a seguito del quale il docente stabilizzato su altro insegnamento, sia prescelto dalla Facoltà fra i vari concorrenti, mentre l'« utilizzazione » degli stabilizzati viene attuata solo a seguito di soppressione del precedente insegnamento o di nomina o di trasferimento del titolare di ruolo sullo stesso insegnamento, come previsto dalla legge.

Il contemporaneo esercizio di funzioni didattico-scientifiche in sedi diverse, anche non facilmente raggiungibili, è previsto nella vigente normativa a condizione che le Facoltà interessate esprimano parere favorevole e, in alcuni casi, anche visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (e, prima, del Consiglio Superiore). Di recente il Consiglio Universitario Nazionale ha adottato più severi criteri nell'esame delle richieste in materia, per assicurare il regolare svolgimento sia dell'insegnamento di cattedra sia dell'insegnamento affidato per incarico.

Per quanto riguarda il raddoppiamento dei corsi di insegnamento di una Facoltà medica in sede diversa, si fa presente che la richiesta di registrazione con riserva dei relativi provvedimenti è giustificata dallo stato di necessità che si è creato per il sovraffollamento della Facoltà e l'insufficienza della struttura ospedaliera in loco.

9) *Assegno annuo previsto dall'articolo 12 delle misure urgenti.*

La questione degli elementi di prova per l'attribuzione dell'assegno speciale in oggetto è stata a suo tempo, a lungo esaminata con gli Uffici tecnici e di controllo. Si convenne, allora, che essendo l'assegno in questione attribuito per anno accademico – visto l'obbligo di dichiarazione previsto all'inizio dell'anno accademico dalla legge istitutiva dell'assegno stesso – la dichiarazione medesima non poteva che riflettere i redditi di consulenza o attività professionali conseguiti nell'anno accademico. Veniva meno, pertanto, la possibilità di un puntuale riferimento alla dichiarazione del reddito imponibile ai fini fiscali che, com'è noto, è sempre riferita all'anno solare.

Con la circolare che si allega (allegato *C*), il Ministero invitava le Università a trasmettere agli Uffici distrettuali finanziari i provvedimenti di attribuzione dell'assegno in questione. I risultati non sono stati però molto confortanti, in quanto la gran parte degli Uffici delle imposte si sono dichiarati non abilitati a svolgere i controlli richiesti.

10) *Altre considerazioni.*

Si è preso atto degli orientamenti manifestati dalla Corte dei conti in sue recenti pronuncie, nel senso riportato nella relazione.

MINISTERO DELLA SANITÀ

In via preliminare si condivide quanto rilevato dalla Corte sulla incisiva importanza della entrata in vigore della legge di riforma sanitaria (n. 833 del 23 dicembre 1978) in relazione ai compiti ed alle strutture del Ministero della Sanità.

In particolare, così come sottolineato dall'Organo di controllo, l'anticipata fine della legislatura ha indubbiamente causato lo slittamento di alcuni adempimenti previsti dalla suddetta legge n. 833 tra cui la ristrutturazione del Ministero da attuarsi in tempi brevi per adeguare le strutture alle nuove funzioni che esso sarà chiamato ad esercitare. In tale provvedimento di ristrutturazione si inquadra il discorso dell'assetto della Direzione Generale degli Ospedali e della Direzione Generale dei servizi di medicina sociale, la cui fusione, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 616/1977, è stata superata dalla entrata in vigore della riforma sanitaria.

Passando all'esame dei singoli argomenti, sui quali la Corte ha formulato osservazioni, si rileva, per la parte relativa al Centro studi, che la prospettata commistione di oneri nel nel capitolo 1112 deriva dalla denominazione e collocazione del capitolo stesso, che sostanzialmente destinato alla ricerca, è posto nella parte corrente anzichè in quella riguardante le spese di investimento.

Peraltro, tale commistione non riveste significativa rilevanza, stante la scarsissima incidenza delle spese effettivamente destinate all'acquisto di beni e servizi.

Per quanto concerne la necessità, segnalata dalla Corte, di una migliore qualificazione degli organismi e degli esperti chiamati a collaborare nella attività di ricerca svolta dal Centro studi, si rileva che si è ritenuto opportuno unificarsi alla graduazione indicata all'art. 6 della legge n. 383 del 1969, che dà preferenza nell'affidamento degli incarichi agli istituti universitari. E ciò nella considerazione che detti istituti, essendo istituzionalmente preordinati alla ricerca, sono obiettivamente i più qualificati all'esecuzione di indagini.

Per le possibili prospettive duplicazioni nelle ricerche, si fa presente che, al fine di evitare detto inconveniente, il Comitato tecnico si è espresso per l'istituzione di una Commissione mista Centro studi–Regioni per il coordinamento sia della ricerca socio–sanitaria sia degli studi per l'attuazione della riforma sanitaria e degli istituti della medesima. Ciò in analogia con la Commissione CNR–Ministero della Sanità già operante ai fini del coordinamento nel settore biomedico.

Si fa presente, per la parte relativa all'organizzazione dei servizi e del personale, che nell'anno 1978 lo stanziamento previsto per le missioni da effettuare nel territorio nazionale (cap. 1020), è stato di lire 460.000.000 con una integrazione di lire 200.000.000 per complessive lire 660.000.000. Il 48 per cento è stato utilizzato per ordini di accreditamento agli uffici periferici, il 37 per cento per liquidazione di missioni al personale dei NAS e dei NAD e solo il 15 per cento per il pagamento di missioni al personale degli uffici centrali.

Per quanto riguarda i fondi accreditati agli uffici periferici, si ritiene utile precisare che sugli stessi vengono effettuati:

– rimborsi di spese relative a mezzi di trasporto ai dirigenti gli uffici veterinari di confine per visite eseguite per il rilascio di autorizzazioni a carico e nell'interesse di Enti e privati.

Questi ultimi versano l'importo dei rimborsi stessi sul Capo XX cap. 3629 « Entrate eventuali e diverse del Ministero della Sanità ». Pertanto, la spesa, che si può calcolare sui 3/4 dei fondi accreditati, viene interamente recuperata;

– pagamenti per scavalchi di personale, dovuti alla più volte segnalata carenza di personale presso gli Uffici periferici;

– pagamenti relativi a missioni per servizi di istituto: le spese sono, in buona parte, inerenti all'attività di vigilanza ispettiva e, in genere, di controllo, attribuita dalla normativa in vigore ai titolari degli uffici periferici.

Si deve inoltre, sottolineare che le spese di missione per i NAS e i NAD sono oneri essenziali per la peculiare attività che viene svolta dai dipendenti dei Nuclei; l'importo delle missioni, a titolo di acconto, viene anticipato agli interessati e le missioni stesse vengono rimborsate l'anno successivo, in quanto non si è mai riusciti ad ottenere un adeguato stanziamento per eseguire correntemente i rimborsi.

Per quanto concerne le spese di missione per i dipendenti in servizio presso gli uffici centrali, si fa presente che le stesse sono inerenti all'invio di personale nelle sedi periferiche per sostituzione di titolari in occasione dei periodi di congedo ordinario, per far fronte a situazioni di emergenza (episodi di epidemie, inquinamenti ecc.), per l'attività ispettiva e di vigilanza ecc. Va messo in evidenza come la nuova legge sulle missioni, che prevede il rimborso delle fatture di albergo, congiuntamente al continuo aumento delle tariffe dei mezzi di trasporto, abbia contribuito ad incrementare notevolmente le spese in argomento. Si assicura, inoltre, che, salvo casi eccezionali e motivati, il fenomeno delle ratifiche è del tutto scomparso.

Relativamente ai compensi per lavoro straordinario si fa notare che l'incremento per il 1978 è stato determinato, essenzialmente, dal notevole aumento delle quote orarie con decorrenza 1° gennaio 1978. Hanno, inoltre, concorso l'applicazione dell'art. 2 del decreto decreto del Presidente della Repubblica n. 422/1977 – autorizzata con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il maggior fabbisogno derivante dalla situazione di fatto del personale in servizio rispetto all'anno precedente (aumentato di 66 unità), nonchè il conguaglio corrisposto al personale dirigente (per gli anni 1976–1977) in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato Sez. IV del 24 gennaio 1978 (computo dell'indennità di funzione ai fini del calcolo della quota oraria).

Si prende atto, per quanto concerne il settore ospedaliero, che la Corte ha messo in risalto la tempestività di erogazione dei fondi iscritti ai capitoli 1575 – 1578 e 1586.

Per quanto attiene, per converso, ai fondi relativi all'assistenza psichiatrica, si precisa che l'inutilizzazione di essi è dovuta non solo a quanto ritenuto dalla stessa Corte, ma anche al fatto che, per le vigenti disposizioni in materia di contabilità, non è stato possibile procedere al consolidamento dei fondi stanziati in bilancio per l'anno 1978. Trattasi nella fattispecie di somme certamente dovute alle Amministrazioni interessate e non erogate tempestivamente per la complessità delle procedure evidenziate dalla stessa Corte. In particolare, è da tener presente che, per l'orientamento contrario del Parlamento, non è stato possibile assoggettare i suddetti fondi alla disciplina delle spese in conto capitale, come era stato fatto per l'anno 1977. Il Parlamento ha ritenuto, infatti, che al reperimento dei fondi, per soddisfare la relative esigenze, si sarebbe potuto far fronte al momento opportuno con apposito provvedimento legislativo, provvedimento che verrà presentato da questa Amministrazione non appena noto l'esatto ammontare delle somme ancora dovute.

Sulla mancata erogazione nell'esercizio dei fondi stanziati sui capitoli 1533, 1582 e 1583, si precisa che è dovuta al ritardo con il quale gli interessati hanno provveduto ad inviare la necessaria documentazione.

In ordine al settore dell'igiene degli alimenti e nutrizione, per quanto riguarda la mancata emanazione del regolamento generale di esecuzione della legge n. 283 del 30 aprile 1962 si

rileva che, se è vero che obbiettive difficoltà hanno finora impedito l'approvazione dello schema di regolamento sopra cennato, più volte rielaborato e sottoposto al parere degli altri Ministeri interessati, del Consiglio Superiore di Sanità e del Consiglio di Stato, è indubbio che numerose disposizioni di carattere normativo sono state emanate in applicazione della citata legge 30 aprile 1962, n. 283: dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina dei presidi sanitari (fitofarmaci e antiparassitari per uso agricolo) agli innumerevoli decreti ministeriali, la cui elencazione è impossibile in questa sede, riguardanti gli additivi chimici e i coloranti, i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, gli stessi presidi sanitari sopra citati, l'autorizzazione di speciali trattamenti delle sostanze alimentari prevista dall'art. 7 della legge. Inoltre numerose circolari sono state emanate anticipando, nei limiti in cui ciò era consentito dallo strumento a disposizione, norme contenute nello schema di regolamento generale sopra richiamato. Con altre circolari sono state impartite direttive alle Regioni per l'esercizio delle funzioni delegate di vigilanza sulla igiene degli alimenti, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972. Non sembra, pertanto, che si possa semplicemente parlare nè di carenza normativa nè di mancanza di unità di indirizzo.

La Corte dei conti fa poi rilevare il progressivo incremento dei residui di stanziamento sul capitolo 7531, che riguarda la concessione di contributi alle regioni per la progettazione, costruzione, ampliamento e adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi.

Al riguardo si fa presente che il ritardo nella erogazione dei contributi di che trattasi è imputabile al ritardo col quale le regioni sebbene, sollecitate (circolare ministeriale 27 luglio 1978, n. 69), hanno fatto pervenire le domande, i progetti delle opere e la restante documentazione prescritta. Allo stato attuale, comunque, sono stati concessi, secondo i criteri concordati con le regioni stesse, contributi per un totale di lire 5.933.000.000 sullo stanziamento complessivo di 10 miliardi, di cui 2 miliardi saranno disponibili soltanto nell'esercizio finanziario 1980.

Per quanto poi riguarda l'elevato importo dei residui sul capitolo 3071, relativo alla concessione di contributi alle Amministrazioni provinciali per il potenziamento dei laboratori d'igiene e profilassi, si rileva che i pagamenti dei contributi stessi possono aver luogo soltanto dopo la presentazione, da parte degli enti interessati, della documentazione delle spese sostenute, ciò che avviene solitamente con notevole ritardo.

Per il servizio farmaceutico, si ritiene doveroso sottolineare che il personale in servizio presso la competente Direzione Generale, appartenente ai ruoli dei chimici e dei farmacisti, calcolato dalla Corte in un n. 40 operatori, non ha mai raggiunto le venti unità; attualmente se ne contano in tutto n. 17 (13 laureati in chimica più 4 laureati in farmacia.)

Su quanto rilevato riguardo ai servizi veterinari, occorre, innanzi tutto, osservare che l'esercizio finanziario oggetto della relazione della Corte dei conti cade sotto la potestà normativa del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che, per le attribuzioni delle funzioni amministrative alle regioni, faceva espresso rinvio alla emanazione della legge d'istituzione del servizio sanitario nazionale.

Il capitolo 4081, a cui il Ministero del Tesoro ha concesso annualmente la forma del residuo di stanziamento, applicando la contabilità generale dello Stato, non è stato utilizzato in relazione al fatto che la difesa sanitaria a livello dei controlli di frontiera e gli interventi di polizia veterinaria e profilassi (vaccinale e massale) del bestiame ha impedito, fortunatamente, l'insorgenza e la diffusione di malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali la legislazione nazionale (legge 23 gennaio 1968, n. 34) prevede l'abbattimento degli animali infetti e contaminati. In relazione a questo aspetto ed in connessione con la possibilità di utilizzare i residui di stanziamento, il Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario in argomento, ha indicato lo stanziamento di tale capitolo solo « per memoria ». Si è trattato quindi di una

attività della pubblica amministrazione, che ha consentito un reale risparmio in materia di lotta contro le malattie del bestiame.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta nella relazione della Corte dei conti per il capitolo 4082 essa è da riferirsi al capitolo 3081 il cui chiarimento è stato fornito più sopra.

La formazione dei residui sul capitolo 4082, che riguarda la indennità di abbattimento degli animali infetti, nel quadro di risanamento dalla tubercolosi e dalla bricellosi, è dovuta invece al fatto che l'abbattimento degli animali avviene in tempi successivi a quelli relativi all'accertamento del primo stadio di infezione. Pertanto gli impegni per corrispondere l'indennità di abbattimento agli allevatori vengono formalmente a concretizzarsi in un periodo posteriore di sei mesi agli accertamenti diagnostici corrispondenti. Esistono quindi tempi tecnici non contemporanei tra programmazione, realizzazione e formalizzazione degli impegni finanziari per l'abbattimento.

Di qui la ragione per cui, in sede di approvazione parlamentare della legge riguardante la bonifica sanitaria delle malattie in questione, è stata concessa la possibilità della formazione dei residui di stanziamento.

Per quanto attiene al capitolo 4084, concernente sussidi e concorsi a tutela della sanità pubblica per la vigilanza sanitaria delle carni, si fa presente che lo stanziamento di bilancio 1978 si riferisce esclusivamente alle provincie della Sicilia e della Sardegna.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei fondi concessi, sul capitolo 2577, alle cliniche ed istituti universitari per il funzionamento dei Centri per le malattie sociali, si osserva che la tendenza dei beneficiari dei contributi ad avvalersi di nuovo personale, corrisponde alla esigenza di far fronte alla ben nota carenza di personale da adibire alla ricerca scientifica ed appare, pertanto, legittima.

Per quanto attiene alle gestioni fuori bilancio dell'Istituto superiore di sanità derivanti da contributi concessi a seguito di stipulazione di accordi con organizzazioni ed enti nazionali ed internazionali, si precisa che vi è una continua richiesta da parte dei predetti organismi (C.N.R. – CEE – O.M.S.) di collaborare con l'Istituto per lo svolgimento di particolari ricerche. Questo tipo di collaborazione, oltre a permettere il continuo e indispensabile confronto con la comunità scientifica, assicura lo sviluppo delle attività di ricerca dell'Istituto in campo sanitario. Di conseguenza le ricerche finanziate avranno la tendenza ad incrementare.

In merito alle osservazioni sui procedimenti concorsuali messi in atto dall'Istituto, si fa presente come le complesse procedure (ad es. sorteggio dei docenti universitari membri esterni delle Commissioni esaminatrici e/o designazione del Ministero della Pubblica Istruzione dei professori di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado) previste dalla legge n. 519/1973, che si aggiungono a quelle previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato o da altre leggi speciali, purtroppo non possono essere derogate e pertanto soltanto una nuova legislazione in merito potrebbe snellire dette procedure. Al riguardo si può osservare che gli organi competenti dell'Istituto superiore di Sanità normalmente deliberano l'indizione dei concorsi per la totalità dei posti disponibili nel ruolo.

D'altra parte va tenuto presente che non tutti i posti scoperti in ruolo possono essere messi a concorso, in quanto alcuni di essi sono indisponibili poichè devono essere accantonati per i concorsi per passaggio di carriera relativi agli anni successivi e per le assunzioni obbligatorie. Si aggiunga ancora che i tempi di espletamento delle fasi preliminari dei concorsi sono condizionati dalle complesse procedure stabilite dalla legislazione vigente precedentemente citata. In effetti dette fasi comprendono adempimenti non solo di competenza di questa Amministrazione ma anche di uffici esterni quali l'Ufficio di Ragioneria Centrale, la Corte dei conti, la *Gazzetta Ufficiale*; uffici questi presso i quali non sempre si può fare opera di sollecito.

Sullo stanziamento del Capitolo 4539 concernente « Premi, canoni o prezzi, per invenzioni industriale o brevetti; spese ed oneri connessi all'acquisizione ed al mantenimento in

vigore in Italia ed all'Estero », l'Istituto da alcuni anni ha in corso, ai sensi dell'art. 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, l'esercizio di diritto derivante da invenzione industriale relativamente a quelle invenzioni fatte nell'esecuzione del rapporto di impiego e da quelle che rientrano nel proprio campo di attività. Pertanto, non essendosi ancora perfezionato l'*iter* delle pratiche che si presume avvenga entro l'anno, non si è provveduto negli esercizi passati ad impegnare la spesa.

In merito all'attività contrattuale, si segnala che le nuove norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (legge 468/1978) e gli stanziamenti sulla base dei programmi triennali di ricerca non consentiranno economie sul Capitolo 4538 nè cumulo di residui sul Capitolo 8221; anzi si evidenzia l'esiguità delle somme stanziate su tali capitoli.

Inoltre, l'eccessivo protrarsi delle procedure di liquidazione delle spese non dipende dalla struttura organizzativa dell'Istituto ma dall'applicazione delle norme generali di contabilità di Stato da parte di un organo tecnico-scientifico che ha delle esigenze specifiche, per le quali sarebbe necessario uno snellimento delle procedure stesse. A parte le attribuzioni del Direttore dell'Istituto che, sono quelle previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la potestà di stipulare contratti già da tempo è stata delegata dal Capo dei Servizi Amministrativi e del Personale ad un primo dirigente, in caso di sua assenza o impedimento. Di recente, la stipulazione dei contratti è stata ancora delegata al primo dirigente del servizio III – Ufficio contratti – nel limite della spesa di lire dieci milioni.

Per quanto riguarda il Capitolo 4582 « Spese per le borse di studio conferite presso l'Istituto », si rappresenta che, sulla base dello stanziamento di tale capitolo, l'ammontare e le condizioni delle borse di studio sono state adeguate a quelle concesse da altri organismi scientifici.

Altre considerazioni, infine, espresse dalla Corte, sull'attività di gestione del Ministero potranno quanto prima essere superate una volta che sarà data concreta attuazione di vari adempimenti previsti dal legislatore nella legge di riforma sanitaria.

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

CONSIDERAZIONI GENERALI E ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

1. – *Consistenza di residui passivi.*

Si rileva un notevole appesantimento del conto dei residui passivi, da ascrivere prevalentemente a residui di nuova formazione.

* * *

La consistenza dei resti passivi del Ministero del Tesoro è passata da 4.730 miliardi al 31 dicembre 1977 a 6.633 miliardi al 31 dicembre 1978, con un incremento di 1.903 miliardi in valori assoluti e del 40,2 per cento in termini relativi.

Con riguardo alle due componenti che determinano la evoluzione del conto dei residui, si rileva che il processo di smaltimento dei resti pregressi ha mostrato qualche rallentamento, atteso che la percentuale delle somme esitate in conto resti si è attestata sul 66,5 per cento rispetto al 78,8 per cento del 1977.

Va, peraltro, considerato che quest'ultimo dato era stato influenzato dall'elevata dimensione dei residui iniziali in quell'esercizio, stabiliti in 8.342 miliardi rispetto ai 4.730 del 1978.

La formazione di nuovi residui, dal suo canto, è aumentata a 5.047 miliardi rispetto ai 2.963 del precedente esercizio, con un incremento dell'ordine del 70 per cento.

Su di essa ha agito in misura determinante l'eliminazione dell'esercizio suppletivo operato a decorrere dal 1978 dall'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità di Stato in materia di bilancio.

L'appesantimento del conto dei residui direttamente connesso all'applicazione della nuova normativa è difficilmente valutabile in termini quantitativi, ma sicuramente di rilevante portata.

Occorre considerare, d'altronde, che tale fenomeno riveste carattere contingente, limitato all'esercizio 1978; col 1979, infatti, l'imputazione al conto dei residui dei pagamenti effettuati in gennaio per gli esercizi pregressi compenserà – è da presumere – le maggiori somme che affluiranno a residui a fine anno a seguito della cennata soppressione dell'esercizio suppletivo.

A ciò deve aggiungersi l'integrale « trasporto » al conto dei residui dei titoli di spesa collettivi non interamente pagati entro il 31 dicembre, disposto dall'art. 55 della legge finanziaria per il 1979. L'applicazione di tale norma ha comportato la mancata considerazione in sede consuntiva dei pagamenti parziali su detti titoli entro l'esercizio, ampliando la formazione di nuovi residui.

Infine, va considerato il terzo provvedimento legislativo di variazione al bilancio 1978 (legge n. 844/78), che – divenuto esecutivo con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*

del 29 dicembre 1978 alla vigilia della chiusura dell'esercizio – ha comportato l'integrale trasferimento – nel conto dei residui delle maggiori spese recate al dicastero del Tesoro per un importo di 469 miliardi.

2. – *Eccedenze di spesa.*

Si sottolineano le eccedenze verificatesi in sede consuntiva sui capitoli 4351, 4534, 4535 e 4678.

* * *

Le eccedenze in parola sono in gran parte riconducibili ai particolari meccanismi che regolano l'erogazione delle relative spese. Con riferimento alle dettagliate delucidazioni contenute nelle « Note informative per il Parlamento » inserite nel volume primo del rendiconto generale per l'esercizio 1978, si forniscono qui di seguito sintetiche delucidazioni per ogni singolo capitolo.

Sul capitolo n. 4351 vengono imputati i pagamenti mediante ruoli di spesa fissa delle pensioni ordinarie di tutte le Amministrazioni dello Stato.

Il particolare meccanismo di spesa decentrato e la non uniformità dei criteri di imputazione alla competenza o ai residui sono all'origine della frequente formazione di eccedenze in sede consuntiva.

Nel disegno di legge recante « Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali » (Atto Camera n. 2296 – decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere) erano previste apposite norme intese ad eliminare l'inconveniente dell'incertezza dell'imputazione dell'onere.

Peraltro, le eccedenze verificatesi sia in conto competenza che in quello dei residui nel 1978 sono ricollegabili in gran parte all'accelerazione delle procedure per l'aggiornamento dei ruoli di spesa fissa.

Le eccedenze di cui ai capitoli 4534 e 4585, concernenti le regolazioni contabili con le Regioni siciliana e sarda, rispettivamente, hanno carattere meramente formale, in quanto trattasi di partite rettificative delle entrate al cui volume – definibile solo ad esercizio chiuso – esse rigidamente si ragguagliano.

Infine, l'eccedenza di cui al capitolo 4678, relativo ad interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro, è collegata alla reale giacenza dei conti intrattenuti dalla Cassa depositi e prestiti con la tesoreria statale, in particolare di quelli relativi alla gestione del risparmio postale, sui quali ha inciso sia l'accresciuto livello dei tassi di interesse, sia l'afflusso di depositi non precedentemente prevedibili.

3. – *Economie di spesa.*

Consistenti economie si sono verificate sui capitoli 5045, 5871, 5971 e 8621.

* * *

Fattore determinante delle rilevate economie di spesa verificatesi sui capitoli 5045 (spese per consulenze tecniche, installazione e gestione dei sistemi informativi per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni della Corte dei conti, ecc.) e 5871 (spese per l'installazione e gestione del sistema informativo della Regioneria generale dello Stato) è stata l'esigenza di ridisegnare le linee operative dei sistemi informativi sulla base della

nuova normativa contabile emanata con legge n. 468 del 1978, recante riforma di alcune norme di contabilità di Stato in materia di bilancio.

Come meglio precisato a proposito del contratto di consulenza con l'ITALSIEL, l'adozione della nuova disciplina del bilancio ha comportato il parziale annullamento delle procedure di sviluppo dei sistemi a suo tempo programmate sulla base della precedente normativa, con ovvi riflessi finanziari sugli stanziamenti.

Quanto all'economia di 30 miliardi accertata sul capitolo 5971, concernente le spese « risorse proprie » delle Comunità europee, si fa presente che, in sede di predisposizione del disegno di legge concernente il terzo provvedimento di variazione al bilancio 1978, presentato alle Camere il 16 ottobre 1978, l'Amministrazione provvide a proporre l'adeguamento delle dotazioni di spesa in relazione al previsto gettito delle entrate per l'importo di cui sopra.

Successivamente, atteso il ritardo dell'approvazione parlamentare di tale provvedimento e considerata l'esigenza di rispettare il termine previsto dalla vigente normativa per il versamento delle risorse proprie alla Commissione CEE, si è reso indispensabile adeguare tempestivamente la dotazione di spesa con apposito decreto ministeriale n. 168354 del *27 novembre 1978*, registrato dalla Corte dei conti in data *12 dicembre 1978*, registro *27*, foglio *299*.

Ciò ha comportato l'invio in economia della corrispondente integrazione prevista nel terzo provvedimento legislativo divenuto legge n. 844 del 23 dicembre 1978 e pubblicato sulla *Gazzetta* del 29 dicembre 1978, oltre cioè il termine stabilito per il versamento suddetto, evitando in tal modo l'aggravio degli interessi di mora.

Infine, la recente innovazione dell'ordinamento della Zecca di Stato, enucleata dal Ministero del Tesoro ed inserita nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato, ha dato luogo al mancato utilizzo di buona parte dello stanziamento di cui al capitolo n. 8621, relativo all'acquisto di macchinari per le lavorazioni affidate alla Zecca.

4. – *Variazioni alle previsioni.*

Si notano consistenti variazioni alle previsioni iniziali dei capitoli nn. 4661, 4671, 4675, 5034, 5047 e 5053.

* * *

Premesso che le variazioni in parola sono state effettuate tutte sulla base di provvedimenti amministrativi regolarmente ammessi a registrazione dell'Organo di controllo, si precisa che la dotazione iniziale del capitolo n. 4675, relativo agli interessi sui buoni del tesoro poliennali, è stata integrata con appositi decreti ministeriali emanati sulla base di specifiche autorizzazioni legislative, in relazione alle concrete emissioni di tali titoli del debito pubblico.

I capitoli 4661 e 4671, dal loro canto, riguardanti interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nei campi sociale ed economico, sono interessati nel corso della gestione da integrazioni della dotazione iniziale – stabilite sulla base di piani di ammortamento per i certificati già emessi – mediante trasferimento dai corrispondenti fondi da ripartire per interessi sui titoli da emettere (capitoli nn. 6801 e 6702). Detti storni vengono autorizzati da apposito articolo della legge di bilancio (per il 1978, veggasi l'articolo 35).

Quanto alle forniture da eseguire dall'Istituto poligrafico dello Stato (capitoli nn. 5034 e 5047) è noto che il relativo prezzo viene determinato sulla base dei costi unitari stabiliti dallo stesso Istituto, per loro natura in costante lievitazione, dando luogo all'esigenza di

congrue variazioni agli stanziamenti iniziali inserite generalmente nei provvedimenti legislativi di variazione al bilancio.

Infine, si sottolinea che sul capitolo n. 5053 si concentrano in sede consuntiva gli oneri per acquisto di mezzi di trasporto, oltre che del Tesoro, di tutte le altre Amministrazioni civili dello Stato, per le quali si provvede al trasferimento nel corso della gestione delle dotazioni dal competente stato di previsione al capitolo in parola, sulla base di appositi articoli della legge di bilancio.

5. – *Fondi CONSOB.*

Si rileva l'entità delle disponibilità liquide della CONSOB accumulatesi dal 1975 al 1977 a causa di erogazioni dal bilancio dello Stato notevolmente eccedenti le esigenze operative della Commissione.

* * *

Gli importi di che trattasi sono stati fatti riaffluire in bilancio nel 1979, in apposito capitolo dell'entrata (n. 3343), anche a seguito dei ripetuti rilievi della Corte.

Nel contempo, lo stanziamento di spesa è stato dimensionato in rapporto alle effettive necessità della Commissione nazionale per le società e la borsa: nel 1978, impegni per 1 miliardo; nel 1979, previsione iniziale per 2 miliardi.

Organizzazione dei servizi e personale

1. – *Revisione delle strutture.*

Nell'ambito della necessaria revisione delle strutture interne del Dicastero, anche nella prospettiva di nuovi compiti e accresciute responsabilità, si dovranno affrontare numerosi problemi, quali quelli relativi al mantenimento di uffici autonomi di amministrazione del personale, alla revisione del ruolo ispettivo della Direzione generale del Tesoro, alla carenza di personale delle Direzioni provinciali del Tesoro, alle duplicazioni di competenze.

* * *

Il problema del mantenimento di uffici autonomi di amministrazione del personale presso varie Direzioni generali come quello relativo alla necessità di rivedere la consistenza del ruolo ispettivo della Direzione generale del Tesoro, cui si aggiunge quello della carenza di personale delle Direzioni provinciali del Tesoro, potranno formare oggetto di approfondito esame in sede di riordinamento degli uffici centrali e periferici dello Stato che il Governo si è dato carico di affrontare e risolvere (seduta del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 1979) dopo l'acquisizione di utili elementi di valutazione in ordine all'attuale distribuzione di competenze fra i Ministeri e alle loro sovrapposizioni ed interferenze, all'organizzazione interna degli uffici, alle disfunzioni in essi rivenibili, all'impiego del personale, allo snellimento delle procedure amministrative e contabili, ecc.

In tale sede, peraltro, potranno attentamente essere vagliate eventuali duplicazioni di competenze esistenti in distinti organi del Ministero del Tesoro, anche se, relativamente alla lamentata attribuzione nel settore dei rapporti internazionali di competenze di eguale natura agli uffici della Ragioneria Generale e della Direzione generale del Tesoro, non può

farsi a meno di rappresentare che le competenze in questione non sono tra loro simili e ciò in considerazione soprattutto della circostanza che la partecipazione della Regioneria Generale dello Stato alla determinazione dei trattamenti giuridici ed economici in detto settore, è richiesta al fine di evitare eccessivi aggravi al bilancio dello Stato, compito questo precipuo del predetto Istituto.

A ciò è da aggiungere che la Ragioneria Generale dello Stato svolge nel settore innanzi indicato compiti specificatamente propri quali quelli interessanti le Comunità europee in materia di Statuti e ordinamenti del personale, anche per ciò che concerne l'armonizzazione e l'omogeneizzazione delle strutture e dei predetti ordinamenti sia con quelli comunitari sia con quelli dei Paesi membri.

2. – *Poteri dirigenziali e poteri del Ministro.*

Si lamenta la mancata emanazione di provvedimenti di raccordo tra poteri dei dirigenti e poteri del Ministro.

* * *

Ai fini della corretta ripartizione della responsabilità tra organo politico ed organo dirigenziale, sembra che la deficienza segnalata non sussista, trattandosi nella specie di direttive generali del Ministro indirizzate agli organi centrali e periferici, delle quali non necessariamente deve venire a conoscenza la Corte dei conti.

D'altra parte, va anche rilevato che l'adozione di provvedimenti da parte dei dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici soggiace, in ogni caso, sia ai limiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e successive modificazioni, sia alla facoltà riconosciuta al Ministro dall'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 748 di procedere, entro il termine di quaranta giorni dalla emanazione, al loro annullamento, revoca o riforma, a seconda che ricorrano vizi di legittimità o motivi di merito. Il mancato esercizio da parte del Ministro di detti poteri e facoltà si ritiene sia da considerare un chiaro indice del rispetto, da parte dei dirigenti interessati, dei limiti agli stessi imposti dalla vigente legislazione.

Beni e servizi strumentali

1. – *Minori oneri per il Sistema informativo RGS.*

Si rilevano economie di spesa sui capitoli concernenti l'installazione e la gestione del Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato.

* * *

L'economia di 780 milioni, accertata in conto competenza, è conseguente al mancato approvvigionamento di determinate apparecchiature ausiliarie a seguito dell'acquisto dei nuovi elaboratori AMDAHL.

Quanto, poi, alle economie per complessivi 6 miliardi, realizzate nella gestione dei residui, si fa presente che esse derivano prevalentemente dalle minori attività di sviluppo richieste alla Società Italsiel in quelle materie oggetto di automazione che erano suscettibili, così come poi avvenuto, di radicali innovazioni a seguito dell'emananda normativa in materia di bilancio dello Stato (legge 468).

2. – *Ruoli organici.*

Si lamenta la mancata istituzione di ruoli organici di personale qualificato alla conduzione tecnica dei Sistemi informativi.

* * *

La mancata istituzione dei ruoli organici di personale qualificato da destinare all'espletamento delle attività connesse con la diretta conduzione del Sistema, è collegata alla problematica della diversità delle esigenze, secondo che trattasi di personale addetto alle unità periferiche o di personale impiegato presso il sistema centrale.

Per il personale addetto alle unità periferiche, nonché per quello a non elevata qualificazione professionale (operatori alle apparecchiature centrali, programmatori e similari) impiegato presso il Centro di elaborazione dati, il problema avrebbe potuto trovare una certa soluzione ove fossero stati potenziati gli organici del ruolo della carriera esecutiva tecnica ed istituito un apposito ruolo della carriera di concetto tecnica.

Ciò peraltro era stato previsto nel disegno di legge concernente i centri informativi delle Direzioni provinciali del tesoro (Atto Senato n. 830) ove era stato proposto per la Ragioneria Generale dello Stato l'aumento a 686 unità della dotazione organica del ruolo della carriera esecutiva tecnica e l'istituzione di un apposito ruolo tecnico per la carriera di concetto con una dotazione di 150 unità.

Risulta, invece, estremamente più complessa l'acquisizione delle risorse umane a più elevati livelli di qualificazione professionale, posto che l'istituzione *sic et simpliciter* di ruoli tecnici della carriera direttiva tecnica, fermi restando in sostanza i vigenti assetti normativi e retributivi del personale dello Stato, verosimilmente non risolverebbe il problema.

Di fatto a tale personale il mercato offre oggi un trattamento retributivo ben diverso da quello corrisposto alla generalità dei dipendenti statali compresi i dirigenti, per cui l'attribuzione di un elevato grado di specializzazione tecnica, non sorretta da un adeguato trattamento economico, porterebbe al ben noto fenomeno – già sofferto dall'Istituto sia pure per quadri professionali intermedi – del personale che, una volta conseguito un adeguato livello di specializzazione, abbandona l'Amministrazione per affluire laddove le renumerazioni risultano più vantaggiose.

Pertanto, alla soluzione del problema del personale addetto al Sistema centrale, specie per quello ad alta qualificazione professionale, non può provvedersi se non attraverso una normatica *ad hoc*, considerato che lo *status* di tale personale non si inserisce né nei livelli retributivi né negli istituti normativi che attualmente disciplinano i rapporti della generalità dei pubblici dipendenti.

Giova, peraltro far presente che una soluzione unitaria ed organica del problema trascende i puri aspetti amministrativi ed i ristretti ambiti settoriali per investire contenuti di ordine politico e generale che solamente sul piano legislativo possono trovare adeguata definizione per l'Amministrazione pubblica complessivamente considerata.

3. – *Contratto con l'Italsiel.*

Si rileva che la Ragioneria Generale dello Stato si è discostata dal parere espresso dal Consiglio di Stato sul contratto stipulato con la Società Italsiel, in particolare sulla possibilità di avvalersi delle procedure previste dall'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante affidamento dell'incarico a esperti del settore.

* * *

Il ricorso alle procedure previste dall'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 3/1957, è stato ritenuto non opportuno in considerazione sia della complessità e della organicità dello studio da effettuare, sia della limitatezza dei compensi previsti quale corrispettivo degli incarichi conferiti ai sensi del citato articolo 380, se rapportati alle vigenti tariffe professionali nel settore della informatica. L'adozione di tale procedura difficilmente avrebbe garantito all'Amministrazione il reperimento di un adeguato *staff* di consulenti con elevata qualificazione tecnica.

4. – *Definizione dei contratti.*

Si lamenta il ritardo con il quale l'Amministrazione procede alla definizione giuridica dei rapporti contrattuali.

* * *

Pur riconoscendo la validità delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, non può tuttavia sottacersi che tali ritardi sono dovuti sia ai lunghi tempi tecnici necessari per la predisposizione degli atti contrattuali sia – soprattutto nel caso in specie – alla circostanza che l'Amministrazione stessa, prima di definire gli obiettivi dello studio di fattibilità, ha dovuto attendere il perfezionamento della legge 468 (emanata nell'agosto del 1978).

Infatti solo dopo l'entrata in vigore della nuova normativa si sono potute delineare compiutamente le attività di sviluppo del Sistema informativo.

Poiché la predetta normativa prevede, tra l'altro, tempi di attuazione con scadenze molto ravvicinate per determinate attività, la Amministrazione si è trovata nell'improrogabile necessità di provvedere a radicali trasformazioni delle procedure automatizzate del proprio Sistema informativo per la realizzazione degli obbiettivi fissati dalla citata legge 468/1978.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

1. – Per quanto riguarda l'economia sul capitolo 8621 (acquisto di macchine per le lavorazioni affidate alla Zecca: 1,4 miliardi di economie su 1,5 dello stanziamento) segnalata a pagina 1164, si fa presente che il mancato impegno dei fondi del capitolo in esame va attribuito alla situazione conseguente al trasferimento della Zecca dello Stato nell'ambito dell'Istituto Poligrafico, disposto dalla legge 20 aprile 1978 n. 154.

2. – Circa i casi di divergenza tra consuntivo e previsione definitiva segnalati dalla Corte a pagina 1164 si precisa: – l'eccedenza di impegni verificatosi nel 1978 sul capitolo 4778 per miliardi 66,6 è da porsi in relazione al notevole incremento dei depositi – superiori a quello previsto – che si è registrato sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti ed in ispecie su quelli concernenti le due gestioni dei « conti correnti postali » e del « risparmio postale ».

Altro aumento consistente si è avuto sui depositi delle Regioni in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 31 della legge 468/78, che prevede l'obbligo per dette Regioni di mantenere i propri fondi in conto corrente con il Tesoro.

I saldi dei predetti conti al 31 dicembre 1978 ascendevano ad oltre 3.000 miliardi con un incremento di circa 700 miliardi rispetto ai saldi al 31 agosto dello stesso anno che ammontavano a circa 2.300 miliardi.

Per quanto riguarda poi i cap. 4661 e 4671, di cui a pag. 1165, si fa presente che il rilevato aumento rispetto alle previsioni iniziali è dovuto all'effettuazione di nuove operazioni, a norma di legge, nel corso dell'esercizio.

3. – In ordine alla gestione dei fondi accreditati alla CONSOB (pag. 116) le divergenze riscontrate, soprattutto negli esercizi immediatamente successivi alla istituzione della Commissione, tra previsioni ed occorrenze effettive possono trovare spiegazione nelle difficoltà connesse alla fase di avviamento dei servizi operativi della Commissione stessa.

Circa i prelevamenti dei fondi si comunica che fin dalla istituzione della Commissione è stato aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato un conto corrente infruttifero dal quale la CONSOB attinge i fondi mediante richieste periodiche in relazione alle proprie esigenze.

I fondi accreditati a detto conto negli anni 1974, 1975, 1976 e non impegnati o utilizzati dalla CONSOB sono stati restituiti al Capo X cap. 3343 del bilancio dello Stato per il 1979 con quietanze n. 2453 del 15 marzo 1979 per lire 8.100.000.000 e n. 7002 del 6 settembre 1979 per lire 5.654.538 e ciò in conformità al parere espresso dalla Sezione di controllo della Corte dei conti secondo cui l'avanzo di ogni esercizio finanziario deve essere versato al Tesoro dello Stato.

Per quanto riguarda il 1977 va segnalato che l'intero stanziamento di 3 miliardi di lire è stato portato in economia.

4. – Sull'argomento delle gestioni fuori bilancio (pag. 1167 e seguenti) si fa presente:

a) *Accordo italo-tedesco di Bonn.*

La Corte ritiene possibile la definizione e la liquidazione delle residue operazioni nel corso del 1979.

La Commissione interministeriale, costituita ai sensi dell'art. 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607, svolge i suoi lavori presso la divisione XVIII della Direzione Generale del Tesoro

ed è giunta pressochè al termine della sua attività, espletata anche in applicazione di leggi successive (legge 6 maggio 1966, n. 333 e legge 3 marzo 1971, n. 81). Nell'arco dell'anno 1979 è stata quasi ultimata l'istruttoria dei residui fascicoli e la definizione dei casi rimasti sospesi. È stata, anche a tale scopo, compiuta una accurata revisione dei fascicoli aperti ai sensi della citata legge 607/1964 e successive integrazioni (numero 19.000 circa). Il completamento dei lavori della Commissione, previsto entro i primi mesi del corrente anno, resta tuttavia subordinato anche all'esame del rendiconto finale della gestione, esercitata nell'ambito della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

La Banca Nazionale del Lavoro, infatti, dovrà sottoporre all'esame della Commissione tale documento finale entro sei mesi dal pagamento conseguente all'ultima delibera emessa (art. 7 legge 607/1964).

b) *Delegazione tecnica italiana a Washington (DELTEC).*

Con nota n. 826034 del 19 marzo 1979 sono stati forniti notizie ed elementi alla Corte dei Conti in merito alla gestione DELTEC. Detta Delegazione italiana fu costituita giuridicamente il 4 febbraio 1947 presso l'Ambasciata d'Italia a Washington per provvedere all'approvvigionamento nazionale.

Con legge 22 gennaio 1954, n. 1127 fu costituito un « Fondo di riserva » amministrato in nome e per conto del Tesoro il quale poteva autorizzarne il deposito presso aziende di credito estere.

La legge 10 ottobre 1974, n. 683 ha disposto, a cura del Consigliere commerciale presso l'Ambasciata italiana di Washington, la chiusura della gestione stessa. La DELTEC ha, quindi, provveduto ad inviare i rendiconti concernenti la gestione del Fondo di riserva nonchè quelli relativi alla propria liquidazione, al Ministero del Tesoro (Direzione Generale del Tesoro e Ragioneria Generale dello Stato).

La Corte ha in merito formulato alcuni rilievi.

Una di tali osservazioni si riferisce alla validità ed ai limiti delle autorizzazioni – concesse a più riprese dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Direzione Generale del Tesoro – circa l'investimento in titoli di Stato americani a breve scadenza del Fondo di riserva anzidetto. La scrivente replica a tale osservazione sostenendo la legittimità e la regolarità delle autorizzazioni in parola.

Altra osservazione si riferisce alle anticipazioni che la DELTEC ha effettuato a valere sul Fondo di riserva, per spese di funzionamento. Al riguardo, devesi rilevare che alcune di tali operazioni furono autorizzate direttamente, altre indirettamente « suggerite » dal Tesoro stesso (Ragioneria Generale dello Stato e Direzione Generale del Tesoro) per motivi internazionali, pressochè fino alla soppressione della Delegazione.

La Corte dei Conti ha espresso, inoltre, l'avviso che le operazioni compiute dalla DELTEC nel periodo 31 gennaio 1975–31 luglio 1976 e che non siano di pura liquidazione, risulterebbero poste in essere da un soggetto giuridico inesistente. Da parte della scrivente si è replicato sostenendo la legittimità dell'operato della DELTEC, in quanto riferibile ad operazioni di natura « meramente esecutiva », compiute applicando il sistema di investimento delle liquidità in titoli di Stato esteri, sempre seguito fin dall'istituzione della DELTEC.

È stata, inoltre, evidenziata la convenienza economica per il Tesoro di tale operato.

Si rimane tuttora in attesa della pronuncia della Corte a tale riguardo.

c) *Fondo di rotazione per interventi nel territorio di Gorizia.*

In ordine alle considerazioni svolte dalla Corte a pag. 1169 si fa presente:

– per quanto concerne la gestione ordinaria del Fondo di rotazione predetto si è provveduto ad inviare alla Corte dei conti i rendiconti e la relativa documentazione afferenti gli

anni dal 1972 al 1978 (lettere del 6 marzo 1976, del 18 giugno 1977, del 19 ottobre 1977, del 2 ottobre 1978 e del 5 luglio 1979);

– per quanto riguarda le gestioni separata e speciale del Fondo in parola (leggi 30 aprile 1976, n. 198 e 29 maggio 1976, n. 336) – gestioni effettivamente operanti dal 1977 – questa Direzione Generale mentre ha inviato alla Corte dei conti i rendiconti relativi al solo esercizio 1978, in data 5 luglio 1979, per l'esercizio 1977 ha potuto provvedere soltanto in data 7 dicembre 1979.

Il ritardato invio degli atti di cui sopra è dovuto alle difficoltà e lentezze nell'ottenere il riscontro *esatto* delle richieste di adempimenti documentali relativi alle gestioni di cui trattasi da parte degli Organismi ed Istituti interessati e la riprova di dette difficoltà si ricava, dal fatto che questa Direzione Generale, malgrado le precisazioni ed i chiarimenti forniti in merito, è stata costretta a restituire le documentazioni inviate dal Comitato FRIE e dagli Istituti interessati ai fini delle necessarie correzioni ed integrazioni documentali.

Il rendiconto della gestione speciale e quello della gestione separata sono stati infatti restituiti, rispettivamente il 5 dicembre 1978 e il 15 dicembre 1978, con richiesta di elementi integrativi.

La richiesta, sollecitata in data 26 giugno 1979 e 24 agosto 1979 è stata riscontrata il 13 novembre 1979.

d) Per quanto riguarda infine la nota n. 2 di pag. 1170 si comunica:

Partecipazione del Tesoro italiano in Spagna.

Questa Direzione Generale ha fornito alla Corte dei conti con nota n. 826680 del 30 luglio 1979 elementi e documentazioni riguardo all'origine, all'amministrazione e alla liquidazione delle attività patrimoniali del Tesoro in Spagna.

La chiusura della relativa partita patrimoniale viene autorizzata con Decreto ministeriale già predisposto per la firma dell'On.le Sig. Ministro.

Beni italiani in Tunisia.

Anche in ordine alla gestione Tunisia con nota n. 308245 del 29 gennaio 1979 sono stati forniti elementi sia alla Corte dei conti, che alla Procura Generale della Corte.

Per entrambe le gestioni si è in attesa di conoscere il parere dell'organo di controllo.

5. – Nel capitolo « Organizzazione dei servizi e personale » (pag. 1171 e seguenti) la Corte dei Conti rileva che l'ampliamento dei compiti e le accresciute responsabilità derivanti dalle norme di cui alla legge 468/1978, pongono in evidenza l'urgenza del potenziamento dell'attuale struttura dei servizi ed una maggiore e più diffusa qualificazione degli operatori all'interno dell'Amministrazione soprattutto nel settore della ricerca e degli studi.

A parere dell'Organo di controllo da quanto sopra discende l'esigenza di una migliore ripartizione – oltrechè qualificazione – del potenziale umano disponibile, la identificazione delle situazioni di ipofunzionalità di alcuni uffici dell'Amministrazione stessa, nonchè l'introduzione di nuovi più adeguati moduli operativi anche in funzione di un migliore raccordo e coordinamento con le Amministrazioni e gli Enti che operano nello stesso campo.

La problematica sollevata dalla Corte dei conti esula dalle possibilità di intervento di questa Direzione Generale che, nel quadro delle legislazione vigente, non può che dare esecuzione con i mezzi disponibili alle innovazioni stabile dalla legge.

In particolare l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV « conto della finanza pubblica » e nel titolo V « Tesoreria degli enti pubblici » della richiamata legge 5 agosto 1978 n. 468 ha riguardato l'affinamento delle procedure e il coordinamento di vari settori operativi

per la elaborazione della relazione trimestrale di cassa che il Ministro è tenuto a presentare al Parlamento, elaborazione effettuata di intesa con la Ragioneria Generale dello Stato.

In questo quadro si condividono le considerazioni della Corte dei conti sul potenziamento del settore studi e ricerche e in quest'ottica si sta muovendo la Direzione Generale del Tesoro.

Altre incombenze derivanti dalla suddetta legge 468/1978 sono scaturite dall'obbligo imposto alle Regioni e agli Enti che fruiscono di fondi provenienti dal bilancio dello Stato di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro.

L'apertura di tali conti, le relative operazioni, l'esame delle richieste di prelevamento da parte delle Regioni e degli Enti hanno comportato la necessità di correlare tali operazioni al contesto della previsione annua del fabbisogno della tesoreria statale che costituisce il nucleo centrale della relazione trimestrale di cui sopra si è fatto cenno.

L'affinamento dei compiti suindicati nell'ambito degli uffici, il maggior coordinamento con la Ragioneria Generale dello Stato e con la Banca d'Italia danno soltanto in parte l'idea dello sforzo, anche organizzativo, che questa Direzione Generale ha sostenuto e sta sostenendo.

Anche l'esigenza di un rafforzamento delle strutture di ricerca e studio è ben presente a questa Amministrazione, ma in questo settore i margini di manovra sono molto stretti in quanto in base alle vigenti norme le partecipazioni ai conscorsi di ammissione alla carriera direttiva non possono essere limitati ai laureati in discipline economiche finanziarie anzi la prevalenza dei partecipanti e di vincitori nei concorsi banditi dalla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale è dei laureti in materie giuridiche.

Per quanto riguarda poi l'altro aspetto della migliore utilizzazione del personale disponibile, più dettagliati elementi potranno essere forniti dalla competente Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale. A quanto risulta alla scrivente il problema è ora all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di questo Ministero.

Per quanto riguarda poi la questione nuovamente sollevata dalla Corte in ordine agli inconvenienti derivanti dalla duplicazione di competenze della Ragioneria Generale del Tesoro e di questa Direzione Generale in materia di relazioni finanziarie con l'estero, non si può non richiamare quanto comunicato nella precedente occasione.

L'esigenza di riconsiderare le attribuzioni demandate in materia ai due Uffici Generali trova l'adesione della scrivente. La rilevata duplicazione deriva da una mancanza di chiarezza sul piano legislativo dal momento che le disposizioni che regolano l'attività della Direzione Ge-Generale del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato riconoscono ai due predetti Uffici Generali vocazione pressochè analoga a trattare gli stessi problemi. Da una parte, infatti, l'art. 6 della legge 26 luglio 1939, n. 1307 relativa all'ordinamento della Ragioneria Generale dello Stato riconosce all'Ispettorato Generale per gli affari economici la competenza a provvedere « all'esame, e alla relativa trattazione delle proposte aventi connessione con la attività economica del Paese che possano implicare interventi finanziari diretti o indiretti a carico dello Stato », attività nella quale è andata assumendo rilievo sempre più spiccato la materia internazionale, dall'altro l'art. 1 del Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, n. 809 ha affidato la trattazione dei rapporti finanziari con l'estero alla Direzione Generale del Tesoro, incorporando in essa, dal 1° settembre 1947, gli uffici dell'omonimo Servizio autonomo istituito con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 69.

È da far presente, comunque, che pur in tale ambiguità legislativa, uno stretto coordinamento fra i due generali Uffici ha permesso di evitare o di ridurre i lamentati inconvenienti, chiamando ciascuno di essi a seguire le materie più chiaramente riconducibili nella specifica sfera delle proprie attribuzioni.

Circa la necessità di una revisione della consistenza del ruolo ispettivo della Direzione Generale del Tesoro per ridurne la dotazione organica in relazione alla perdita delle attribuzioni di controllo sulle Borse Valori (pag. 1173), la scrivente non condivide la prospettata esigenza in quanto, a parte le necessità di rimpiazzare il proprio personale ispettivo in servizio presso la CONSOB che per legge può avvalersi soltanto di personale statale o di enti pubblici,

una più ampia disponibilità di personale ispettivo consentirà di svolgere a livelli più soddisfacenti le altre funzioni di vigilanza e controllo.

Va considerato infatti che attualmente prestano servizio presso la CONSOB n. 8 funzionari del ruolo ispettivo di questa Direzione Generale (6 dirigenti e 2 della carriera direttiva) oltre a 12 elementi appartenenti alle altre carriere.

Per quanto riguarda poi le funzioni di vigilanza e controllo che attualmente rientrano nelle attribuzioni di questa Direzione Generale si ritiene opportuno indicarne sinteticamente il contenuto precisando gli accertamenti e le verifiche compiuti nel 1979.

a) VIGILANZA SULL'ISTITUTO DI EMISSIONE.

Ai sensi delle disposizioni sancite dal testo unico 28 aprile 1910, n. 204, la vigilanza permanente presso la Banca d'Italia è esercitata (art. 113) a mezzo:

– dell'Ispettore Generale che partecipa alla commissione permanente di vigilanza (art. 110);

– dell'Ispettore governativo o, in sua vece, di un funzionario delegato dal Ministero del Tesoro, che assiste alle assemblee ed ai consigli dell'Istituto (art. 114);

– degli Ispettori ai quali è demandato l'esame del bilancio annuale al fine di accertare la corrispondenza con le scritture (art. 117);

– degli Ispettori incaricati delle verifiche improvvise e simultanee presso gli uffici e gli stabilimenti della Banca d'Italia (artt. 120 e 121);

– degli Ispettori delegati alle assemblee dei soci (art. 5 del decreto legge del Capo provvisorio dello Stato del 17 luglio 1947, n. 691);

b) VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE BANCARIA.

Completano, infine, i compiti ispettivi, nei riguardi della Banca d'Italia, gli accertamenti e le verifiche presso le cartiere, l'officina per la fabbricazione dei biglietti e presso la Cassa speciale in occasione dell'eliminazione dei biglietti logori, nel quadro delle operazioni disciplinate dal regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, tuttora vigente.

c) VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE DI STATO.

Gli Ispettori del Tesoro, compiono verifiche:

– alla Tesoreria centrale (art. 215 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato – Regio decreto legge 23 maggio 1924, n. 827);

– alla Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

– alla Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato (art. 45 del Regolamento per i biglietti dello Stato, approvato con regio decreto 20 maggio 1935, n. 874 art. 11 della legge 20 aprile 1978 n. 154).

L'intervento di un Ispettore è anche richiesto, ai sensi degli artt. 42 e 43 del suddetto regio decreto 874, nella fase finale della circolazione dei biglietti di Stato e cioè in sede di accertamento e abbruciamento dei biglietti ritirati dalla circolazione perchè logori.

d) VIGILANZA E CONTROLLO SULL'AGENZIA CONTABILE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

L'art. 179 del Regolamento Generale del Debito Pubblico (regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298) prevede espressamente l'intervento dell'Ispettore del Tesoro per eseguire, alla chiusura

di esercizio ed ad ogni mutamento di gestione, una verifica delle casse gestite dall'agente contabile del debito pubblico dietro disposizione del Direttore Generale del Debito Pubblico.

L'intervento dell'Ispettore del Tesoro può essere anche richiesto per le verifiche straordinarie alle predette casse.

e) VIGILANZA SULL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI.

Giusta l'art. 1 dello Statuto dell'I.N.C.E., costituito con regio decreto legge 6 gennaio 1936, n. 104, venne attribuita all'allora Ispettorato del Tesoro la vigilanza sull'Istituto; tale vigilanza, confermata al Ministero del Tesoro dal decreto legge legislativo 17 maggio 1945, n. 331, viene esercitata a mezzo di un Ispettore Centrale.

f) ATTIVITÀ VARIE.

Agli Ispettori del Tesoro possono essere, altresì, demandate:

– le verifiche amministrative – contabili sulle gestioni dei fondi statali affidati ad Istituti di credito per la concessione di finanziamenti:

a) alle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità (legge 13 febbraio 1952, n. 50);

b) per la costituzione e la gestione di un fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (legge 10 ottobre 1955, n. 908);

c) per l'esercizio del credito peschereccio (legge 27 novembre 1956, n. 1457);

d) per la costituzione e la gestione di fondi di rotazione, presso ISVEIMER, IRFIS e CIS, per mutui alle medie e piccole industrie dell'Italia meridionale (legge 1 febbraio 1965 n. 60).

1) *Ulteriori compiti ispettivi.*

Gli Ispettori del Tesoro assommano, poi, a tali attribuzioni di carattere particolare, quelle previste dall'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748.

VERIFICHE EFFETTUATE NEL 1979 DAGLI ISPETTORI DEL TESORO

VERIFICA IMPROVVISA E SIMULTANEA PRESSO GLI STABILIMENTI DELLA BANCA D'ITALIA IL 21 DICEMBRE 1979

Verifiche di fine esercizio:

- Tesoreria Centrale.
- Agenzia Contabile del Debito Pubblico.
- Cassa Speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato.

Verifiche per cambi gestione:

- Agenzia Contabile Debito Pubblico.
- Officina Carte Valori.
- Cassa Speciale per i biglietti di banca.
- Cartiera di Fabriano.

Verifiche sull'andamento della gestione:

- Agenzia Contabile del Debito Pubblico.
- Cassa Speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato.
- Officina Carte Valori.

Verifiche varie:

- Eliminazione depositi data remota.
- Ricognizione di depositi provvisori.
- Passaggio di consegne del Museo della Zecca.

Abbruciamenti:

- Cassa Speciale (Via Tuscolana).
- Cassa Speciale monete e biglietti Stato (Via Nazionale).
- Sezione Cassa Speciale Banca d'Italia (Piacenza).

Quanto sopra porta a ritenere che l'attività ispettiva rientrante nelle attribuzioni di questa Direzione Generale richiede interventi numerosi ed impegnativi che una più adeguata dotazione di personale ispettivo consentirebbe di intensificare quantitativamente e qualitativamente.

6. – Per quanto riguarda la Sezione Zecca istituita nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato dalla legge 2 aprile 1978, n. 154, a parte il rilievo sul cap. 8621 cui è accennato prima, la Corte dei Conti fa rilevare la mancata emanazione del regolamento di attuazione della legge citata pag. 1172 (nota n. 2) ed il ritardato accredito di fondi al Poligrafico stesso (pag. 1182).

Il regolamento di attuazione, predisposto da questa amministrazione entro i termini fissati dalla legge 154 sopra richiamata, e rielaborato definitivamente alla luce delle indicazioni scaturite da incontri svoltisi presso codesto Gabinetto, è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere il 5 febbraio 1979 e da questi restituito in data 2 giugno 1979.

Il regolamento stesso approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1979 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1979.

Circa l'accredito di 2,9 miliardi effettuato all'Istituto Poligrafico dello Stato in data 28 dicembre 1978 si fa presente che dopo l'entrata in vigore della legge 154 citata si è reso necessario procedere oltre alle regolarizzazioni contabili come accenna la stessa Corte, al pagamento delle forniture di materiale regolate da contratti perfezionati prima del trasferimento della Zecca. Solo dopo tali adempimenti è stato possibile determinare la somma residua da trasferire a titolo di conto, all'Istituto Poligrafico dello Stato.

7. – In materia di liquidazione beni italiani all'estero la Corte dei conti sottolinea a pag. 1176 l'esigenza di aumentare le Commissioni che si occupano di tali liquidazioni e di quelle dei danni di guerra suggerendo di accentrarle in un unica Commissione centrale (articolata se del caso in proporzioni) ed inoltre rileva a pag. 1183 un « decremento » nel 1978 del volume delle erogazioni.

Sul primo punto si può soltanto considerare che le Commissioni, oggetto delle Osservazioni della Corte, trovano la loro origine in disposizioni legislative la cui modificazione non è prevedibile in tempi brevi.

Le Commissioni Interministeriali che deliberano e esprimono pareri sulle concessioni di tali indennizzi solo le seguenti:

1) Commissione Interministeriale Amministrativa Unificata, prevista dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, integrata ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 10 competente ad esprimere pareri sugli indennizzi da corrispondere a connazionali che hanno perduto beni, diritti ed interessi in Albania, Jugoslavia, Grecia, Bulgaria, Ungheria, Romania, Cecoslovacchia, Etiopia, Estremo Oriente.

2) Commissione Interministeriale, prevista dalle leggi 5 giugno 1965, n. 718 e 25 marzo 1971, n. 212, competente a delineare indennizzi per beni agricoli perduti da connazionali in Tunisia.

3) Commissione Interministeriale prevista dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, competente a deliberare indennizzi per beni, diritti ed interessi nei territori ceduti alla Jugoslavia.

4) Commissione Interministeriale prevista dall'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269 competente a deliberare indennizzi per beni, diritti ed interessi situati nella Zona B del già Territorio Libero di Trieste.

Per quanto attiene l'andamento delle liquidazioni si fa presente che il ritmo delle erogazioni non è diminuito ma è pressocchè costante e ciò si può rilevare, come del resto è evidenziato nella relazione della Corte dei conti, dai dati indicati nel seguente prospetto:

PROVVEDIMENTI	ANNO 1976		ANNO 1977		ANNO 1978	
	Numero	Importo in milioni	Numero	Importo in milioni	Numero	Importo in milioni
Ordinativi emessi	1.503	7.244,5	1.369	4.870,4	1.430	3.546,–

La flessione che si riscontra negli importi complessivi corrisposti ai danneggiati è dovuta al fatto che il pagamento degli indennizzi deve essere calcolato sul valore dei beni stimati dall'Ufficio Tecnico Erariale e secondo le diverse percentuali stabilite dalle leggi concessive che per la Tunisia vanno dal 40 per cento della stima U.T.E. per valori fino a 10 milioni e scendono al 5 per cento per valori superiori a 50 milioni. Per la Libia vanno dal 70 per cento fino al valore di 10 milioni per scendere al 10 per cento per valori oltre i 50 milioni. Ne consegue che le prime anticipazioni, corrisposte per i beni per i quali era stata accertata la proprietà e confisca, sono state calcolate sulle percentuali più alte mentre per gli altri beni, la proprietà e confisca è stata accertata in epoca successiva, il relativo indennizzo è stato calcolato cumulando il valore dei beni già indennizzati con quelli da indennizzare applicando quindi le percentuali più basse e pertanto gli importi decrescono.

Per quanto attiene la corresponsione degli indennizzi per beni espropriati in Tunisia si fa presente che gli indennizzi stessi sono per la maggior parte liquidati fatta eccezione per alcune decine di rimborsi di debiti contratti dagli interessati e trattenuti, a cautela dell'Amministrazione sul provvedimento di liquidazione.

8. – In ordine a quanto osservato dalla Corte dei Conti riguardo alla situazione di personale e dei servizi delle Direzioni Provinciale del Tesoro si fa presente quanto segue:

– la gravissima carenza di organico delle Direzioni provinciali, già evidenziata dall'Organo di Controllo nelle precedenti relazioni sul rendiconto generale dello Stato, si è ancor più aggravata a causa del continuo collocamento a riposo di personale ex combattente.

L'organico, già fissato in 6.717 unità (e non 7.100 come indicato nella relazione) con la legge 12 agosto 1962, n. 1290, si è contratto, al 31 dicembre 1978 a 5.171 unità, delle quali poco più di 4.000 in servizio presso le citate Direzioni provinciali del Tesoro, 191 in servizio presso gli Uffici di gestione e controllo, 203 comandati presso i Reparti Danni di guerra delle Intendenze di finanza e 99 comandati presso la Direzione Generale del Tesoro.

Devesi altresì segnalare che n. 387 posti nella carriera direttiva sono indisponibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica m. 748/1972 e n. 251 posti sono stati posti a concorso negli anni 1978 e 1979.

Per fronteggiare tale preoccupante stato di cose l'Amministrazione sta predisponendo uno schema di disegno di legge che dovrebbe ripristinare i livelli organici già fissati dalla citata legge n. 1290/1962, ed ha ripresentato al nuovo Parlamento il disegno di legge approntato nella precedente legislatura (già Atto Senato n. 830) che, nel ristrutturare il servizio elaborazione dati delle Direzioni provinciali del Tesoro, prevede tra l'altro un adeguamento dell'organico del personale tecnico.

Nel corso dell'anno 1978 si è reso possibile, in attuazione della legge 1° luglio 1977, n. 285, assumere circa 1.400 giovani da adibire ai servizi pensionistici dei dipendenti Uffici periferici.

La prospettata grave carenza di personale si riscontra anche a livello dirigenziale a causa della insufficiente correlazione esistente tra numero dei posti di funzione e sedi periferiche e del mancato espletamento del concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972.

L'applicazione della legge 30 settembre 1978, n. 583, che ha emanato norme transitorie per il conferimento della qualifica di Primo Dirigente, ha consentito di promuovere alla predetta qualifica n. 15 funzionari, 13 dei quali sono stati preposti a sedi periferiche.

Peraltro nel corso dell'anno 1978 si sono resi vacanti n. 12 posti di Primo Dirigente, dei quali è stato possibile ricoprire, tramite il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 62 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 748/1972, solo 6 posti a causa, come sopra detto, del mancato espletamento del concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale.

Per quanto concerne, invece, la parte della relazione della Corte dei conti che prende in esame l'operatività del Sistema Informativo dipendente dalla Direzione Generale del Tesoro, si forniscono i seguenti chiarimenti:

– Anche nell'anno 1978 si è reso necessario dar corso alla stipula di n. 3 contratti di appalto con ditte private per l'acquisizione e verifica di dati su supporto magnetico, allo scopo di consentire, presso i dipendenti Centri meccanografici, la realizzazione di particolari procedure automatizzate nell'ambito delle operazioni per il pagamento delle pensioni e degli stipendi al personale amministrativo dalle Direzioni provinciali del Tesoro. Ciò si è reso necessario in quanto sino ad oggi non è stato possibile attuare una autonoma gestione dei Centri elettronici nel settore dell'acquisizione automatica dei dati, poichè sussistono ancora motivi contingenti di ordine tecnico–organizzativo che non consentono di prevedere, anche a breve termine, la introduzione, nel sistema, di apposite apparecchiature per la esecuzione, delle operazioni di cui trattasi, nè di attuare, altresì, un ampliamento degli organici al fine di conseguire in primo luogo la necessaria disponibilità di operatori da destinare alla conduzione delle apparecchiature di cui sopra è cenno. Inoltre, non sembra superfluo precisare in proposito che una eventuale futura introduzione di impianti per la registrazione e verifica di dati su nastro magnetico, debba essere valutata attentamente anche alla luce della convenienza economica derivante dal rapporto tra l'entità della spesa, per acquisto o noleggio degli appositi macchinari e per le retribuzioni all'occorrente personale, e la quantità del lavoro da espletare che, talvolta, deve essere ultimato in ritrettissimi spazi di tempo. Una diversa organizzazione del servizio richiederebbe l'installazione di un gran numero di apparati (per assicurare le punte del lavoro stesso) che verrebbero però sfruttati soltanto in determinati periodi dell'anno.

I costi per la esecuzione dei tre contratti di appalto stipulati nell'anno 1978 possono considerarsi di moderata entità se si tiene conto che la spesa sostenuta ha raggiunto in totale la somma di lire 72 milioni circa, mentre alla luce di sommarie indagini di mercato i costi che l'Amministrazione dovrebbe affrontare per espletare in proprio il servizio di cui trattasi, risulterebbero certamente molto più elevati.

Per quanto attiene la questione relativa alla prevista attuazione di una struttura di servizio elaborazione dati articolata su due grandi Centri di emissione, dislocati a Bologna per l'Italia centro–settentrionale e a Latina per l'Italia centro–meridionale ed insulare (l'operatività circoscrizionale del Centro di Napoli è stata trasferita temporaneamente dal 1° gennaio 1979 al Centro di Roma), si precisa che mentre l'unità di Bologna ha assunto da diverso tempo la propria completa operatività territoriale, l'avviamento del Centro di Latina presenta naturali difficoltà collegate al mancato proseguimento dell'iter legislativo dell'Atto Senato n. 830 della precedente legislatura. A quest'ultima circostanza va riferita in particolare la mancata istituzione di autonomi ruoli organici di personale qualificato per la conduzione tecnica degli apparati di elaborazione elettronica e la gestione del sistema informativo.

Per tali motivi si è reso possibile soltanto trasferire e rendere operante, presso la nuova sede di Latina, il Centro Tesoro Contabilità Spese Fisse con giurisdizione nazionale, mentre si è dovuto rinviare di qualche mese il trasferimento nella predetta sede del Centro di emissione per le zone meridionali. Pur tuttavia è stato portato a termine il previsto potenziamento degli impianti elettronici, con risultati eccellenti non soltanto per la gestione e la operatività dei programmi di elaborazione, ma anche per l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativo–contabili connessi con il sistema informativo.

Il potenziamento degli impianti riguarda in particolare la installazione, a seguito della esecuzione di appositi contratti di noleggio stipulati con la Società UNIVAC, di nuovi macchinari della serie « 1106 » e « 90/70 ». Dette apparecchiature, dotate di una più ampia capacità dei banchi di memoria e aventi una maggiore velocità di elaborazione e stampa, consentono lo svolgimento contemporaneo di più lavorazioni con differenti programmi in tempi brevi.

Nel quadro, poi, delle iniziative a suo tempo intraprese per il potenziamento del sistema informativo devesi segnalare la istituzione presso la Direzione Generale del Tesoro, di una apposita Commissione incaricata, tra l'altro, di formulare proposte circa una ristrutturazione e riorganizzazione del servizio elaborazione dati per conseguire un sostanziale aumento della produttività.

La suddetta Commissione ha tracciato le linee di un progetto di avanzata meccanizzazione decentrata che prevede:

– il potenziamento del Centro Contabilità Spese Fisse di Latina;

– il mantenimento degli attuali Centri di Bologna e Roma (questo ultimo in corso di trasferimento a Latina);

– l'installazione presso tutte le Direzioni provinciali del Tesoro di minicomputers capaci di provvedere autonomamente alle elaborazioni riguardanti provvedimenti che interessano i singoli amministrati cui potranno essere forniti, in tempo reale, tutte le informazioni richieste, rilevandole direttamente dai video dislocati presso gli sportelli o dai tabulati prodotti dalle coesistenti stampanti;

– una rete di collegamenti via cavo tra l'elaboratore centrale e i terminali intelligenti dislocati in ciascuna provincia.

In attuazione di quanto proposto dalla suddetta Commissione si è già provveduto alla fornitura di sistemi « Olivetti TC800 » a n. 55 su 95 Direzioni provinciali del Tesoro al fine di un più celere smaltimento delle pratiche arretrate, che comportano pagamenti a favore degli interessati o recuperi a favore dell'Erario.

L'avvio di tale programma di meccanizzazione decentrata, realizzatosi negli ultimi mesi, ha consentito, tenendo conto delle evidenti difficoltà iniziali dovute all'indispensabile periodo di rodaggio, l'eliminazione di circa 35.000 pratiche nel settore delle pensioni.

Quanto prima si estenderà detta fornitura a tutti i dipendenti uffici periferici e si provvederà alla realizzazione del potenziamento dell'elaboratore di Latina e della rete di collegamenti tra centro e periferia, al fine di applicare procedure totalmente automatizzate al servizio delle pensioni e di estendere successivamente l'automazione a tutti i restanti servizi.

Infine si fa presente che è stata già realizzata la parte del programma che prevede l'installazione presso la Direzione Generale del Tesoro di un nuovo Centro « Remote Job Station » dotato di un calcolatore « UNIVAC 90/30 ».

L'impiego di detto nuovo impianto consente, attraverso collegamenti via telefonica con l'elaboratore del Centro Contabilità Spese Fisse di Latina, la immediata operatività del servizio centrale analisi e programmazione, senza dover ricorrere a spostamenti fisici tra le due sedi. Inoltre non sembra superfluo precisare che l'utilizzazione del predetto nuovo impianto renderà possibile mettere allo studio o realizzare nuove procedure automatizzate nell'ambito dei servizi di specifica pertinenza della Direzione Generale del Tesoro.

In relazione, infine, alle Commissioni per lo scarto degli atti d'archivio, si segnala che le predette Commissioni, ricostituite nell'anno 1978, hanno provveduto allo scarto, nel suddetto anno, di n. 125 registri vari, n. 454 volumi vari, n. 11.524 fascicoli vari, n. 18.000 fogli vari e n. 796 cartelle senza comportare esborso alcuno a carico del bilancio dello Stato.

9. – Per quanto riguarda l'osservazione della Corte dei Conti in merito al servizio del Debito Pubblico, questa Direzione Generale condivide l'esigenza prospettata dalla Corte stessa di accentrare in un solo organismo pubblico il compito di emissione dei titoli in questione.

Del resto un tale orientamento già era contenuto nell'art. 176 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato del 1923, peraltro successivamente modificato, che conferiva, come d'altra parte ancora conferisce per molti aspetti, alla Direzione generale del Tesoro la competenza per « ogni altra operazione finanziaria ».

Ovviamente in tale direzione non potrà non tenersi conto dell'evoluzione intervenuta, particolarmente negli ultimi anni, nella struttura del mercato monetario e finanziario e della tendenza alla riduzione della durata dei prestiti, per cui sarebbe inimmaginabile procedere ora ad emissione di prestiti irredimibili o redimibili di durata dai 10 ai 20 anni.

D'altra parte, proprio in corrispondenza con tale tendenza le leggi emanate negli ultimi anni e quelle più recenti hanno attribuito alla Direzione generale del Tesoro la competenza ad assumere mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio termine e ad emettere certificati speciali di credito di durata fino a 36 mesi.

La commissione che viene pagata alla Banca d'Italia per l'amministrazione del servizio dei certificati di credito, la cui percentuale è modesta, serve ad assicurare la rapida gestione dei titoli ed il pagamento puntuale di quanto dovuto e potrebbe essere considerato, questo sistema, anche più economico che il potenziamento con nuovo personale ed attrezzatura delle amministrazioni ora istituzionalmente competenti, qualora non fosse sufficiente il personale attuale.

Comunque, per tener conto di quanto segnalato dalla Corte dei conti, potrebbe elaborarsi uno schema di provvedimento legislativo per attribuire alla Direzione generale del debito pubblico l'amministrazione dei certificati di credito – (non l'emissione dei titoli che resta affidata alla Direzione generale del Tesoro, come in atto stabilito dalla legge) – e cioè il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi, il tramutamento e il trasferimento dei titoli ecc.

MINISTERO DEI TRASPORTI

Per quanto concerne la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione si fa presente che nell'accenno riportato a pag. 1201 della relazione e nell'annotazione (1) in calce a detta pagina, riguardante il cap. 7202 deve notarsi che l'aumento dei residui rilevati a fine anno 1978 ed indicati con la cifra 6,8, per altro corretta nella parte intera, non sembra esatta, risultando la stessa pari a 4,8.

Infatti, depurando lo stanziamento di 5,5 miliardi, relativo allo stesso anno 1978, della quota parte (2,6 miliardi) dei pagamenti di competenza, si consegue la somma di lire 2,9 miliardi.

Depurando inoltre i residui al 1° gennaio 1978, indicati in 3 miliardi, della restante parte dei pagamenti effettuati (3,7-2,6), si ottiene la somma di 1,9 miliardi, che sommata alla precedente differenza, 2,9 miliardi, fornisce infine il residuo complessivo al 31 dicembre 1978 pari a 4,8 miliardi.

In tale cifra sembra doversi rettificare il residuo indicato nella relazione inviata con la cifra 6,8.

Si aggiunge che l'aumento dei residui è da ritenersi normale, considerata la particolare natura delle opere ricadenti nella denominazione del capitolo, che contempla lavorazioni ed impianti la cui definizione non può esaurirsi nel corso di un esercizio finanziario.

Per quanto attiene, poi, al rilievo circa la lentezza dei tempi di esecuzione di importanti opere, quali la costruzione di metropolitane, si deve osservare che il grosso delle opere di competenza statale relative alla metropolitana di Roma (linea A) è stato già ultimato fin dal 1977. Restano talune opere di completamento, in corso di realizzazione, autorizzate con legge n. 19/1978 che, prevedibilmente, saranno consegnate dalla concessionaria Intermetro entro l'anno in corso.

Per le metropolitane di Milano, Torino, Napoli e Roma (prolungamento linee *A* e *B*), con l'assegnazione dei contributi ai rispettivi comuni è stato già da tempo espletato quanto di competenza statale, restando ai comuni, il compito della realizzazione delle opere (art. 1 L, n. 1042/1969). Pertanto le cause della lentezza dei tempi di esecuzione delle opere non vanno ricercate nell'amministrazione dello Stato.

Per quanto riguarda la Direzione generale dell'aviazione civile si forniscono i seguenti elementi:

1) *Gestione finanziaria e residui passivi.*

Il problema della gestione finanziaria dei residui riguarda essenzialmente le leggi pluriennali di spesa e cioè la legge 22 dicembre 1973, n. 825 ed il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, concernenti gli « Interventi urgenti ed indispensabili negli aeroporti civili ».

La legge n. 825/1973 prevedeva, per il bilancio dei Trasporti, lo stanziamento di lire 140.000 milioni, negli anni dal 1973 al 1978, per eseguire opere ed acquistare attrezzature necessarie ai fini della sicurezza aeroportuale.

Con il decreto-legge n. 377/1975, convertito nella legge 493/1975 l'autorizzazione di spesa, ferme restando le annualità degli stanziamenti, veniva elevata da lire 100.000 milioni, e cioè a lire 240.000 milioni.

Gli stanziamenti effettivamente disposti sul bilancio dei Trasporti al 31 dicembre 1978, in relazione alle effettive esigenze di spesa e compatibilmente alle valutazioni di ordine finanziario del Ministero del tesoro, sono state di lire 172.900 milioni (in cifra arrotondata) e di cui lire 167.550 milioni per spese immobiliari e attrezzature, affluiti al Capitolo 7504 e lire 5.350 milioni per spese di personale, affluiti a vari capitoli di parte corrente (capitoli 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017).

In virtù del meccanismo di assunzione degli impegni, disposto con l'articolo 4 della legge n. 825/1973 allora particolare, ora generalizzato, che consente di assumere impegni sul limite dell'autorizzazione complessiva di spesa, la DGAC al 31 dicembre 1978 aveva posto in essere atti formali di impegno per complessive lire 223.780 milioni per opere immobiliari ed attrezzature e lire 5.350 milioni per personale.

Allo scopo di armonizzare queste cifre con quelle esposte nel conto dei residui passivi al 31 dicembre 1978 allegato al Bilancio dello Stato per il 1980, in cui relativamente al Capitolo 7504 figurano residui di stanziamento per lire 56.215, occorre precisare che gli impegni suindicati (lire 218.440) sono stati presi con atti fornali e sono quindi perfetti, anche se figurano come residui di stanziamento solo ai fini contabili.

Pertanto per il Capitolo 7504 al 31 dicembre 1978 si aveva questa situazione:

– stanziamenti (assegnazioni Ministero tesoro)	milioni	167.554
– pagamenti	»	111.339
– residui	»	56.215

Al 31 agosto 1979 la situazione, sempre per quanto riguarda le spese in conto capitale (Capitolo 7504) si è così modificata (non si tiene conto della recente legge n. 299/1979):

– stanziamenti (assegnazioni Ministero tesoro)	milioni	205.137
– pagamenti	»	139.930

Si omette di calcolare i residui, la cui cifra varia costantemente in relazione ai pagamenti per stati di avanzamento lavori che affluiscono dalle imprese agli uffici amministrativi.

Per quanto riguarda le spese di personale, cumulativamente considerate (trattandosi di capitoli di spese di cui alcuni con stanziamenti di poche decine di milioni) al 31 dicembre 1978, a fronte dello stanziamento di lire 5.344 vi erano prodotti residui per lire 793 milioni, riguardanti soprattutto versamenti di ritenute fiscali e previdenziali, pagati subito dopo l'inizio del nuovo esercizio.

2) *Ristrutturazione della Direzione generale aviazione civile.*

Al riguardo si fa presente che è stato inviato all'esame dei Ministeri di concerto uno schema di disegno di legge che prevede appunto la ristrutturazione della Direzione generale aviazione civile.

3) *Tempi di esecuzione dei lavori aeroportuali di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 825, con ricorso frequente a sospensioni, proroghe e modifiche.*

Si rileva preliminarmente che nei lotti in cui i lavori sono più avanzati, all'approssimarsi dell'esaurimento dei fondi disponibili si è riscontrato un rallentamento nello svolgimento dei programmi previsti, in relazione alla mancata approvazione del provvedimento di legge relativo al rifinanziamento. È opportuno ricordare che l'Amministrazione predispose nell'aprile 1978 il provvedimento in parola che fu approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 maggio 1978.

Soltanto ad un anno di distanza e cioè con decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, si è provveduto al rifinanziamento per lire 109 miliardi, cifra questa che è stata elevata a lire 210 miliardi con la legge di conversione 27 luglio 1979, n. 299, il che ha influito negativamente, in taluni casi, sulla normale prosecuzione dei lavori.

Si riportano di seguito le percentuali di avanzamento dello stato dei lavori alla data del 31 dicembre 1978 e del 31 dicembre 1977, per un utile raffronto:

1° *lotto* – Aeroporti di Trieste, Verona e Bergamo:
importo lire 18 miliardi.
Trieste 72 %.
Verona 85 %.
Bergamo 39 %.
Avanzamento medio del lotto *70* % (al 31 dicembre 1977: *32* %).

2° *lotto* – Aeroporti di Pisa, Bologna, Rimini e Ancona:
importo lire 21 miliardi.
Pisa 13 %.
Bologna 40 %.
Rimini 31 %.
Ancona 44 %.
Avanzamento medio del lotto *33* % (al 31 dicembre 1977: *4* %).

3° *lotto* – Aeroporti di Napoli, Brindisi, Taranto e Reggio Calabria:
importo lire 27 miliardi.
Napoli 55 %.
Brindisi 58 %.
Taranto 60 %.
Reggio Calabria 71 %.
Avanzamento medio del lotto *61* % (al 31 dicembre 1977: *16,5* %).

4° *lotto* – Aeroporti di Catania, Trapani, Pantelleria e Lampedusa:
importo lire 30 miliardi.
Catania 50 %.
Trapani 64 %.
Pantelleria 44 %.
Lampedusa 72 %.
Avanzamento medio del lotto *54* % (al 31 dicembre 1977: *15* %).

5° *lotto* – Aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia:
importo lire 21 miliardi.
Cagliari 62 %.
Alghero 96 %.
Olbia 95 %.
Avanzamento medio del lotto *81* % (al 31 dicembre 1977: *60* %).

Come si rileva, nel corso del 1978 si è compiuto un notevole passo avanti rispetto agli avanzamenti al 31 dicembre 1977.

Parimenti hanno proceduto gli interventi, a cura dei rispettivi Enti gestori, negli aeroporti di Milano, Venezia, Genova; mentre alla data del 31 dicembre 1978 non erano ancora iniziati, per difficoltà amministrative relative all'affidamento degli appalti, i lavori negli aeroporti di Torino, Roma Ciampino e Palermo.

Fatto il consuntivo che precede va ricordato che il finanziamento accordato con la legge 825/1973 ha consentito un cospicuo ed organico intervento sulle infrastrutture aeroportuali per il superamento delle ben note carenze strutturali e funzionali degli aeroporti italiani.

Per l'attuazione delle opere previste da detta legge, durante questi 5 anni circa, non poche sono state le difficoltà da superare.

I lavori, che furono divisi in cinque lotti, furono assegnati ai Consorzi di Imprese, vincitori di un appalto-concorso bandito dall'Amministrazione dell'aviazione civile nel settembre 1974.

I progetti redatti dai Consorzi sopra accennati, furono esaminati da una Commissione interministeriale e l'aggiudicazione dei lavori avvenne nel giugno del 1975.

Non appena acquisita la disponibilità finanziaria (luglio 1975) furono predisposti gli atti per le convenzioni con i detti Consorzi, poi stipulate nel dicembre 1975.

Nei primi mesi del 1976 furono consegnati i lavori nei diversi aeroporti.

Nel 1976 però è stato prevalentemente occupato dalle necessarie operazioni preliminari quali le procedure di esproprio, dovute alla ristrettezza degli spazi a disposizione per cui si è dovuto ricorrere ad espansioni di sedime previe verifiche di compatibilità urbanistiche che sono state possibili solo dopo l'approvazione dei progetti redatti dai Consorzi e delle relative convenzioni di concessione. A tale proposito notevoli difficoltà si sono presentate per l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio per l'opposizione degli Enti locali (Comune di Grassobbio) e la verifica di compatibilità urbanistica è stata ottebuta solo nel febbraio del 1977.

È stato inoltre necessario provvedere al rilevamento e lo spostamento dei sottoservizi e delle reti operative dell'Aeronautica Militare (gli aeroporti di cui trattasi erano aeroporti militari aperti al traffico aereo civile) e di cui occorreva assicurare la continuità, e quindi il ripristino di ogni infrastruttura militare interessata dagli interventi programmati (in questo caso le difficoltà si sono presentate particolarmente per l'aeroporto di Rimini).

Altre operazioni preliminari sono state la bonifica dei suoli da ordigni bellici, gli accordi con le varie Compagnie di navigazione aerea, etc.

Tutte queste operazioni si sono presentate più complesse del previsto ed hanno posto in evidenza la diversa iniziativa dei cinque Consorzi concessionari.

I lavori veri e propri, quindi, sono iniziati nel 1977 e dopo due anni e mezzo sono in pieno sviluppo, raggiungendo in taluni casi, avanzamenti dell'85 per cento ed in media generale del 60 per cento.

Sono state prolungate piste di volo; sono state costruite pista di rullaggio e sussidiarie di volo; sono stati realizzati nuovi impianti luminosi di volo e cabine elettriche di seconda e prima categoria; sono stati costruiti o ampliati piazzali di sosta aerei completi di impianti di illuminazione; sono state acquistate attrezzature antincendio ed apparecchiature a raggi X per integrare il controllo dei bagagli nelle aerostazioni etc.

Nel corso dei lavori si è altresì manifestata la necessità di apportare talune varianti, sia in relazione a mutate esigenze, sia a richieste dell'Aeronautica Militare, sia infine per tener conto di richieste, ritenute valide, da parte di Enti di gestione ed operatori aeroportuali.

Molto era da fare negli aeroporti italiani e molto è stato fatto: ad operazione compiuta gli aeroporti stessi avranno raggiunto finalmente un livello di efficienza soddisfacente.

Se si tiene conto, quindi, delle numerose difficoltà che sono state affrontate e superate, pur riconoscendo obiettivamente il ritardo verificatosi non si può affermare che tale ritardo

sull'andamento dei lavori sia particolarmente notevole, anche in considerazione delle ben note condizioni di carenza in cui ha dovuto operare l'Amministrazione dell'aviazione civile.

4) *Mancata assunzione di impegni sul capitolo 7506 riguardante i rimborsi alla Società Aeroporti di Roma.*

Circa i *rimborsi degli interventi eseguiti* dalla Società « Aeroporti di Roma » si fa presente che con decreto n. 14/007 del 30 aprile 1979 di questo Ministero, di concerto con il Ministero del tesoro registrato alla Corte dei conti, si è provveduto ad istituire apposita Commissione interministeriale (Trasporti, Finanze e Tesoro) con il compito di accertare l'ammontare degli oneri rimborsabili alla predetta Società per gli interventi sulle infrastrutture e sugli impianti da essi eseguiti negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.

Si fa rilevare in proposito che l'iniziativa di istituire tale Commissione fu presa dalla Direzione Generale aviazione civile sin dal 31 ottobre 1978, vale a dire circa tre mesi prima della scadenza del termine ultimo (25 gennaio 1979) assegnato dall'art. 4 della legge 985/1977 all'Ente Gestore per la presentazione dell'elenco degli interventi eseguiti.

Si fa, inoltre, presente che, su richiesta del Ministero delle finanze, si sta provvedendo alla integrazione di detta Commissione la quale, ciò non di meno, continua ad espletare i compiti ad essa affidati.

Per quanto poi riguarda i *rimborsi conseguenti alla risoluzione dei rapporti di concessione e di appalto in atto al 30 giugno 1974*, si rende noto che con decreto n. 14/008 in data 3 luglio 1979 di questo Ministero, di concerto con i Ministeri del tesoro e delle finanze, viene disposto il rimborso della somma di lire 3 miliardi e 500 milioni circa, quali oneri economici sostenuti dalla Società « Aeroporti di Roma », per la risoluzione della concessione con la Società ASA (ora FINPAR), già gestrice del servizio di assistenza a terra (*handling*).

Detto decreto ha subìto un rilievo da parte della Corte dei conti che appare, peraltro, facilmente superabile. Una volta perfezionato tale decreto, si provvederà ad emettere analoghi provvedimenti per il rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente gestore per la risoluzione degli altri rapporti di concessione e di appalto.

5) *Passaggio dei beni dall'aeronautica militare all'aviazione civile ai sensi dell'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.*

Alla data odierna sono state portate a termine, in ottemperanza a quanto deliberato in data 23 maggio 1975 dal Comitato interministeriale per la ripartizione dei beni AM/AC previsto dall'art. 15 della legge n. 141/1963, le operazioni per il trasferimento dal Demanio dello Stato – ramo Difesa (Aeronautica) a quello dei Trasporti di n. 22 aeroporti e, precisamente: Milano Linate, Malpensa (Varese), Torino Caselle, Venezia Tessera, Bolzano, Forlì, Ronchi dei Legionari, Bologna, Alghero, Reggio Calabria, Lampedusa, Perugia, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Bergamo Orio al Serio, Palermo Punta Raisi, Catania Fontanarossa, Firenze Peretola, Pescara, Crotone, Siena Ampugnano, Cagliari Elmas.

Restano ancora da concludere, sempre in ottemperanza alla citata delibera, le operazioni riguardanti i trasferimenti alla A.C. di altri n. 4 aeroporti e, precisamente: Cuneo Levaldigi, Villanova d'Albenga, Foggia Gimo Lisa, Genova Sestri (da Demanio marittimo).

Tutti i trasferimenti finora portati a termine sono stati effettuati in via provvisoria.

Non si è potuto ancora provvedere alla formalizzazione della consegna definitiva di sedimi aeroportuali o di parte di essi, secondo quanto deliberato dal Comitato interministeriale citato, per una serie di motivi: nuove richieste avanzate dall'Aeronautica militare successivamente alla suddetta delibera in merito ad una diversa ripartizione, nuove esigenze mani-

festate in particolari aeroporti dall'aviazione civile, numerose richieste formulate, sempre in data successiva alla delibera del citato Comitato, dall'Esercito, che hanno interessato ed interessano quasi tutti gli aeroporti; l'Esercito ha manifestato esigenze per l'aviazione leggera, precedentemente non note all'aeronautica militare, per cui sono state necessarie successive riunioni dell'apposito Gruppo di lavoro presso lo Stato Maggiore AM. – Anche tra le due Forze Armate (AM ed EI) è mancato un preventivo coordinamento.

A titolo di esempio di mutate esigenze dell'aeronautica militare si citano i casi di alcuni aeroporti quali Bergamo, Catania, Crotone, Torino, Alghero.

Per Bergamo Orio al Serio l'aeronautica militare manifestò successivamente alla data del 23 maggio 1975, la volontà di trasferire all'aviazione civile l'intero sedime, proponendo, quindi, di cambiare lo *status* dell'aeroporto da « promiscuo » così come deliberato dal Comitato, ad « aeroporto aperto esclusivamente al traffico aereo civile ».

Contemporaneamente emerse la richiesta dell'Esercito di avere la disponibilità di una parte del sedime per proprie esigenze.

Ancora oggi la questione è all'esame delle Amministrazioni, tenuto conto che sul problema si è dell'avviso che l'aeroporto dovrebbe passare totalmente all'Aviazione civile a seguito della legge 22 dicembre 1975, n. 746, che ne ha sancito la privatizzazione e ne ha affidato la gestione ad una Società.

L'aeronautica militare è, peraltro, di contrario avviso.

Altro aeroporto su cui la ripartizione dei beni è sostanzialmente mutata nel tempo è quello di Catania Fontanarossa, sia per le mutate esigenze dell'aeronautica militare (che, nel settembre dello scorso anno, ha reso noto di non avere più interesse all'aeroporto), sia per la complessa situazione patrimoniale preesistente tra l'aeronautica militare stessa ed il Comune di Catania, proprietario di parte del terreno del sedime aeroportuale, occupato di fatto da decenni.

Così per l'aeroporto di Crotone, precedentemente trasferito alla aviazione civile, l'aeronautica militare che chiesto, in data 29 gennaio 1979, di rientrare in possesso, per sopravvenute nuove esigenze, di una parte del sedime, per la installazione di particolari impianti.

Per l'aeroporto di Torino Caselle il trasferimento, avvenuto in data 29 ottobre 1976, è stato effettuato non rispettando la delibera del Comitato interministeriale, in quanto l'aeronautica militare, in occasione della redazione del verbale, ha trattenuto, per proprie esigenze logistiche, alcune nuove aree.

Infine è recentissima l'ulteriore richiesta formulata dall'aeronautica militare tendente ad ottenere dall'aviazione civile la possibilità di riutilizzare l'aeroporto di Alghero (precedentemente trasferito interamente all'aviazione civile) come alternato della base militare di Decimomannu (Cagliari), proponendo di modificare la qualifica di « aeroporto civile », stabilita dal Comitato interministeriale, in quella di « aeroporto promiscuo ».

Per tutte queste ragioni, essendo cioè in presenza obiettivamente, di un periodo di transizione e di assestamento per la definizione delle effettive esigenze demaniali delle due Amministrazioni, non si è potuto né ritenuto opportuno procedere al trasferimento definitivo delle aree e dei beni demaniali in genere; ed è anzi necessario tornare nuovamente al Comitato per definire al più presto e conclusivamente le rispettive posizioni.

Quanto sopra è stato ribadito anche nelle riunioni tenutesi sull'argomento presso lo Stato Maggiore dell'aeronautica militare nelle quali si sono definite e si stanno definendo le varianti apportate, allo scopo di poter riconvocare il Comitato per la approvazione definitiva.

Si soggiunge infine, per quanto concerne gli inventari dei beni demaniali, premesso che in un passaggio di proprietà è il possessore del bene, che si trova nelle condizioni di conoscere la consistenza del bene di sua proprietà, che solo può fornire la documentazione necessaria per individuare le caratteristiche della proprietà medesima, che gli unici aeroporti tra quelli già trasferiti all'aviazione civile per i quali l'aeronautica militare ha provveduto a consegnare gli inventari, sono quelli di Palermo, Catania, Bologna e Crotone.

Per i restanti aeroporti, malgrado le molteplici verbali assicurazioni di sollecita consegna, l'aeronautica militare non ha ancora provveduto alla redazione ed invio dei relativi inventari, che sono in corso di predisposizione a cura degli Enti periferici dell'aeronautica militare stessa, che si è impegnata a consegnarli al più presto ai competenti Uffici Tecnici Erariali.

È in proposito da ribadire che, al contrario dell'aeronautica militare, l'aviazione civile non possiede un'organizzazione tecnica periferica che possa validamente collaborare con le Direzioni Demanio delle Regioni Aeree impegnate in dette operazioni.

Per la parte concernente la Direzione generale della programmazione, organizzazione e coordinamento, si fa presente che al riguardo è già allo studio un apposito schema di disegno di legge che prevede, appunto, il riordinamento della predetta Direzione generale.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Organizzazione dei servizi del personale.

La lamentata lentezza rilevata nell'espletamento di pubblici concorsi è, per la maggior parte, imputabile al rigido formalismo delle procedure concorsuali, previste dagli articoli 2.8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dagli articoli 1-12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ne deriva che le operazioni di concorso, anche in caso di non elevato numero di partecipanti, subiscono interruzioni a causa sia dei tempi tecnici previsti dalle norme in vigore, sia dalle pause dovute al controllo di legittimità dei provvedimenti ministeriali emessi al termine delle varie fasi procedurali.

In particolare, per quanto riguarda il pubblico concorso a 3 posti di consigliere in prova, oggetto di osservazione della Corte dei conti, si fa presente quanto segue:

a) Il concorso, indetto con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo successivo, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, cui è seguito avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 7 maggio 1977. Da tale data ha avuto inizio la decorrenza del termine di 30 gg. previsto per la presentazione delle domande di partecipazione;

b) con decreto ministeriale 1977, registrato il 2 luglio 1977, è stata nominata la Commissione esaminatrice. A seguito del decesso del dirigente superiore dr. Eboli, membro della Commissione medesima, con decreto ministeriale 3 agosto 1977, registrato il 31 stesso mese, si è proceduto alla sostituzione con il dirigente superiore, dr. Mancini. Successivamente in data 31 agosto 1977 un componente la Commissione ha comunicato le proprie dimissioni; pertanto, con decreto ministeriale 19 novembre 1977, registrato l'8 ottobre successivo, l'Amministrazione ha provveduto ad una ulteriore sostituzione con altro membro segnalato dal Ministero competente in data 14 settembre;

c) l'istruttoria delle n. 418 domande di partecipazione al concorso risulta completata in data 13 luglio 1977, data di emissione dei decreti ministeriali di esclusione di candidati per difetto dei prescritti requisiti;

d) le due prove scritte del concorso hanno avuto luogo nei giorni 23 e 24 settembre 1977;

e) nel periodo settembre 1977/maggio 1978 la Commissione ha valutato n. 125 elaborati e sottoposto i candidati alle prove orali;

f) allo scadere dei 30 gg. richiesti dalle norme per la presentazione dei titoli preferenziali, con decreto ministeriale 13 giugno 1978, registrato il 6 luglio 1978, è stata approvata la graduatoria di merito, l'avviso della cui pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero è apparsa nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 7 settembre 1978.

Al termine dei 60 gg. utili per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le operazioni concorsuali, l'Amministrazione ha avviato la procedura di nomina, con la richiesta dei documenti di rito ai candidati utilmente collocati in graduatoria;

g) con decreto ministeriale 1978, registrato il 13 febbraio 1979, sono stati nominati i consiglieri in prova che hanno assunto effettivo servizio il 1° marzo 1979.

Per quanto concerne il pubblico concorso a 5 posti di coadiutore in prova, l'elevatissimo numero degli elaborati da correggere (n. 931) ha comportato un gravoso onere per la Commissione giudicatrice i cui componenti ovviamente sono stati impegnati anche per il disbrigo dei normali compiti di ufficio. Peraltro, le procedure concorsuali si sono concluse ed il decreto di nomina dei vincitori è stato inviato all'Organo di controllo per la registrazione.

Turismo.

Circa gli aspetti finanziari della gestione 1978, è da premettere, sul piano generale, che è continuata, anche per l'esercizio di cui trattasi, l'azione intesa a definire le partite pregresse, con conseguente riduzione dei residui passivi (ciò particolarmente per quanto riguarda i contributi per iniziative turistico-alberghiere già concessi, anche se la legislazione degli stessi comporta una laboriosa procedura a seguito delle modifiche apportate, con legge 20 luglio 1977, n. 407 al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato).

I punti che, particolarmente, si riferiscono al comparto turistico possono sintetizzarsi come segue:

a) gestioni fuori bilancio;

b) mancato esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento;

c) ristrutturazione dell'ENIT con l'assegnazione di maggiori disponibilità finanziarie;

d) riordinamento dell'ACI e del CAI e nuovo riassetto dell'intervento dello Stato in favore di Enti ed Organismi ai quali rimane una competenza statale;

e) variazioni intervenute più volte nel corso dell'esercizio per alcuni capitoli di spesa, che evidenzierebbero obiettive difficoltà ed incertezze nell'individuazione degli interventi di competenza statale e nella programmazione degli stessi.

In merito al punto *a*), va posto in rilievo che la Corte dei conti ha dichiarato regolare il rendiconto 1977 nell'unica gestione fuori bilancio in atto presso questa Amministrazione, relativa ai rientri del cessato fondo di rotazione per i mutui alberghieri istituito con la legge 4 agosto 1955, n. 691.

Nella relazione della Corte si sottolinea, altresì, che l'Amministrazione ha corrisposto all'invito dell'Organo di controllo di ridurre la consistenza di cassa, avendo versato con sollecitudine all'Erario le somme introitate.

Come si è già evidenziato in riferimento alla relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1977, l'esigenza di una politica di coordinamento è ben presente al Ministero.

Al riguardo, è da sottolineare che è proseguito nell'anno 1978, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, l'attività di coordina-

mento delle attività turistiche promozionali all'estero delle Regioni, ai sensi dell'art. 4, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977, che per lo svolgimento delle attività medesime stabilisce la « previa intesa con il Governo ».

Come pure si è avuto modo di osservare, l'attenzione dell'Amministrazione è rivolta anche ad altri problemi che attengono alla funzione di indirizzo e coordinamento: emanazione di una legge-quadro sul turismo (nella passata legislatura era stato presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare alla Camera); nuova disciplina, con criteri omogenei per l'intero territorio nazionale, della classificazione alberghiera, la cui attuale normativa risale al lontano 1937 (potrebbe essere recepito all'uopo da una legge nazionale il testo comune predisposto da gran parte delle Regioni e rispondente alle nuove esigenze ed ai modelli europei); nuova normativa per il settore delle agenzie di viaggio, regolato anche esso da una vecchia legge del 1936.

Per l'ENIT, com'è noto, venne presentato al Parlamento nella decorsa legislatura un disegno di legge di iniziativa governativa, poi confluito in un testo unificato sulla base delle altre proposte di iniziativa parlamentare. Con tale disegno di legge, che si auspica possa essere al più presto ripreso ed approvato, si intendeva, da un lato, adeguare le strutture dell'ENIT al nuovo assetto regionale, tenendo conto delle competenze riservate allo Stato in materia di rapporti internazionali e dell'esigenza di un organico coordinamento tra Stato e Regioni in materia promozionale, e, dall'altro, potenziare la dotazione finanziaria dell'Ente medesimo (con un contributo annuo di lire 30 miliardi) per consentire un'adeguata azione sui mercati esteri.

In ordine all'indicazione della Corte di far confluire nella dotazione finanziaria dell'ENIT i fondi dei capitoli destinati alla propaganda turistica nazionale iscritti nel bilancio del Ministero, si ribadisce che lo stanziamento relativo (capitolo 1532 del bilancio) va mantenuto non potendosi privare lo Stato della possibilità di attuare dirette azioni promozionali turistiche, sia pure d'intesa con l'ENIT stesso e le Regioni, considerando anche che la competenza in materia non è stata toccata dal decentramento regionale (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6/1972).

Circa l'osservazione della Corte dei conti, secondo cui non è stata ancora emanata la normativa preannunciata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 6/1972 per il riordinamento dell'ACI e del CAI, è da precisare – premesso che tale riordinamento doveva ritenersi con riferimento alla delimitazione tra Stato e Regioni del campo di funzioni nei riguardi degli Enti citati – che il decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 ha risolto il problema, stabilendo che sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sugli organi centrali dell'ACI e del CAI nonché sull'ENIT (art. 58, n. 4), mentre rientra nelle attribuzioni regionali « la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico–ricreative, dagli Automobile Club Provinciali « (art. 56, secondo comma, lettera *c*).

Indubbiamente, e questo è il sottofondo delle considerazioni della Corte, che traspare quando la stessa accenna anche all'esigenza di un nuovo riassetto dell'intervento dello Stato in favore di Enti ed Organismi rispetto ai quali rimane una competenza statale, al fine di evitare duplicazioni ed interferenze, la questione va riguardata nel più generale ambito del coordinamento delle presenze pubbliche e private nel settore del turismo. Trattandosi di un problema fondamentale, che già emerse nella Conferenza Nazionale del Turismo 1977 e che, dopo i tentativi già fatti, si ritiene indispensabile sia ripreso concretamente, ai fini di una organica politica turistica.

Ad avviso della Corte, le variazioni di bilancio apportate ad alcuni capitoli di spesa (1532 e 1561) sarebbero manifestazioni di obiettive difficoltà ed incertezze nella individuazione degli interventi di competenza statale e nella programmazione degli stessi.

Deve, in proposito, puntualizzarsi che le variazioni suddette sono dovute essenzialmente ad esigenze generali di bilancio, che hanno determinato il Tesoro ad operare riduzioni di

stanziamenti, rimanendo così limitate le previste possibilità di intervento del Ministero (per inciso, deve, altresì, precisarsi che le variazioni in aumento, cui accenna la Corte, vanno riferite evidentemente a reiscrizioni in bilancio di somme cadute in perenzione amministrativa).

Si concorda, infine, sulla necessità che non sia conservato in bilancio il cap. 7533, il cui stanziamento (contributo annuo di lire 300 milioni in favore dell'ISEA – Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Appennino centro-settentrionale – è stato soppresso a decorrere dall'esercizio 1978 rientrando la materia nella competenza regionale.

Cinematografia.

L'Organo di controllo, nel descrivere succintamente i dati obiettivi della crisi in cui versano le attività cinematografiche nazionali (produzione, distribuzione, esercizio), che nel 1978 ha raggiunto la sua punta massima, ha ritenuto di individuarne la causa primaria nella stessa legislazione vigente che avrebbe contribuito ad incentivare solo una produzione meramente di evasione ed a carattere speculativo a detrimento della qualità.

Ciò avrebbe determinato la disaffezione dello spettatore attratto da altre forme alternative di spettacolo e di impiego di tempo libero.

Secondo l'Organo di controllo una riforma legislativa dovrebbe modificare gli attuali meccanismi di intervento, rendendoli più selettivi e remunerativi della qualità del prodotto filmico.

In concreto l'ipotesi di riforma evidenziata dalla Corte si riferirebbe ad una modifica nella composizione del Comitato di esperti che andrebbe spogliato della sua attuale veste corporativa, e quindi portatrice di interessi settoriali, per essere viceversa ricondotta ad una fisionomia più rigorosa ed obiettiva.

Inoltre vengono ancora riproposte le ormai note critiche al funzionamento delle Commissioni che attribuiscono i premi di qualità con notevole ritardo nonché all'istituto della Coproduzione.

Per quanto afferisce le rilevate disfunzioni della legge 1213 e la sua carica disincentivante della qualità artistica e culturale dei film va osservato che la problematica in atto sulla crisi del cinema in Italia presenta un quadro molto più complesso e composito, del quale una delle componenti può essere rappresentata, anche se non in modo univoco, dalla dequalificazione del prodotto medio; non va infatti dimenticato che l'attività cinematografica, data la sua natura imprenditoriale, risente in via diretta ed immediata della generale congiuntura economica in cui versa il Paese, con una accentuata contrazione dei livelli di reddito sia per il dilatarsi dei costi di produzione che la minore disponibilità del consumatore a destinare parte del proprio inflazionato reddito al soddisfacimento di un bisogno, qual'è lo spettacolo cinematografico, non unanimamente considerato di prima necessità.

Pesa inoltre fortemente sul contratto consumo di film nelle sale cinematografiche il volume sempre crescente di programmazioni filmiche attuato dalle emittenti televisive al di sopra di ogni coordinata disciplina legislativa e regolamentare.

Trattasi di un aspetto della crisi del cinema che va assumendo giornalmente dimensioni sempre più determinanti (circa 300 film la settimana nella sola zona di Roma e poco meno nelle piazze di Milano e non meno di quattro film, fra l'altro di sicuro richiamo, messi in onda settimanalmente dalla RAI-TV).

Intanto l'affluenza del pubblico continua a diminuire (545 milioni nel 1976, 374 milioni nel 1977, 318 milioni nel 1978), e di conseguenza anche gli incassi (374 miliardi nel 1976, 341 miliardi nel 1977, 340 miliardi nel 1978) soprattutto dei film nazionali (213 miliardi nel

1976, 179 miliardi nel 1977, 133 miliardi nel 1978), sempre più compressi sul mercato, oltreché alla fonte, dalla crescente e dilagante concorrenza della cinematografia internazionale ed in particolare statunitense (nel 1978 gli incassi per noleggio di film americani ha reso alle maggiori compagnie americane oltre 55 miliardi con un maggior reddito nel 1977 di oltre il 40 %). Fra l'altro la crisi negli investimenti è connessa anche allo stato di disagio delle ditte di noleggio nazionali in gran parte tagliate fuori dallo sfruttamento dei più importanti film sia stranieri che italiani.

Infatti le grandi compagnie multinazionali, approfittando della debolezza finanziaria delle strutture distributive nazionali, si accaparrano, con prefinanziamenti e minimi garantiti, il noleggio dei film italiani di successo finendo, in certi casi, per instaurare un regime di monopolio.

Nel contempo il prodotto medio di evasione, che pur contribuiva ad equilibrare le strutture imprenditoriali della cinematografia nazionale, va sempre più dequalificandosi per la invasione dall'estero di film erotico–violenti, per non dire porno, che vengono importati a bassissimo prezzo ed immessi nel mercato con risultati economici, in proporzione ai costi, veramente lucrosi. Nel 1978 ne sono stati importati (soprattutto dalla Francia) circa 50 ad un prezzo medio di lire 7 milioni, e solo nel 1° semestre 1979 oltre 50 ad un prezzo medio di lire 5 milioni.

È chiaro che ben difficilmente un film di media confezione, il cui costo non scende al di sotto dei 400-500 milioni può sperare di trovare margini di reddito accettabile dovendo concorrere con una produzione deteriore a bassissimo costo e, purtroppo, ad alto richiamo commerciale.

Né un maggior rigore nell'esame dei film da ammettere ai contributi di legge potrebbe essere risolutivo per una riqualificazione del prodotto filmico.

Certamente potrebbe diminuire il volume della spesa pubblica, risultato di per sé apprezzabilissimo, ma sempre che l'intervento dello Stato si sostanziasse in altre direzioni e con più cospicui mezzi.

È infatti nella prevalente opinione pubblica cinematografica il convincimento che i contributi percentuali debbano in tutto o in parte essere sostituiti da un cospicuo incentivo agli investimenti potenziando i meccanismi creditizi.

Non altrettanto pacifica appare ancora la caratterizzazione in senso selettivo del pubblico finanziamento. Inoltre una più chiara e coerente disciplina legislativa va promossa nei rapporti, cinema-TV, nella delicata e controversa materia dei finanziamenti esteri, incentivante sia il settore distributivo, che l'*import-export*, che l'esercizio, la cui condizione è via via sempre più drammatica, che i movimenti cooperativistici dotati di una notevole carica calmieratrice dei costi di produzione oltreché di una naturale forza creativa.

Per quanto attiene infine all'istituto della coproduzione, nei confronti del quale permane immutata la valutazione critica dell'Organo di controllo, va precisato che già da tempo, e precisamente a seguito del processo verbale del 10 e 11 gennaio 1973, formalizzato con scambio di note fra i due Governi in data 4 marzo 1974, l'accordo di coproduzione con la Francia venne modificato nel senso di escludere la possibilità di partecipazioni solo finanziarie, e ciò sia per i film di coproduzione bipartita che tripartita.

Nella stessa occasione, poi ribadita con i processi verbali del 5-6 maggio 1975 e 17-19 novembre dello stesso anno, le delegazioni ufficiali italiane e francesi, riunitesi in commissione mista ai sensi dell'accordo di coproduzione, provvidero a modificare ed integrare l'accordo stesso ponendo l'obbligo per il coproduttore minoritario di impiegare nel proprio Paese almeno il 30 per cento della propria quota finanziaria, con ciò assicurando un reale maggiore utilizzazione sia del personale artistico che tecnico.

Vi è inoltre da segnalare che la tendenza restrittiva posta in essere con le modifiche innovative degli accordi, ed in particolare di quello con la Francia, ha frenato la cooperazione

produttiva in campo internazionale con effetti anche negativi nell'interscambio cinematografico e con una ulteriore contrazione dei nostri film sui mercati esteri.

Nel 1977, il numero di unità dei film nazionali esportati sul mercato internazionale è ammontato a 2.200, la cifra più bassa dal 1955, con un affiusso di proventi dall'estero pari a lire 15 miliardi.

L'ammontare dei proventi dall'estero nel 1978 sono pari a quelli del 1960, quando però furono esportati ben 3681 unità di film e quando il valore reale della lira era attestato su ben altri livelli di quelli attuali.

Dal 1972, e con maggiore accentuazione dal 1975, l'esportazione del film nazionale, sia in termini valutari che numerici, si è andato deteriorando, sottraendo progressivamente agli investimenti produttivi importanti fonti di autofinanziamento. In pratica si può dire che l'arretramento è stato generalizzato nei confronti di tutti i Paesi, sia europei che extraeuropei, in particolare con i paesi di lingua inglese che continuano a dimostrarsi poco ricettivi verso i fi m doppiati. È questo un argomento di eccezionale rilievo soprattutto se considerato alla luce della ben nota vicenda giudiziaria che ha consolidato dei dubbi interpretativi circa la lingua da usarsi durante le riprese dei film nazionali, i quali, ove non risolti rapidamente e con piena soddisfazione sia dal punto di vista dell'Amministrazione che delle aspettative degli operatori del settore, nuocerebbero in modo pernicioso e difficilmente reversibile in tempi accettabili, all'intero cinema italiano.

Prospettive parzialmente positive sembrano offrire i paesi in via di sviluppo, anche se in termini non esaltanti sul piano valutario, ed i paesi dell'America Latina, tradizionalmente ricettivi della cultura italiana e delle sue espressioni, sia cinematografiche che teatrali. È tuttavia da registrare in questa area il perdurare di un assoluta carenza nei meccanismi di controllo sugli incassi di botteghino e nella distribuzione che penalizza fortemente l'esportazione ora in lieve regresso.

Verso i paesi dell'Est Europa le esportazioni, sia pure in modeste dimensioni, tendono ad una positiva accentuazione non suffragata però da un concreto apporto di valuta.

Nel settore delle coproduzioni la contrazione è altrettanto evidente (97 nel 1974, 52 nel 1975, 38 nel 1976, 21 nel 1977, 25 nel 1978) con un nocumento non indifferente soprattutto sotto il profilo degli investimenti che trovano all'estero congruo alimento per il tramite della formula coproduttiva.

Pertanto la materia va rivista non solo per delineare i nuovi connotati formali, ma soprattutto per riorganizzare l'istituto sotto il profilo economico ed industriale in aderenza alla nuova realtà Europea oltreché allo spirito che anima il legislatore in soccorso di una industria che produce e tutela anche un patrimonio artistico e culturale così importante per il costume democratico del nostro Paese.

Per quanto afferisce infine il nuovo richiamo, fatto dall'Organo di controllo, all'annullamento di 11 film di coproduzione minoritaria italiana solo finanziaria realizzati prima del 1970, si ricorda che la questione è ancora ampiamente pendente sia per il contenzioso instaurato presso il TAR Lazio dalle ditte produttrici che vi hanno fatto ricorso, sia perché la Francia, nella specie Paese coproduttore, ha formalmente investito il Governo italiano della vicenda, denunciando la violazione dell'accordo all'epoca vigente che non prevedeva l'obbligo assoluto, per film di coproduzione eccezionale, di una partecipazione anche artistica e tecnica.

La questione è ora all'esame del Contenzioso diplomatico presso il Ministero degli Affari Esteri.

Per quanto afferisce, da ultimo, i premi di qualità va certamente condivisa l'osservazione della Corte in ordine alle ormai inadeguate misure del premio che, in sede di riforma legislativa, andrebbero riviste non solo come entità quanto anche come numero dei premi da conferire.

In ordine al ritardo con il quale i premi sono assegnati è ormai da prendere atto della fisiologica cronica lentezza sia del funzionamento delle Commissioni oltreché nella loro stessa costituzione. È questa una ulteriore consolidata carenza della legge 1213 che ha posto meccanismi complessi sia nella designazione dei componenti che nell'espletamento delle procedure di funzionamento degli organi collegiali, sulle quali fra l'altro l'Organo di controllo effettua, giustamente, un penetrante ed attento controllo.

Attualmente, tuttavia, le Commissioni per il 1976-1977 e 1978 hanno già assegnato i premi per il primo semestre e stanno concludendo i propri lavori anche per i secondi semestri. Ciò è stato reso possibile, anche se non con risultati pienamente ottimali, dalle modifiche tecniche introdotte nella 1213 dalla legge 21 giugno 1975, n. 287.

Restano ancora da assegnare i premi del 1975 e parte del 1974. Ciò in quanto, non solo non tutti i film in concorso sono stati ancora dichiarati nazionali per carenze documentali o di requisiti di legge sui quali è in corso una complessa istruttoria, ma anche perché le dimissioni a catena di taluni commissari hanno reso necessario il riesame, da parte dei sostituti, dei film già esaminati.

In merito, infine, alla constatata diminuzione della erogazione del contributo 13 per cento (Capitolo 8031) va evidenziato che la stessa trova la sua causa genetica nella continua contrazione degli incassi sale cinematografiche su cui, ex art. 7 legge 1213/1965, detto contributo viene commisurato nonché su quella particolare e contingente attinente l'incertezza interpretativa degli articoli 4 e 19 della citata legge che ha dato origine alla ben nota vicenda giudiziaria. Detta vicenda ed incertezza interpretativa, che peraltro – tuttora – sussiste a seguito mancata conversione in legge del decreto legge 26 aprile 1979, n. 152, determinarono nell'esercizio finanziario in esame la sospensione assoluta di tutte le liquidazioni ivi compresa quella del contributo del 13 per cento.

La esigua somma pagata sul conto della competenza, rispetto a quella dei residui è da imputare al fatto che la SIAE trasmette i modelli concernenti la segnalazione bimestrale degli incassi conseguiti dai film nazionali ed afferenti i soli primi due bimestri di ogni anno – ed a volte non sempre – soltanto alla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono. La trasmissione, infatti, di dette segnalazioni viene sempre completata non prima del mese di luglio dell'anno successivo.

Prosa.

Le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nel settore della prosa sono ormai ben note e possono, ancora una volta, sintetizzarsi:

1) carenza di disposizioni legislative e regolamentari che fissino precisi criteri e modalità per procedere all'erogazione dei mezzi di finanziamento;

2) persistente lentezza nell'erogazione della spesa che continua a mantenere sostanzialmente immutato il livello dei residui.

A tale proposito non può che confermare quanto fatto presente nel decorso esercizio finanziario.

Si concorda con la pluriennale carenza di disposizioni legislative in quanto debbono ritenersi del tutto inadeguate le leggi del 1935, del 1938 e del 1948 che hanno regolato la materia.

Sono noti, al riguardo, i quattro disegni di legge di iniziativa parlamentare (DC, PSI, PCI, PSDI) ai quali dovrà aggiungersi quello governativo, non appena lo Stato sarà in grado di affrontare l'onere di una maggiore spesa per più adeguati e consistenti interventi nel settore.

In tale situazione, l'Amministrazione ha cercato di supplire alla anzidetta carenza con l'emanazione di circolari ministeriali sia per quanto attiene ai beneficiari degli interventi che per le modalità degli interventi stessi, in attesa che l'auspicato provvedimento legislativo possa conferire una strutturazione organica all'intero settore.

Per quanto attiene, invece, la carenza regolamentare e cioè alla mancata emanazione del regolamento per l'attuazione dei controlli relativi alla gestione ed all'impiego delle sovvenzioni, previste dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1949, n. 958 e del regolamento di esecuzione di cui ai regi decreti-legge 1° aprile 1935, n. 327, 16 giugno 1938, n. 1547, 20 febbraio 1948, n. 62 e successive proroghe – quest'ultimo peraltro già predisposto dall'Amministrazione e trasmesso in data 11 febbraio 1974 per il prescritto parere al Consiglio di Stato, tuttora non pervenuto – si fa presente che la imminenza di una nuova legge organica dovrebbe far ritenere superfluo lo studio di norme regolamentari di una legislazione ormai ampiamente superata.

L'esistenza, poi, di cospicui residui di bilancio è collegata, per un verso, alla lentezza dell'erogazione dei contributi statali (cap. 2564) per l'attività ordinaria delle compagnie e degli enti teatrali che, con notevole ritardo, completano la documentazione richiesta dalla legge e, dall'altro, per motivi tecnici di bilancio, in quanto i fondi che derivano dalle convenzioni con la RAI-TV italiana vengono accreditati sul relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero (cap. 2562) verso la fine dell'esercizio finanziario di competenza.

A tale riguardo, si concorda sulla necessità di unificare le Commissioni chiamate ad esprimere il parere sulle sovvenzioni al Teatro di prosa. Tale unificazione, già prevista nei progetti di legge di iniziativa parlamentare potrà consentire una omogeneità di giudizio e maggiore speditezza nell'assegnazione dei fondi.

Teatro lirico ed attività musicali.

In questo settore viene posto in particolare evidenza dalla Corte la crisi finanziaria degli enti lirici ed inadeguatezza degli interventi legislativi di carattere provvisorio e, in particolare, da ultimo della legge 22 luglio 1977, n. 426.

Come è stato più volte segnalato a tutti i livelli, la crisi degli enti lirici è da collegarsi a ragioni di carattere obiettivo tra le quali possono, ancora una volta, essere richiamate:

– la necessità di effettuare la lirica ad altissimo livello, senza di cui lo spettacolo perde ogni suo significato artistico e statico;

– l'offerta dello spettacolo a prezzo politico, non essendo realizzabile la copertura dei costi a causa dell'imponente sforzo finanziario concentrato su poche recite;

– l'utilizzo dei migliori collaboratori artistici, sia individuali che di massa per mantenere la risonanza mondiale del teatro lirico italiano;

– l'adozione di una politica popolare in materia di prezzi per avvicinare all'arte musicale anche i ceti meno abbienti;

– l'incremento inarrestabile delle spese per il personale dipendente dovuto alla lievitazione della indennità di contingenza ed ai rinnovi contrattuali;

– l'incremento generale dei costi sulla base media del 20 per cento annuo;

– il ritardo nella riscossione dei contributi statali e degli enti locali dovuto anche alla complessità dei meccanismi di erogazione e di liquidazione previsti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 e richiamati dalle successive leggi finanziarie;

– i conseguenti rilevantissimi oneri per interessi passivi, e infine, l'inadeguatezza della legge n. 800, la quale per quanto riguarda gli enti lirici si è rilevata sia dall'inizio insufficiente soprattutto sul piano finanziario.

La lentezza nello smaltimento dei residui puntualmente sottolineata dalla Corte trova spiegazione nelle difficoltà che incontra l'Amministrazione ad acquisire la documentazione consuntiva da parte degli interessati e soprattutto nella difficoltà che gli enti lirici incontrano nel realizzare il prescritto pareggio, condizione indispensabile per l'erogazione dei saldi dei contributi ordinari afferenti i pregressi esercizi finanziari.

Circa l'inadeguatezza e la frammentarietà degli interventi legislativi con i quali si è cercato di fronteggiare le situazioni deficitarie in atto, è evidente che ad essi si è ricorso a causa della mancata volontà politica di por mano, una buona volta, ad una riforma organica del settore, malgrado il Governo abbia sempre segnalato in più occasioni la gravità della situazione e presentato anche, fin dal 1975, un apposito disegno di legge.